



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

# BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

Anno 1910.

N. 11.

## SOMMARIO.

Provvedimenti riguardanti l'emigrazione: disegno di legge, relazioni e discussioni dinanzi ai due rami del Parlamento; testo di legge promulgato.



ROMA

COOPERATIVA TIPOGRAFICA MANUZIO  
Via di Porta Salaria, 33-a

1910

## I.

Disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati dal Ministro degli affari esteri (Tittoni) nella seduta del 18 novembre 1909 sui "Provvedimenti riguardanti l'emigrazione" (1).

*Onorevoli Signori!*

Tra i disegni di legge decaduti con la fine della precedente legislatura vi era quello per la riforma della legge sull'emigrazione, presentato nella seduta del 17 marzo 1907 (n. 700).

Quel disegno, pure introducendo in molti punti delle innovazioni, lasciava invariate le linee fondamentali della legge del 1901, la quale, per largo consenso, ha fatto buona prova. Nondimeno esso fu oggetto di lungo esame da parte della Commissione nominata dai vostri uffici; e non fu possibile che avesse sanzione legislativa per le vicende parlamentari, e per le difficoltà che presenta una materia tanto complessa e così variamente dibattuta.

Tra i provvedimenti portati dal precedente disegno di legge, ve ne sono però vari, che hanno ormai acquistato carattere di rilevante urgenza. E poichè non si potrebbe senza danno frapporre indugi alla loro attuazione, è sembrato opportuno concretarli in uno speciale disegno di legge che possa essere discusso con quella sollecitudine che le esigenze consigliano.

Circa gli altri punti toccati dal precedente disegno di legge, è da avvertire che molti di essi, non controversi o di non grande rilievo, pare abbiano più carattere regolamentare che non legislativo; mentre per altri gioverà un ulteriore e più ponderato esame, anche per tener conto dei mutamenti nelle circostanze di fatto avvenuti nel frattempo.

Comunque, definiti, col presente disegno di legge, i problemi più urgenti, e per i quali si ha oramai una compiuta esperienza, si potrà provvedere in appresso ad una più ampia riforma della legge del 1901, la quale potrà tanto più agevolmente avere l'approvazione del Parlamento,

---

(1) Riprodotto dagli *Atti parlamentari* (Camera dei deputati). Legislatura XXIII, Sessione 1909, Documenti, n. 243.



quanto maggiore sarà la maturità degli argomenti e più larga quindi la concordia dei consensi.

Ciò premesso, esaminiamo succintamente le proposte contenute nel disegno di legge.

ART. 7. — Con questo articolo si provvede a sistemare l'ufficio del Commissariato.

La legge del 1901 stabilì le cariche direttive dell'ufficio, gli ufficiali d'ordine e il personale di servizio. Previde inoltre la nomina d'ispettori viaggianti per i paesi esteri. Ma, istituito l'ufficio, si rilevò quasi subito l'assoluta insufficienza dell'ordinamento datogli, la quale divenne sempre maggiore di mano in mano che i diversi servizi previsti dalla legge e dal regolamento si vennero sviluppando. Fu quindi necessario, col consenso degli organi di controllo e con i fondi stanziati dal Parlamento, provvedere all'andamento dei servizi mediante funzionari di altri Ministeri, comandati presso il Commissariato, e mediante impiegati avventizi.

Ora questa condizione di cose non può più oltre durare. L'azione di tutela degli emigranti poggia in gran parte sull'opera del Commissariato. Esso ha quindi bisogno di un personale stabile, specializzato, capace tecnicamente, che possa attendere agl'importanti servizi affidatigli, con quella tranquillità che viene dalla sicurezza della propria posizione; senza dire poi che è ben difficile acquistare e mantenere la collaborazione di funzionari di valore, dando stipendi inferiori a quelli corrisposti dalle altre amministrazioni governative e negando loro le garanzie accordate agli altri impiegati dello Stato. E devesi inoltre rilevare che molte funzioni affidate agl'impiegati del Commissariato esigono per essi la qualità di pubblici ufficiali.

È quindi necessario che la presente organizzazione provvisoria dell'ufficio ceda il posto ad una organizzazione più normale e più adatta al delicato servizio.

Occorre poi che il Commissariato possa dare un maggiore sviluppo ad alcune sue attività. Ad esempio, è conveniente che alle informazioni sul mercato del lavoro in Europa e in America si dia una maggiore larghezza, un carattere periodico e soprattutto una più vasta diffusione. È necessario che il servizio di assistenza legale all'estero sia organizzato e sviluppato più efficacemente, in modo da trarre tutti quei maggiori benefici frutti che in questo campo possono raccogliersi. Così pure è indispensabile che si provveda ad istituire uno speciale ufficio ai confini di terra, per la repressione dell'emigrazione clandestina e per l'assistenza della emigrazione diretta in Europa, specialmente per quanto riguarda le donne

e i fanciulli (1). Gioverà anche che il *Bollettino* sia più fresco, più ricco, più vario di notizie, e che il servizio statistico sia più compiuto e fornisca quei particolari e specifici dati sui ritorni dall'America che sono necessari per intendere compiutamente il fenomeno dell'emigrazione. Ma soprattutto importa che si provveda in modo più largo all'assistenza degli emigranti che si dirigono ai paesi di Europa, apprestando personale e mezzi finanziari adeguati. Ed infine è pure necessario che l'amministrazione del Fondo per l'emigrazione abbia un assetto più rispondente ai nostri ordinamenti di contabilità generale.

Il ruolo unito al presente disegno è stato predisposto, in armonia con la recente legge del 25 luglio 1908, n. 298, e tenuto conto delle varie esigenze del servizio, valutate nel modo più rigoroso per contenere la spesa nei limiti più ristretti possibili (2).

Veniamo ora ad un più particolare esame delle disposizioni proposte:

a) Nulla s'innova per la nomina del commissario generale e dei commissari; e parimenti si lascia invariato il numero di questi. Non si creano posti intermedi, sebbene ciò sarebbe stato utile per vari rispetti, come, ad esempio, per l'opportunità che i commissari si rechino talvolta all'estero e abbiano quindi chi possa supplirli. Ma è sembrato preferibile rinunciare a questo proposito, per ragioni di spesa, nella fiducia che lo zelo dei funzionari possa dar modo di ovviare a tale deficienza.

In questa categoria s'introduce una sola innovazione: lo stipendio di uno dei tre commissari si porta a L. 8000 in armonia con la legge ora ricordata, dai cui benefici gl'impiegati del Commissariato vennero esclusi, in considerazione che a loro s'intendeva provvedere col disegno di legge n. 700, che però, come abbiamo ricordato, non ebbe sanzione legislativa.

b) Il numero dei segretari è previsto nella misura più ristretta possibile in rapporto alle esigenze del servizio ed alla necessità di dover destinare qualcuno dei funzionari di questa categoria all'ufficio di confine o ad un servizio temporaneo fuori della sede centrale del Commissariato.

(1) Per questo servizio, come per gli altri accennati, vi sono già in bilancio adeguati stanziamenti. Ma finora l'ufficio ai confini di terra non si è potuto impiantare per mancanza assoluta di personale, non essendosi voluto assumere altri impiegati avventizi.

(2) La spesa prevista per l'attuazione del ruolo proposto è di L. 139,900. La spesa attuale — secondo le risultanze del consuntivo 1908-909 — è di L. 110,610.64, complessivamente pel personale di ruolo e per quello avventizio. L'aumento proposto quindi è non rilevante, e dipende quasi esclusivamente dall'applicazione della legge sullo stato economico degli impiegati e dalle nuove discipline amministrative che s'intendono introdurre nella gestione del Fondo per la emigrazione.



c) L'Amministrazione è stata incoraggiata da autorevoli congressi ad istituire alcuni ispettori per l'interno, la cui opera si ritiene utile per la repressione degli abusi che si commettono nei comuni di origine degli emigranti. Si prevede pertanto l'istituzione di due ispettori per l'interno, dando loro un grado adeguato alle relazioni che saranno chiamati ad avere con le autorità locali. Il loro numero è molto limitato per ragioni finanziarie; ma per un primo esperimento può essere ritenuto sufficiente.

d) Per la ragioneria si prevede un aumento d'impiegati che può parere sensibile. Ma è da considerare che già, per necessità di cose, l'attuale ragioniere ha la collaborazione di parecchi impiegati, non essendo possibile che una sola persona attenda al rilevante lavoro richiesto dalla gestione di un bilancio con un movimento complessivo di circa otto milioni in entrata ed uscita, e con numerose e complesse partite contabili. Inoltre le maggiori opportune cautele che dovranno essere applicate per l'estensione al Commissariato delle norme relative all'amministrazione ed alla contabilità dello Stato, e pel controllo della Corte dei conti, come pure le nuove entrate e spese che deriveranno dall'applicazione degli articoli 16-bis e 28 richiederanno un lavoro maggiore dell'attuale. Ed infine è da aggiungere che, almeno presso gl'Ispettorati più importanti, dovrà destinarsi un ragioniere, essendo a quegli uffici affidate delicate funzioni contabili, tra cui l'accertamento e la liquidazione della speciale tassa di imbarco prevista dalla legge del 1901.

e) Per il personale di terza categoria si propone un lieve aumento in confronto al personale attuale, per la necessaria estensione di alcuni servizi.

In definitiva l'organico proposto risponde alla necessità della sistemazione dell'attuale personale straordinario, e di un modesto sviluppo di alcuni servizi di riconosciuta ed urgente necessità (1).

Detto ciò, rimane da accennare brevemente ad alcune altre disposizioni.

Per tutti i funzionari del Commissariato si sancisce con legge il principio dichiarato già con regolamento, che sono equiparati agl'impiegati dello Stato. E da questo principio discende che ad essi si applicano le norme della legge sullo stato degl'impiegati civili e sulle pensioni.

---

(1) Nell'organico non sono stati compresi gl'ispettori per l'estero, sembrando opportuno lasciare per questa categoria di funzionari quella relativa elasticità, saggiamente stabilita dall'art. 12 della legge vigente, che permette di provvedere secondo i mutevoli bisogni. Contemporaneamente all'attuazione dell'organico e in armonia con esso, si curerà di regolare la posizione di questi ispettori e degli addetti.



Infine, poichè il Commissariato ha dovuto e deve servirsi d'impiegati avventizi, i quali in generale hanno fatto buona prova e reso utili servizi, conviene che, con l'attuazione dell'organico, si provveda a questa parte del personale. E per tale riguardo appare necessario che le norme per la prima attuazione dell'organico siano determinate, con le dovute garanzie, in via del tutto transitoria. È poi intendimento del governo di provvedere ai posti non coperti col personale attualmente in servizio (di ruolo, comandato o avventizio) mediante pubblici concorsi, e assumendo funzionari esperti di altre pubbliche amministrazioni.

ART. 11. — L'istituzione dei regi commissari, sulle navi in servizio di emigrazione, è stata senza dubbio una delle riforme più benefiche della legge del 1901. I medici militari di marina destinati a questo servizio hanno compiuto assai lodevolmente il loro ufficio delicato, difficile e faticoso.

La presenza a bordo di un rappresentante del Governo, atto ad esercitare una oculata ed assidua vigilanza, oltre ad effetti morali di non dubbio valore, ha portato un notevole progresso nel trattamento usato agli emigranti. Ed anzi si deve in gran parte all'opera di questi benemeriti ufficiali se le condizioni in cui oggi si compie il trasporto degli emigranti sono di tanto migliorate.

Però, dato l'aumento dei piroscafi, il numero dei medici, che può oggi assegnare il Ministero della marina non è sufficiente alle esigenze del servizio in parecchi mesi dell'anno.

A questa deficienza si è cercato di riparare con medici del regio esercito e con altri funzionari, i quali hanno pure disimpegnato in modo egregio il loro servizio. Ma il Ministero della guerra non può sempre corrispondere alle domande di medici che gli sono fatte; nè è sempre possibile provvedere in altri modi. Onde, per necessità di cose, un certo numero di viaggi è compiuto annualmente, senza che a bordo dei piroscafi vi sia il regio commissario, il che conviene sia evitato, salvo casi eccezionali.

Ora, a provvedere meglio a questo importante servizio, mirano le riforme introdotte in questo articolo e nel 32-bis.

Anzitutto si determinano i rapporti fra l'Amministrazione della marina, che fornisce i medici, e il Commissariato dell'emigrazione, che si vale dell'opera loro, in modo da non ostacolare il buon andamento dei servizi militari. Ed a tal fine si dispone che i medici militari siano da considerarsi a disposizione del Commissariato.

L'articolo porta poi due altre disposizioni importanti:

a) L'opera dei regi commissari, oltre che nei viaggi di andata, è utile in quelli di ritorno, che furono già compresi nelle provvidenze legi-

slative tutelatrici dell'emigrazione ed hanno acquistato importanza non minore dei primi, pel carattere temporaneo e periodico che anche l'emigrazione transoceanica viene assumendo in misura ognora crescente. Del resto lo spirito della legge del 1901 è che l'emigrante sia assistito dal momento in cui decide di partire fino a quello in cui, dopo la permanenza all'estero, faccia ritorno in patria.

Perciò, sviluppando e sanzionando un principio già attuato per regolamento, si dispone che i regi commissari continuino ad esercitare le loro funzioni nei viaggi di ritorno;

b) Ai regi commissari, durante i viaggi, accade sovente di accertare contravvenzioni alla legge o al regolamento sulla emigrazione. Ma una sentenza della Corte di cassazione di Roma dichiarò che il regio commissario, pur essendo indubbiamente un pubblico ufficiale ed avendo il compito di accertare siffatte contravvenzioni, non può essere considerato un ufficiale di polizia giudiziaria, ai termini del Codice penale e della legge di pubblica sicurezza. Ne deriva che — prestando i regi commissari servizio quasi senza interruzione ed avendo periodi di permanenza nel Regno assai limitati — i verbali ed i rapporti, con i quali hanno constatate le contravvenzioni, vengono a non avere sufficiente efficacia in giudizio.

Ad eliminare siffatti inconvenienti, che talora annullano completamente il valore delle sanzioni legislative, pare opportuno stabilire che i verbali dei regi commissari, concernenti infrazioni alla legge sull'emigrazione, debbano far fede in giudizio come se fossero redatti da ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 13-bis. — La legge vigente stabilisce rilevanti agevolanze, per le tasse di registro sugli atti costitutivi, nei riguardi delle Compagnie estere di navigazione le quali chiedono patente di vettore di emigranti in Italia. Le Compagnie nazionali sono invece sottoposte alla legge comune.

Siffatta disposizione, che deroga al nostro ordinamento fiscale, fu suggerita nel 1901 da una savia considerazione, e cioè dal desiderio di agevolare la concorrenza nel trasporto degli emigranti, che allora era eseguito, in grandissima parte, da navi scadenti sotto molti riguardi. Ma ormai, grazie alla diuturna opera dell'Amministrazione, resa possibile dalla legge del 1901, il materiale adibito al trasporto degli emigranti può considerarsi, in generale, buono e sufficiente; onde è venuta meno la ragione di questa agevolanza fiscale. E pertanto, in conformità al voto che fu già espresso dall'onorevole Commissione reale dei servizi marittimi e che fu accolto dal Consiglio dell'emigrazione, si propone che le Compagnie estere siano equiparate alle nazionali per la tassa di registro sugli atti costitutivi e su quelli di aumento del capitale.



Naturalmente la disposizione non ha e non può avere effetto retroattivo; e restano pertanto esclusi da ogni ulteriore tassa gli atti costitutivi già presentati dalle Compagnie marittime, le quali, per ottenere la patente di vettore, furono già riconosciute nel Regno, a norma degli articoli 230 e seguenti del Codice di commercio.

ART. 13-ter. — Il disegno di legge presentato nella precedente legislatura stabiliva opportune discipline pel trasporto di emigranti di ritorno, esercitato da navi non iscritte su patente di vettore.

Urgendo assicurare che tali trasporti si compissero con le dovute garanzie, e in modo rispondente agl'intenti della legge del 1901, che volle disciplinare così i viaggi di andata come quelli di ritorno degli emigranti, fu emanato il Regio Decreto del 28 giugno 1908, n. 411. Con esso si stabilì che i piroscafi non iscritti in patente non potessero trasportare, nei viaggi di ritorno, passeggeri italiani di terza classe, se non dietro il rilascio di una speciale licenza consolare. E questo principio fu confermato col Regio Decreto del 14 marzo 1909, n. 130, che modifica il titolo IV del regolamento.

Ora con la disposizione proposta, si dichiara che tale licenza è sottoposta alla tassa di 10 centesimi per ogni tonnellata di stazza del piroscavo. Si vengono così a togliere quelle sperequazioni fiscali che oggi si lamentano, e che ridondano a favore delle navi non iscritte su patenti di vettore (1).

Si dispongono pure adeguate sanzioni penali per i casi di trasporto in condizioni illegali. Data l'indole della contravvenzione, l'ammenda deve essere proporzionale al numero dei passeggeri trasportati, e deve variare secondo che si tratti di trasporto compiuto senza licenza, oppure senza che siano osservate le norme stabilite.

Inoltre, per le condizioni particolari in cui si svolge questo traffico, che è esercitato quasi esclusivamente da navi straniere, si dispongono le opportune cautele per assicurare il pagamento delle ammende applicate dai capitani di porto nei casi di contravvenzione.

Queste ammende poi — come le tasse di concessione della licenza — sono attribuite al Fondo per l'emigrazione, in armonia con quanto stabilisce la legge sull'emigrazione del 1901.

Per dare poi le opportune garanzie alle Compagnie armatrici dei piroscavi che fossero state multate, si ammette, contro l'applicazione dell'ammenda, il richiamo alla Corte di appello. Le pene pecuniarie sancite da

(1) Sembra preferibile stabilire la tassa sulle licenze in ragione del tonnellaggio, soprattutto perchè gli accertamenti, se venissero fatti su altra base, presenterebbero gravi difficoltà pratiche.



questo articolo possono nel complesso ascendere a cifra cospicua; ed è quindi equo che il giudizio di appello sia pronunciato da una magistratura superiore.

ART. 13-*quater*. — L'esperienza compiuta da che è in vigore la legge sull'emigrazione, ha dimostrato che l'eccesso di materiale nautico, destinato al trasporto degli emigranti, è causa di eccitamento indiretto alla emigrazione, soprattutto perchè esso determina un aumento notevole nelle provvigioni corrisposte agli agenti locali per la vendita dei biglietti.

In seno all'onorevole Consiglio dell'emigrazione fu già esaminato se non convenisse porre un limite alle provvigioni corrisposte ai rappresentanti, le quali in taluni casi hanno raggiunto, e financo superato, la cifra di sessanta lire per posto. Ma si è riconosciuto che praticamente un siffatto provvedimento — a parte gl'inconvenienti, cui darebbe luogo — non potrebbe avere costante e sicura applicazione, e richiederebbe una vigilanza per la quale l'Amministrazione non avrebbe mezzi sufficienti.

È sembrato pertanto preferibile cercare di ostacolare una delle principali cause del rialzo delle provvigioni, indiretto ma efficace incitamento di correnti migratorie artificiali. E quindi si propone che il Governo del Re abbia facoltà di sospendere temporaneamente l'iscrizione di nuovi piroscafi su patente di vettore per tutte o per determinate linee e con determinate modalità (come potrebbe, ad esempio, essere la facoltà nei vettori di sostituire i piroscafi iscritti su patente).

Per l'esercizio di siffatta facoltà sono previste le opportune garanzie, richiedendosi il parere del Consiglio dell'emigrazione ed una deliberazione del Consiglio dei ministri.

Tale provvedimento, che potrà anche avere conseguenze utili nei complessi riguardi dell'economia nazionale, non si ritiene possa avere conseguenze nocive per gli emigranti, sia pel regime della legge, che mette sotto il controllo del Commissariato il trattamento fatto a bordo e la fissazione dei noli, e sia perchè l'esperienza dimostra che la concorrenza fra le Compagnie si manifesta in generale, come si è già accennato, piuttosto che con ribassi di prezzo e con miglior trattamento dei passeggeri, col rialzo delle provvigioni.

ART. 16-*bis*. — L'assenso dato ai rappresentanti di vettori, a differenza di ogni altra concessione governativa, sfugge al pagamento di una tassa. Ciò costituisce un trattamento speciale che non sembra giustificato da alcuna particolare ragione.

Si propone pertanto il pagamento di una tassa speciale di lire cinquanta, la cui misura può considerarsi ben mite quando si pensi che essa si pagherà una volta tanto per ogni provvedimento di assenso. Questa tassa potrà anche servire a portare una certa remora a frequenti muta-

menti di rappresentanti che richiedono un lavoro amministrativo oneroso pel Fondo dell'emigrazione, e che talora portano non lievi inconvenienti anche d'indole morale.

**ART. 28.** — Il Fondo dell'emigrazione, istituito con la legge del 1901, per provvedere a tutti i servizi speciali di tutela dell'emigrazione, all'infuori degli ordinari servizi pubblici, è costituito in gran parte dai contributi dei vettori marittimi. Non è qui il caso di discutere le questioni connesse all'incidenza di questi contributi; se cioè essi gravino sulle Compagnie di navigazione o si ripercuotano sugli emigranti o sugli agenti. Il problema è complesso, e forse non comporta una soluzione unica che valga per tutti i casi ed in tutti i momenti.

È però certo che questi tributi gravano sui trasporti marittimi, onde deve riconoscersi il valore che ha l'obiezione fatta dalla Commissione parlamentare di vigilanza, e cioè che, data l'origine del Fondo, esso deve essere destinato prevalentemente, se non esclusivamente, all'emigrazione transatlantica.

Ma poichè non può contestarsi la necessità di provvedere anche alla emigrazione continentale, occorre integrare le entrate del Fondo, in modo da avere mezzi sufficienti per provvedere alla tutela anche di questa categoria di emigranti.

Si propone pertanto di sottoporre i passaporti ad una tassa di lire due limitatamente, s'intende, agli emigranti non transoceanici.

Tale tassa — la quale indurrà gli emigranti ad avere una cura dei passaporti maggiore di quella che oggi non abbiano — costituirà per loro un aggravio presso che insignificante. Infatti i passaporti sono validi per la durata di tre anni; e quindi la tassa praticamente graverà sugli emigranti per pochi centesimi all'anno. In compenso però essi fruiranno della speciale protezione, in analoga misura agli emigranti transoceanici.

L'articolo prevede pure che alla gestione del Fondo per l'emigrazione siano estese — compatibilmente con le speciali esigenze del servizio — le disposizioni riguardanti la contabilità generale dello Stato e il riscontro, il controllo, la giurisdizione della Corte dei conti.

Si provvede anche a sancire per legge la disposizione già applicata fin dal 1901, mediante il regolamento, e cioè che i documenti finanziari riguardanti il Fondo per l'emigrazione siano presentati al Parlamento dal ministro degli affari esteri.

**ART. 32-bis.** — Con questo articolo si demanda la disciplina di alcuni punti speciali al regolamento, il quale già nel 1901 aveva avuto una delegazione legislativa di carattere permanente:

*a-f)* Questi commi riguardano i medici militari di marina, che imbarcano come regi commissari sulle navi in servizio di emigrazione.



Così per le esigenze della disciplina militare, come pel buon andamento dello speciale servizio, conviene che sia provveduto pure alle cariche direttive, in modo che questi ufficiali continuino a stare sotto la diretta dipendenza dei loro superiori gerarchici.

E poichè, anche aumentandosi il numero di questi medici, sarà possibile che esso risulti insufficiente, per straordinarie partenze di piroscafi, si dispone che il regolamento provveda per tali evenienze.

Pure al regolamento si demanda di disciplinare i servizi speciali di cui i medici militari possano essere incaricati, a vantaggio nella nostra emigrazione.

*g)* La crescente affluenza dei nostri emigranti verso fabbriche estere e specialmente verso le industrie tessili, ha determinato un aumento nell'emigrazione delle donne e dei fanciulli.

La nostra legge provvede già, con gli articoli 2-4, a dettare alcune norme intese specialmente a reprimere lo sfruttamento dei minorenni tratti a lavorare in industrie nocive alla salute, ovvero occupati in mestieri girovaghi, o abbandonati all'estero.

Ma siffatte disposizioni non sono sufficienti, essendo necessario per la difesa di questa parte dell'emigrazione, più di ogni altra meritevole e bisognosa di tutela e di assistenza, d'impedire che essa si svolga in modo disordinato e che quindi dia luogo a danni morali e fisici, talvolta gravissimi.

Convorrà quindi provvedere ad una speciale assistenza e difesa di questa parte dell'emigrazione; ed a tal fine occorrono regole minute, precise, le quali saranno appunto determinate dal regolamento.

*h)* Il Consiglio dell'emigrazione ha già eletto nel suo seno un Comitato permanente per la trattazione degli affari più urgenti. È però opportuno che il regolamento disciplini il modo di costituzione del Comitato, e ne determini le attribuzioni.

*i)* Affermato nell'art. 7 il principio che i funzionari del Commissariato sono da equipararsi, per tutti gli effetti, agl'impiegati dello Stato, conviene determinare per conseguenza il regime delle loro pensioni, le quali saranno regolate con norme eguali a quelle stabilite per gli altri impiegati governativi.

Si ritiene però opportuno che al servizio pensioni sia da provvedere con una speciale cassa, che verrà costituita con i contributi degl'impiegati e col concorso del Fondo per l'emigrazione, e che sarà gestita e amministrata dalla Cassa depositi e prestiti, la quale ha la competenza e l'organizzazione tecnica necessarie per un siffatto servizio.

*l)* Le disposizioni legislative di alcuni Stati esteri, le quali vietano lo sbarco nei loro territori a determinate categorie di emigranti, hanno



fatto sorgere una nuova speculazione, quella delle così dette assicurazioni contro i rischi della reiezione.

Gli abusi che in questo campo si sono lamentati e si lamentano tuttavia sono numerosi. E sebbene il Commissariato abbia dato opera assidua ed energica per la loro repressione, non è stato sempre possibile impedirli a cagione della mancanza di opportune discipline. Queste potranno essere compiutamente fissate dal regolamento.

ART. 33. — Questo articolo riguarda le disposizioni speciali per gli emigranti soggetti al servizio militare.

Le disposizioni in vigore consentono alcune agevolzze. Ora, mentre si propongono alcune misure intese a reprimere abusi, si mantengono e si allargano quelle agevolzze che appaiono necessarie nelle condizioni in cui si svolge l'emigrazione, e che servono a conciliare con le esigenze della difesa militare i possibili riguardi agl'interessi dei nostri lavoratori all'estero.

Diamo conto particolarmente delle varie modificazioni proposte:

a) Secondo le norme in vigore, i nazionali nati all'estero e quelli emigrati prima di aver compiuto il 16° anno di età in America, Oceania, Asia (esclusa la Turchia), Africa (esclusi i domini e protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, l'Algeria ed il Marocco) godono dell'esenzione dal servizio militare finchè duri la loro permanenza all'estero.

Questa facilitazione assai larga dà luogo ad abusi. Essa agisce come spinta ed allettamento ad espatriare; ed è nociva sotto molteplici aspetti, sia in riguardo ai supremi interessi della costituzione dell'esercito e sia perchè incoraggia l'emigrazione di ragazzi.

Giova pertanto imporre qualche opportuna e savia condizione; epperò si prescrive, nel nuovo testo dell'articolo, che alla dispensa di cui trattasi possa aver diritto (oltrechè il nato e residente all'estero) soltanto chi uscì dal Regno, prima di aver compiuto l'età di 16 anni, *insieme con ascendenti o col tutore*; il che rende più remota l'eventualità che si possa emigrare con lo scopo di sottrarsi agli obblighi di leva.

b) Fu, invece, tenuta presente l'opportunità di accordare qualche favore a quegl'inscritti di leva, emigrati in qualsiasi tempo e residenti in qualsiasi paese estero, i quali, se arruolati in prima categoria, non possano, per motivi di riconosciuta importanza, rimpatriare subito per compiere il servizio militare. Si lascia, perciò, al regolamento di determinare i casi in cui gl'inscritti di cui trattasi possano essere d'anno in anno autorizzati a ritardare la loro presentazione alle armi, non oltre però il 1° dicembre dell'anno in cui compiono il venticinquesimo di età.

c) Un'altra innovazione importante è quella per cui sono dispensati dall'obbligo di compiere la ferma gl'inscritti di leva che siano nati e

residenti in paesi, dove, pel fatto della nascita, abbiano dovuto prestare un periodo di regolare servizio militare equivalente a quello nazionale. Però è necessario che questi militari completino la loro istruzione nel nostro esercito, in modo da acquistare conoscenza delle nostre armi e dei regolamenti nazionali; e quindi si dispone che essi siano chiamati alle armi con una classe di seconda categoria.

d) Per gl'inscritti di seconda categoria si dispone che essi siano esentati dal presentarsi alle armi finchè rimangano all'estero. Ma, rimpatriando prima dei 32 anni, saranno chiamati per istruzione immediatamente dopo il loro arrivo.

e) Gl'inscritti di seconda categoria e quelli di prima categoria dispensati dalla presentazione alle armi, rimpatriando dopo il 32° anno, sono esentati dal servizio, ma sono iscritti alla milizia territoriale con la loro classe di leva.

ART. 33-*bis*. — In relazione con le recenti disposizioni sulla leva, si dispone che i cittadini sottoposti al servizio militare, iscritti in seconda categoria, che intendano emigrare, siano sottoposti alle stesse norme stabilite per la prima categoria.

ART. 33-*ter*. — Le facilitazioni concesse agli inscritti di leva residenti all'estero hanno dato luogo ad una quantità di abusi e frodi, al fine di conseguire indebite esenzioni dal servizio.

Alla stato della legislazione penale, trattandosi di reati commessi all'estero, la loro persecuzione nel Regno è stata quasi sempre impossibile. Data pertanto la necessità di reprimere questi abusi che accennano a crescere, si propone che i reati in materia commessi all'estero siano perseguibili nel Regno, in conformità a quanto dispone l'art. 4 del vigente Codice penale. Si tratta infatti di reati analoghi a quelli previsti dal detto articolo e per i quali concorrono le stesse ragioni che determinarono le disposizioni in esso contenute.

ART. 35-*bis*. — L'art. 35 della legge 31 gennaio 1901 abrogava il paragrafo 3° della prima parte dell'art. 11 del Codice civile. Per tal modo il nazionale che, dopo l'entrata in vigore di detta legge, avesse accettato impiego da un Governo estero o fosse entrato al servizio militare di potenza estera senza il permesso del regio Governo, non veniva più a perdere la cittadinanza italiana. Senonchè rimaneva, nel paragrafo 2° dell'art. 13 dello stesso Codice, un riferimento all'abrogato paragrafo 3° dell'art. 11; riferimento del quale è ora proposta la cancellazione.

Ma, a parte ciò, l'intera materia disciplinata dall'art. 13 del Codice civile dovette essere assoggettata ad attento esame in relazione con le attuali esigenze della nostra emigrazione all'estero e con quelle dell'economia nazionale. Da tale esame emerse anzitutto evidente la necessità di



sopprimere la condizione, prescritta nell'art. 13, in forza della quale chi aspira al riacquisto della cittadinanza debba, per rientrare nel Regno, ottenere *una permissione speciale del Governo*.

Così le parole del paragrafo 2°: *rinunzi alla cittadinanza straniera*, vengono incorporate nel paragrafo 2° dell'art. 35 *bis* che ora si propone, e chiarite nel senso che la rinunzia stessa deve farsi davanti all'ufficiale dello stato civile.

Per rendere, poi, sempre più agevole il riacquisto della cittadinanza e per sopprimere, in determinate circostanze, l'adempimento di ogni formalità, si stabilisce, con l'ultimo capoverso dell'art. 35 *bis*, che non sarà ritenuta necessaria la dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile per coloro che abbiano ristabilito e mantenuto nel Regno il loro domicilio per oltre un triennio.

### *Onorevoli signori!*

La breve illustrazione delle disposizioni proposte mostra che esse, pur non importando complesse riforme legislative, gioveranno ad estendere ed intensificare la tutela che lo Stato deve alla sua emigrazione. Esse tendono a mettere l'Amministrazione in grado di compiere l'ufficio affidatole dalla legge e impostole dalle circostanze presenti; mirano a meglio tutelare la condizione degli emigranti che rimpatriano in misura più larga e che dobbiamo augurarci sempre maggiore; meglio disciplinano l'amministrazione del Fondo per l'emigrazione; danno più adatte norme pel servizio della leva, integrando le agevolanze già consentite e reprimendo gli abusi che oggi si lamentano; e infine facilitano il riacquisto della cittadinanza ai nazionali che l'abbiano perduta non perchè in essi siano affievoliti i sentimenti di patriottismo, ma per indispensabili necessita della vita.

È da sperare che queste proposte ottengano la vostra approvazione e che ciò possa avvenire con la necessaria sollecitudine, essendo oramai urgente dare ai servizi dell'emigrazione un assetto che meglio corrisponda all'importanza di questo grave interesse nazionale.

## DISEGNO DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 7, 11, 28 e 33 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione sono abrogati e ad essi sono sostituiti gli articoli seguenti di pari numero, con l'aggiunta degli articoli 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*quater*, 16-*bis*, 32-*bis*, 33-*bis*, 33-*ter* e 35-*bis*.



## ART. 7.

È istituito, sotto la dipendenza del Ministro degli affari esteri, un Commissariato nel quale è concentrato tutto ciò che si riferisce ai servizi della emigrazione.

Il Commissariato dell'emigrazione è composto: di un commissario generale, nominato fra gl'impiegati superiori dello Stato, su proposta del Ministro degli affari esteri, udito il Consiglio dei ministri; e di tre commissari, nominati secondo le norme determinate nel regolamento.

*I componenti il Commissariato che siano scelti nelle Amministrazioni dello Stato conservano il grado ed i diritti di carriera che loro competono nell'Amministrazione da cui provengono e nella quale possono sempre ritornare col grado e con l'anzianità che avrebbero conseguito se vi fossero rimasti.*

*Gl'impiegati del Commissariato, il cui ruolo organico è allegato alla presente legge, sono equiparati agli impiegati dello Stato; e ad essi sono applicabili le disposizioni della legge sullo stato degli impiegati civili.*

*Alla prima attuazione dell'organico sarà però provveduto secondo norme da stabilirsi con decreto reale su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di Stato.*

È pure istituito un Consiglio dell'emigrazione composto: del Commissario generale come delegato del Ministero degli affari esteri; di cinque delegati dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della marina, dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura; di tre membri nominati per decreto reale, su proposta del Ministro degli affari esteri, tra i cultori delle discipline geografiche, statistiche ed economiche; e di due membri scelti, nei modi che saranno indicati dal regolamento, fra cittadini italiani residenti in Roma, l'uno dalla Lega nazionale delle Società cooperative italiane, e l'altro dalle principali Società di mutuo soccorso delle più importanti città marittime del Regno.

Il Consiglio sarà udito nelle questioni più rilevanti relative all'emigrazione, e nella trattazione degli affari di competenza di più Ministeri.

## ART. 11.

*Su ogni nave che trasporti emigranti prende imbarco un regio commissario che deve appartenere al corpo dei medici della regia marina, in servizio attivo; e al quale, oltre la direzione del servizio sanitario, è affidata la vigilanza e tutela nell'interesse dell'emigrazione, secondo le norme determinate dal Regolamento. I medici della regia marina destinati in servizio di emigrazione, pur continuando a far parte del loro ruolo organico, sono messi a disposizione del Commissariato.*

Essi sono retribuiti sul Fondo per l'emigrazione, nella cui cassa il vettore dovrà versare le competenze loro spettanti, ed hanno diritto per parte del vettore, nei viaggi sì di andata che di ritorno, al vitto gratuito e ad una cabina di prima classe.

I regi commissari esercitano le loro funzioni anche nel viaggio di ritorno dal porto transoceanico, quando la nave si diriga ad un porto europeo con passeggeri italiani di terza classe, o di classe equivalente alla terza, che rimpatriano. Nel caso in cui la missione del regio commissario viaggianti abbia termine fuori del Regno per fatto dipendente dal vettore, questi è obbligato a fornirgli i mezzi pel rimpatrio nella misura che verrà determinata dal regolamento.

I verbali dei regi commissari fanno fede in giudizio per quanto concerne le infrazioni alla legge e al regolamento sull'emigrazione, come se fossero redatti da un ufficiale di polizia giudiziaria, ai termini del Codice di procedura penale e della legge di pubblica sicurezza.

#### ART. 13-bis.

Le Compagnie estere — le quali non siano già state riconosciute nel Regno secondo gli articoli 230 e seguenti del Codice di commercio — quando chiedano patenti di vettore, saranno equiparate alle nazionali per quanto riguarda la tassa di registro sugli atti costitutivi.

Saranno parimenti soggetti alle tasse normali di registro gli atti che portano aumento nel capitale sociale delle Compagnie munite di patente di vettore. Le Compagnie che non facciano registrare gli atti di aumento del capitale, dentro i sei mesi dalla loro data, decadranno dalla patente.

#### ART. 13-ter.

Le licenze consolari di cui all'art. 19 del regio decreto 14 marzo 1909, n. 130, sono sottoposte alla tassa di centesimi dieci per ogni tonnellata di stazza netta; l'importo di tale tassa, come delle ammende previste dal presente articolo, sarà devoluto integralmente al Fondo dell'emigrazione.

Il capitano del piroscafo che, senza essere munito di licenza consolare, trasporti emigranti di ritorno al disopra di cinquanta, andrà soggetto ad un'ammenda di cento lire per ciascuno di essi. La stessa pena si applica anche al capitano che, in un porto non transoceanico, abbia ricevuto, per trasbordo da altri piroscafi sprovvisti di licenza consolare, emigranti di ritorno diretti nel Regno.

In caso di inosservanza di alcuna delle condizioni prescritte nella licenza, l'ammenda è di lire venti per ogni emigrante di ritorno.

All'applicazione di dette ammende è estesa la competenza del capitano



*del porto di arrivo del piroscavo, stabilita dall'art. 433 ultimo alinea del Codice della marina mercantile. Contro la decisione del capitano di porto si può ricorrere, dentro venti giorni dalla notificazione di essa, alla Corte d'appello.*

*Il capitano, cui sia contestata alcuna delle contravvenzioni previste dal presente articolo, deve depositare presso la Regia Capitaneria l'ammontare delle relative ammende. Fino a che tale deposito non sia stato eseguito, al piroscavo non sarà concesso di partire dal porto di approdo nel Regno.*

ART. 13-*quater*.

*Il Governo del Re, quando lo ritenga opportuno, potrà sospendere temporaneamente ogni nuova iscrizione di piroscavi su patente di vettore, per tutte o per alcune linee, e con determinate modalità. Il provvedimento sarà preso con decreto reale, su deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio dell'emigrazione.*

ART. 16-*bis*.

*Ogni provvedimento di assenso da parte del Commissariato alle proposte dei vettori per nomina di rappresentanti, sarà sottoposto al pagamento di una tassa di concessione di lire 50 che sarà attribuita integralmente al Fondo per l'emigrazione.*

ART. 28.

*È dovuta dai vettori, una tassa di lire otto per ogni posto intero di emigrante, quattro per ogni mezzo posto e due per ogni quarto di posto.*

*I passaporti rilasciati, sia all'interno che all'estero, agli emigranti non contemplati nell'art. 6 della legge, saranno sottoposti ad una tassa di lire due applicata e riscossa nei modi determinati dal Regolamento, e dalla quale saranno esentati i minori dei quindici anni. Però gli atti necessari pel rilascio dei passaporti ai detti emigranti ed alle loro famiglie saranno esenti dalla tassa di bollo e da ogni altra tassa, a norma del capoverso dell'art. 5.*

*Il ricavato delle tasse e dei contributi di cui al presente articolo, come pure le tasse di patente, le pene pecunarie ed in genere ogni altro reddito o provento dipendente dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione, sono versati alla Cassa depositi e prestiti ed attribuiti al Fondo per l'emigrazione.*

*Questo Fondo sarà investito in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, nella parte di esso che non sia devoluta a soddisfare le spese pel servizio dell'emigrazione.*

La parte a ciò destinata è tenuta dalla Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente fruttifero al saggio d'interesse dei depositi volontari e calcolato a tenore dell'art. 44 del Regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802.

I prelevamenti da questo conto corrente *sono disposti* dal Commissario generale, e *sono* assegnati esclusivamente a vantaggio dell'emigrazione tanto all'interno che all'estero.

Il bilancio del Fondo per l'emigrazione, sul quale graveranno le spese pel Commissariato, e per i servizi ad esso attinenti, verrà presentato ogni anno dal *Ministro degli affari esteri*, al Parlamento, che lo esamina e lo vota separatamente.

*Alla gestione di questo bilancio sono estese, nei modi che saranno determinati dal regolamento, le disposizioni vigenti sull'amministrazione e contabilità dello Stato e quelle sulla vigilanza, sul controllo e sulla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti.*

Il Fondo per l'emigrazione è messo sotto la vigilanza di una Commissione permanente, composta di tre senatori e di tre deputati, da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascuna Sessione. Essi continueranno a far parte della Commissione anche nell'intervallo tra le Legislature e le Sessioni. La Commissione pubblicherà ogni anno una relazione che sarà presentata al Parlamento dal ministro degli affari esteri.

#### ART. 32-bis.

*Il regolamento sull'emigrazione — fermo restando il disposto dell'articolo 32 della legge 31 gennaio 1901, n. 23 — determinerà pure:*

- a) *il numero e il grado dei medici da adibirsi ai servizi dell'emigrazione, il modo di costante integrazione di detto numero, i periodi di servizio e le cariche direttive;*
- b) *le modalità per la ripartizione della pensione agli ufficiali medici tra l'Amministrazione della marina ed il Fondo per l'emigrazione, in ragione della somma totale degli stipendi che ciascuno di tali enti abbia corrisposto agli ufficiali stessi, tenendo conto dei periodi di navigazione compiuti al servizio delle due Amministrazioni;*
- c) *le attribuzioni dei medici militari a bordo della navi, il loro trattamento, l'ammontare delle competenze loro dovute ed ogni altro obbligo del vettore;*
- d) *i modi per procedere al servizio sanitario e di sorveglianza a bordo delle navi in caso di deficienza di medici della regia marina;*
- e) *le norme per la determinazione, in modo permanente, della cabina pel regio commissario a bordo di ogni piroscafo in servizio di emigrazione;*



f) *le modalità per gli incarichi ai regi commissari del servizio di leva all'estero e di altri servizi speciali;*

g) *le norme per disciplinare l'espatrio dei minorenni a scopo di lavoro;*

h) *le norme per la costituzione del Comitato permanente da eleggersi nel Consiglio dell'emigrazione e le funzioni di esso;*

i) *i mezzi e le modalità per provvedere all'ordinamento delle pensioni degl'impiegati del Commissariato, con decorrenza dal giorno dell'assunzione in servizio, ed alla liquidazione di esse, mediante uno speciale fondo, amministrato e gestito dalla Cassa depositi e prestiti;*

l) *le norme per disciplinare tutto quanto attiene alle assicurazioni degli emigranti.*

#### ART. 33.

Agli articoli 81 e 82 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, e all'art. 36 del testo unico delle leggi sulla leva marittima, è sostituito il seguente:

Il servizio della leva all'estero è affidato alle regie Autorità diplomatiche e consolari e si svolgerà con le norme seguenti:

1°) Gl'inscritti residenti regolarmente all'estero possono farsi visitare presso la regia Legazione od il regio Consolato più vicino; e, secondo il risultato di questa visita, vengono arruolati nella categoria che loro spetta, o mandati rivedibili, o riformati, ovvero mandati a leve successive per legittimi impedimenti;

2°) Gl'inscritti nati e residenti all'estero o espatriati con ascendenti o col tutore prima di aver compiuto il sedicesimo anno di età in America, Oceania, Asia (esclusa la Turchia), Africa (esclusi i domini e protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco), qualora vengano arruolati, sono provvisoriamente dispensati dal presentarsi alle armi, finchè duri la loro residenza all'estero. In caso di mobilitazione generale dell'esercito e dell'armata, saranno obbligati a presentarsi con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile;

3°) I militari di cui al numero precedente, rientrando nel Regno, prima di aver compiuto il 32° anno di età, devono immediatamente darne notificazione al distretto militare, se appartenenti all'esercito; alla capitaneria di porto, se appartenenti all'armata, e presentarsi per compiere i loro obblighi di servizio militare. Contravvenendo a queste prescrizioni, sono dichiarati disertori

*I detti militari, però, che siano nati e residenti in paesi ove, per fatto della nascita, sia loro imposta la cittadinanza locale, saranno esentati dall'obbligo di compiere la ferma, quando provino di aver prestato nel paese*

di nascita un periodo di effettivo servizio sotto le armi nell'esercito regolare, il quale possa considerarsi, secondo le norme che stabilirà l'amministrazione militare, equivalente a quello che avrebbero dovuto prestare in Italia. Essi dovranno, però, essere chiamati alle armi con una classe di seconda categoria, se ciò sia ritenuto necessario per completare la loro istruzione militare in conformità con gli ordinamenti del regio esercito.

4º) I militari ammessi alla dispensa provvisoria possono, in casi eccezionali, ottenere dalle regie Autorità diplomatiche e consolari il permesso di rientrare in patria e permanervi per un periodo non superiore ai due mesi. I ministri della guerra e della marina potranno, caso per caso e secondo le norme del regolamento, prolungare la permanenza nel Regno di coloro che comprovino di compiere un regolare corso di studi.

5º) Gli inscritti stati ammessi alla dispensa provvisoria dal servizio alle armi in tempo di pace, i quali rientreranno nel Regno dopo aver compiuto il 32º anno di età, saranno dispensati dal compiere la ferma. Essi però saranno iscritti alla milizia territoriale con la rispettiva classe di leva, e dovranno rispondere alle eventuali chiamate della classe medesima;

6º) Il regolamento determinerà i casi in cui gli inscritti di leva non contemplati nel precedente n. 2 possono, se arruolati in prima categoria, essere, d'anno in anno, autorizzati, per motivi di riconosciuta importanza, a ritardare la loro presentazione alle armi, non oltre però il 1º dicembre dell'anno in cui compiono i 25º di età;

7º) Gli inscritti residenti all'estero, che sono arruolati nella seconda categoria, sono dispensati dal rispondere alla chiamata alle armi per istruzione, fino a che duri la loro residenza all'estero.

Rientrando in Italia prima di aver compiuto il 32º anno di età, essi sono obbligati a presentarsi alle armi con gli uomini di seconda categoria chiamati per istruzione immediatamente dopo il loro arrivo dall'estero.

Rientrando in Italia dopo la detta età, essi sono dispensati dal presentarsi alle armi come sopra, ma sono iscritti alla milizia territoriale, con la rispettiva classe di leva e devono rispondere alle eventuali chiamate della classe medesima.

#### ART. 33-bis.

I militari di seconda categoria sono sottoposti alle stesse norme stabilite per quelli di prima categoria dall'art. 1 della vigente legge sull'emigrazione.

#### ART. 33-ter.

L'iscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commette in territorio estero alcuno dei reati preveduti nella legge sul reclutamento



*dell'esercito o nel Codice penale, è punito secondo la legge italiana, ancorchè non si trovi nel Regno.*

*Il cittadino o lo straniero, che in territorio estero concorre in qualsiasi modo nel reato commesso dall'inscritto, soggiace alle pene stabilite dalla legge italiana ancorchè non si trovi nel territorio del Regno. Se sia stato giudicato all'estero pel medesimo fatto, può essere giudicato nel Regno se il ministro della giustizia ne faccia richiesta.*

ART. 35-bis.

*L'art. 13 del Codice civile è modificato come segue:*

Il cittadino che ha perduto la cittadinanza per alcuno dei motivi espressi nell'art. 11 la ricupera, purchè:

1° Rientri nel Regno;

2° Dichiarì davanti l'ufficiale dello stato civile, *di rinunciare alla cittadinanza straniera* e di fissare e fissi realmente entro l'anno, il suo domicilio nel Regno.

*Non sarà ritenuta necessaria tale dichiarazione per coloro che abbiano stabilito e mantenuto nel Regno il loro domicilio per oltre un triennio.*

## Ruolo organico del personale addetto al Commissariato dell'emigrazione (a).

Numero	GRADI	Stipendio	Totale	Totale
		del grado	degli stipendi	per categorie
		Lire	Lire	Lire
1	Commissario Generale . . . . .	(b)		
1	Commissari di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	8,000	8,000	22,000
2	Commissari di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	7,000	14,000	
1	Primo segretario di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	4,500	4,500	28,500
1	Id. di 2 <sup>a</sup> " . . . . .	4,000	4,000	
2	Segretari di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	3,500	7,000	
2	Id. di 2 <sup>a</sup> " . . . . .	3,000	6,000	
2	Id. di 3 <sup>a</sup> " . . . . .	2,500	5,000	
1	Id. di 4 <sup>a</sup> " . . . . .	2,000	2,000	
1	Ispettore per l'interno di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	6,000	6,000	11,000
1	Id. id. di 2 <sup>a</sup> " . . . . .	5,000	5,000	
1	Ragioniere capo . . . . .	5,000	5,000	33,500
1	Primo ragioniere di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	4,500	4,500	
1	Id. di 2 <sup>a</sup> " . . . . .	4,000	4,000	
2	Ragionieri di 1 <sup>a</sup> classe. . . . .	3,500	7,000	
2	Id. di 2 <sup>a</sup> " . . . . .	3,000	6,000	
2	Id. di 3 <sup>a</sup> " . . . . .	2,500	5,000	
1	Id. di 4 <sup>a</sup> " . . . . .	2,000	2,000	
1	Archivista capo . . . . .	4,000	4,000	36,500
3	Archivisti di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	3,500	10,500	
1	Id. di 2 <sup>a</sup> " . . . . .	3,000	3,000	
4	Applicati di 1 <sup>a</sup> " . . . . .	2,500	10,000	
3	Id. di 2 <sup>a</sup> " . . . . .	2,000	6,000	
2	Id. di 3 <sup>a</sup> " . . . . .	1,500	3,000	
1	Capo usciere . . . . .	1,800	1,800	8,400
3	Uscieri di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	1,400	4,200	
2	Id. di 2 <sup>a</sup> " . . . . .	1,200	2,400	
45	<i>Totale generale</i> . . . . .		139,900	139,900

(a) Gli ispettori per l'interno, i primi segretari ed i segretari possono essere temporaneamente destinati, con funzioni d'ispettore, di vice ispettore od altra qualifica, agli Ispettorati nei porti d'imbarco ed all'ufficio che venisse istituito per i confini di terra. A detti uffici potranno anche essere destinati ragioniere.

(b) Il Commissario generale percepisce a carico del Fondo per l'emigrazione l'indennità stabilita con regio decreto, a norma dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.



## II.

Relazione della Giunta generale del bilancio, in data 12 marzo 1910, sul disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dal Ministro degli affari esteri (Tittoni) sui "Provvedimenti riguardanti l'emigrazione", (1).

*Seduta del 12 marzo 1910.*

*Onorevoli colleghi!*

La emigrazione non è tra i fenomeni sociali che obbediscano a leggi fisse, le quali ne lascino prevedere, con precisione, il futuro svolgimento. Laonde, nello esame del movimento migratorio, solo è lecito procedere avendo sempre presenti le risultanze della statistica, e a questo precetto ci conformiamo nel porre a base di ogni nostro ragionamento le seguenti cifre relative all'emigrazione italiana dal 1876 al 1908, completate da qualche dato che riassumeremo anche pel 1909.

Una diagnosi accurata di queste cifre venne già fatta dall'egregio nostro collega, onorevole Carlo Ferraris, nella sua pregiata pubblicazione: *Il movimento generale dell'emigrazione italiana - Suoi caratteri ed effetti* (vedi estratto dal *Bollettino dell'emigrazione* n. 5, anno 1909).

---

(1) Riprodotta dagli *Atti Parlamentari* (Camera dei deputati), legislatura XXIII, sessione 1909-910, Documenti, n. 243-A.

**Movimento generale dell'emigrazione negli anni dal 1876 al 1908.**  
**Cifre effettive.**

ANNI	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Per paesi transoceanici	Totale	ANNI	Per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Per paesi transoceanici	Totale
1876	88,923	19,848	108,771	1893	107,739	138,982	246,751
1877	77,828	21,385	99,213	1894	113,425	111,808	225,323
1878	75,065	21,303	96,368	1895	108,063	184,518	293,181
1879	83,545	37,286	119,831	1896	113,235	194,247	307,482
1880	83,643	33,258	119,901	1897	127,777	172,078	299,855
1881	94,768	41,064	135,832	1898	147,803	135,912	283,715
1882	101,796	59,826	161,562	1899	167,572	140,767	308,339
1883	104,813	64,283	169,101	1900	186,279	163,503	352,782
1884	90,698	56,319	147,017	1901	253,571	279,674	533,245
1885	83,712	73,481	157,193	1902	246,855	284,654	531,509
1886	84,952	82,877	167,829	1903	225,541	282,435	507,976
1887	85,363	130,302	215,665	1904	218,825	252,366	471,191
1888	86,036	204,700	290,736	1905	279,248	447,083	726,331
1889	94,823	133,580	218,412	1906	276,042	511,935	787,977
1890	102,285	114,949	217,244	1907	288,774	415,904	704,675
1891	103,056	187,575	293,631	1908	218,901	238,573	486,674
1892	103,421	114,246	223,667				

In tale pubblicazione sono esposti esatti apprezzamenti sugli sbalzi dell'emigrazione, sia per l'Europa ed il bacino del Mediterraneo, sia per paesi transatlantici, nella lunga scala ascendente percorsa dalle due correnti emigratorie dal 1876 ad oggi. Entrambe si svolgono con regolare progressione fino al 1881. Nel 1882 e 1883 crescono rapidamente, per discendere dapprima e, quindi, rispingersi in alto dal 1890 al 1901, epoca nella quale abbiamo un nuovo sbalzo molto più sensibile, salendo, in confronto del 1900, l'emigrazione per l'Europa ed altri paesi del Me-



diterraneo, da 186,279 a 253,571 individui e quella per paesi transoceanici da 166,503 a 279,674. Da quell'epoca continua l'ascesa, ma in proporzioni molto maggiori, per l'emigrazione diretta a paesi transoceanici, rappresentata, nel 1904, dalla cifra già cospicua di 218,825 individui e da quella addirittura colossale di 511,935 nel 1906, aggiungendo alla quale 276,042 emigranti per l'Europa ed altri paesi del Mediterraneo, si ha, in un anno solo, l'esodo di circa 800,000 persone, che abbandonano la patria per andare alla ricerca di migliore fortuna in terra straniera.

A partire dal 2° semestre del 1907, abbiamo una sensibile discesa nelle cifre dell'emigrazione transoceanica, in dipendenza delle note vicende economiche degli Stati Uniti, e tale emigrazione (vedi pagina 31, relazione del Commissariato sui servizi dell'emigrazione, *Atti parlamentari*, doc. L) si riduce alla fine del 1908 a 167,511 individui, in confronto di 372,579 nel 1907.

Stando ai prospetti mensili pubblicati dal Commissariato sul movimento dell'emigrazione dai porti del Regno e da quello dell'Havre, la emigrazione transoceanica per il primo semestre del 1909 raggiunse i 216,432 individui, in confronto di 64,112 nel corrispondente periodo del 1908, le quali cifre, se si consideri la sola emigrazione diretta agli Stati Uniti, si riducono, la prima a 187,086 e la seconda a 35,680.

Salvo, quindi, il momentaneo panico, che improvvisamente occasionò numerosi rimpatrii, nessun'altra influenza pare abbia esercitata la recente crisi economica sulle nostre correnti emigratorie verso quelle contrade. E ne abbiamo la riprova se prendiamo in esame i suaccennati prospetti, in quanto si riferiscono agli emigranti italiani provenienti da paesi transoceanici sbarcati nei nostri porti, il cui numero ascende, per il primo semestre del 1909, ad un totale di 52,602 individui, di fronte a 143,878 nel periodo corrispondente del 1908, le quali cifre, riferite alle provenienze dagli Stati Uniti, si riducono rispettivamente a 17,266 e 111,041.

Nè, d'altra parte, vi è indizio qualsiasi che possa scemare l'emigrazione per paesi d'Europa, sempre considerevole e in linea ascendente, secondo le ultime risultanze statistiche. Chè anzi, tenendo conto delle fluttuazioni minori di detta emigrazione al confronto di quella per paesi transoceanici, più soggetti a sbalzi improvvisi nelle condizioni loro economiche, proprie di paesi nuovi, possiamo ritenere che, se mai un qualche arresto sia possibile nelle nostre correnti emigratrici, ciò più facilmente debba prevedersi per quelle transoceaniche.

Occorre poi, per valutare tutta l'importanza della funzione dello Stato, diretta alla tutela della emigrazione, tener conto non solo delle partenze, ma anche dei ritorni, oggi resi sempre più frequenti dalla facilità dei trasporti.

L'attuale legge sull'emigrazione del 1901, rappresenta giusto titolo di vanto per il Parlamento nostro, che, con vero slancio filantropico, vi dette il contributo delle sue migliori energie, senza distinzione di scuola o di partito.

Si trattava di impedire che i nostri emigranti venissero, con falsi miraggi, adescati a recarsi in paesi dove le più tristi sorti li attendevano e che non fossero sfruttati nel contratto di noleggio per il trasporto oltre oceano, di assicurare loro un trattamento umano a bordo, ed infine di proteggerli nel luogo di destino, procurando che fossero avviati ai principali centri di lavoro e venissero soccorsi da istituzioni di patronato debitamente sussidiate, allo scopo di sottrarli all'estero, specialmente al momento dello sbarco, a quelle innumerevoli forme di sfruttamento, che si sapeva essere a loro danno esercitate. Un triplice scopo sostanziale si proponeva quindi il legislatore, e precisamente la tutela sugli emigranti, da esplicarsi prima della partenza degli emigranti dal Regno, durante il trasporto per mare e all'estero.

Invero la legge sull'emigrazione del 1901, che fu subito rigidamente applicata, in poco tempo condusse a risultati insperati, i quali, in modo più saliente, apparirono dapprima con le migliorate condizioni dei trasporti marittimi e la intensificata protezione nei paesi di destino, dove mercè i sussidi concessi sul fondo dell'emigrazione, non tardarono a sorgere patronati ed istituzioni varie di assistenza a prò degli emigranti nostri.

E di questa verità un'affermazione solenne si ebbe nelle discussioni avvenute in seno al Congresso degli Italiani all'estero, tenutosi a Roma nello scorso anno, in occasione del quale, se furono formulati voti nel senso di maggiormente intensificare la protezione degli emigranti italiani e se specifiche provvidenze legislative furono richieste, unanimità di consenso vi fu nel riconoscere l'ottima prova fatta, in sette anni di applicazione, della legge in vigore.

Se non che, l'emigrazione italiana, per l'intensità raggiunta e per il modo in cui si svolge in correlazione con le condizioni economiche e sociali del nostro paese, ha fisionomia tutta propria, che non trova riscontro in altri Stati. Le correnti emigratrici sono infatti alimentate all'estero da Stati i quali, nell'epoca antica e moderna, ebbero parte precipua nella colonizzazione, che il movimento emigratorio provoca solo in quanto sia preceduto da esportazioni di capitali diretti a sfruttare le energie economiche di terre lontane ancora quasi inesplorate e a predisporre il popolamento.

Il nostro paese è invece eminentemente esportatore di uomini. Turbe numerose emigrano oltre oceano, attratte dal miraggio di un maggior



benessere materiale, erranti in cerca di lavoro, senza una speciale direttiva, subendo l'alea di incerta sorte, esposte a tutti i possibili sfruttamenti.

E se queste considerazioni valgono per la emigrazione precedente verso i paesi transoceanici, non meno incerta può considerarsi la sorte degli emigranti diretti verso paesi europei, data specialmente la preoccupazione di Governi esteri per la temuta concorrenza sui mercati di lavoro.

Ora, ammesso che doveva provvedere alla tutela della emigrazione, verificantesi nel paese nostro in condizioni speciali, non poteva il legislatore del 1901 giovare di precedenti di leggi estere sulla materia. D'altra parte non era possibile soddisfare a tutte le più impellenti necessità nel campo dell'emigrazione, nè prevenire tutti i mezzi che era naturale si ponessero in opera per eludere le disposizioni di una legge che così ingenti interessi privati spostava.

Occorreva, quindi, attendere che la legge avesse avuto la sua prima applicazione, per completarla con provvedimenti adeguati alle occorrenze dei servizi dell'emigrazione, come avrebbero suggerito i risultati della esperienza.

Così avvenne, e poichè la necessità di nuove disposizioni legislative si affacciò, il Governo presentava alla Camera il 17 marzo 1907 un disegno di legge intitolato: "per modificazioni alla legge 31 gennaio 1901, n. 23, sulla emigrazione", (vedi *Atti parlamentari*, num. 700, legislatura XXII).

Questo disegno di legge, pur lasciando immutati i principi capitali della legge del 1901, questa completava con nuove disposizioni, con le quali, data la multiforme materia, non si sperava, come si legge nello esordio della relazione ministeriale al disegno stesso, di chiudere, quasi perfetto coronamento dell'edificio, il periodo dei pentimenti e delle riforme, ma pur si tendeva a largamente provvedere alle esigenze dello Stato, dell'emigrante, della marina mercantile.

Affidato all'esame della Commissione parlamentare, costituita da uomini autorevoli e competenti, della quale fu relatore il nostro egregio collega onorevole Carlo Ferraris, il detto disegno di legge fu fatto oggetto, in seno alla Commissione stessa, di lunghe ed elevate discussioni. Se non che, non poté giungere in porto, essendo decaduto con la fine della passata legislatura.

Poichè era urgente provvedere ad alcune più indispensabili riforme, fino dal 1904 il Commissariato dell'emigrazione aveva preparato un progetto di modificazioni al regolamento per l'applicazione della legge del 1901, progetto però che rimase poi in sospenso, giacchè in molte

parti conteneva disposizioni che furono riprodotte nel disegno di legge del 1907.

Chiusa la legislatura senza che questo disegno potesse essere approvato, si pensò di stralciarne tutte quelle disposizioni che, stando all'articolo 32 della legge del 1901, potevano essere approvate per regolamento.

Tali disposizioni furono discusse in seno al Consiglio dell'emigrazione e poi concretate nel regio decreto n. 130 del 14 marzo 1909, che modifica il titolo IV del regolamento sull'emigrazione e si riferisce, più specialmente, al trasporto marittimo degli emigranti. Vi sono consegnate nuove norme relative: *a*) all'assetto interno dei piroscafi e alla visita dei medesimi agli effetti della concessione della patente ai vettori; *b*) alle condizioni di navigabilità dei piroscafi; *c*) alle guarentigie della incolumità e del buon trattamento degli emigranti a bordo dei piroscafi, così per i viaggi transoceanici come per il trasporto dai porti minori a quelli di imbarco definitivo stabilito dalla legge; *d*) alle licenze per i piroscafi adibiti ai viaggi di ritorno; *e*) alla proibizione, salvo in circostanze speciali, di imbarcare emigranti nei porti italiani se il piroscavo abbia prima ammesso a bordo passeggeri di terza classe o di classe ritenuta equivalente alla terza in porti stranieri.

Molte altre varianti furono recate dal detto regio decreto alle disposizioni della legge del 1901, sempre però nei riguardi dei trasporti marittimi. E notevole è la suaccennata proibizione di imbarcare emigranti se il piroscavo provenga dall'estero con passeggeri aventi la qualifica di emigranti, essendosi, con tale divieto, accolta una savia proposta della Commissione Reale per l'inchiesta sui servizi marittimi, tendente ad ovviare allo inconveniente di navi estere poste nella condizione di fare seria concorrenza alla bandiera nazionale, quando si limitassero a completare nei nostri porti il carico di emigranti già imbarcati in porti esteri.

Con la emanazione del regio decreto da noi esaminato veniva semplificato il compito del Governo, che oggi vi presenta un disegno di legge assai più modesto di quello del 1907, sotto il titolo "Provvedimenti per l'emigrazione", il quale contiene poche ma importantissime disposizioni, destinate a colmare le lacune principali della legge attuale, mentre designa una serie di provvedimenti da attuarsi per regolamento, in conformità del sistema già adottato con la legge del 1901 e che fece ottima prova.

Esaminiamo ora le singole disposizioni del presente disegno di legge, che ci sono proposte in 12 articoli, dei quali quattro sostituiscono quelli di pari numero della legge attuale (articoli 7, 11, 28, 33) e otto sono nuovi (13-bis, 13-ter, 13-quater, 16-bis, 32-bis, 33-bis, 33-ter, 35-bis).



## ART. 7.

*Organico del personale del Commissariato.*

La prima tra le riforme escogitate riguarda la compagine stessa dell'Ufficio centrale.

Con la legge del 1901 furono determinate le cariche direttive dell'Ufficio, ossia quelle dei funzionari componenti il Commissariato, costituito da un Commissario generale, da tre Commissari, dagli ufficiali d'ordine, nonchè dagli ispettori viaggianti (art. 12 della legge).

Senonchè, appena istituitosi il Commissariato, si comprese come il personale stabilito dalla legge per l'Ufficio centrale fosse assolutamente insufficiente in confronto della entità dei servizi dell'emigrazione, cosicchè si vennero aggregando al Commissariato numerosi impiegati di altre amministrazioni e si accrebbe costantemente il numero di quelli avventizi, per i quali lo stanziamento di bilancio sale, per l'esercizio in corso, a lire 50,000, da 23,000 nell'esercizio 1902-903.

Come facilmente si comprende, tale sistema di assunzione del personale è, di per sè, assai poco confacente al regolare andamento di una pubblica amministrazione, venendo a mancare ai funzionari lo stimolo ad intensificare la loro attività, che deriva dalla possibilità di percorrere una vera e propria carriera atta a garantire la stabilità dell'impiego e il beneficio della pensione.

Nè può esservi dubbio che ciò sia in aperto contrasto con la recente legge sullo stato degli impiegati civili, la quale ha segnato un notevole progresso nel nostro diritto pubblico, disciplinando con norme fisse i reciproci rapporti fra lo Stato e i suoi impiegati, e offrendo anche, col reclutamento degli impiegati stessi per concorso, una reale guarentigia del sempre più perfetto disimpegno dei pubblici servizi.

D'altra parte è anche equo che a tutte le carriere dello Stato s'estenda il miglioramento economico che altra recente legge sancisce.

Avuto poi riguardo ai servizi dipendenti dal Commissariato, certo è che gli inconvenienti che ora si lamentano per la mancanza di un organico del personale sarebbero destinati ad accrescersi se non vi si ponesse immediatamente riparo, data la estensione che tendono i servizi stessi, ogni giorno, ad assumere, come abbiamo dimostrato già nella prima parte della nostra relazione.

Giova pure notare che, quando sieno meglio disciplinate le mansioni del personale, esse verranno sempre più specializzate, e per tal modo si potrà, se non assolutamente escludere, per lo meno render meno frequente il concorso di funzionari di altre amministrazioni dello Stato,

mercè il quale, bene inteso fatta eccezione del personale consolare, che, secondo la legge del 1901, è fra i principali organi di esecuzione della legge stessa, può facilmente accadere che gravino sul fondo della emigrazione spese di carattere generale, il che appare evidente quando si esaminino tutte quelle funzioni di vigilanze all'interno, che facilmente possono confondersi con quelle di pubblica sicurezza.

Per quanto ha tratto ai servizi della emigrazione all'estero, si comprende di quale prezioso ausilio potrà essere al personale consolare l'invio nei principali centri di emigrazione di un maggior numero di agenti del Commissariato, specialmente per la organizzazione della tutela legale, che oggi rappresenta uno dei più importanti servizi dell'emigrazione, e per la sorveglianza delle istituzioni di patronato. E se più specialmente queste considerazioni valgono per l'emigrazione transoceanica, altrettanto può dirsi per quella europea, a rafforzare la tutela della quale tende pure, come vedremo in appresso, la presente legge.

Istituzione nuova, da attuarsi con l'organico che vi si propone, è quella degli ispettori per l'interno.

Come è noto, uno degli organi principali creato dalla legge per conseguire gli scopi ai quali essa mira, era il Comitato mandamentale, col compito di selezionare l'emigrazione nel luogo di partenza, di esercitare attiva vigilanza sull'opera di accaparramento di emigranti per parte dei rappresentanti delle compagnie di navigazione nei vari comuni del Regno, ed infine di informare il Commissariato su tutto quanto potesse interessarlo nei riguardi delle nostre correnti emigratrici, all'atto della formazione. Se non che, questi Comitati non poterono istituirsi a motivo della difficoltà di trovare persone che ne assumessero la funzione gratuitamente, e del soverchio onere che ne sarebbe conseguito pel fondo della emigrazione quando tali funzioni si fossero dovute retribuire. Sorsero bensì, mercè la iniziativa privata, patronati per gli emigranti europei nell'Italia settentrionale e istituzioni consimili per gli emigranti transoceanici nei porti d'imbarco per l'emigrazione a Genova e a Napoli. Tali istituzioni sono sussidiate dal Commissariato ed hanno tutte scopi lodevolissimi, ma non identici a quelli accennati, pei quali erano stati escogitati dal legislatore i Comitati mandamentali.

Le conseguenze di questa parziale inapplicazione della legge sono troppo palesi per esser qui ricordate. Ci basti asserire che tutto quello agglomeramento di gente, o non ammessa all'imbarco o reduce, perchè respinta dall'estero, nei nostri porti, in gran parte potrebbe essere evitato quando la selezione delle correnti emigratrici si verificasse nel paese d'origine dell'emigrante.

A questo scopo mira, appunto, l'istituzione degli ispettori per l'in-



terno, patrocinata vivamente dal congresso degli emigranti all'estero, tenutosi a Roma nel 1908, ed ora tradotta in atto con l'organico del Commissariato.

A dir vero, se ai fini suddetti sono gli ispettori dell'interno istituiti, è parso alla vostra Giunta che fosse esiguo il numero di due ispettori, come si trovano nell'organico. Se non che, chiesti al riguardo i necessari chiarimenti all'Amministrazione, ci consta essere questa d'avviso che si possa supplire a tale deficienza quando rimanga inteso che la funzione dei detti ispettori possa anche essere esercitata per turno dai segretari e da altri impiegati del Commissariato.

Il progetto di organico che ora viene sottoposto alla vostra approvazione, fu, per parte del personale del Commissariato, oggetto di lunga ed affannosa attesa, cosicchè, ad impedire che vengano provocate nuove disillusioni, crediamo opportuno che non debba nascere dubbio alcuno sull'immediata attuazione dei relativi provvedimenti. Perciò vi proponiamo di sostituire al comma 5 dell'art. 7 quello concordato col Governo e che ci pare meglio corrisponda ai suespressi intenti.

#### ART. 11.

##### *Medici della regia marina destinati in servizio di emigrazione.*

Il Commissariato, nelle sue relazioni annuali al Parlamento sui servizi dell'emigrazione, ha messo di continuo in rilievo come, fino dalla prima applicazione della legge del 1901, ottima prova sia stata fatta dalla destinazione di medici della marina militare quali commissari a bordo delle navi, per assicurare un conveniente trattamento degli emigranti durante i viaggi transoceanici. Grazie all'opera energica ed intelligente di quei regi commissari, fu possibile adottare provvedimenti di rigore per migliorare l'andamento dei servizi di emigrazione e per impedire che fosse violata la legge da coloro che arruolano emigranti. Le relazioni di viaggio dei detti medici sono spesso uno studio interessante e completo della psicologia stessa dell'emigrante, colto, per così dire, nel suo momento caratteristico.

Anche di recente si è avuta una luminosa conferma dell'opera preziosa dei commissari, essendosi potuto accertare nel decorso anno come, nonostante l'affollamento dei rimpatrianti dal Nord America, che aveva occasionato, nei viaggi di ritorno, l'imbarco su alcuni piroscafi di un numero di passeggeri superiore a quello consentito dalle vigenti norme, lo stato sanitario a bordo si mantenne soddisfacente. Sebbene poi infierissero nel Sud America gravi morbi contagiosi, quali la peste e il vaiuolo,

nessun caso se ne verificò sui piroscafi in servizio di emigrazione nei viaggi di ritorno in Italia.

La vostra Giunta, nella sua relazione sul bilancio di previsione della entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione, concernente l'esercizio 1909-910, ha diffusamente trattato questo importante argomento del servizio di assistenza a bordo dei piroscafi destinati al trasporto degli emigranti, rilevando come, malgrado fossero dalla legge del 1901 al detto servizio destinati i medici della marina militare, pur tuttavia tale provvida disposizione dovette spesso rimanere inapplicata.

Dal Ministero della marina furono ai fini suaccennati posti a disposizione del Commissariato 48 ufficiali medici. Se non che, quel personale non fu in numero sufficiente perchè tutti i piroscafi per i trasporti di emigranti oltre Oceano ne potessero usufruire, date le sempre più frequenti partenze dei piroscafi stessi. Agli ufficiali medici di marina si supplì con colleghi loro dell'esercito, ma neppure così fu possibile di assicurare la presenza, a bordo di ogni piroscafo in partenza pel servizio di emigrazione, di un medico militare, che dovette sostituirsi da uno o più medici civili imbarcati dal vettore per conto proprio.

Spettando al medico militare non solo la direzione del servizio sanitario a bordo, ma ben anche la vigilanza sugli emigranti, si comprende, e del resto lo ha provato l'esperienza, come, per la stessa divisa che portò e per l'autorità che gliene deriva, quell'ufficiale rappresenti la più seria garanzia per la tutela dell'emigrazione nei viaggi transoceanici.

Di qui la ragione dell'articolo del disegno di legge che esaminiamo, secondo il quale i medici della regia marina destinati in servizio di emigrazione, pur continuando a far parte del loro ruolo organico, sono messi a disposizione del Commissariato.

Questa disposizione garantisce la continuità dell'assistenza per parte dei medici militari a bordo di navi che trasportino emigranti, e, ciò che riveste speciale importanza, esige che i medici stessi sieno reclutati fra gli ufficiali della marina facenti parte del ruolo organico, ossia in servizio attivo, onde non possa risorgere la possibilità che i detti medici vengano sostituiti, come già si era proposto di fare, da personale della regia marina, ma non più da essa dipendente, che non avrebbe in alcun modo potuto, con sufficiente autorità, disimpegnare le suaccennate delicatissime funzioni.

E tanto più è provvida la nuova disposizione, in quanto i medici militari nei porti di sbarco all'estero sono ora adibiti a gelosi servizi, quali sono quelli di leva e le ispezioni ad opere ospitaliere e di ricovero, che godano di sussidi sul fondo dell'emigrazione.

Di più, considerato il carattere temporaneo e periodico che la nostra



emigrazione viene assumendo in misura ognora crescente, era necessario assicurare la presenza dei commissari a bordo dei piroscafi anche nei viaggi di ritorno, e a ciò provvede pure il detto articolo 11, quando la nave si diriga ad un porto europeo con passeggeri italiani di terza classe, o di classe equivalente alla terza, rimpatrianti.

Sono note le difficoltà opposte per il passato da parte del Ministero della marina alla concessione di ufficiali medici in servizio di emigrazione, e già nella suaccennata relazione sul bilancio ne abbiamo fatto ampio cenno.

Tali difficoltà dipendono specialmente dal fatto che gli ufficiali medici adibiti al servizio di emigrazione sono tutti nei gradi subalterni, cosicchè l'Amministrazione, per costituire il necessario contingente dei commissari di bordo, avrebbe dovuto costituire un corpo acefalo, il che avrebbe inceppato la carriera degli ufficiali stessi.

Si lamenta pure che non sieno abbastanza rispettate le esigenze della disciplina militare, pel fatto che i medici, durante il servizio di emigrazione, non riceverebbero ordini diretti dai loro superiori in via gerarchica.

Come già risulta dalla citata nostra relazione sul bilancio per l'esercizio 1909-910 (vedi pag. 19, doc. parlam. 74-A), già furono concretate le norme per ovviare ai detti inconvenienti, le quali sarebbero state adottate in occasione della riforma al titolo IV del regolamento, se non si fossero già trovate dinanzi al Parlamento analoghe proposte governative sulla materia.

Ci limitiamo qui a ricordare come, con le dette norme, si determinava il numero dei medici militari, che dovevano essere 60 nei gradi subalterni, ossia 48 capitani e 12 tenenti, più 3 maggiori e un tenente colonnello. I medici erano posti alla dipendenza del tenente colonnello, il quale doveva risiedere in Roma, dove sarebbe stato coadiuvato da un maggiore.

A presiedere alla vigilanza del servizio a Napoli ed a Genova erano destinati gli altri due maggiori, con sede fissa, rispettivamente, in ciascuna di quelle città. Si stabiliva la permanenza dei medici della marina militare per due anni al servizio d'emigrazione, da sostituirsi per metà ogni anno e con l'obbligo di risiedere a Genova od a Napoli, per poter essere sempre pronti all'imbarco. Infine si accordava la facoltà al Commissariato di destinare i medici a prestare servizio a terra, sia nel Regno che all'estero, dove specialmente sarebbero stati destinati alle operazioni di leva.

Allo scopo di sistemare definitivamente tutta questa importante parte del servizio di emigrazione, all'articolo 32-*bis*, e precisamente alle let-

tere *a, b, c, d, e, f*, si indicano tutti i provvedimenti da concretarsi con norme regolari per quanto ha tratto al numero e grado dei medici da adibirsi alla vigilanza del trasporto di emigranti, alle loro funzioni, non che il trattamento di pensione dei medici stessi, che naturalmente, in correlazione al tempo da loro trascorso nella qualità di commissari, non può più essere sostenuto dal bilancio del predetto Ministero.

Di concerto col Governo vi proponiamo un'aggiunta, destinata a garantire che il piroscafo in servizio di emigrazione abbia ad esser munito di commissario di bordo, scelto dal Commissariato generale dell'emigrazione, quando, per una qualsiasi ragione, non si possa aver disponibile un medico della marina militare.

#### ART. 13-bis, 13-ter, 13-quater.

##### *Norme riguardanti le Compagnie di navigazione.*

Le disposizioni contenute in questi tre articoli hanno importanza speciale, in quanto sono motivate da imprescindibili esigenze, e precisamente da quelle di proteggere la bandiera nazionale nel trasporto degli emigranti: di provvedere a che questo trasporto si verifichi nelle condizioni previste dalla legge anche per i viaggi di ritorno, e di assicurare, in conseguenza di questo, un contributo a carico dei vettori a favore del fondo dell'emigrazione; infine di porre un freno al moltiplicarsi delle nomine dei rappresentanti di vettore (antichi agenti di emigrazione) e di rendere così meno vivo l'incitamento all'emigrazione.

ART. 13-bis. — Il corrispondente articolo della legge del 1901 sottopone ad una tassa fissa di lire 500 a 3000 in proporzione del capitale sociale, anziché a quella graduale stabilita agli articoli 77, 78 e 79 della legge di registro, gli atti costitutivi delle compagnie estere di navigazione, e tale facilitazione estende pure all'aumento del capitale sociale.

Queste disposizioni di favore potevano essere giustificate quando, per la deficienza del nostro naviglio in servizio di emigrazione, sul servizio stesso sembrava potesse esercitare un reale vantaggio la concorrenza del naviglio estero. Se non che, dato l'aumento della nostra flotta pel trasporto di emigranti ed il perfezionamento realizzato nelle singole sue unità, vien meno l'opportunità del suaccennato parziale esonero di tassa, che, pertanto, nel presente disegno rimane abolito, equiparandosi agli effetti fiscali per gli atti di costituzione e di conferimento di maggior capitale, le compagnie estere a quelle nazionali.



È poi questo provvedimento assai provvido, in quanto tende a favorire, pel trasporto degli emigranti, l'incremento che va prendendo la marina mercantile nazionale, come chiaramente risulta dalle cifre esposte a pagina 129 della relazione del Commissariato sui servizi dell'emigrazione per l'anno 1908-909 (vedi Doc. 50, legisl. 23<sup>a</sup>, 1<sup>a</sup> sess.), ove si rileva che la percentuale delle tasse d'imbarco accertate è rappresentata nell'esercizio finanziario 1907-908 da 59.30 per la bandiera italiana e da 40.70 per quella estera, in confronto delle percentuali rispettive di 38.47 e 61.53 nell'esercizio 1902-903.

Art. 13-ter. — Con le disposizioni contenute in questo articolo si provvede a che i viaggi di ritorno dai paesi oltre oceano si verifichino, per gli emigranti, su piroscafi all'uopo riconosciuti idonei, quando già non sieno iscritti su patente di vettore per i viaggi transoceanici.

Il provvedimento che esaminiamo va posto in correlazione col contenuto dell'articolo 19 del regio decreto n. 130 del 14 marzo 1909, che modifica il titolo IV del regolamento sull'emigrazione, e riguarda appunto le condizioni alle quali sono accordate, per il trasporto in Italia degli emigranti, speciali licenze ai capitani dei piroscafi a quel fine adibiti.

Secondo il detto regio decreto le condizioni dei piroscafi, per quanto si riferiscano alla navigabilità ed all'assetto a bordo, potranno essere dal console accertate con preventiva ispezione, eseguita da periti di fiducia e a spese del capitano. All'approdo nel Regno il piroscafo deve essere visitato da un ispettore dell'emigrazione, che procede alla visita prevista dall'articolo 186 del regolamento per i viaggi di partenza e di arrivo dei piroscafi iscritti su patente. Appena giunto in un porto del Regno il piroscafo, il medico di bordo dovrà far pervenire all'Ispettorato dell'emigrazione un rapporto sull'andamento del servizio durante il viaggio, sui fatti avvenuti.

Infine molte altre disposizioni contiene lo stesso regio decreto nel senso di garantire che, nelle dovute condizioni, nei riguardi dell'igiene, dell'incolumità dei passeggeri, della moralità, del trattamento di bordo, si effettuino i trasporti di emigranti da oltre Oceano.

Col presente disegno di legge, si sottopone la concessione delle licenze consolari ad una tassa di centesimi 10 per ogni tonnellata di stazza netta del piroscafo autorizzato.

Provvida è poi la disposizione che commina l'ammenda di lire cento, per ogni persona imbarcata, contro i capitani che tentino di eludere la legge lasciando trasbordare sui loro piroscafi in porti non transoceanici persone provenienti da quelli non autorizzati. Si evita per tal modo che i nostri emigranti transoceanici si avviino in Europa su navi non ri-

spondenti alle condizioni richieste dal servizio di emigrazione, approdando poi su navi autorizzate nei porti del Regno.

Art. 13-*quater*. — Assai lodevole è la facoltà accordata al Commissariato di sospendere temporaneamente la iscrizione di navi su patente di vettore per tutte od alcune linee. La relazione ministeriale giustifica il provvedimento con la necessità di impedire che l'abbondanza del materiale nautico per certi determinati viaggi possa determinare una soverchia concorrenza fra le società di navigazione, e, quindi, un aumento nelle provvigioni ai rappresentanti di vettore per istigarli a raddoppiare di zelo nello accaparramento degli emigranti. A tale scopo tende altresì l'articolo 16 *bis*, che stabilisce, a carico dei vettori, una tassa di L. 50 per ogni concessione di assenso da parte del Commissariato alle proposte dei vettori per nomine di rappresentanti.

La legge del 1901 tentò di porre freno alla propaganda per l'emigrazione esercitata dalle compagnie di navigazione a mezzo dei loro agenti, e sub-agenti sia vietando che costoro potessero percepire compensi di qualunque specie dall'emigrante (art. 21), sia rendendo direttamente responsabili dei loro atti i vettori.

Se non che, l'esperienza dimostrava ben presto come quei provvedimenti non valessero a diminuire il numero degli agenti che, sotto la diversa denominazione ad essi attribuita di "rappresentanti di vettore", continuarono ad esercitare la loro propaganda con intensità non minore di quella lamentata prima che la legge andasse in vigore, a ciò incoraggiati, non più dalle propine degli emigranti, ma da quelle percepite dai vettori, essendo indubitato che col rialzo delle provvigioni, più che con i noli, si esplicò, come continua ad esplicarsi tuttora, la concorrenza fra le compagnie di navigazione.

A dirimere tali inconvenienti il disegno di legge presentato nella passata legislatura adottava provvedimenti radicali, ossia:

- a) limitando il numero dei vettori ad uno per circondario;
- b) sottoponendo i vettori all'obbligo di una cauzione, che variava dalle 5 alle 20 mila lire;
- c) autorizzando la vendita dei biglietti d'imbarco presso gli uffici postali e le stazioni ferroviarie.

Simili provvedimenti però sollevarono vive discussioni. L'onere imposto ai vettori sembrò non consono con la tendenza a favorire, per i trasporti degli emigranti, la bandiera nazionale. D'altra parte nacque il timore che il rappresentante circondariale dovesse trovarsi nella necessità di farsi coadiuvare nelle operazioni di emigrazione, da persone che avrebbero potuto agire in loro nome sfuggendo al controllo dell'autorità. Nè



appariva cosa agevole lo affidare un nuovo servizio al personale postale e delle stazioni, già oberato di lavoro.

Infine la soppressione assoluta dei rappresentanti delle compagnie di navigazione, che avrebbe tolto il mezzo di esistenza ad un'intera classe di persone, sembrava fosse provvedimento eccessivo, tanto più che, se la propaganda degli agenti e sub-agenti potè riuscire di grande incentivo alle nostre correnti emigratrici, si sa anche come queste sieno fortemente incoraggiate dai nostri stessi emigranti, che, dall'estero, chiamano a se congiunti e amici, lusingandoli col miraggio di un miglioramento economico, possibile, per essi, in certe determinate regioni. Nè si ignora come, appunto così vennero formandosi in certe regioni dell'America del Sud nuclei di emigranti, spese volte quasi tutti provenienti dalla stessa zona di origine nel Regno.

La disposizione che ora viene sottoposta al nostro esame, certo non risolve il grave problema, relativo alla ricerca dei mezzi più idonei a frenare la propaganda dei rappresentanti di vettore. Indubbiamente però varrà a porre un certo freno al loro moltiplicarsi e si può approvare in attesa che sieno, se del caso, escogitati a quel fine nuovi espedienti.

*Art. 28. — Provvedimenti finanziari per la tutela della emigrazione in Europa. Controllo della Corte dei Conti e applicazione al bilancio della emigrazione delle disposizioni della legge sulla contabilità generale dello Stato.*

La vostra Giunta, nella citata sua relazione sul bilancio del fondo della emigrazione per l'esercizio 1909-910 (vedi pag. 23, *Atti parlamentari*, presente sessione 74-A), ebbe a soffermarsi diffusamente sulla tutela della emigrazione temporanea e affermò, a tal fine, la urgenza di nuove provvidenze legislative.

Se l'opera spiegata dal Commissariato per la tutela dell'emigrazione temporanea dopo che andò in vigore la legge del 1901, ha avuto il generale consenso, e precisamente per quanto riguarda, sia i provvedimenti per gli addetti d'emigrazione in Svizzera e in Germania, che fecero sì lodevole prova, sia la elargizione di sussidi alle istituzioni sorte per opera di non mai abbastanza apprezzate iniziative private per dirigere e proteggere le correnti emigratrici verso gli Stati europei, non è meno vero che dubbi gravi si manifestarono in seno ai consessi consultivi per l'emigrazione e in Parlamento, circa la possibilità di erogare somme ai fini suddetti provenienti dal fondo della emigrazione.

Certamente appare esagerato l'insistere, come alcuni vorrebbero, sulla illegalità delle avvenute erogazioni.

La legge, infatti, ha titolo generico. Le disposizioni contenute nel capo I della medesima che porta l'intestazione "dell'emigrazione in ge-

nerale „ contiene disposizioni riguardanti l'emigrazione tanto transoceanica, quanto temporanea, quali sono ad esempio le norme per gli emigranti agli effetti dell'obbligo del servizio militare, per l'emigrazione dei minori, per il rilascio dei passaporti.

La legge del 1901, nella sua prima applicazione, doveva sollevare dubbi ed incertezze, trattandosi di disciplinare una serie di rapporti non ancora bene definiti, e di provvedere a casi sempre nuovi, affacciandosi con lo svolgimento del fenomeno della emigrazione non soggetto a processo fisso e continuo.

Infine, se è giusta l'obiezione che il fondo dell'emigrazione è costituito, in massima parte, dalla tassa d'imbarco di lire 8 per ogni biglietto di viaggio, la quale, per quanto sia stabilita a carico del vettore, tende a riversarsi per naturale incidenza sull'emigrante, non è meno vero che i vettori sono pure soggetti alla tassa di patente che non può influire sul prezzo dei noli. E, d'altra parte, occorre considerare che il nolo di Stato rappresenta un massimo al disotto del quale è ancora possibile si eserciti la concorrenza, in base ai prezzi di trasporto, fra le Compagnie di navigazione, in modo di diminuire la incidenza della tassa d'imbarco sull'emigrante, al quale fine giova pure il sistema seguito dal Commissariato di tener conto, nella fissazione del nolo di Stato, della maggiore o minore domanda di trasporto, fissando un prezzo più alto nel secondo caso.

Ammesso però che tutte queste ragioni valgano a spiegare come siasi creduto fin qui di disporre del fondo della emigrazione anche per tutelare le nostre correnti emigratrici in Europa, permane sempre il dubbio gravissimo che si possa perseverare in tale sistema stando alle disposizioni della legge vigente, e senza il pericolo di commettere una grave ingiustizia a danno degli emigranti transoceanici.

Per quanto, infatti, la legge in talune sue parti abbia carattere generico, l'art. 28, che detta le norme per la costituzione del fondo dell'emigrazione, figura nel capo II intestato alla "emigrazione a paesi transoceanici". Di più, *agli effetti dello stesso capo II*, l'art. 6 definisce quali condizioni debbano concorrere perchè il cittadino abbia a qualificarsi emigrante.

Ora, ammesso che si debba, per legge, provvedere anche alla tutela dell'emigrazione temporanea, che ha, essa pure, assunte proporzioni così considerevoli, essendo ora costituita da circa 300,000 nostri connazionali recantisi all'estero in cerca di lavoro, che già nel 1876 ascendeva ad 88,000 individui mentre la transoceanica non ne contava che 20,000 circa, e che infine, tanto maggiormente richiama su di sè tutta la vigilanza dello Stato per l'aumento progressivo poco soggetto a sbalzi e pertanto



ad improvvise sensibili diminuzioni, si presenta il quesito se la relativa spesa debba gravare sullo Stato o sugli emigranti stessi.

Della prima tesi non mancano convinti sostenitori. La tutela della emigrazione rientra, infatti, nella funzione di Stato che deve assistere il cittadino anche oltre i confini della patria, principio questo al quale si informano le norme più elementari del diritto delle genti. Se, però, dato il considerevole numero di emigranti nostri sparsi oltre oceano e la conseguente difficoltà di esercitare su di essi efficace tutela a motivo specialmente delle grandi distanze e delle condizioni sociali e politiche di paesi nuovi, intenti a favorire od a limitare la emigrazione secondo molteplici e mutevoli esigenze economiche, può apparire giustificato il provvedere alla tutela stessa a carico di coloro che ne provano beneficio, lo stesso ragionamento non sembra potersi fare per la nostra emigrazione in Europa, dove una adeguata intensificazione del servizio consolare potrebbe efficacemente proteggere le nostre correnti emigratrici.

A prescindere però da queste considerazioni, essendo ormai urgente che si espliciti tale protezione, sembra opportuno di tener conto delle difficoltà che incontrerebbero nuovi aggravii al bilancio dello Stato, e, pertanto, fra gli studiosi di questa materia, si accetta in generale il concetto che alla tutela della emigrazione temporanea possa provvedersi con le relative spese a carico di chi beneficia della tutela stessa, come accade già per la emigrazione transoceanica, e a tale concetto appunto si ispira il provvedimento che ora vi si propone, di sottoporre ad una tassa di L. 2 i passaporti sia all'interno che all'estero agli emigranti verso i paesi dell'Europa.

Circa la opportunità di tale provvedimento sorse però vivo dibattito in seno alla Giunta, essendosi alcuni commissari dichiarati riluttanti ad istituire una tassa nuova, destinata a colpire i non abbienti. Si oppose a questa asserzione che trattavasi di contributo al fondo dell'emigrazione per parte di emigranti destinati a beneficiare del fondo stesso, i quali, quindi, sarebbero stati largamente compensati dal sacrificio della tassa, che, del resto, appariva lieve in confronto di quella sopportata dagli emigranti transoceanici, tanto più dovendosi considerare che il passaporto è valido per tre anni. Procedutosi a votazione, la proposta per la tassa sui passaporti fu approvata con 11 voti contro 9.

Ammessa la tassa, si fece proposta formale che, da essa, venissero esonerati gli emigranti più poveri, e si chiese che analogo emendamento fosse inserito nel disegno di legge. A tale proposta fu obiettato che sarebbe stato difficile attuarne la applicazione senza correre il rischio di vedere facilmente eluso il pagamento della tassa stessa, giacchè gli emigranti versano generalmente in condizioni di povertà, ed in ispecie quelli

per l'Europa, che si avviano all'estero sprovvisti di tutto e pur anche di quel piccolo fondo di cui gli emigranti transoceanici debbono poter disporre per sopperire alle non indifferenti spese di viaggio, ed a quelle per la permanenza nei porti transoceanici, prima di essere avviati ai centri di lavoro.

Essendo però prevalso il concetto di accordare l'esonero agli indigenti, vi proponiamo d'inserire analoga disposizione nel disegno di legge, e precisamente alla fine del primo periodo del 2° comma dell'art. 28.

Considerando poi, come, per legge, non sarebbe possibile stabilire i criteri in base ai quali abbia a definirsi la indigenza agli effetti dell'esonero, si consente a che il Governo provveda alle relative norme per regolamento.

Si fece altresì rilevare da qualche commissario come l'attuale disegno di legge, pur creando a carico degli emigranti europei un nuovo contributo al fondo dell'emigrazione, non contenga disposizioni speciali a favore dei detti emigranti, analoghe a quelle della presente legge a favore degli emigranti transoceanici. A tale rilievo si oppose che, per quanto la legge attuale non contenga disposizioni speciali a favore della emigrazione europea, nel fatto però organismi esclusivamente destinati a quello scopo già esistono, quali sono:

a) gli addetti della emigrazione, dei quali due sono istituiti in Europa, e precisamente a Ginevra ed a Colonia;

b) le varie istituzioni sorte per iniziativa privata e sussidiate sul fondo dell'emigrazione (opera Bonomelli per la protezione degli emigranti in Europa e nel Levante, Società Umanitaria e Segretariati vari nelle provincie dell'Italia settentrionale);

c) lo stesso Commissariato generale in Roma, la cui azione costantemente si svolge, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a favore della emigrazione europea.

Se non che, venne osservato che altre disposizioni occorreva adottare per legge a rendere sempre più efficace la tutela di detta emigrazione, e, in proposito, si alluse alla necessità di una rappresentanza dei segretariati in seno al Consiglio della emigrazione. Di più si rivelò come, verificandosi spesso, nell'Italia settentrionale, arruolamenti di emigranti per l'estero, a mezzo di impresari residenti o aventi rappresentanti nel Regno, debbano essere deferite ad apposito istituto di probiviri le definizioni delle eventuali vertenze dipendenti dalla esecuzione dei contratti di arruolamento, come già si è deferita a Commissioni arbitrali in ogni capoluogo di provincia istituite dall'art. 27 della legge del 1901, la risoluzione delle liti fra gli emigranti transoceanici e i vettori.

Per queste ragioni la Giunta ha approvato un ordine del giorno nel



senso che, con apposita legge, ulteriori disposizioni, all'infuori di quelle contenute nel presente disegno di legge, sieno adottate per la tutela della emigrazione temporanea.

Nei riguardi finanziari l'art. 28 del disegno di legge comprende una importante modificazione alle norme vigenti, in quanto estende anche al fondo della emigrazione le disposizioni vigenti della legge sulla contabilità generale dello Stato e il controllo della Corte dei conti.

Sebbene fino dai primi tempi della applicazione della legge del 1901 siansi sempre osservate per i bilanci e per la erogazione dei relativi stanziamenti le norme in vigore per la contabilità generale dello Stato tuttavia, è bene che tale lodevole consuetudine venga consegnata in apposita disposizione legislativa, per il maggiore affidamento che, da questa, deriva della costante regolarità del modo di impiego del denaro pubblico.

E altrettanto dicasi del controllo della Corte dei conti che si è pure già esercitato, se non all'atto delle singole spese e riscossioni, per lo meno con lo esame periodico dei relativi mandati in sede di consuntivo.

#### Art. 33, 33-bis, 33-ter.

##### *Norme da determinarsi per regolamento.*

Nessuna legge organica dello Stato consente un campo così vasto alle disposizioni regolamentari come quella sulla emigrazione. E ciò comprendesi, quando si considerino gli scopi della legge stessa i quali miravano ad esplicare una funzione di Stato, quale è quella della tutela della emigrazione, in campo vastissimo, di cui era difficile fissare gli estremi limiti, occorrendo provvedere ad esigenze non tutte note e che solo l'esperienza poteva, con certezza, additare.

Nè minore appare la difficoltà incontrata dal legislatore nel dettare disposizioni che a tutto potessero provvedere, visto che si trattava di ovviare ad inveterati abusi ed a sfruttamenti di ogni genere a danno degli emigranti, e non era agevole prevedere tutti i mezzi che sarebbero stati posti in opera per eludere la legge stessa.

Il presente disegno di legge enumera pure molteplici disposizioni da adottarsi per regolamento.

Oltre alle norme, alle quali abbiamo più sopra accennato, riferentisi al servizio dei medici militari per l'assistenza e la vigilanza a bordo dei piroscafi per il trasporto degli emigranti transoceanici, saranno pure definite con regolamento quelle per l'ordinamento delle pensioni e l'attua-

zione del nuovo organico, non che per disciplinare tutto quanto si attiene alle assicurazioni degli emigranti.

La vostra Giunta già ebbe ripetutamente, e, per ultimo, nella sua relazione (74 A, pag. 14) sul bilancio del fondo per l'esercizio in corso, occasione di intrattenersi sulle frodi che vengono praticate a danno dei nostri emigranti transoceanici per mezzo delle assicurazioni.

In seguito ai provvedimenti restrittivi della immigrazione, adottati dagli Stati Uniti, è ormai generale la propaganda che si esercita, specialmente nei comuni del Mezzogiorno e nei porti d'imbarco, perchè gli emigranti si assicurino contro la reiezione dai porti americani. Le assicurazioni si estendono pure a casi di morte o di infortunio a bordo. Le polizze però contengono tali condizioni, da escludere che si verifichi il rischio, in previsione del quale, in buona fede, il povero emigrante fa il contratto di assicurazione pagando un premio elevatissimo.

Sono queste vere e proprie truffe, dalle quali occorre assolutamente siano gli emigranti difesi e a questo scopo già erasi escogitato, come risulta da apposito progetto discusso dal Consiglio d'emigrazione nel 1908, di costituire un monopolio di Stato per le operazioni di assicurazione nell'interesse degli emigranti stessi da eseguirsi gratuitamente a carico del fondo dell'emigrazione, sul quale si sarebbe a quello scopo, erogata la occorrente somma in ragione di tre ottavi dei proventi delle tasse di imbarco.

È bene che il provvedimento sia ripreso in esame, e in questo senso ci affida la disposizione del citato art. 32-*bis*.

#### Art. 33.

##### *Disposizioni relative agli emigranti soggetti all'obbligo del servizio militare.*

Importantissimo è il contenuto di questo articolo, che corrisponde a reali necessità della emigrazione nostra, affermate con speciali voti dal recente Congresso degli italiani all'estero.

Se limitazioni deve subire la facoltà di emigrare, per impedire che questa rappresenti un incentivo alle correnti emigratorie facilitando loro il modo di eludere l'obbligo del servizio militare, non è men vero che, in quanto possano essere consentite senza che ne venga danno alla compagine dell'esercito, di certe facilitazioni agli effetti dell'obbligo di leva e del servizio militare debbono godere i nostri connazionali nei paesi transoceanici, perchè, quando si sottopongano questi a volontario esilio, possano, almeno, non essere intralciati, nello svolgimento della attività



loro, con interrotto soggiorno. Nè varrebbe il prescindere da questa necessità della nostra emigrazione, avendo l'esperienza dimostrato come, in tal caso, ad altro non si riuscirebbe se non ad accrescere, sempre più, i casi di renitenza.

Le disposizioni delle legislazioni estere sulla materia dimostrano come facilitazioni agli emigranti, agli effetti della leva e del servizio militare, siano state adottate anche da altre grandi Nazioni che, per i loro ordinamenti militari, sono giustamente prese ad esempio.

Non molto importanti sono le suaccennate facilitazioni per quanto riguarda la Francia, che solo consente, in determinati casi, la visita sanitaria all'estero.

La Germania, invece, ha fatto notevoli concessioni nel senso suesposto.

I cittadini germanici, dai 17 ai 25 anni di età, che intendono emigrare all'estero, debbono richiedere speciale autorizzazione alla Commissione di leva del proprio Distretto. A questa spetta accertare, caso per caso, che l'emigrazione non abbia a scopo il sottrarsi al compimento degli obblighi di servizio.

I cittadini germanici domiciliati all'estero, pei quali cominciano obblighi di servizio, debbono farsi inscrivere sulle liste di leva di un Distretto di loro scelta.

Le autorità di leva del Distretto che provvedono all'iscrizione del cittadino domiciliato all'estero, decidono ugualmente sulla sorte di questo, in ordine al compimento degli obblighi di servizio.

Rimandi a leve successive sino al 3° anno di concorrenza alla leva, sono nelle ordinarie facoltà della Commissione di leva; decisioni definitive sull'inabilità o abilità al servizio e sui titoli all'assegnazione alla riserva di complemento, o al *Landsturm* di 1° bando per circostanze di famiglia, sono anche per questo caso di competenza della Commissione superiore di leva.

Tali decisioni possono essere prese senza la presentazione personale dell'iscritto in base a dichiarazioni mediche rilasciate dai medici tedeschi all'estero o da medici esteri a ciò autorizzati dal Cancelliere dell'Impero, oppure dai medici della marina imperiale in servizio attivo. L'identità dell'iscritto è accertata dal Console germanico e la visita ha luogo in presenza di un impiegato del Consolato, e, in massima, con la testimonianza d'un ufficiale di marina (1).

---

(1) Gli aspiranti al volontariato di un anno, residenti in Austria, possono farsi visitare alla sede dell'Ambasciata o del Consolato anche da medici militari austriaci in effettivo servizio.

Decisioni definitive poi sulla esenzione dal servizio sotto le armi pel solo fatto d'aver stabile dimora all'estero, o di trovarsi all'estero come apprendista d'un'arte o d'un mestiere, sono di competenza dell'autorità di leva di terza istanza, cui i singoli casi vengono deferiti dalla Commissione superiore di leva.

Qualora l'inscritto incorresse all'estero in pene che, a senso delle leggi germaniche, hanno, per conseguenza, l'esclusione, le autorità tedesche possono, nei casi dubbi, istruire un processo che stabilisca quali debbano essere tali conseguenze.

Gli iscritti obbligati al servizio nella marina o che lo assumono volontariamente, possono essere arruolati dai comandanti di navi da guerra germaniche all'estero.

Inoltre i giovani iscritti di leva, che abbiano stabile dimora all'estero o che vi si trovino per apprendere un'arte o un mestiere, possono ottenere il rimando fino al quinto anno.

E' pure lasciata facoltà alle autorità di concedere eccezionalmente proroghe ed esenzioni dal servizio in tempo di pace, in altri casi particolari ben giustificati.

In Austria vigono pure le seguenti disposizioni speciali per gli iscritti residenti all'estero.

Chiunque sia soggetto ad obbligo di presentazione per leva non può recarsi all'estero senza permesso; così pure deve ottenere permesso colui che, pur non essendo ancora obbligato alla leva, vuole recarsi all'estero, e prevede che prima del ritorno in patria incorrerà negli obblighi di leva.

Questi permessi sono accordati solo in casi eccezionali e di provata necessità.

Ai marinai di professione possono essere accordati permessi per viaggi all'estero, fino alla durata di due anni.

Gli iscritti residenti permanentemente all'estero possono essere dispensati dal comparire avanti alla Commissione di leva qualora presentino dichiarazione del medico di una delle missioni diplomatiche austro-ungariche all'estero, la quale comprovi l'inabilità o la rivedibilità dell'iscritto.

Gli aspiranti alla carriera ecclesiastica, residenti all'estero, sono senza altro dispensati dalla leva.

I comandanti di navi della I. R. Marina da guerra hanno facoltà di arrolare direttamente sulle proprie navi (quando le condizioni di organico lo permettano) sudditi austro-ungarici che abbiano le prescritte attitudini al servizio nella marina da guerra.

Questi dati di legislazione comparata dimostrano come le analoghe norme vigenti in Italia non sieno informate a minor senso di tolleranza,



tenuto conto specialmente delle nuove provvidenze proposte col presente disegno di legge. Sensibili agevolanze sono già accordate dall'articolo 33 della vigente legge, che modifica gli articoli 81 e 82 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, nel senso che, per i nostri emigranti, la visita sanitaria per la leva si verifichi all'estero e che possano i medesimi provvisoriamente essere esonerati dal presentarsi alle armi durante il loro soggiorno all'estero. Salvo poi in casi di mobilitazione dell'esercito, gli iscritti nati e residenti all'estero o espatriati prima di avere compiuto il 16° anno di età in America, Oceania, Asia (esclusa la Turchia), Africa (esclusi i domini e protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria, il Marocco), sono dispensati provvisoriamente dal recarsi alle armi, e la dispensa diviene definitiva quando l'iscritto abbia compiuto i 32 anni.

Con le disposizioni che si propongono, viene poi posto riparo ad un serio inconveniente, più volte denunciato al Parlamento, di emigranti nati e residenti in paesi dove, per fatto di nascita, sia loro imposta la cittadinanza locale, che si trovino, ritornando in patria, costretti a ripetere il servizio militare già prestato all'estero.

Quegli emigranti saranno, da ora innanzi, dispensati dall'obbligo di compiere la ferma in Italia, quando provino di aver prestato nel paese di nascita un periodo effettivo di servizio sotto le armi dell'esercito regolare, il quale possa, secondo le norme che stabilirà l'Amministrazione militare, considerarsi equivalente a quello che avrebbero dovuto prestare in Italia, salvo ad essere chiamati alle armi con una classe di seconda categoria se ciò sia ritenuto necessario per completare la loro istruzione militare in conformità con gli ordinamenti del nostro esercito.

Di speciale rilievo è la disposizione, con la quale anche ad iscritti non residenti in paesi transoceanici si concede di poter essere autorizzati, ove sieno arruolati in prima categoria, a ritardare di anno in anno, la loro presentazione alle armi non oltre il 1° dicembre dell'anno in cui compiono il 25° di età.

Agli iscritti, che sieno arruolati nella seconda categoria, si accorda la dispensa dal rispondere alla chiamata fino a che duri la loro residenza all'estero, salvo l'obbligo a presentarsi alle armi con gli uomini di 2ª categoria, per istruzione immediatamente dopo il loro arrivo dall'estero.

A queste disposizioni dettate in senso liberalissimo nell'interesse degli emigranti, se ne accoppiano altre, giustificate dalle esigenze della difesa nazionale e dalla necessità di prevenire abusi, mediante i quali sia reso possibile diminuire la compagine dell'esercito.

Così richiedesi che l'emigrato transoceanico, per fruire dei benefici della legge, sia, in occasione dell'espatrio, accompagnato dal tutore o da

un ascendente, potendosi in tal modo render meno frequente l'esodo di giovani che si avviino all'estero solo allo scopo di sfuggire all'obbligo della leva. Viene assicurato il servizio della milizia territoriale con la iscrizione nella milizia stessa di coloro che rientrino nel Regno dopo di aver compiuto il 32° anno di età, senza distinzione fra iscritti di prima o di seconda categoria. Si dichiara poi in modo esplicito (articolo 33-bis) come anche a coloro che, in base alla legge sul reclutamento dell'esercito, abbiano diritto alla 2ª categoria, si intende estesa la disposizione dell'articolo 1° della legge, che subordina la facoltà di emigrare alla concessione di speciale permesso per coloro che abbiano compiuto o compiano il 18° anno di età nell'anno in cui si recano all'estero. Coll'articolo 33-ter infine si tende a rendere meno frequenti quei numerosi abusi che ora vengono commessi all'estero, con la complicità di persone, che generalmente, per lucro, ne favoriscono la attuazione, per parte di emigranti, allo scopo di sottrarsi all'obbligo del servizio militare in Italia. E poichè, allo stato attuale della legislazione, tali abusi sono quasi sempre rimasti impuniti, si stabilisce che per essi possa procedersi a norma dell'articolo 4 del codice penale, concernente gli autori di delitti commessi da cittadini in territorio estero, e aventi affinità con quelli che ora si vogliono colpire.

#### Art. 35-bis.

##### *Disposizioni concernenti il ricupero della cittadinanza.*

E' uno degli argomenti che più vivamente interessa i nostri emigranti all'estero, e che forma oggetto di vive discussioni nella stampa di oltre mare, le quali ebbero pure eco in ripetute occasioni nel nostro Parlamento.

Col progredire della solidarietà dei popoli nel campo dell'attività umana, l'istituto della cittadinanza non riveste più oggi quel carattere di esclusivismo al quale potevano, un tempo, informarsi le legislazioni dei vari Stati, quando ancora sconosciuto era il fenomeno migratorio come si verifica oggidì specialmente per l'Italia nostra, mercè il quale si fa più viva la partecipazione di chi si trovi all'estero alla vita locale, nei riguardi economici, sociali ed anche politici.

Di qui la maggior frequenza con cui, in territorio straniero, viene acquistata la cittadinanza estera, per cause dipendenti da necessità transitorie, da chi pur non intenda rinunciare definitivamente alla cittadinanza di origine, che emana dai vincoli della famiglia e della terra nativa.



È naturale, pertanto, che l'istituto della cittadinanza a tali nuove condizioni dei tempi debba oggi adattarsi e, da questa necessità, che così impellente appalesavasi nei riguardi della nostra emigrazione, furono occasionate le disposizioni degli articoli 35 e 36 della legge sulla emigrazione, che attenuano le disposizioni del Codice civile circa la perdita della cittadinanza e, di questa, in determinati casi, facilitano la concessione.

Con l'articolo 35-*bis* di questo disegno di legge il Governo propone disposizioni atte a rendere più agevole il ricupero della cittadinanza, che certo costituirebbero opportuno complemento alla attuale riforma legislativa nell'interesse degli emigranti.

Se non che, essendo stato posteriormente presentato al Senato un disegno di legge, che regola tutta la materia della cittadinanza, la vostra Giunta vi propone di stralciare dal presente disegno la disposizione contenuta nel detto articolo 35-*bis*, salvo a deliberare ulteriormente sulla opportunità di farla rivivere in armonia con quelle ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento, nel qual caso verrebbe presentata una relazione speciale.

Onorevoli colleghi. — I provvedimenti, che il Governo vi propone, rispondono, se non a tutte, almeno alle più urgenti esigenze del servizio della emigrazione, che non potrebbe procedere oltre convenientemente quando non fossero, nel più breve tempo, colmate le lacune della legge del 1901.

La vostra Giunta, dopo un accurato esame di questo disegno di legge, vi propone di volerlo, senza ulteriore indugio, approvare, fidente che desso contribuirà a dare vigoroso impulso alla tutela di quella considerevole parte di popolazione italiana sparsa oltre i confini della patria, alla quale il Parlamento, in così solenni ed ormai così frequenti occasioni, ha dimostrato di voler dedicare le sue più vigili cure, e fortunatamente in campo propizio, perchè sgombro da qualsiasi distinzione di scuola, di dottrina, di confessione, o di parte politica.

FALLETTI DI VILLAFALLETTO, *relatore.*

#### Ordine del giorno.

La Camera, ritenuto che l'emigrazione temporanea continentale, per la sua importanza e per le peculiari condizioni in cui si svolge, richiede proprie norme e discipline;

fa voti perchè sia all'uopo provveduto con apposita legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## concordato tra Ministero e Commissione

Articolo unico.

*Identico.*

Art. 7.

1° comma. — *Identico.*

2° comma. — *Identico.*

3° comma. — *Identico.*

4° comma. — *Identico.*

5° comma. — Tuttavia alla prima attuazione del ruolo organico allegato alla presente legge, per quanto concerne la distribuzione del ruolo stesso degli impiegati del Commissariato nominati in virtù degli articoli 15 e 17 del regolamento 10 luglio 1901, n. 375, nonchè degli avventizi e dei comandati in servizio alla data di presentazione della presente legge, come per la nomina del nuovo personale, sarà provveduto secondo norme da stabilirsi, con decreto reale su proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio di Stato.

6° comma. — *Identico.*

7° comma. — *Identico.*

Art. 11.

1° comma. — *Identico.*

2° comma. — *Identico.*

Comma aggiunto. — Ove, per deficienza di medici della marina militare non sia possibile destinare un ufficiale del detto corpo su una nave in servizio di emigrazione, sarà provveduto nei modi determinati dal regolamento.

3° comma. — *Identico.*

4° comma. — *Identico.*

Art. 13-bis.

*Identico.*

Art. 13-ter.

*Identico.*



Art. 13-*quater*.*Identico.*Art. 16-*bis*.*Identico.*

Art. 28.

1° comma. — *Identico.*

2° comma. — I passaporti rilasciati, sia all'interno che all'estero, agli emigranti non contemplati nell'art. 6 della legge, saranno sottoposti ad una tassa di lire 2, applicata e riscossa nei modi determinati dal Regolamento, e dalla quale saranno esentati i minori di quindici anni e coloro che, con le norme da stabilirsi nello stesso regolamento, sieno riconosciuti indigenti. Però gli atti necessari pel rilascio dei passaporti ai detti emigranti ed alle loro famiglie saranno esenti dalla tassa di bollo e da ogni altra tassa, a norma del capoverso dell'art. 5.

3° comma e seguenti. — *Identici.*Art. 32-*bis*.*Identico.*

Art. 33.

*Identico.*Art. 33-*bis*.*Identico.*Art. 33-*ter*.*Identico.*Art. 35-*bis*.**Soppresso.**

## III.

Discussione alla Camera dei Deputati intorno al disegno di legge  
 “Provvedimenti riguardanti l'emigrazione”, (n. 243) (1).

1<sup>a</sup> Tornata di mercoledì 15 giugno 1910

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti riguardanti l'emigrazione.

Se ne dia lettura.

DI ROVASENDA, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato*, 243-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'on. Di Marzo.

DI MARZO. Onorevoli colleghi, il fenomeno emigratorio che si è manifestato in tutti i paesi ed in tutti i secoli, poichè sempre, per cause permanenti ed accidentali, un numero grandissimo di operai fu indotto ad abbandonare il proprio paese ed a cercarsi un fecondo mercato di lavoro, dal nostro Governo si credette circondare da ciò che parve necessario, ai fini della tutela, ma, a dirla col valoroso relatore, i provvedimenti ora proposti non rispondono ancora a tutte le esigenze.

È vero, che noi qui dobbiamo oggi constatare che gran parte della falange degl'illusi che emigrano in cerca di un eldorado per mancanza di assistenza versano in una miseria atrocemente dolorosa!

Dobbiamo volere e potere esercitare una costante, vera e vigile sorveglianza tanto nei rapporti commerciali quanto politici, per sottrarre a selvagge, egoistiche speculazioni le nostre migliori braccia che emigrano.

Non avrei voluto molestare la Camera con la mia parola in una discussione così importante, ma vi sono spinto da una forza irresistibile di riconoscenza verso quella gran massa di lavoratori, formata per più del doppio di meridionali, che, vittime del destino, abbandonando la propria terra, in cerca di lavoro meglio retribuito, apportano alla patria benefizi finanziari ed economici straordinari. (*Bene!*).

(1) Riprodotta dagli *Atti parlamentari* (Camera dei deputati), legislatura XXIII, 1<sup>a</sup> sessione 1909-1910, discussioni, pag. 8419 e seguenti.



Nei vari esercizi finanziari dal 1901 al 1° semestre 1908-909 si sono verificati, come vedemmo in occasione del bilancio, avanzi nella consistenza del Fondo per l'emigrazione, comprese le variazioni residuali, per ben L. 11,506,903.88.

Ora mi domando: perchè *i supplicanti del lavoro* diretti nelle Americhe e che formarono il cospicuo Fondo dell'emigrazione hanno dovuto e debbono pagare il lusso della tutela anche per gli emigranti in Europa?

Perchè dalle accumulate economie oziose non si erogano maggiori somme dirette a migliorare in patria il servizio di polizia, che ora infonde più paura che rispetto, ed a disciplinar meglio nelle lontane Americhe un servizio di tutela vera e propria?

Perchè una parte importante seguita a figurare nei bilanci come partita di giro nel movimento capitali sotto la voce "Alberghi per emigranti", quando detti ricoveri non si credette di costruire?

Procediamo in ordine, e quindi cominciamo dalla partenza degli emigranti, vale a dire dalla tutela da esercitarsi sin da quando il cittadino decide di espatriare, assumendo così la figura di emigrante. Mi sia concesso osservare che si è sempre deplorata la mancata vitalità degli organi che tale tutela dovrebbero esercitare; intendo parlare dei Comitati mandamentali e comunali. Nessuno però, credo che abbia fatto proposte concrete per dar vita ai Comitati, ovvero, se fatte, certamente non vennero mai prese in considerazione.

Anche la relazione che accompagna questo disegno di legge non pare esatta, allorchè dice che per retribuire i Comitati occorrerebbe una spesa esorbitante. I Comitati esercitano e debbono esercitare, sia per le persone che li compongono sia per lo spirito della legge, funzioni gratuite.

Si tratterebbe invece di mettere questi organi in condizioni di poter operare rimborsando solo le spese di *cancelleria* ed accordando più larghe e razionali agevolanze postali e telegrafiche.

Forse si obietterà che anche volendo assegnare la meschina somma di lire cento a ciascuno dei quattromila Comitati, occorrerebbero quattrocentomila lire?

La risposta va ricercata in un diverso ordinamento dell'istituto, che ben disciplinato renderebbe servizi utilissimi tanto agli emigranti, quanto ai servizi in genere della emigrazione. Nella relazione, a proposito dei Comitati, è detto che si provvederà con due ispettori interni. Ma che potranno fare costoro di fronte ad enti, che sebbene collegialmente composti di persone rivestite d'importanti funzioni, come ad esempio, sindaco e pretore, non hanno nemmeno a loro disposizione un pezzo di carta?

Piuttosto sono di avviso, che si potrebbe limitare il numero dei Comitati, istituendoli soltanto nei capoluoghi di mandamento, devolvendo

la tenue tassa sui passaporti, di cui dirò in seguito, a vantaggio del segretario del Comune per rimborso di spese, coordinando la loro azione a quella dei congeneri istituti da crearsi in ogni capoluogo di provincia, sussidiati dal Fondo dell'emigrazione, i quali poi sarebbero in diretti rapporti con i Comitati o Patronati già esistenti e funzionanti nelle città di Genova, Napoli e Palermo.

Si avrebbe, così, una specie di federazione di Comitati, la quale, facendo capo ai tre porti d'imbarco, eserciterebbe davvero quella tutela dell'emigrante in patria, tanto reclamata.

Tale provvedimento però, dovrebbe essere completato chiamando a far parte del Consiglio dell'emigrazione una rappresentanza, non solo dei segretariati, di cui parla la relazione, ma anche, e forse con più forte ragione, dei Comitati o Patronati di Genova, Napoli e Palermo, la cui azione tende principalmente a tutelare l'emigrazione transoceanica, la sola contribuyente al Fondo della emigrazione.

La Commissione, tenendo giustamente conto delle osservazioni fatte, nel senso che non è equo che anche la tutela degli emigranti per paesi d'Europa cada a carico di quella transoceanica, propone di stabilire una tassa di lire 2 su ogni passaporto chiesto, da persone diverse da quelle indicate come emigranti all'art. 6 della legge.

Ora mi permetto esprimere qualche dubbio e sulla opportunità della proposta e sulla efficacia del provvedimento.

Ammessa la facoltà del conseguimento gratuito, quasi tutti potranno usufruire della esenzione, perchè tutti indistintamente coloro che emigrano in cerca di lavoro sono nullatenenti. Si renderebbe sempre più fastidioso il rilascio dei passaporti, specialmente per le eventuali dimostrazioni di indigenza. Dato poi che nei paesi europei si va anche senza passaporto o con semplici passaporti per l'interno (come in Francia, in Germania, in Inghilterra) tutti ne farebbero a meno, ovvero lo richiederebbero per le Americhe, salvo ad usarne per altra destinazione.

Finalmente si farebbe un trattamento ingiusto a danno degli emigranti per l'Europa, perchè le due lire sarebbero pagate all'atto del ritiro del passaporto e quindi perdute da colui che non ne usufruisce durante il periodo di validità di esso che, di norma, è di tre anni; mentre l'emigrante transoceanico paga la tutela solo quando realmente se ne avvantaggia, perchè se respinto alla visita medica, all'emigrante vien restituito l'importo del nolo su cui naturalmente grava la tassa di lire otto, pur essendo stato in certo qual modo tutelato e protetto.

Invece crederei molto più pratico gravare tutti i passaporti di un diritto di centesimi cinquanta, somma che anche i più miseri possono pa-



gare, devolvendone soltanto una parte a favore del rispettivo Comitato mandamentale, secondo norme da determinarsi col regolamento.

Provvedutosi così alla tutela dell'emigrante nel Comune di origine, si dovrebbe disciplinare, ancora meglio, le disposizioni concernenti le spettanze del porto d'imbarco.

L'on. Pietravalle, nella discussione sul Fondo dell'emigrazione, ebbe a denunciare, con forma lucida che sempre gli è amica, non lievi inconvenienti sul funzionamento delle locande, in ispecie per quelle di Napoli; non dispiaccia all'amico e collega se dirò che un certo sfondo a colori troppo marcato ebbi a notare in tale esposizione, per cui mi convinsi che l'effetto di tali toni fosse a lui necessario per invocare o la costruzione dei ricoveri di Stato o di ricoveri uso Amburghese. Le locande autorizzate funzionanti in Napoli sono 29 di cui: 4 da 100 letti in più; 8 da 60 a 100; 2 da 24 a 40; totale 1863 letti.

Il Comitato comunale di Napoli, di cui ebbi l'onore di far parte, qual rappresentante il capo dell'amministrazione, praticò ben 1752 visite dall'anno 1906 al 1909, con presenziamento ai pasti, ed ebbe a convincersi che tutte le locande erano tenute abbastanza bene, constatando inoltre crescenti e notevoli miglioramenti. (*Relazione sul servizio dell'emigrazione - Cons. com. di Napoli*).

Non nego che l'idea di costruire nei porti di Genova e di Napoli dei Ricoveri di Stato era più che buona, ottima; ma dal momento che non si credette attuarla (*Ordine del giorno del Consiglio di Emigrazione, votato all'unanimità nella tornata del 6 aprile 1908*), perchè la spesa richiesta dai vari progetti era assolutamente sproporzionata all'utilità, crederei più pratico rispettare l'attuale industria esercitata dai privati, migliorando ed accrescendo il numero delle locande autorizzate.

Si potrebbero a tale scopo stabilire premi per quelle di nuovo impianto e che potessero disporre almeno di cento letti, nonchè premi annuali per gli esercenti, che non dettero luogo a lagnanze o contravvenzioni da parte degli Ispettorati e Comitati.

Siffatto provvedimento, però, dovrebbe mettersi in armonia con l'articolo 22 dell'attuale legge nel senso che la responsabilità per mancato o deficiente vitto o alloggio dovesse ricadere sempre sul vettore, giacchè adesso, con le disposizioni vigenti, i vettori credono di avere ottemperato agli obblighi di legge, consegnando dei boni agli emigranti e distribuendoli nelle varie locande, i cui esercenti finiscono per essere i veri responsabili. Anzi si può dire che si è formata in proposito una costante giurisprudenza in materia contravvenzionale.

Come ho detto, l'art. 22 prescrive il vitto e l'alloggio dal mezzodì del giorno precedente a quello della partenza sino al dì in cui questa avviene.

Nel caso di ritardo di oltre dieci giorni, l'emigrante può chiedere al vettore la rescissione del contratto di nolo e può invocare la rivalsa dei danni se ve ne furono.

Prosegue l'art. 22 determinando la responsabilità del vettore e le indennità nel caso di ritardo di partenza annunciata prima che l'emigrante abbia lasciato il domicilio, ovvero per sosta in un porto intermedio del viaggio. Ebbene a rigor di legge, tali indennità non spettano all'emigrante se il ritardo si verifica nel porto d'imbarco. È vero che il vettore lo provvede di vitto ed alloggio, ma credo che al disagio fisico dell'emigrante ed al dissesto che gli procura il ritardo non sia adeguata la sola corresponsione del vitto e dell'alloggio, tanto più che la rescissione del contratto e la rivalsa di danni sono ammissibili soltanto nei due casi suesposti.

Credo che sarebbe opportuno stabilire una penale al vettore, per ogni giorno di ritardo e l'ammissibilità della rivalsa di danni anche per i ritardi che si verificano nel porto d'imbarco infra i dieci giorni.

Dopo di aver detto del modo come dovrebbe essere disciplinata la tutela degli emigranti in patria, e proseguendo nell'esame della relazione trovo che a pagina 9 si afferma che provvida è la disposizione che commina lire 100 per ogni persona imbarcata, contro i capitani che tentassero di eludere la sanzione che si propone la nuova legge, in ordine alla concessione delle licenze consolari, per i viaggi di rimpatrio degli emigrati.

In forza di detta sanzione l'ammenda di lire 100 colpirebbe quei capitani che lasciassero trasbordare sui propri piroscafi, in porti non transoceanici, persone provenienti da quelli sforniti della ripetuta autorizzazione consolare.

A prima vista la disposizione sembra provvida: sennonchè essa darà luogo ad inconvenienti maggiori a danno dei rimpatrianti. La impossibilità d'imporre a navi straniere l'obbligo dell'autorizzazione consolare, indurrà i capitani a fare contratti di passaggio con sbarco in porti esteri, ove poi i nostri cittadini resterebbero abbandonati, giacchè non si troverà mai un capitano di nave autorizzato, disposto a trasportarli in Italia per andare incontro all'ammenda.

Reputo quindi che sia meglio lasciare le cose come si trovano. E ciò per altre considerazioni: prima fra tutte, che la maggiore libertà di contrattare, determinando la benefica concorrenza di tariffe, consente sensibili ribassi e quindi facilita il ritorno in Italia dei nostri emigranti, li tiene legati alla madre patria, ove portano i risparmi fatti di lavoro, di privazioni e di sacrifici incredibili.

Un altro dei lati importantissimi della tutela dei nostri emigranti è quello che si riferisce al prezzo della tutela stessa. In altra occasione



ebbi ad occuparmi dell'argomento e specialmente della parte finanziaria dei servizi dell'emigrazione e della possibilità di diminuire il tributo da L. 8 a L. 4.

Tale opinione è suffragata da quella di uomini eminenti e competentissimi in materia. Di fatti la detta tassa di L. 8 venne fissata dalla legge per provvedere, fra l'altro, ai ricoveri nei porti d'imbarco. Ora detti ricoveri, per le ragioni accennate, non si costruiranno; sebbene, ripeto, ogni anno si sia fatto lo stanziamento in bilancio. Messa dunque da parte l'idea della costruzione dei ricoveri, è evidente che, ogni anno si avrebbe una economia di L. 1,000,000 somma preventivata per l'esercizio 1909-910.

Vi sono inoltre categorie di spese le quali non debbono essere sopportate dal Fondo dell'emigrazione. Cito le seguenti:

a) indennità ai consoli per l'obbligatorietà del servizio di leva. Servizio di leva che è d'indole strettamente statale; gravando il fondo della spesa di L. 80,000, come nel bilancio 1909-910, si vulnera il principio informatore della legge sulla emigrazione, dappoichè del servizio stesso non usufruiscono soltanto coloro che pagarono o pagano la tassa di L. 8 ma anche quelli che emigrano in paesi europei, ovvero da questi ultimi si recarono nelle lontane Americhe. E ciò non è giusto nè equo, e son lieto di trovarmi d'accordo col carissimo amico on. Cavagnari in quanto ebbe a dire nella tornata del 4 dicembre 1907;

b) l'art. 31 del regolamento vigente prescrive che il vettore deve versare in misura approssimativa le competenze spettanti al medico, fra cui lo stipendio e la indennità di arma del terzo giorno anteriore alla partenza, al terzo giorno dopo il ritorno in patria.

È evidente che anche queste spese finiscono per gravare sul nolo. Ma ci è di più. Dato che i medici militari restano a disposizione del Commissariato, è il Commissariato che con una specie di partita di giro corrisponde ai medici anche gli stipendi e quindi il Fondo dell'emigrazione non solo è gravato di questa somma, ma un bello o brutto giorno verrà a gravare sul Fondo dell'emigrazione anche il contributo sulle pensioni pel tempo passato dai medici in servizio di emigrazione, non versando i vettori le relative quote di contributo.

E come se ciò non bastasse, col disegno di legge si propone la destinazione di tre maggiori e un tenente colonnello. Ora, pur trovando giusto il provvedimento richiesto, da esigenze di disciplina, non credo però che tale esigenza debba pagarla pure l'emigrante. L'ammontare di detto onere è di L. 238,000 oltre a L. 170,000 per diarie e competenze anche ai commissari viaggianti, cioè un totale di L. 408,000.

Oltre le dette economie, credo che anche altre se ne possano intro-

durre nella parte passiva dei bilanci dell'emigrazione specie nelle spese straordinarie.

Ma la possibilità di ridurre la tassa da L. 8, 4 e 2 a L. 4, 2 ed 1, va esaminata non solo dal punto di vista delle economie, ma anche da un diverso stanziamento nei vari capitoli del bilancio e ad altre fonti di introito.

Ed in vero la tassa di L. 8 nell'esercizio 1906-907 venne accertata per 3,366,066 lire e nell'esercizio 1907-908 per 1,619,594 lire. Per l'esercizio 1909-910 si preventivarono L. 2,000,000, somma in fatto sorpassata di molto, stante la ripresa del movimento emigratorio pel Nord-America.

Ora è vero che tale cespite costituisce l'elemento essenziale su cui poggia il bilancio dell'emigrazione, ma è vero altresì che i consuntivi superarono le previsioni.

Ecco l'ammontare della tassa pagata dai vettori dal 1902-903 al 1907-908:

1902-903 . . . . .	L. 1,979,746
1903-904 . . . . .	1,812,628
1904-905 . . . . .	2,222,326
1905-906 . . . . .	3,206,586
1906-907 . . . . .	3,266,036
1907-908 . . . . .	1,619,551

Le previsioni invece furono sempre al disotto e dettero gli avanzi che, come si è detto, costituiscono la cospicua somma di L. 11.506,903.88.

Dal provento della tassa di centesimi 50 da me accennata sui passaggi, anche ammesso che la metà di essa dovesse andare a beneficio dei Comitati, resterebbe sempre l'altra metà devoluta al Fondo dell'emigrazione.

Secondo dati statistici, limitatamente ai tre anni 1905, 1906, 1907, sarebbero emigrati rispettivamente 726,331, 708,977, 704,675 il che darebbe un introito medio annuo di L. 369,830 e quindi un cespite di L. 184,915 circa pel Fondo dell'emigrazione.

Da una parte, quindi, economia di spese, dall'altra sistemazione diversa degli stanziamenti nei bilanci e nuovo cespite d'entrata per far fronte alle esigenze della protezione degli emigranti nei paesi europei la quale non andrebbe più ad esclusivo carico degli emigranti transoceanici.

Così si potrebbe più utilmente aumentare la tutela, ora limitatamente esercitata a vantaggio dei veri pionieri della ricchezza; poichè sono proprio i nostri emigrati che con acquisti continui di terra per mezzo dei loro risparmi hanno, specie nel Mezzogiorno, rimesso in valore la proprietà fondiaria, ridando a poco a poco le antiche speranze all'agricoltura, unica e vera fonte di ricchezza di quelle regioni.



E dovere quindi dello Stato assistere e sorvegliare l'opera di questi umili che mirabilmente, attraverso odisee di dolore, iniziarono la risurrezione e la rinnovazione economica della patria nostra.

I paesi, dice il De Luca nella sua opera *Sulla emigrazione europea ed in particolare su quella italiana*, che hanno un'emigrazione temporanea molto forte, ricevono somme enormi.

Tanto per dare un'idea delle rimesse, riferirò che da calcoli approssimativi fatti negli Stati Uniti alla fine del 1908 è risultato che gli emigranti europei stabiliti nella Confederazione, mandano ogni anno l'enorme cifra di un miliardo e 250 mila lire!

Or bene, onorevoli colleghi, l'ammontare complessivo annuo delle rimesse che i nostri cittadini c'invisano è di ben 350 milioni, superando di molto quelle delle altre nazioni.

Bisogna però notare che se gli emigranti europei rimettono alle abbandonate famiglie, nelle care terre natie, i sudati risparmi, il valore delle braccia che annualmente si compenetra nella produzione agricola, commerciale ed industriale della Confederazione degli Stati Uniti supera i 2 miliardi.

Senza l'opera degli emigranti — specialmente dell'elemento italiano (*unskilled workers*), che da tre lustri circa è stato preponderante, gran parte del sottosuolo del territorio degli Stati Uniti ricchissimo di minerali non sarebbe stato messo in valore, nè le colture e le bonifiche agrarie avrebbero raggiunte le odierne estensioni. Basta guardare a quanto la produzione mineraria salì nel decennio 1897-1907 per i due principali minerali: la ghisa da 9,805,000 a tonnellate 26,194,000, il carbon fossile da circa 200,000,000 a tonnellate 476,768,000.

E per l'agricoltura l'estensione di terreno coltivato ha raggiunto ben ettoltri 298,500,000, con una produzione in cereali rappresentata dalla sorprendente cifra di ettoltri 608,012,280, oltre a quintali 71,085,378 di patate e quintali 5,976,000 di riso per una esportazione annua del valore di L. 957,320,000.

Credo degna di massima importanza la questione della competenza dei servizi di emigrazione, tanto discussa non solo da noi ma anche presso gli altri Stati.

Secondo il mio modesto pensiero, trovo giusto che in Italia detti servizi siano affidati al Ministero degli esteri; però stimo necessario la creazione in detto dicastero di un altro sottosegretario di Stato cui dovrebbero essere affidate esclusivamente l'emigrazione e le Colonie.

E credo che occorra anche aumentare il numero dei Consolati che ora sono posti a distanza enorme l'uno dall'altro, per cui i regi consoli, unici veri nostri rappresentanti e che dovrebbero essere i soli ad avere con-

tatto diretto con le Autorità estere, non possono esplicitare la loro opera date le giurisdizioni estesissime cui sono preposti.

Per esempio, il Consolato di New Orleans, comprende:

Louisiana . . . . .	Km <sup>2</sup> .	125,625
Texas. . . . .	"	688,644
Arkansans . . . . .	"	138,132
Mississipi . . . . .	"	121,276
Tennessee . . . . .	"	108,832
Alabama . . . . .	"	134,669
Florida . . . . .	"	151,439
Territori Oklaoma . . . . .	"	181,440
TOTALE. . . Km <sup>2</sup> .		<u>1,650,657</u>

Si tratta dunque di una superficie sei volte più grande dell'Italia, con una popolazione di 70,000 italiani. E così avviene per altri Consolati.

Naturalmente, gl'ispettori e gli altri funzionari del Commissariato, poi, dovrebbero essere i vigili, costanti cooperatori della protezione ufficiale; però affinchè la loro azione riesca seriamente utile, occorre aumentare il numero degl'ispettori viaggianti nei paesi transoceanici, di cui all'art. 12 della legge e 34 del regolamento, altrimenti è ridicolo che possano essi con tutta la buona volontà esplicitare un'efficace e vera assistenza alle nostre correnti emigratorie che, come è noto, sono sparse in una superficie di chilometri quadrati 30,544,013: Stati Uniti, Canada, Brasile, Argentina.

Adunque più razionalmente dev'essere esercitata la tutela dell'emigrazione negli Stati Uniti, ove, dal 1900 in poi, si è diretta, per circa tre quarti.

Quindi è doveroso incitare il Governo ad intensificare la sua azione tutelatrice, sia per opera dei regi consoli che per altre vie.

Esistono è vero, diverse istituzioni sovvenzionate di patronati nei principali centri di emigrazione, concentrate specialmente nelle città, e, come appare da pubblicazioni ufficiali, funzionano anche con buoni risultati; ma possono tali istituzioni ritenersi bastevoli di fronte alle nostre correnti emigratorie? Possono esse sottrarre i baldi, ma ingenui emigrati al *peonage*, che li fa trattare da veri schiavi, non risparmiando loro nemmeno lo scudiscio? Non lo credo!

Aumentiamo la sorveglianza agli sbarchi, facciamo che con maggiore frequenza s'ispezionino da porte dei funzionari governativi i centri di lavoro, incoraggiamo i nostri concittadini col mostrar loro che la patria non li ha nè abbandonati, nè dimenticati ed eviteremo così, per quanto è possibile, "i sistemi di truffa degli appaltatori, di cui gl'italiani furono



e sono le più numerose vittime „. (Rapporto della regia Ambasciata di Washington).

Purtroppo, dunque, dobbiamo constatare che i nostri emigrati sono in cattive condizioni in fatto di tutela, e che occorrono radicali provvedimenti. Per non tediare lungamente la Camera accennerò soltanto a qualche rilievo fatto in proposito, cioè alla condizione delle donne e dei fanciulli negli Stati Uniti ed all'affollamento nelle abitazioni.

Dalla inchiesta eseguita dalla signora Amy A. Bernardy, si rileva che i nostri fanciulli sono adibiti in gran parte ai mestieri di spazzacamini, lustrascarpe, galoppini, giornalai, fattorini, lavorando notte e giorno. Di 223 ragazzi nella Truant-School (scuola correzionale) di Brooklyn il 71 per cento è rappresentato da giornalai ed altro 16 per cento da mestieri pure ambulanti; che hanno abbruttito e degenerato moralmente e fisicamente il nostro agile ed intelligente ragazzo, facendolo divenire “ il tipo di candidato al riformatorio a cui porta una percentuale altissima „.

Le donne, poi, quando non trovano lavoro, e ciò succede spessissimo, nelle fabbriche, si adattano come serve nei bordi. Tale mestiere abbassa la donna alla condizione di servitù più faticosa e più degradante.

A Middletow, dice la Bernardy, “ l'affollamento è gravissimo, 364 persone ad una famiglia per stanza, abitano un edificio che normalmente ne ospiterebbe una cinquantina, e ciascuna famiglia cucina in camera sopra una stufetta a petrolio „.

In molti paesi, e specialmente in prossimità dei luoghi di lavoro gli alloggi per famiglie sono di quattro tipi:

- 1° Vecchie *barns* (granili, fienili, stanzoni di legno);
- 2° Vagoni merci immobilizzati;
- 3° *Tenements* (fattorie);
- 4° *Shafts* (baracche).

Per quanto concerne i lavoratori, credo che sarà sufficiente quanto disse il regio vice console Scelsi in fine della pregevole relazione sul distretto di Pittsburg: “ La questione dell'alloggio è poi un grave problema per gli operai addetti ai lavori ferroviari, poichè molto spesso essi si compiono in aperta campagna, lontanissimo da qualche centro abitato... Alcuni dei così detti banchieri italiani o *bosses* di lavori ferroviari, hanno affittato dei veri sotterranei entro i quali sono gettati dei materassi luridi e popolati d'insetti immondi su ognuno di essi son fatti dormire tre, quattro e qualche volta cinque individui in quali condizioni d'igiene è facile immaginare „.

Si comprende bene, che non vi ha possibilità di risolvere completamente il grave problema poichè esso deriva anche in parte dallo spirito

di parsimonia dei nostri lavoratori, soltanto più frequenti potrebbero essere le visite dei nostri funzionari.

Di fatti, sapete, onorevole ministro, a quale anno rimonta la suddetta relazione? al 1906: cioè quattro anni fa!

Per lo meno, due o tre volte l'anno dovrebbero ripetersi le visite ai centri delle nostre colonie di emigrati, coordinando l'azione degl'incaricati a tali visite all'opera dei regi consoli.

Non si chiede, come si è visto, che il Governo debba fare da Vicario generale della Provvidenza quaggiù, ma si vuole che la sua azione di efficace protezione non riesca impossibile o vana.

Dunque si migliori in patria il servizio di polizia come accennai e all'estero la tutela dei nostri cittadini, con l'aumentare i regi Consolati e gl'ispettori viaggianti, ed io rinunzierò volentieri anche alla riduzione della tassa.

Onorevoli colleghi, domando scusa se vi ho procurato noia, e chiudo il mio dire con l'autorevole monito di un illustre parlamentare, dell'onorevole Nitti cui son legato da duplice affetto di discepolo e di collega.

« All'attuale emigrazione povera, così egli scrive nel suo lavoro *Sulle correnti migratorie dell'umanità*, si sostituisca un'emigrazione più abile, più organizzata... Così l'Italia si svilupperà al pari dei più grandi paesi d'Europa, e la lingua italiana fra un secolo, sarà la lingua non già di una piccola civiltà, ma di almeno cento milioni di uomini, sparsi sopra un territorio assai più grande dell'Europa ». (*Vice approvazioni - Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. Cavagnari.

CAVAGNARI. Mi sento un po' inclinato a dire qualche cosa su questo disegno di legge, anche perchè non partecipai menomamente alla discussione del progetto, da cui derivò la legge del 1901 sotto la illuminata direzione dell'attuale presidente del Consiglio e la cooperazione efficace e non meno illuminata del collega Pantano.

Ma se questo stimolo io sento derivandolo dal tempo antico, questo stesso tempo, così limitato in questi giorni, non mi ha concesso di dedicarvi un po' di studio in modo da poter parlare più ponderatamente e con maggiore cognizione di causa, come si addice all'importante argomento che stiamo trattando. Mi consolo tuttavia, pensando che qui si tratta di uno stralcio, solo di una modificazione alla legge principale del 1901 di uno stralcio a un progetto di legge che fu già presentato il 17 marzo 1907.

Mi conforta anche un altro pensiero, che la maggior parte delle disposizioni, che governano la materia, va come per consuetudine ad essere consegnata nel regolamento, perchè trattandosi di fenomeni, che si possono chiamare così volubili, così mobili, così semoventi, è difficile poterli



disciplinare per legge, o almeno bisogna disciplinarli quando per il succedersi di molti regolamenti abbiano acquisito il diritto di essere, per la stabilità che assumono, consegnati in una disposizione di legge.

Ecco il primo motivo che mi dà ragione di domandare scusa a voi se io interloquisco, quantunque non sia preparato.

Desidero interloquire anche per un'altra considerazione, la quale, se non fosse per offendere la mia modestia, quasi quasi direi che torna un po' a mio elogio; ma non lo dico.

Sin dai tempi nei quali si preparava la riforma dell'ordinamento dell'esercito (e mi ricordo che era relatore di quel disegno di legge, che mi pare stia per arrivare in porto del tutto, il nostro collega, ora senatore e nostro rappresentante presso i nostri possedimenti del Benadir, onorevole De Martino), io mi ero affaticato per ottenere dal Governo del mio paese, che coloro i quali, per ragioni di nascita, avevano, se non domandata, ottenuta la cittadinanza, specialmente nelle repubbliche dell'America del Sud, e che per questo solo fatto erano stati obbligati a prestare il servizio militare, al loro ritorno in patria non dovessero essere soggetti a prestare un secondo servizio.

Questo domandavo, partendo da una semplicissima considerazione di fatto, ed anche di ordine, dirò così, economico.

Io vi dicevo: poichè molti dei nostri connazionali sono stati obbligati colà ad adempiere a questo servizio militare, e poichè loro non farebbe comodo, al ritorno in patria, di prestare una seconda volta questo servizio, non vengono. Ma noi se non possiamo prendere l'uomo con l'arma in pugno, prendiamo o ripesciamo il connazionale col portafoglio in pugno, perchè ritornerà in condizioni economiche migliorate, e questo, naturalmente, gioverà all'economia e al progressivo sviluppo del nostro paese.

Ecco il secondo motivo che mi ha spinto ad inoltrarmi in questa discussione.

Anzi direi quasi che invadendo una competenza che non è mia, mi sono permesso di presentare una specie di emendamento all'articolo che è consegnato in quel disegno di legge, perchè mi è parso che la così detta disciplina militare non si sia saputa del tutto ed abbastanza svincolare da certe rigide norme le quali sono fatte quasi più per ostacolare che per secondare questo ritorno dei nostri connazionali.

A me pare, e così non vi tornerò più sopra quando si discuterà l'emendamento, che l'individuo che ritorna in patria nelle condizioni cui abbiamo accennato, dovrebbe essere dispensato assolutamente dal servizio e non soggetto a tutte quelle formalità e procedure che costituiscono di per sé una noia ed un fastidio abbastanza grave e che non riescono a liberare da un secondo impegno il nostro connazionale.

Ma se anche tutte le disposizioni da me invocate nel senso liberale e di eccezione, non potessero essere accettate dal Governo, io spero che allorquando discuteremo questo articolo, l'onorevole ministro della guerra specialmente, cui si appartiene questa materia per speciale competenza, consentirà almeno di sfrondare questo articolo di qualche periodo, di qualche inciso, dirò meglio, il quale, come dico, ostacola e non è fatto per facilitare il ritorno dei nostri connazionali.

Di addentrarmi più a lungo nel merito del disegno di legge non mi sento. Ho rilevato con piacere che questo servizio dell'emigrazione progredisce e corrisponde allo scopo che ci siamo prefissi con la legge del 1901, con cui abbiamo aggiunto un nuovo titolo di tutela e di sorveglianza alla nostra emigrazione. Desidererei però che, attorno ad esso, non andasse crescendo quella falange d'impiegati che, purtroppo, vediamo sempre aumentare in ogni e qualsiasi istituto, che si va fondando nel nostro paese.

Finora mi pare ci conteniamo nei termini; ma non si deve dimenticare che il servizio di emigrazione compete allo Stato e deve rimanere, come principio, a suo carico, specialmente per quanto riguarda gli oneri delle nostre rappresentanze all'estero, che debbono essere mantenute secondo le discipline normali, e non dovrebbero domandare che, limitatamente, nuovi organici e nuovi impiegati. Noi abbiamo all'estero il servizio consolare a cui è specialmente demandato questo ufficio di sorveglianza, e se il crescere della nostra emigrazione ha fatto sì che si siano dovuti aumentare gli addetti in questi uffici consolari, dobbiamo però andare molto adagio in questo mal passo (dico così in quanto grava sul bilancio) trattandosi di servizi che hanno carattere essenzialmente mobile, non duraturo, perchè l'emigrazione se può crescere può anche diminuire e cessare, mentre gl'impiegati restano e il bilancio continua a sopportarne l'onere.

Ed un'altra considerazione mi permetto esporre in questa discussione, e mi perdoni la Camera se non sono molto ordinato nel mio dire. Essa riguarda la distinzione tra l'emigrazione, diciamo così, interna e quella transoceanica. Già più di una volta ho protestato che non si debbano fare gravare sul Fondo, destinato alla emigrazione transoceanica, anche le spese che riguardano l'emigrazione così detta interna.

Vedo che a questo riguardo si è provveduto. Occorre però fare un'altra cosa, tener cioè distinti i due Fondi, ed è bene che lo siano appunto sul nascere per vedere quanto dà l'uno e quanto l'altro e in che modo si spendono i denari dell'uno e quelli dell'altro.

Perchè anche i servizi devono essere tenuti distinti, e sotto questo rapporto più di una volta ebbi anche a lamentare che questi addetti alla



emigrazione od altro che abbiamo collocato in Europa andassero a carico del Fondo transoceanico, lo chiameremo col termine geografico, dirò così. Sicchè, io desidererei che questi Fondi fossero amministrati e fossero trattati separatamente, in bilanci a parte.

FASCE. ...È un errore!

CAVAGNARI. È un errore? Va bene! Lo metteremo insieme con gli altri. (*ilarità*). E dico ancora di più: mi associo anche all'ordine del giorno che è presentato dalla Commissione, e che suona così:

“ La Camera, ritenuto che l'emigrazione temporanea continentale, per la sua importanza e per le peculiari condizioni in cui si svolge, richiede proprie norme e discipline: fa voti perchè sia all'uopo provveduto con apposita legge „.

Occorre dunque anche una legge speciale, e bisogna accompagnarla con un bilancio speciale, perchè altrimenti l'interno si mangerà l'esteriore... (*ilarità - Interruzione del deputato Daneo*). Siamo d'accordo!

Dividiamo i fondi. Patti chiari e amicizia lunga (*ilarità*), perchè questa povera gente che va via spinta dalla miseria, che paga una tassa di esportazione sulla miseria, che affronta l'infido, ossia il mal fido elemento, il mare, mentre gli altri viaggiano sempre in terra ferma (*ilarità*) deve anche contribuire e concorrere in questo onere.

Dal momento che non sappiamo ancora che cosa rende questa emigrazione interna, facciamo fare i conti separati per essa, e vediamo poi quale contributo darà per risultato, che cosa darà questa nuova tassa; e quando avremo visto (parlo delle finanze, parlo dell'importo) partecipare anche essa allora li metteremo in comunione, ma per il momento io credo che sia il caso di dividere i fondi e di mantenere a ciascheduno il suo. Perchè quello degli emigrati è un fondo sacro, è un fondo sacrosanto che bisognerebbe trovare modo anche di far cessare se fosse possibile, perchè, volere o volare, nessuno crede che non graviti sul povero emigrante, quantunque anticipato dal vettore, il quale si rifà sull'emigrazione. Dunque bisognerebbe trovare il modo di esonerare la miseria da questa tassa, che è vergognosa, diciamolo pure; ma, se dobbiamo sentirne gli effetti perchè il bilancio dello Stato non si può permettere il lusso di sovvenire e tutelare i suoi figli espatriati, almeno non lo divaghiamo almeno manteniamolo nel rigagnolo destinato a quello scopo, e facciamo che non serva ad altri scopi.

DANEO. Chiedo di parlare.

CAVAGNARI. E poichè il mio amico è rimasto un po' solleticato dal mio dire... (*Si ride*) io aggiungerò anche che in questo aumentarsi di personale, ho visto compresi, mi pare, due o tre ispettori, se non sbaglio. Parlo un po' così a lume di naso; ma mi pare di dire il vero: due ispet-

tori i quali devono sostituire quei Comitati mandamentali, se non sbaglio. No?

FALLETTI, *relatore*. Devono recarsi nei Comuni a vigilare sull'emigrazione...

CAVAGNARI. Dovrebbero sostituire quei Comitati mandamentali i quali non hanno fatto buona prova...

FALLETTI, *relatore*. E ci servirebbe ancora dell'altro personale... altri nove segretari...

CAVAGNARI. Purchè sia servizio gratuito io non ho nulla da dire.

Se si tratta di dare tutti i titoli ed onorificenze di cui si possono decorare quelli che rendono servizi al paese, facciamolo pure, ma come onere, vediamo che pesino il meno possibile.

Due ispettori in tutto il paese non so che cosa faranno. Se ne staranno a Roma o in campagna a passeggiare e, tutt'al più, quando sarà quella tale epoca, si ricorderanno di essere impiegati. (*ilarità*). Le cose (ricordo un proverbio che rimonta ad un titolato che si chiamava il marchese Colombi) si fanno o non si fanno, e, mettere due ispettori in Italia per sorvegliare, a me, che vorrei andare con la legge dei minimi mezzi, dico la verità, ciò suona un'ironia, mi sembra che sia un principio anche questo di metterci sulla via di farli poi divenire più di due.

Quello che importa è di aver di mira, non solo per debito di patriottismo, la tutela di questi nostri connazionali che vanno all'estero; noi dobbiamo ad essi dedicare tutte le nostre cure, anche per un concetto economico, perchè, come abbiamo detto e non ci stancheremo mai di ripeterlo, questi nostri connazionali sono quelli che hanno contribuito in modo mirabile a far cessare la tirannia del corso forzoso in Italia; sono quelli che contribuiscono a colmare le lacune della nostra bilancia commerciale; sono quelli che, alla patria, che hanno dovuto abbandonare, dedicano cure, intelletto ed opera. Siano dunque benedetti e ricordiamocene. Non ho altro da aggiungere. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. Cabrini.

CABRINI. Le osservazioni e le proposte che, anche a nome de' miei amici socialisti, intendo fare al disegno di legge, così nella forma presentata dal Governo come in quella emendata qua e là dalla Giunta del bilancio, sono anticipate dai numerosi emendamenti distribuiti testè agli onorevoli colleghi; ma se io parlo nella discussione generale non è tanto per abbreviare poi il cammino all'esame degli articoli, quanto per offrire all'onorevole ministro degli affari esteri l'occasione di chiudere la discussione generale, con precise risposte alle nostre precise domande; dopodichè io e i miei amici politici decideremo il nostro atteggiamento di fronte al passaggio agli articoli e quindi al voto finale sull'intero disegno di legge.



A proposito del quale malinconicamente osservo che se — ricordando la promessa fatta nel 1903 dal ministro Tittoni per la riforma della legge del 1901, e passando attraverso ad analoghe dichiarazioni prodigate in mille occasioni dal Governo a Commissioni, a Congressi, a discorsi parlamentari e scorrendo le relazioni che accompagnavano i disegni di legge presentati, uno il 17 marzo 1907, l'altro il 18 novembre 1909 — un deputato volesse, confrontata la vasta mole di tali promesse con questo povero settimano oggi affidato alle nostre cure — apparire un mostro di originalità, potrebbe ricordare — e come a proposito! — la storia della montagna che partoriva il topolino.

Eppure, onorevoli colleghi, se v'ha Parlamento che dovrebbe fortemente preoccuparsi dei problemi di politica dell'emigrazione, questo è appunto il Parlamento italiano. Infatti, se la vastità delle nostre correnti migratorie basta da sola a suscitare profonde preoccupazioni, la coscienza della necessità di una tale politica si forma irresistibile non appena si ponga mente anche al carattere di normalità che il fenomeno è venuto assumendo tra noi, talchè possiamo ormai considerare l'esodo annuale di questi 700-800 mila lavoratori come una nota caratteristica della nostra economia nazionale. E invero nel diagramma in cui son riflessi gli esodi della nostra gente — attraverso il trentennio che si svolge dal 1876 al 1906 — vediamo salire la massa migratoria da 100 mila a circa 800 mila persone; e con un moto davvero veloce in fondo, poichè mentre nei primi venti anni di tale periodo la massa degli emigranti era salita da 100 a 300 mila, nel terzo decennio — e cioè dal 1896 al 1906 — essa balzò da 300 a 800 mila. Tre anni sono — nel 1908 — vedemmo, è vero, la curva abbassarsi bruscamente, quasi precipitando, a mezzo milione; e allora più d'uno s'illuse di trovarsi dinanzi all'atteso documento di una maggiore capacità della migliorata economia nazionale ad occupare più ampia massa di forza di lavoro; ma bastò che si acquietasse il turbine scatenatosi nel 1907-908 sulle industrie nord-americane per vedere — attraverso lo scorso anno — la curva risalire rapidamente e con tale impeto che da molti sintomi è lecito arguire che i vertici toccati nel 1906 saranno raggiunti nell'anno che si svolge. Noi andiamo, o signori, e inesorabilmente, verso il milione di emigranti all'anno.

Non manifestazione patologica, dunque; ma fenomeno normale e costante; come dissi, una vera nota caratteristica dell'economia italiana.

Di fronte a questo *fatto* appare un gioco da perdigiorni ogni disputa intesa a stabilire se l'emigrazione sia un bene o un male: la fase di tali dispute è superata. Il pessimismo impenitente — uso a non vedere del fenomeno che una faccia sola — continua a deplorare la sottrazione di così grandi fasci di energie al paese; lamenta l'artificioso salir dei salari

là dove provincie intere si spopolano come per il diffondersi di un contagio, e ivi il rapido esulare della mano d'opera determina nei pochi rimasti pretese di salari così alti da impedire al capitale investito nell'economia agraria di poterli tollerare (non abbiamo visto regioni dove la economia agricola ha toccato una puntata d'arresto e s'è trovata costretta a ritornare a quella pastorizia, che ormai pareva superata per sempre?); lamenta una eccessiva valorizzazione nella proprietà terriera, le perturbazioni nei rapporti famigliari e gli aumenti di mortalità e di morbilità, soprattutto nelle miniere e nelle grandi città industriali. Di contro a queste note oscure salgono gli inni dell'ottimismo che esalta nell'emigrazione quei tali 800 milioni di lire di risparmio annuo di cui parlava testè anche l'onorevole presidente del Consiglio in una riunione di studiosi di statistica; che si compiace dei risvegli intellettuali per effetto di questa che l'on. Nitti, con frase originale e incisiva, chiamava distribuzione di borse di studio fatta ai nostri proletari che, errando per il mondo, aprono gli animi e gli occhi e apprendono sempre nuove cognizioni; che deriva dall'emigrazione il rinnovarsi della vita di migliaia di Comuni — rinnovamento materiale, politico, sociale, e la possibilità consentita ai rimasti in patria di migliorare le proprie condizioni economiche; che addita nell'emigrazione la famosa valvola di sicurezza che agisce contro le conseguenze di un eccessivo aumento della popolazione.

Ma tra i due semplicismi, lo studioso formula il suo giudizio obiettivo, distinguendo nei migratori gruppo da gruppo, esodo da esodo, e vagliando tutti gli elementi costitutivi del fenomeno immeaso.

Così l'on. Colajanni riassume le sue ricerche condensate nel pregiatissimo "Manuale di statistica e demografia", di cui or ora è uscita la seconda edizione: "Tutto sommato, dunque, e messi a confronto i danni ed i benefici della emigrazione, sinora l'Italia non può ritenersi che ben soddisfatta delle conseguenze molteplici di un tale fenomeno"; ma l'operoso sociologo un po' più innanzi risponde alla domanda: Sarà sempre benefica l'emigrazione?

"Certamente se essa assorbisse tutta la eccedenza dei nati sui morti e le sottraesse soltanto da uomini adulti e validi, essa sarebbe un male grave, perchè arresterebbe l'incremento della popolazione, mettendola in condizione d'inferiorità economica e molto differente da altri Stati, specialmente della Germania che ha visto ridurre a minime proporzioni la emigrazione e diminuire la mortalità, senza vedere diminuire proporzionatamente la natalità. Ma nelle stesse proporzioni attuali, per quanto elevatissime, non è pericolosa per l'economia e per la ricchezza nazionale. Sarebbe desiderabile, invece, che fosse meglio ripartita. Potrebbe aumentare dalle Puglie e da alcune provincie dell'Emilia; ma dovrebbe arre-



starsi all'attuali proporzioni nelle Calabrie, nell'Agro Romano, e diminuire sensibilmente in Basilicata e in Sicilia „.

Il Nitti ne' suoi antichi studi, confortati e nel tempo stesso temperati dagli studi recenti, arriva a conclusioni analoghe. Se poi gli avvenimenti parlamentari avessero permesso di giungere tra di noi — come atto parlamentare — quel veramente pregevole studio del collega Carlo Ferraris che è la relazione del disegno di legge dell'emigrazione presentato dal Governo nel 1907 — noi potremmo confortare d'interessantissimi dati e di sapienti osservazioni i nostri atteggiamenti; perchè, onorevole ministro ed onorevoli colleghi, noi non dobbiamo avventurarci a discutere una riforma astraendo dalla materia viva che intendiamo con la legge disciplinare.

Credo perciò opportuno richiamare il passo dello studio del Ferraris in cui si affronta questo problema! La nostra emigrazione costituisce un pericolo per l'avvenire del nostro paese?

Risponde l'on. Ferraris:

“ Il pericolo può assumere una triplice forma:

“ *a*) pericolo demografico, che si avvera quando l'emigrazione sopprime un normale aumento della popolazione;

“ *b*) pericolo economico, che sopravviene quando l'emigrazione, anche non togliendo l'aumento normale della popolazione, sottrae a questa gli elementi più validi di lavoro e non fornisce altri compensi in ordine alla ricchezza;

“ *c*) pericolo militare che si manifesta quando l'emigrazione, anche non togliendo l'aumento normale della popolazione, allontana dalla patria soverchio numero di giovani che debbono prestare il servizio militare „.

E qui il chiaro professore dell'Ateneo patavino così ragiona intorno alle tre questioni che suscitano molte volte atroci punti interrogativi nella coscienza di coloro che seguono lo svolgersi dei nostri fenomeni migratori: “ Per ciò che riguarda il fenomeno demografico, la fecondità della popolazione, pur con qualche diminuzione si conserva sempre in quelle regioni fra le più elevate d'Italia e d'Europa, come la diminuzione delle morti vi precede in modo che non si osava sperare di fronte alle tradizionali abitudini ed alla trascuranza del passato in ordine all'igiene. Finchè questi due fattori continueranno per diversa via, cioè l'uno dando sempre gran copia di uomini alla vita, l'altro allontanandone sempre un maggior numero dalla morte, a cooperare alla vigoria demografica della nazione, resterà giustificata l'affermazione che il pericolo demografico per ora non è minaccioso; e forse si mostrerà vera un'altra affermazione che sembra paradossale, cioè, che l'emigrazione può non isterilire, ma dare

impulso alla fecondità della popolazione o, per lo meno, rallenterà la moderna tendenza ad una crescente limitazione delle nascite „.

Per ciò che riguarda il secondo punto, l'on. Ferraris, accennato anche a studi d'altri competenti, arriva alla conclusione che “ nel bilancio economico-sociale dell'emigrazione italiana, in complesso, i vantaggi hanno superato i danni „.

In quanto poi al terzo pericolo, riguardo cioè alla ripercussione che la emigrazione italiana può avere nella nostra difesa militare, il Ferraris, riprodotto la statistica dalla quale emerge che, nell'ultimo decennio, il numero dei renitenti è salito da 22,450 a 40,226 (numero che però va ridotto di circa un terzo, perchè in esso sono compresi giovani rimasti sconosciuti e probabilmente morti, e perchè un certo numero di quelli dichiarati renitenti hanno poi regolarizzato la loro posizione), riconosce la gravità del fatto; ma ritiene sufficienti e come tali li ritengono il Governo e la Commissione, alcuni temperamenti e soprattutto il miglioramento del servizio di leva all'estero; temperamenti che troviamo proposti negli ultimi articoli del disegno di legge in discussione e intorno ai quali vi chiederò chiarimenti.

Riassumendo, noi ci troviamo di fronte ad una manifestazione normale della nostra vita economico-sociale con un bilancio che si chiude con un largo avanzo.

Ciò assodato, Governo e Parlamento hanno innanzi a sè tracciata netta la via, cioè, nessuna limitazione alla libertà di emigrare, nè diretta nè indiretta (anche quando si tratti di limitazioni invocate da certo latifondismo che vede le torme dei lavoratori fuggire maledicendo... e allora si mostra desideroso di risparmiare alle nostre forze di lavoro gli sfruttamenti... esteri) ma, nel medesimo tempo, nessun eccitamento; intervento, anzi, dello Stato contro gli artificiosi esodi.

Vogliamo, insomma, una razionale ed organica politica di assistenza, in cui campeggi l'opera dello Stato; ma dichiaro subito che quando io ed i miei amici politici parliamo di assistenza all'emigrante, non intendiamo affatto che essa debba venir chiesta esclusivamente allo Stato.

Chiunque tenga presente che sei milioni d'italiani son sparsi per tutte le cinque parti del mondo, dai gruppi di scalpellini occupati nella cattedrale di S. Olaf in Trondjem ai mietitori del Transvaal; dai pescatori studiati dal dottor Capra nell'Australia, ai mietitori del Plata — avverte subito l'impossibilità di ottenere tutto dallo Stato.

Altre energie — oltre quelle statali — possono venir utilizzate: le energie della organizzazione proletaria, la quale moltiplica gli accordi internazionali che vi saranno illustrati dall'amico e collega Quaglino, e che provvede a suscitare una coscienza nelle classi lavoratrici ed a dare



ai nostri emigranti i mezzi per autoelevarsi; le energie messe in moto dall'impulso delle fedi politiche e religiose; le energie della filantropia: tutta una varietà di risorse capaci d'iniziare, promuovere, esplorare.

Al mio pensiero, i rapporti fra l'azione dello Stato e quella dei privati nell'assistenza agli emigrati, si presentano con queste linee: l'iniziativa privata — animata dagli impulsi testè accennati — procede all'avanguardia, forma i primi nuclei, rimuove le prime difficoltà; quindi interviene lo Stato con una politica avocatrice graduale e si sostituisce — salvo che per l'azione di classe — ai privati. Ed allora dall'atteggiamento che le private istituzioni assumono di fronte all'avocazione statale si vede quale assistenza sia fine a se stessa e quale, invece, nasconda preoccupazioni di confessione o di setta.

Ma se è assurdo chiedere tutto allo Stato non meno assurdo sarebbe oppugnare l'intervento dello Stato, cui si vorrebbe soltanto assegnare la parte di contribuente; e perciò, quando fu lanciata una certa *bombetta* nei fianchi del Commissariato e dei servizi di emigrazione noi, ritenuta opportuna una discussione a fondo in proposito, presentammo una mozione che le vicende parlamentari non ci permisero di svolgere; e in essa incidemmo il concetto che a poco a poco lo Stato dovesse avocare a sé presso che tutti i servizi di assistenza.

Sì, o signori, deve lo Stato intervenire, perchè la sua azione soltanto può riuscire realmente neutra. Deve lo Stato intervenire perchè esso è interessato a mantenere la compagine nazionale, in quanto che soltanto a patto che la mano lunga dello Stato accompagni l'emigrazione e gli faccia sentire l'affetto e le sollecitudini della patria, soltanto a questo patto gli italiani al di là dei confini potranno sentirsi legati e vincolati alla madre patria. Deve lo Stato intervenire anche per ragioni di dignità nazionale: poichè alle nazioni estere la italiana deve mostrare che essa non abdica la difesa e la tutela dei suoi concittadini in mano ai privati.

C'è poi un terzo elemento, che si aggiunge all'opera dello Stato e a quella dei patronati e che nelle discussioni parlamentari o non è stato mai o fu sinora vagamente accennato: elemento cui noi, invece, attribuiamo la forma di una pregiudiziale: ed è quell'auto-assistenza che gli emigrati devono trovare nell'organizzazione, sia che si riversino essi sopra i mercati del continente, sia che varchino i mari e si occupino sui mercati di lavoro transoceanici.

Soltanto quando gli emigranti saranno raccolti — almeno in buon numero — nei fertilizi della organizzazione di mestiere, soltanto allora potrà essere messa interamente in valore l'assistenza multiforme che chiediamo allo Stato; ma intanto voi dovete, come Governo, seguire direttive che secondino il movimento di organizzazione proletaria. Ond'è che non senza

intenzione l'altro giorno mi sono vivamente compiaciuto degli atteggiamenti da voi assunti di fronte al recente duello economico nella edilizia tedesca; e ho salutato il chiudersi di quel periodo, durato troppi anni, nel quale si credeva buon patriottismo e buona speculazione lo spingere i nostri operai dove erano scioperi e serrate ad assumer lavoro ad ogni costo, foss'anco il lavoro di Caino.

Tutto un programma di politica dell'emigrazione chiediamo allo Stato italiano, e diciamo "di politica dell'emigrazione", perchè riteniamo sbagliasse l'on. Enrico Ferri, nel discorso dello scorso anno sul bilancio degli esteri, col creare una distinzione artificiosa fra *politica dell'emigrazione* e *polizia dell'emigrazione*... comprendendo nei confini della polizia della emigrazione tutto questo insieme di provvedimenti che riescono a tutela dell'operaio e del contadino così come le leggi sociali agiscono sui lavoratori di uno Stato rimasti in patria. Diciamo piuttosto che la politica dei trattati di commercio, degli scambi industriali, ecc., è la politica della borghesia, o, se volete, la politica di una parte dell'economia nazionale: ma affermiamo alto che questa dell'assistenza agli emigranti è precisamente la politica della emigrazione proletaria; ed è in questa politica che agisce sui lavoratori che lo spirito nostro può vibrare assai più schietto che *in quell'altra!*

Posti questi caposaldi, vediamo rapidamente gli strumenti foggiate dallo Stato e le riforme che con questo disegno di legge voi consentite e quelle che negate.

Vi dico subito che del vostro progetto va specialmente lodato... ciò che non c'è: e precisamente la mancanza di qualsiasi attentato alla costruzione della legge 31 gennaio 1901, di cui opportunamente lasciate inalterate le basi e la struttura. Infatti tale legge non vuol affatto essere sostituita, ma integrata e sviluppata: e i suoi molteplici ottimi spunti devono diventare motivi, poichè tale legge — come riconosceva testè il penultimo degli ambasciatori degli Stati Uniti presso il Governo italiano — la legge nostra sulla emigrazione è tra le migliori del mondo. Auguriamo che i nuovi mezzi richiesti valgano ad irrobustirne i congegni e a renderne più efficace l'azione.

Quattro sono i punti fondamentali che voi avete fatto bene a voler mantenuti inalterati, malgrado certi incitamenti che vi son venuti da certi *amici degli emigranti*: libertà della emigrazione; niente monopolio del trasporto degli emigranti italiani alla bandiera nazionale (discorreremo più innanzi di un articolo del progetto di legge in cui parmi faccia capolino un certo spirito protezionista); assistenza all'emigrante prima del viaggio, durante il viaggio e dopo lo sbarco; disciplina dei noli mediante



il mandato conferito ad un organo dello Stato di agire da calmiera, sottraendo gli emigranti agli strozzinaggi dei *trusts* marinari.

L'on. Tittoni, raccomandando il disegno di legge del 18 novembre 1909, richiamava il precedente disegno di legge — quello del 17 marzo 1907 — e avvertiva che la riforma, pur introducendo diverse innovazioni, lasciava *invariate le linee fondamentali della legge del 1901, la quale, per largo consenso, ha fatto buona prova*. Qui però è il caso di dire: acqua sì, ma non tempesta. Infatti, le linee della legge del 1901 restano non solo invariate — ciò che è bene — ma restano addirittura invariabilissime anche là dove avrebbero bisogno di ritocchi e di migliorie. Nè questo nanerottolo, che ci avete messo in braccio, parmi corrisponda ai tempi moderni.

Ammiriamo l'opera del legislatore del 1901: ma l'ammirazione non ci impedisca di scorgere le molte lacune della legge, messe in luce da omai otto anni di esperienza.

Incomincio con l'osservare che l'istituzione creata dallo Stato per i servizi dell'emigrazione — il Commissariato — è venuta su troppo all'ombra della Consulta; e malgrado la distanza tra piazza dal Quirinale e via Torino, la Consulta ha tenuto troppo sotto di sè questi congegni che invece hanno bisogno di larga, effettiva autonomia.

Intendiamoci bene: io sono stato fra i primi ad insorgere contro la proposta di decapitare il Ministero degli esteri dei servizi di emigrazione per trasportarli in quel Consiglio superiore della marina mercantile dove, se sono entrati anche alcuni rappresentanti dei lavoratori del mare, prevalgono le rappresentanze degl'interessi del capitale investito dalle industrie marinare. Niente agnelli fra i lupi! Ma a me sembra venuta l'ora di cominciar a considerare la legislazione sull'emigrazione, non come una appendice della legislazione, per la politica estera, ma come il prolungamento della legislazione sul lavoro: lavoro all'interno e lavoro all'estero. E allora... (*Interruzioni dal banco dei ministri*) allora ella deve riconoscere, onorevole ministro, che sono logico nel chiedere — non per oggi, s'intende, ma a tempo opportuno — che la politica dell'assistenza all'emigrazione, insieme al resto della politica che si attua mediante la legislazione sociale, venga accentrata in un unico Ministero: il Ministero del lavoro.

Che avviene invece? Che nella divisione del lavoro tra Consulta e Commissariato non si osservi nemmeno quanto la legge prescrive.

Dice la legge all'art. 7: "Sarà istituito, sotto la dipendenza del Ministero degli esteri, un Commissariato nel quale sarà concretato tutto ciò che si riferisce ai servizi dell'emigrazione". Orbene, dopo trascorsi circa otto anni a questo articolo è toccato il medesimo infortunio capitato a quell'articolo della legge sull'Ufficio del lavoro reclamante la graduale

avocazione all'ufficio stesso di tutti quanti i servizi inerenti al lavoro. E voi avete ancora, presso il vostro Ministero, tre servizi di emigrazione: per i passaporti; per gl'infortuni sul lavoro che tocchino ai lavoratori italiani all'estero; per le eredità in conseguenza di tali infortuni.

Onorevole ministro, io so bene qual' egregia persona sia preposta nel suo Ministero a detti servizi; e nelle mie parole — assentite anche dai voti di numerosi Consessi e dall'Istituto coloniale — non v'ha ombra di censura all'indirizzo di detto funzionario. È la funzione che vuol essere coordinata alle altre pro emigranti, se per davvero vogliamo migliorare sul serio così importanti servizi.

La dipendenza del Commissariato demigrazione dalla Consulta inoltre fa sì che il corpo consultivo creato per la politica dell'emigrazione cammini con le pantofale... quasi preoccupato, anch'esso, di non compromettere i buoni rapporti con gli altri Stati: è un istituto... diplomattizzato!

Confrontate infatti l'interessamento dei partiti, della pubblica stampa, dei congressi, dei comizi, a quanto si discute e si delibera nel Consiglio superiore del lavoro, confrontatelo col vuoto, col silenzio che circonda i lavori del Consiglio dell'emigrazione!

E non è questione di persone, perchè nel Consiglio d'emigrazione ne avete di altissimo valore. A tal Consiglio fanno inoltre capo masse di formidabili interessi, altrettanto rispettabili ed imponenti quanto quelli che si agitano dal Consiglio del lavoro. E vi si trattano questioni importantissime, come — per citarne una sola — quella studiata con tanto amore dall'on. Nitti sulla assicurazione contro i rischi del ritorno forzoso degli emigranti.

Ah! se una simile discussione fosse stata fatta al Consiglio del lavoro, pensi, onorevole ministro, quale corrente di energie avrebbe essa saputo suscitare nel paese, quali critiche, quali censure e quale fervore di adesioni!

Eccomi dunque qua, onorevole ministro, a proporle ciò che proposi alcuni anni fa — col bel costrutto che si vede! — al ministro Tittoni. Le propongo, cioè, confortato da valanghe di voti, la riforma del Consiglio superiore dell'emigrazione, stupito di non aver trovata proposta alcuna in tal senso nè nelle conclusioni del Governo, nè in quelle della Giunta generale del bilancio. Qui occorre portare del sangue giovane in questo corpo consultivo che è così composto: del commissario generale, come delegato dal Ministero degli esteri; di cinque delegati del Ministero dell'interno, del tesoro, della marina, dell'istruzione e dell'agricoltura; di tre membri, nominati per decreto reale, tra i cultori delle discipline geografiche, statistiche ed economiche... E sta bene. C'è la Consulta, c'è la Burocrazia, c'è la Geografia, c'è la Statistica, c'è l'Economia: tutte



egregie signore con le quali io non voglio aver fatti personali. Ma osservo che manca una piccola cosa: gli emigranti, quegli emigranti che — in materia di politica dell'emigrazione — mi pare abbiano pure qualche tenue diritto a far sentire una voce. Chè se proprio gli emigranti non possono farsi sentire direttamente perchè fuori patria, ormai hanno vita fiorente numerosi istituti in grado di conoscere i bisogni dell'emigrazione, in mezzo alla quale vivono ed agiscono.

Vero è che l'ultima parte dell'art. 7 stabilisce che del Consiglio facciano parte anche "due membri, scelti nei modi indicati nel regolamento, fra i cittadini italiani, residenti in Roma, l'uno dalla Lega nazionale delle cooperative, l'altro dalle principali società di mutuo soccorso delle città marinare". Ed io non nego che, quando il legislatore elaborò la legge, guardandosi d'intorno non poteva trovare migliori congegni rappresentativi della classe operaia; e capisco come allora — poichè soltanto le cooperative costituivano un organismo nazionale — la Lega nazionale delle cooperative stesse venisse chiamata a nominarsi un rappresentante nel Consiglio; e mi spiego come se ne assegnasse un altro alle Società di mutuo soccorso delle principali città di mare comprese, quindi, le mutue di ciabattini, di orefici o di modiste, competentissime — come è facile immaginare — in materia di assistenza all'emigrazione!

Oggi però le cose son mutate; e nel campo dell'assistenza, onorevole ministro ed onorevoli colleghi, sono venuti moltiplicandosi i segretariati, gli uffici dell'emigrazione, i patronati e via dicendo. Sono inoltre sorte federazioni di mestiere nelle quali si vanno trincerando sempre più i gruppi di lavoratori che danno maggiore contributo alla emigrazione; contadini e muratori; cito la Federazione nazionale dei lavoratori della terra, e la Federazione nazionale dell'edilizia. A tali istituti vogliamo siano aperte le porte del Consiglio dell'emigrazione!

Non comprendo poi come, a far parte del Consiglio superiore della emigrazione, non venga chiamato un rappresentante di quella "Dante Alighieri", che costituisce un organismo nazionale — aperto a tutti i partiti — per la diffusione della cultura tra gli emigranti e tra gli emigrati.

Ma la delusione più amara che si diffonde nell'animo dello studioso di queste vostre proposte è quella che nasce nel constatare l'assenza di ogni linea vigorosa di un programma per l'emigrazione continentale e temporanea.

L'emigrazione continentale è stata ed è la eterna ignorata dal potere legislativo. Di essa non parlava la sciaguratissima legge del 1888; ad essa soltanto rapidi, fuggevoli accenni fecero i progetti così d'iniziativa

parlamentare come d'iniziativa governativa nel 1899 e nel 1900; pochi spunti nella legge attualmente in vigore la riguardano.

Si deve però riconoscere che il deplorabile oblio del potere legislativo verso tale emigrazione è stato temperato qua e là dal potere esecutivo, e dall'organo specialmente destinato alla politica dell'emigrazione, con le sovvenzioni accordate agl'istituti di assistenza per la emigrazione continentale, con la creazione dei due addetti di emigrazione di Svizzera e di Germania; con le diverse ispezioni fatte eseguire all'estero; con gli aiuti ad altre iniziative e con una parte notevole di attività dell'amministrazione centrale. Ma la riparazione non fu — e non poteva che essere — assai parziale.

Eppure, onorevole ministro ed onorevoli colleghi, a questa forma della nostra emigrazione mi pare proprio che lo Stato dovrebbe cominciare a rivolgere cure sollecite e intelligenti, disciplinando un'azione organica e continuativa.

Pressochè tutta temporanea — tantochè il Mantellini la definiva un prolungamento della emigrazione interna e le voleva negato il nome di emigrazione — la continentale non attenta menomamente alla nostra fibra demografica; oltre che mandare a casa i risparmi, si differenzia dalla transoceanica, contribuendo potentemente ad alimentare i dazi sui consumi locali nella stazione del rimpatrio: essa compie tutti i doveri verso la difesa militare, e si sforza di autoelevarsi mercè le organizzazioni; con la sua compostezza agevola l'intervento dello Stato. È una emigrazione, insomma, che (malgrado i fastidi dati in parecchi paesi ai colleghi di parte conservatrice, perchè la maggior parte di questi emigranti tornano con parecchi globoli-rossi nelle vene politiche) merita veramente dieci in condotta. E ho detto della sua compostezza; perchè, mentre la linea della emigrazione transoceanica si svolge capricciosa, a *zig-zag* — quella della continentale si spiega calma e regolare, tale da offrire — attraverso 35 anni di sviluppo — uno sbalzo solo: quello avvenuto intorno al 1901. Tale normalità e tale compostezza della nostra continentale (che, ripeto, rendono più agevole l'opera di assistenza da parte dello Stato), dipendono dalle condizioni economiche delle provincie nostre che più l'alimentano — provincie con una economia oramai rassodata — e dalle condizioni dei mercati di lavoro d'Europa meno agitati che nei paesi transoceanici.

Onorevole ministro, numerosi congressi, la stampa, la stessa tribuna parlamentare sono venute significandovi i bisogni speciali di tale emigrazione: l'organizzazione di un servizio rapido e sicuro d'informazioni sui mercati del lavoro esteri (del quale argomento particolare vi dirà, con la competenza che gli deriva dagli assidui contatti con l'organizzazione operaia edile in Italia e all'estero, il collega Quaglino); la moltiplicazione



degli addetti d'emigrazione; la disciplina dell'emigrazione dei minorenni; le norme sul contratto di arruolamento anche nei riguardi di operai destinati ai mercati europei; la estensione della magistratura provibirale alle vertenze fra accordati e accordanti, fra arruolati e arruolatori; non soltanto, ripeto, per ciò che riguarda i mercati transoceanici, ma anche per i mercati continentali.

Come osservava giustamente l'on. Cavagnari dianzi, larga parte di simili provvidenze troveranno accoglimento nel regolamento che si sta riformando. Vedo, infatti, proposto al comma *g* dell'art. 62-*bis* la disciplina dell'espatrio dei minorenni a scopo di lucro. So che gli articoli 12 e 29 della legge 31 gennaio 1901 rendono possibile l'organizzazione di più ampi servizi d'ispezione e di assistenza mediante gli addetti d'emigrazione; e so che l'art. 29 della legge può essere largamente utilizzato anche a favore dell'emigrazione continentale, precisamente nell'interesse dei contratti di arruolamento.

Io però, onorevole ministro, desidero da lei, prima del passaggio agli articoli, una parola che significhi impegno del Governo di sostenere, presso la Commissione incaricata di riformare il regolamento, l'accoglimento di questi voti da me patrocinati, e che anche a lei devono apparire senz'altro accettabili.

Ma poichè ho accennato al servizio degli addetti — che si vogliono disciplinare non con l'organico a noi presentato, ma con organico delegato — dico subito all'on. Cavagnari e a quanti altri si mostrano preoccupati di questa tendenza ad assumere nuovo personale, che bisogna una buona volta decidersi: se noi smettiamo di conferire allo Stato sempre nuove attribuzioni, tutte giuste appariranno le declamazioni contro l'aumento del personale. Ma se siamo convinti che occorre allo Stato dar sempre nuove facoltà; se vogliamo sempre più allargare il confine di questo demanio delle sue attribuzioni, invocandone ad ogni pie' sospinto l'intervento, dobbiamo essere logici. O come potremmo conciliare l'impeto delle nostre proteste contro lo Stato, quando ci arriva la notizia che i nostri operai all'estero sono mal difesi e mal protetti con questo spirito sparagnino, in forza del quale si vorrebbero negati allo Stato i mezzi occorrenti a tali difese?\*

Si persuada l'on. Cavagnari: gli addetti di emigrazione sono una vera e propria necessità, ed essi costituiscono il primo istituto che sia suggerito al legislatore dalla stessa classe operaia emigrante. Sì; sono stati i congressi degli emigranti (di emigranti autentici, da non confondersi con gli amici degli emigranti!) che hanno invocata questa speciale forma di assistenza tecnica e specializzata; forma che potrà rispondere sempre meglio

ai suoi fini quando il numero degli addetti venga aumentato, e non si alterino i caratteri dell'istituzione.

Con piacere ho constatato che nè la legge nè la relazione parlino di alterare la figura di questi funzionari; e di ciò mi rallegro come di uno scampato pericolo, perchè guai se si richiedessero dall'adde-<sup>to</sup> — come si richiede a chi entri nella carriera consolare — cartapecore, laure, bolli.

Noi recideremmo i nervi a questa istituzione, senza contare che la competenza, la cultura e lo zelo non sono monopolio di quelli che sono usciti dalle Università. Ricordiamo che in questi tempi gli autodidatti vanno moltiplicandosi anche nella classe operaia, che riesce a spremere fuori di se stessa uomini utilizzabili per le sue difese.

Ma noi, come si vede, scorrendo questo nostro chilometro di emendamenti, noi non domandiamo soltanto dichiarazioni per ciò che riguarda il da farsi in sede di regolamento; ma proponiamo anche modificazioni precise da apportarsi al disegno di legge attuale. E il punto su cui specialmente insistiamo è la riforma dei Comitati mandamentali e delle Commissioni arbitrali, argomento toccato dianzi dal collega Di Marzo le cui conclusioni però io rifiuto.

Dichiaro subito che avrei visto con piacere, nelle proposte del Governo, una disposizione intesa a riformare tali istituti la cui storia ingloriosa si riassume in una sola parola: la bancarotta! Dovevano essere — a leggere le relazioni del 1899 e del 1900 — migliaia e migliaia i Comitati mandamentali; invece si contano sulle dita di una mano.

Non partecipo alla superstizione dell'on. Di Marzo...

LUCIFERO. Se il sindaco, il parroco, che dovrebbero occuparsi della povera gente, se ne interessassero, funzionerebbero.

CABBINI. Con i se non si legifera, on. Lucifero; e, tornando subito all'on. Di Marzo, gli dichiaro che non ho fiducia nella virtù taumaturgica della indennità per il parroco, per il pretore o per il segretario del Comitato.

Simili istituti o hanno un'anima, e funzionano, o sono organismi creati freddamente dalla lettera della legge, e falliscono.

Ne volete una prova? In quelle regioni dove sulla massa degli emigranti o la preoccupazione religiosa, o il senso filantropico, o lo spirito socialista, o la propaganda per l'organizzazione del proletariato hanno svolto la loro azione, vedete pullulare istituti vivi e gagliardi.

Fate il confronto fra i bilanci dell'Opera di Assistenza e dei Segretariati dell'Umanitaria e questi Comitati, squallidi Comitati, che non sono che croci in un cimitero!

Io sarei per la soppressione, ma voi mi domanderete: e che cosa si sostituisce?



Simili riforme non s'improvvisano: ma intanto questo vi posso proporre e vi propongo: che in quelle provincie dove funzionano istituti di assistenza sussidiati dal Commissariato di emigrazione, le funzioni affidate ai Comitati siano automaticamente trasferite negli istituti stessi.

Per ciò che riguarda le Commissioni di arbitrato la questione è anche più seria, più grave, più delicata. Le Commissioni di arbitrato istituite per provincia allo scopo di giudicare inappellabilmente delle liti tra vettori ed emigranti non hanno fatto buona prova. In qualche posto hanno funzionato bene, ma malgrado la legge e per virtù di qualche commissariato di eccezionale valore.

Ad ogni modo, se anche funzionassero bene per l'emigrazione transoceanica, rimarrebbe sempre lettera morta quella parte dell'art. 29 della legge che vorrebbe utilizzati tali congegni anche per la emigrazione continentale.

Ora io ritorno sulla proposta dei segretariati di Udine e di Belluno per la estensione della magistratura probivirale ai rapporti che corrono tra coloro che assumono lavoratori per lavori da eseguire all'estero.

Certo non domandiamo che si trapiantino nei paesi di emigrazione i Collegi probivirali delle industrie: vogliamo anzi la creazione di speciali congegni per la razionale attuazione della giustizia probivirale. E in questo senso, onorevole ministro, vi presentiamo il seguente ordine del giorno:

“ La Camera, constatando che le Commissioni arbitrali istituite dalla legge 31 gennaio 1901, n. 23 (art. 27) non hanno interamente corrisposto agl'intenti del legislatore, specie per ciò che riguarda la sollecita definizione delle liti; constatando come, tanto nei riguardi della emigrazione transoceanica quanto in quelli della continentale, le forme di stipulazione nel Regno dei contratti di lavoro da eseguirsi all'estero, consiglino una razionale estensione della magistratura probivirale a tali rapporti fra capitale e mano d'opera, invita il Governo a presentare entro il 1910 un disegno di legge che disciplini la materia „.

Come si vede, onorevole ministro, con emendamenti e ordini del giorno, e con le dichiarazioni impegnative ed esplicite che vi chiediamo vi offriamo il modo di rendere, almeno parzialmente, giustizia all'emigrazione temporanea. E di ciò convinti, cioè della possibilità di assicurare già fin da ora, in questa sede, una decente assistenza all'emigrazione temporanea, non accettiamo, come pericoloso od almeno inutile, l'ordine del giorno della Giunta generale del bilancio, che suona così:

“ La Camera, ritenuto che l'emigrazione temporanea continentale, per la sua importanza e per le peculiari condizioni in cui si svolge, richiede proprie norme e discipline;

“ fa voti perchè sia all'uopo provveduto con apposita legge „.

I miei amici ed io ci opporremo con tutta la forza a un simile voto, poichè se la Camera approvasse, verrebbe a votare una specie di pregiudiziale, proibente agli organi esecutivi incaricati d'interpretare e di applicare la legge qualsiasi misura di assistenza all'emigrazione temporanea, in attesa della legge speciale.

FALLETTI, *relatore*. Osserva che la Giunta non è stata unanime.

CARRINI. Me ne compiaccio e spero che la Camera sarà meno unanime ancora.

E badi la Camera che, se la sospensiva investisse tutta l'assistenza lala continentale, *amen*: si potrebbe forse accettare il ricorso. Ma qui, mentre si rinvia l'assistenza ai continentali, si ficcan le mani nelle loro saccoccie, domandando quattrini. Un bellissimo scherzo!...

All'ordine del giorno della Giunta del bilancio noi contrapponiamo il seguente:

“La Camera, ritenuto che non possa più oltre indugiarsi l'organizzazione di un'assistenza all'emigrazione continentale e nel bacino del Mediterraneo, corrispondente alla importanza del fenomeno, considerato che agli sviluppi dell'assistenza già dallo Stato iniziata in tale campo possono bastare opportune disposizioni da introdursi nella legge 31 gennaio 1901 con la riforma in discussione, passa all'esame degli articoli „

Dunque, nessuna proposta sospensiva; ciò che non c'impedirà d'invocare ulteriori provvidenze, da coordinarsi alla più radicale revisione della legge generale del 1901 cui si accenna nei primi periodi della relazione.

Volgendo ora, con grande delizia dei colleghi e mia, alla fine, affronto la questione risolledata dagli onorevoli Cavagnari e Di Marzo: quella della ricerca dei mezzi per organizzare l'assistenza all'emigrazione continentale.

È noto che il Fondo per l'emigrazione viene specialmente alimentato dalle 8, 4, 2 lire pagate dal vettore pel trasporto dell'emigrante transoceanico maggiorenne, fanciullo, bambino: l'emigrazione continentale non contribuisce al Fondo stesso con alcuna quota, donde le discussioni in seno alla Giunta di vigilanza del Fondo dell'emigrazione, al Consiglio dell'emigrazione, all'Istituto coloniale, al primo Congresso degli Italiani all'estero, nei principali Congressi degli emigranti; donde il profilarsi di due tesi opposte.

Affermano gli uni non essere completamente vero che le 8, le 4, le 2 lire sieno pagate dall'emigrante, e ragionano intorno alla incidenza della tassa, sostenendo che chi paga è il vettore.

Si aggiunge inoltre — e con maggior fondamento — che, oramai i due fenomeni migratori s'intersecano così uno nell'altro, da costituire un fenomeno solo. Infatti l'emigrante che va oggi in America è spesso quello



stesso che domani va in Francia o in Svizzera, tanto vero che i due termini *transoceanica* e *permanente* vanno sempre più cessando di essere sinonimi, e ciò per effetto dei rapidi viaggi. Inoltre va osservato che con il discendere della continentale dalle regioni settentrionali alle centrali e meridionali (l'Abruzzo in questi ultimi dieci anni ha dato all'Europa un larghissimo contributo) vedesi spesso nella stessa famiglia un fratello andare in America, l'altro andare in Germania o in Lussemburgo.

Contro questa tesi è stata prospettata quella cui partecipano quanti ritengono doveroso reintegrare il Fondo dell'emigrazione, di quanto esso deve e dovrà spendere per l'assistenza agli emigranti continentali.

Ma reintegrarlo come? Gli uni dicono: con la tassa sul passaporto! Rispondono altri — ed io sono tra questi —: paghi lo Stato!

Dichiaro subito che non faccio la questione delle due lire: ma dimostro essere pericolosissimo creare il precedente che il gruppo faccia le spese della propria legislazione del lavoro.

La legislazione sociale non deve essere pagata dai gruppi cui giova; ma dall'insieme della collettività, essa infatti, non costituisce un regalo fatto a 10,000, a 100,000 operai, ma è un atto della nazione, per l'utile della nazione stessa.

La legge dell'on. Giolitti sulle risaie, per esempio, dovrebbe assicurare un'assistenza alle risaiole: ma se trionfasse la tesi — paghi il lavoratore protetto! — dovremmo obbligare intorno a queste 50,000 o 60,000 risaiole, che si riversano dall'Appennino ligure ed emiliano nelle provincie di Novara e di Pavia, a munirsi di un passaporto per l'interno, tassato a favore... delle ispezioni in risaia!

Siamo contrari alla proposta tassa anche perchè non è simpatica. Tutte le tasse sono antipatiche; ma lo diventano ancor più quando, abolite, ritornano all'onore del mondo. Questi ritorni all'antico non sono di nostro gusto: non siamo verdiani.

Badi poi la Camera che due lire per passaporto triennale significano — in un quarto di secolo di emigrazione — una discreta sommetta.

Equa invece è la soluzione da noi additata: che lo Stato intervenga e faccia per gli emigranti quello che fa per altri gruppi di lavoratori protetti dalle leggi sociali. (*Interruzioni*).

Sento dire: "Aboliamo allora anche le otto, le quattro, le due lire dei transoceanici! „ Non mi ricuserei, domani, di arrivare anche a questo. Sol tanto mi meraviglio che l'incitamento mi venga da gente che passa per gente pratica e devota al concetto della gradualità.

Ora io so che sarebbe un bel gesto, e nulla di più, chiedere, oggi come oggi, che lo Stato si addossi l'onere di tutta l'assistenza agli emigranti; ed io non vorrei — approvando la soppressione delle quote dovute

dai vettori — privare gli emigranti delle difese che, per quanto monche esse siano, riescono tuttavia d'indubbia efficacia.

Rimando agli articoli il commento alle concessioni fatte alla protezione della marina nazionale, non col parificare la bandiera estera alla nazionale riguardo alle tasse di registro, ma per quel potere, che mi pare terribile, di cui si vorrebbe investito il potere esecutivo, sino a perseguire una compagnia estera e metterne fuori di azione le navi.

Provocherò inoltre agli articoli (lietissimo se verranno invece in sede di discussione generale chiarimenti da parte del Governo), spiegazioni su quel comma dell'art. 32 che parla di quella utilissima riforma — intorno alla quale il nostro collega Nitti ed altri hanno fatto così importanti studi — dell'assicurazione obbligatoria degli emigranti contro i rischi derivanti dal rimpatrio forzoso.

Ammainando le vele per davvero, chiedo al Governo dichiarazioni chiare e precise, tali che ci diano la possibilità di associarci al voto di passaggio alla discussione degli articoli. Se no, no! (*Approvazioni - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro degli esteri. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Esclusivamente nell'interesse del corso ulteriore di questa discussione e per comodo degli oratori che vi prenderanno parte, io vorrei annunciare fino da questo momento un emendamento che il Governo propone (*Commenti*), qualora, come mi auguro, incontri anche l'approvazione della Giunta del bilancio. Il Governo abbandonerebbe la tassa di due lire sui passaporti (*Commenti*), e non potendo vertamente in via incidentale, traendo occasione dalla discussione di questa legge, le cui spese gravano in grandissima parte sopra un fondo speciale, non potendo consentire ad alcuna proposta che si risolva in onere per il bilancio dello Stato, avrebbe escogitato il temperamento seguente: si accorderebbero agli emigranti per l'Europa alcune facilitazioni ferroviarie, per esempio, tariffe internazionali, tariffe a zone; si applicherebbe la riduzione, che oggi si consente ai gruppi di cinque, anche ad ogni singolo emigrante (*Benissimo!*) ed in compenso di ciò l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato corrisponderebbe una tassa di due lire per ciascun biglietto ferroviario. (*Commenti - Interruzioni*).

GIRARDINI. E quelli del confine, che hanno dieci chilometri di ferrovia?

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Avrei dovuto trasmettere questo emendamento puramente e semplicemente alla Giunta del bilancio perchè fosse poi stampato e distribuito; ma appunto per non voler prendere agli oratori di sorpresa e per dar tempo anche a quelli



che sono contrari di prepararne meglio la confutazione, ho creduto opportuno di annunciarlo fin d'ora.

E l'emendamento sarebbe formulato nei termini seguenti: sopprimere il secondo comma dell'art. 28 che prescrive la tassa di due lire sui passaporti, e aggiungere:

“Un regolamento approvato con decreto reale, promosso dal ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello degli esteri, stabilirà le norme e le facilitazioni ferroviarie per gli emigranti a scopo di lavoro e determinerà pure le modalità di riscossione e di versamento, da parte delle ferrovie dello Stato, di un contributo fisso al massimo di lire due per ciascuno degli emigranti, non contemplati nell'art. 6 della legge, a cui sia rilasciato un biglietto intero. „

Io depongo questo emendamento al banco della Presidenza e prego la Giunta generale del bilancio di volerlo esaminare. (*Commenti animati*).

FASCE, *presidente della Giunta generale del bilancio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASCE, *presidente della Giunta generale del bilancio*. Pregherei la Presidenza di far stampare questo emendamento presentato dall'onorevole ministro e di trasmetterlo alla Giunta generale del bilancio perchè possa esaminarlo.

RUBINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINI. Io desidererei chiedere uno schiarimento su questo emendamento all'onorevole ministro degli affari esteri.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Quando verrà in discussione, mi potrà rivolgere la sua domanda.

PRESIDENTE. Onorevole Rubini, io la iscrivo per parlare nella discussione generale. Del resto, prima di lei ce ne sono parecchi altri.

Il seguito di questa discussione è rimesso alla seduta pomeridiana, se sarà possibile; od altrimenti ad un'altra seduta da stabilirsi.

La seduta termina alle ore 12.15.

*Prima tornata di venerdì 17 giugno 1910.*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Provvedimenti riguardanti l'emigrazione.

Proseguendo nella discussione generale ha facoltà di parlare l'onorevole Girardini.

GIRARDINI. Onorevoli colleghi! Nel campo vastissimo che offre il tema dell'emigrazione, mi restringo ad una parte sola: a quella che riguarda l'emigrazione continentale.

Finora il legislatore non se n'è curato. La ragione di questa trascuranza e della mancanza di una coscienza pubblica che avverta l'importanza del fenomeno, dipende probabilmente dalla forma, con cui l'emigrazione continentale si è svolta, e dall'indole delle popolazioni in mezzo alle quali si è avverata.

Perchè l'emigrazione continentale è un fatto, sviluppatosi, direi, per tradizione. Io ne ricordo le fasi, come testimonio, come quegli che vive nei luoghi, anzi nel centro dove è maggiore la emigrazione continentale. Si cominciò con l'esodo di qualcuno nelle famiglie; di otto, di dieci persone in un paese, e poi finalmente si venne a quella imponente emigrazione, che in molte località lascia deserti di uomini i villaggi, durante sei mesi dell'anno, per popolarli quando viene la stagione invernale.

Questa emigrazione non ha mai disturbato l'andamento delle culture, perchè questi emigranti uscivano dalle case di coloni, di coltivatori; ma uscivano quelli, che, mancando, non avrebbero lasciato sprovvista di braccia la terra; la quale terra, fecondata maggiormente dallo sviluppo dell'agricoltura, almeno nei nostri paesi, richiede ora minor quantità di braccia, per la perfezione e per la maggior efficacia degli strumenti agricoli, che si adoperano; nonchè per l'impulso, che alla produzione della terra danno i concimi artificiali, dei quali fra noi è larghissimo uso.

Inoltre si tratta di popolazioni abituate per loro indole a trasmigrare; perchè un tempo, quando l'agricoltura non aveva fecondato meravigliosamente quelle terre, naturalmente sterili (parlo dei miei paesi ma le zone montane in molta parte si somigliano), erano costrette ad emigrare; e quindi sono abituate al concetto di fare da sè, al pazientare, al sopportare, al vincere con la fatica e con la lotta, per arrivare alla conquista di ciò, che è la necessità della vita e della famiglia.

Nè in esse domina l'idea che autore solo e necessario d'ogni fortuna debba essere il Governo. Da ciò viene che quella emigrazione, la quale raggiunge una somma di uomini imponente, perchè nel 1909, secondo quello che ne dice la *Gazzetta Ufficiale del Regno*, furono rilasciati



226 mila passaporti, e un passaporto dura tre anni, non fu avvertita; non venne curato il grande fenomeno dal legislatore, che fece la promessa di volgere ad esso lo sguardo nella legge del 1902, ma poi non credette di doversi preoccupare dell'adempimento della promessa che aveva fatto.

Quindi se il potere esecutivo, se coloro che avevano l'amministrazione dei fondi dell'emigrazione, nel contatto immediato con la vita degli emigranti hanno avvertito ciò che più in alto non si conosceva, se, quindi, qualche erogazione è stata fatta anche a favore degli emigranti del continente, se ad essi ancora non è stata applicata una tassa, si è perchè, non avendo fruito dei maggiori vantaggi, in grazia di questo oblio legislativo, hanno pure fruito quello di non essere colpiti da una tassa.

E infatti, non appena il legislatore si è destato, nella legge che abbiamo dinanzi è apparso un solo provvedimento che riguarda la emigrazione continentale, ed è quello che propone una tassa di due lire per i passaporti.

DI MARZO. Che non pagheranno.

GIRARDINI. E perchè?

DI MARZO. Perchè si è ammessa la prova dell'indigenza per tutti coloro che emigrano...

GIRARDINI. Ma non è vero che questo porterà a non pagare la tassa... (*Interruzione del deputato Di Marzo*).

PRESIDENTE. Onorevole Girardini, prosegua, e non raccolga le interruzioni.

GIRARDINI. Terrò conto poi di questa interruzione.

Del resto, dicevo, quando questa legge fu portata alla Giunta generale del bilancio, fu avvertito, e modestamente lo avvertii io, il difetto di ogni provvedimento che riguardasse l'emigrazione continentale; e quindi mi rivolsi all'onorevole ministro di agricoltura del tempo, ora presidente del Consiglio, il quale ammise il difetto della legge, ed il bisogno di ulteriori e più integranti provvedimenti.

Quindi fu proposto un ordine del giorno, che la Giunta generale del bilancio votò ad unanimità, per rimandare ad una legge da farsi, l'insieme di quelle norme che avrebbero dovuto riferirsi alla emigrazione continentale. Non fu dunque che per avvertire le necessità che la materia richiedeva, che per richiamare la Camera, il Governo, in qualunque modo ed in qualunque tempo, a venire a legiferare convenientemente su questo argomento, che quell'ordine del giorno fu presentato.

Il mio amico Cabrini ha presentato un ordine del giorno opposto, il quale, per quanto suona il senso logico e grammaticale delle parole adoperate, viene a dire che in questa legge si deve far tutto.

Ora anche questo mi pare un concetto inaccettabile, un concetto che creerebbe una forma di ostruzione a quei provvedimenti che, in fatto, non possono avere accogliamento nel testo della legge che stiamo discutendo.

Ed i voti stessi, di cui il mio egregio collega ed amico si fece interprete, starebbero in contraddizione con quest'ordine del giorno ostruzionista, che verrebbe a stabilire tutto ciò che l'emigrazione continentale riguarda.

CABRINI. Le dimostrerò che non è esatto.

GIRARDINI. Vi è infatti la necessità di provvedere a ciò che si riferisce all'età degli emigranti, al lavoro delle donne che emigrano, a ciò che riguarda il servizio delle informazioni, a ciò che riguarda il coordinamento delle istituzioni sorte in mezzo ai privati (almeno nelle regioni nostre), e che aiutano gli emigranti e si occupano della loro sorte. Tutti temi degnissimi di attenzione; e tanto degni di attenzione, che non l'hanno avuta ancora, a parer mio, sufficiente, nemmeno da parte di quelli che al di fuori della Camera se ne sono occupati.

Per esempio, l'età. Si dice che non si dovrebbe permettere ad un giovanetto di emigrare, finchè non abbia compiuto l'età di quindici anni. Ed io ne convengo, perchè portato lontano, si trova esposto a pericolosi contatti e ad affaticanti lavori.

Però, pensando che le nostre leggi, a differenza delle leggi francesi, delle leggi austriache, delle leggi svizzere, non tengono i ragazzi alla scuola se non fino a nove o dieci anni, nei villaggi convien fare una distinzione; e quando il padre emigra, io credo che si debba lasciare emigrare con lui il figlio, non appena ha raggiunto quella età, che, secondo le norme ordinarie, la legge reputa sufficiente perchè la salute del giovinetto non ne venga danneggiata.

Infatti, fino a dieci o dodici anni, il fanciullo sente il governo e le inibizioni materne; ma raggiunta quella età, quando il padre è lontano e gli manca la più severa disciplina paterna, dai dodici ai quindici anni il ragazzo, nei villaggi, si dà a fare spesso il piccolo vagabondo.

E io non parlo per induzione logica, io parlo per conoscenza diretta, perchè quest'anno, avendo il prefetto della provincia di Udine stabilito che non possano emigrare giovinetti che non abbiano raggiunto i quindici anni, molti padri di famiglia sono venuti a dirmi: "Ma come farà mia moglie, come farà quella povera donna, che deve attendere ad altri tre o quattro figliuoli, e ai lavori della casa, e che ha anche bisogno di andare al lavoro fuori di casa, a tener in freno quel giovinetto vivace, per tenere a freno il quale bisogna che sia presente io, eccetto che non lo conduca con me?,"

Quindi, io credo che per ciò che riguarda l'età (ed è bene che noi



accumuliamo in questa discussione alcuni pareri tratti dalla conoscenza pratica della vita, che possono essere utili nel giorno non lontano di una legiferazione completa) io credo, dico, che debba essere proibito di emigrare prima dei quindici anni; ma che debba essere distinto il caso in cui il fanciullo emigri insieme con il proprio padre.

Per quanto riflette poi le donne, è questa una materia che richiede un pronto regolamento legislativo, perchè il reclutamento delle donne si fa ogni giorno più intenso. Si conducono via ragazze di diciotto anni, onorevole ministro, si sottopongono a lavori che fisiologicamente le deprimono, si portano in mezzo a schiere di altri lavoratori giovani, lontane dalla vigilanza delle famiglie, con quale esito per la moralità è facile intendere. Esito per la moralità, che poi si ripercuote nel villaggio, ove si torna con maggiore licenza di modi e di costumi. Quindi io credo che il legislatore abbia già tardato molto ad occuparsene; ma che dovrebbe sollecitamente venire a qualche provvedimento. (*Bene! Bravo!*).

Non dico degli altri voti, dei quali ho fatto cenno, e dei quali si occupò il mio egregio collega onorevole Cabrini. Ma voglio dire semplicemente che non si può in alcun modo accettare un ordine del giorno, che riduce a questi pochi emendamenti che ci stanno innanzi, i provvedimenti legislativi; tanto più che esso si trova in contraddizione con un altro ordine del giorno, che deferisce ad una legge da farsi l'ordinamento del probivirato per l'emigrazione. (*Interruzione del deputato Cabrini*).

Del resto poi, vi sia o non vi sia la contraddizione, questa è cosa affatto formale; ciò che importa è d'esser d'accordo nella sostanza, e mi pare che siamo d'accordo.

CABRINI. Perfettamente!

GIRARDINI. Detto ciò, due sono nel testo della legge attuale gli argomenti principali, cui dobbiamo attendere: quello del probivirato e quello della tassa, che desta tante patriottiche preoccupazioni.

Incominciamo dal probivirato. Le Commissioni attuali hanno dato tale prova di sè che l'opinione generale ne ha consacrato l'irreparabile insuccesso. Sono composte di persone, che non possono radunarsi, che non si radunano in molti luoghi mai, che si radunarono qualche volta con preconcezioni non conformi alla loro missione. Quindi di queste Commissioni la miglior cosa che si possa fare è di cancellarle dopo una vita inonorata, togliendo loro ogni futura esistenza.

Ma io vorrei ricordare ed inculcare all'onorevole ministro un concetto. Vorrei, che, ordinando il probivirato nella legge raccomandata dai nostri ordini del giorno, si avesse ben presente che le giurisdizioni per l'emigrazione temporanea continentale e per l'emigrazione transoceanica, deb-

bono essere diverse; perchè diversa completamente è la materia che sarà soggetta a quei giudizi.

La emigrazione trasoceanica dà luogo a rapporti tra l'emigrante ed il vettore principalmente, crea relazioni speciali che richiedono speciali conoscenze, e vogliono nei giudizi una particolare prontezza di percezione e particolari nozioni.

Invece le controversie che nascono in occasione della emigrazione continentale sono semplici e molto più frequenti. Il bisogno di un provvirato per esse, in quanto alla difficoltà della materia, non ci sarebbe; c'è bisogno di una giurisdizione spedita, unicamente per dare a quelle contese una sollecita soluzione.

Di che cosa disputano questi emigranti? Disputano degli effetti del contratto del lavoro che hanno compiuto. Hanno stabilito di tagliare le legna in un bosco per una determinata somma al quintale, hanno statuito di fare una certa quantità di lavoro in una fornace, con una certa divisione fra loro, hanno stabilito che ogni mille mattoni cotti o portati alla fornace diano loro diritto ad un determinato compenso; hanno stabilito in un contratto un determinato prezzo per lavori di muratura; a mezzo contratto il committente ha detto: se volete continuare a prezzo minore, va bene, altrimenti vi licenzio. E l'ingaggiatore vuol ridurre il prezzo della mano d'opera a coloro che ha portati con sè in Germania o in Svizzera.

Sono rapporti i più comuni, i più semplici, che non richiederebbero alcuna speciale giurisdizione. La giurisdizione più atta sarebbe quella del pretore: ma può essere buon giudice chiunque, perchè sono questioni, che si decidono con i criteri tratti dalla nozione dei contratti; criteri che sono poi i dettami della naturale equità, e che ciascun galantuomo ha sempre a propria disposizione.

Ma che cosa avviene ora? Oltre che c'è la necessità di spendere, o di domandare il gratuito patrocinio, avviene che le controversie non si possono far decidere, e che il più povero, che è quello che non porta che le braccia e che deve aspettare il pagamento, non lo ottiene sul posto del lavoro e non può conseguirlo giudizialmente.

Infatti egli ritorna nel settembre o nell'ottobre, e colui che ha condotto la sua opera, e che non abita quasi mai nel suo paese, torna più tardi, torna in novembre o in dicembre perchè ha maggiori affari da liquidare.

E allora cominciano le pratiche, le sollecitazioni urbane per conseguire il pagamento. Non si consegue, e si domanda il gratuito patrocinio. Quello nega; si introduce la causa; quello contesta i fatti, domanda un rinvio, e intanto si raggiunge febbraio, marzo e aprile, e le parti contendenti deb-



bono ripartire; ripartono i testimoni, e la causa resta sospesa, spesso per non essere più ripigliata nell'anno venturo dove troverebbe di nuovo simili indugi.

Quindi ciò cui deve provvedersi, per quanto riguarda il probivirato relativo alla emigrazione continentale, è una giurisdizione semplice, pronta, modesta e frequente, come sono frequenti le liti nei paesi dove si reca l'emigrazione continentale.

Non c'è bisogno di questa simmetria; di porre cioè una Commissione mandamentale o provinciale in un mandamento o in una provincia di terraferma, che non hanno alcun contatto con i porti di mare; e non c'è bisogno di porre in una città di mare una Commissione giurisdizionale che deve decidere contese riguardanti l'emigrazione continentale, là dove emigranti per il continente non ve ne ha.

Questo per il probivirato. Venendo poi a dire della tassa, dichiaro che credo giustissimo che non debba essere prelevato un soldo dal fondo della emigrazione transoceanica per favorire altre persone o per altre necessità.

Ma dico che è stato un errore, secondo me, istituire il fondo della emigrazione. E dico, me lo perdoni il mio amico Cavagnari, che sarebbe un altro errore quello di istituirne adesso uno nuovo e distinto, come propone il suo ordine del giorno.

Perchè si tratta di un argomento che doveva interessare direttamente lo Stato, e non c'era bisogno, per sovvenire 300 mila emigranti, quanti ne partono press'a poco ogni anno per l'emigrazione transoceanica, e 600 mila o 700 mila quanti ne partono, secondo i dati dei passaporti che ho citato, per l'emigrazione temporanea, quindi un totale di un milione di nostri concittadini; non c'era bisogno che lo Stato dicesse loro: se volete che ci curiamo di voi, pagate soldo per soldo, altrimenti non potremo pensare alla sorte vostra. (*Bravo!*).

Ed è in questo senso che la tassa nuova è ingiusta come la tassa vecchia; ed è maggiormente ingiusta, perchè flagrante rendono questa ingiustizia le condizioni, in cui l'emigrazione temporanea si svolge.

Infatti l'emigrante nel continente è un contribuente in attività di servizio; continua a pagare le tasse locali, a contribuire al dazio consumo; in breve è come qualsiasi cittadino che vada all'estero; mentre l'emigrante transoceanico, in generale, non fa ritorno che a lunghi periodi e quindi esula dal campo colpito dalle ragioni fiscali. All'emigrante transoceanico si prestano cure abbastanza notevoli, perchè viene assistito dal luogo donde parte, sino al momento dell'imbarco, ed anche dopo, e nel ritorno; invece nulla si fa per l'emigrante sul continente. Vi sono solo due addetti per aver cura di lui, uno nella Germania meridionale e l'altro

a Ginevra; di questi addetti si potrà aumentare il numero, ma tutto finisce lì. (*Interruzione del deputato Di Marzo*). Onorevole di Marzo, non sono che duecento mila lire che si spendono per l'emigrazione continentale. Glielo può dire il ministro degli esteri.

DI SAN GIULIANO *ministro degli affari esteri*. Si spendono 219 mila lire.

DI MARZO. Ma è indubitato che sono pagate dalla emigrazione transoceanica, perchè gli emigranti europei non pagano nulla.

GIRARDINI. E va bene; ma la mia tesi è appunto che non debba pagar nulla nè l'emigrante transoceanico, nè l'emigrante continentale; è lo Stato che dovrebbe provvedere e a questi e a quelli.

Ma nel disegno di legge si propone la tassa di due lire per ogni passaporto; e siccome nel 1909 vi sono stati 226 mila passaporti, sono 452 mila lire. Quindi lei, onorevole Di Marzo, può star tranquillo, perchè ora le spese se le pagano in misura maggiore gli emigranti in Europa.

DI MARZO. Questo in tre anni.

GIRARDINI. No, onorevole Di Marzo, perchè si tratta non di 226 mila emigranti ma di 226 mila passaporti. Essi hanno la durata di tre anni, e quelli che ne erano già provvisti nei due anni prima non lo hanno preso nel 1909.

Per me dunque questa tassa è abbastanza grave, e credo di aver dimostrato che sia ingiusta come quella dei transoceanici, anzi più ingiusta, perchè gli emigranti temporanei, ripeto la frase, sono contribuenti in attività di servizio, mentre quelli che emigrano oltre l'oceano, in grandissima parte, perdono quest'aurea qualità.

Il Governo ha proposto un emendamento, col quale domanda che, alla tassa di passaporto sia sostituita una tassa supplementare al biglietto ferroviario. Questo supplemento che, secondo l'onorevole ministro, non dovrebbe essere maggiore di due lire, è invece una tassa molto più grave di quella del passaporto, perchè il biglietto ferroviario si prende ogni anno, mentre il passaporto si rinnova ogni tre anni. Se però il Governo consentisse a ridurre a 60 o 65 centesimi (tre volte lire 0.65 fanno 1.95) questa tassa, non avrei alcuna ragione di oppormi alla sua proposta; a patto però che anche un altro elemento di giustizia si introducesse, cioè una certa proporzionalità rispetto alla lunghezza dei viaggi. Imperocchè è giusto che ciascuno fruisca delle facilitazioni, in ragione del viaggio che deve percorrere e non debba sostenere, in parte, la spesa degli altri.

Quindi vorrei che si stabilissero delle zone, per cui, chi sta vicino al confine, debba pagare una aggiunta al biglietto ferroviario, minore di quella chi parte da una città lontana.

Non chiedo una proporzione esattamente chilometrica, perchè creerebbe delle gravi difficoltà amministrative, ma una divisione in zone non



creerebbe difficoltà di sorta, e renderebbe giustizia. Tutti devono pagare proprio viaggio, ma ciascuno deve godere di relative facilitazioni. Credo perciò che, se questa proposta del Governo non viene modificata, non debba essere accolta dalla Camera.

Detto ciò, ho esaurito i temi che mi ero proposto di svolgere e non mi resta se non di aggiungere la raccomandazione che l'emigrazione sia oggetto di cure maggiori da parte del legislatore anche per l'avvenire.

Imperocchè questa emigrazione è un bene o un male? Non lo so. Ma si può paragonare a quello che fu l'alto cambio. Fu questo una necessità che fruttò del bene, perchè protesse le industrie e permise di iniziarne un certo svolgimento. Chi lo poteva impedire? L'emigrazione sottrae delle braccia che vengono sfruttate dall'industria straniera. Molto meglio sarebbe se questo lavoro rimanesse in casa; ma poichè presso di noi non c'è sufficiente lavoro, i nostri operai lo cercano altrove, portando poi, come risulta dalla relazione d'inchiesta sui contadini meridionali, in Italia, e particolarmente nell'Italia meridionale, vantaggi di ricchezza, elevando il tenore di vita, facendo crescere il valore delle terre. Insomma l'emigrazione è una di quelle soluzioni che il buon senso naturale insegnò e la necessità impose, e che condusse a bene, mentre, apparentemente, si credeva che dovesse produrre soltanto del male.

Così si trovano le soluzioni economiche. Quale legislatore e quale scrittore di cose sociali, economiche o politiche avrebbero quarant'anni fa detto: emigrate, abbandonate le case, andate in Germania, in Svizzera, in Francia, in America, se volete fare la fortuna d'Italia? Tutto ciò consideravano come una sventura; ma i poveri contadini che emigravano avevano il segreto dell'avvenire meglio degli scrittori e degli uomini politici!

Ed ora mi sia permesso di aggiungere che oltre quei provvedimenti che il legislatore può dare, altri ne occorrono. Non bisogna attendere tutto dal Parlamento e dal Governo, bisogna anche fare da sè, ed io credo di potere senza immodestia dire come nei nostri paesi si istituiscano scuole d'arte e mestieri, si aiuti l'emigrazione, si curino le sorti degli operai.

Considerate, come se ne può avere ragguaglio dagli emigrati, che cosa accade, specialmente negli Stati Uniti, ed in quella parte dell'emigrazione transoceanica che si volge all'industria, e vedrete come l'operaio che esce dagli ambienti più elevati e dove si ha maggiore cura di lui, sia considerato alla pari degli operai tedeschi e sia remunerato allo stesso modo; sia distinto dagli altri operai italiani, ed abbia sviluppata la facoltà dell'organizzazione; organizzazione che quelli delle nostre regioni

fanno tra loro, ma che fanno in tutta concordia di cuori anche con gli operai tedeschi.

Quindi, piuttosto che sfogare nel fognone poco simpatico degli antagonismi regionali, la responsabilità degli inadempiti doveri, meglio sarebbe a parer mio, provvedere con le energie locali, e con la buona volontà dei privati, ad aiutare l'opera dello Stato. (*Vive approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baslini.

BASLINI. Farò anch'io, onorevoli colleghi, se me lo consentite, brevissime osservazioni intorno a questo disegno di legge, limitando il mio compito a trattare della emigrazione temporanea. E comincio col dichiararmi ben lieto di constatare come tutti gli oratori che mi hanno preceduto, abbiano unanimemente convenuto nel fare voti perchè si provveda, meglio di quanto non è stato fatto fin qui, alla tutela della emigrazione temporanea; dimostrando così, insieme, di conoscere la gravità del problema e di apprezzare quanto beneficio sia derivato alla nostra emigrazione di carattere transoceanico dalle molteplici provvidenze, che furono lodevolmente adottate dal Commissariato dell'emigrazione, provvidenze che io vorrei fossero estese in tutto e per tutto alla tutela della emigrazione temporanea.

Se non che pare che tale felice concordia non permanga nè fra gli oratori che hanno presa la parola, nè fra essi ed il Governo, nè fra questo e la Giunta del bilancio, circa il modo con cui procurare i fondi che alla tutela della emigrazione temporanea dovrebbero servire.

Si è parlato dapprima, ed il disegno di legge lo propone, di colpire con una tassa di lire due i passaporti che si rilasciano agli emigranti diretti nei paesi d'Europa e del Levante.

Ora, mi affretto a dirlo, a me ripugna di costringere l'emigrante, proprio nel momento in cui abbandona il proprio Paese, dove non trova lavoro, ad una contribuzione di due lire, promettendogli in compenso, d'assistere qualora ne avesse, bisogno. E ciò specialmente ripugna se noi ci mettiamo dinanzi la considerazione, alla quale ha accennato testè il collega Girardini, quando disse che l'emigrante temporaneo è un contribuente in azione.

Po scia il Governo ha creduto di sostituire a questa forma poco simpatica di contribuzione, il rilascio, a pagamento, di una tessera ferroviaria; ma l'un provvedimento vale l'altro, quantunque io debba riconoscere che la tessera assicura, quanto meno, colle riduzioni ferroviarie, un compenso immediato.

Il collega Girardini osservava, però, giustamente, come il pagamento della tessera possa riuscire anche più gravoso per l'emigrante, di quello



che non sia la tassa sui passaporti, in quanto il passaporto vale tre anni e la tessera ferroviaria si dovrebbe rinnovare ad ogni richiesta di biglietto. (*Interruzioni*).

Comunque, il collega Girardini ha accennato ad una forma di tassa graduale, a seconda delle distanze, per il rilascio della tessera, ed ha osservato altresì, che, diversa e minore essendo la validità stabilita per la tessera, essa potrebbe assoggettarsi ad un prezzo pari ad un terzo di quello stabilito per i passaporti, facendosela pagare così solamente 60 o 65 centesimi.

Ora io mi domando: ma perchè non potrebbe il Governo provvedere direttamente e con mezzi suoi propri alla tutela della emigrazione temporanea? o, quanto meno, perchè non dovrebbe contribuirvi l'Amministrazione ferroviaria dello Stato, la quale dal trasporto degli emigranti ritrae un vantaggio sensibilissimo?

Se l'Amministrazione ferroviaria su ogni biglietto rilasciato agli emigranti, sia alla partenza che al loro ritorno in patria, prelevasse in media, trentacinque centesimi, il fondo dell'emigrazione verrebbe a ricevere dall'Amministrazione ferroviaria la stessa identica somma, che noi ci ripromettiamo di ottenere dalla tassa sui passaporti o dalla tessera.

Disciplinando tale materia il governo non può dimenticare, ripeto, che i viaggi di oltre seicentomila emigranti portano un contributo notevole all'azienda ferroviaria; e ciò è tanto vero che tutte le ferrovie, anche quelle di fuori, ne fanno gran conto. Io ebbi, infatti, l'anno scorso occasione di intrattenermi col direttore della Sud-Bahn austriaca e col direttore delle ferrovie badesi, i quali insistevano perchè tutta la emigrazione delle provincie venete fosse istradata attraverso il Brennero, anzichè attraverso il Gottardo. E promettevano in compenso larghissime riduzioni ferroviarie, comodità maggiori nei trasporti, coincidenze dirette.

Dunque, se le ferrovie estere sono disposte a contribuire direttamente per non lasciarsi sfuggire il movimento della nostra emigrazione, perchè noi non potremmo fare altrettanto? Perchè non preleveremo questa piccolissima parte, che vi domando, sullo ammontare del biglietto, per devolverla a stabilire un fondo a sollievo dell'emigrazione, quando gli emigranti stessi concorrono ad alimentare i proventi dell'azienda ferroviaria?

Del resto, così facendosi, si assoggetterebbero allo stesso trattamento i vettori di terra e di mare; in quanto non è completamente vero che le otto, le quattro e le due lire che oggi gli armatori pagano per il trasporto degli emigranti transoceanici, siano poi da essi caricate sul costo dei biglietti.

L'incidenza non sempre si verifica: perchè noi sappiamo che il prezzo

dei noli viene stabilito dal Commissariato; cosicchè non può dipendere dal capriccio del vettore porre il costo del passaporto a carico dell'emigrante. Per tal guisa il fondo dell'emigrazione verrebbe a formarsi, nella sua totalità, con contributi tratti dalla stessa origine: una tassa a carico del vettore che dall'esodo dall'emigrante si avvantaggia.

Comunque, si tratti d'istituire una tessera, si tratti di tassare il passaporto, si tratti di caricare all'azienda ferroviaria un contributo da destinarsi alla protezione dell'emigrazione temporanea, ciò che preme assolutamente si è che si provveda, senza attendere più oltre: in quanto, se dovessimo differire ogni disposizione al riguardo a quando fosse presentata la legge che ha invocato testè l'onorevole Girardini, arrischieremmo di trascinare troppo in lungo quell'opera di protezione e di difesa della emigrazione temporanea che è di urgenza assoluta, comechè questa sorte di emigrazione, fonte di dolore e di ricchezza insieme, noi abbiamo il dovere di tutelare con ogni sforzo, così come tuteliamo l'emigrazione transoceanica.

Si provveda, adunque, sollecitamente, come è, d'altronde, negli intendimenti del Governo, e, se non vuolsi altrimenti, si provveda pure a carico degli stessi emigranti; essendo anche doveroso affermare (e lo sa chi abbia appena un po' di conoscenza della nostra emigrazione e de' suoi bisogni) che il tenue sacrificio, in qualsiasi forma imposto ai nostri emigranti, sarebbe di gran lunga ripagato, per opera dello Stato, se noi avessimo ad intensificare quell'azione di tutela, che oggi è fatta solamente da associazioni private, azione che deve cominciare entro i confini dello Stato e accompagnare l'emigrante sempre e dappertutto.

Perocchè, noi dobbiamo intendere alla tutela dell'emigrazione anzitutto col preparare l'emigrante nelle scuole: scuole di arti e mestieri, insegnamenti di carattere speciale, che io mi auguro siano contemplati nel disegno di legge per l'istruzione elementare, che sta innanzi alla Camera.

E parimenti dobbiamo intendere, in casa nostra, alla tutela dell'emigrazione incoraggiando la costituzione di Comitati locali, da lasciarsi, come diceva testè l'onorevole Girardini, alla iniziativa privata in quanto abbiamo potuto constatare che tutte le Commissioni comunali e mandamentali, istituite *ope legis*, non hanno fatto, sin qui, buona prova.

E, a questo proposito, mi associo all'onorevole Cabrini nel raccomandare che là dove i Comitati d'iniziativa privata sussistano, siano ad essi deferiti gli uffici e le funzioni, e date tutte le facoltà che la legge attribuisce alle Commissioni di carattere comunale e mandamentale.

Noi abbiamo sempre una grande smania di tutto regolamentare; e non abbiamo ancora imparato a conoscere quanta forza di iniziativa, quanto spirito di carità sia nell'animo delle nostre popolazioni.



Lasciamo ad esse piena libertà di movimento, e noi vedremo come anche la protezione degli emigranti si centuplicherà; senza però dimenticare che noi abbiamo il dovere di aiutare queste private iniziative, di venire loro in soccorso, per rafforzare, coi mezzi che lo Stato può dare, l'opera loro e per aumentare i mezzi di cui le private associazioni dispongono.

Io dicevo dunque, onorevoli colleghi, che l'assistenza dell'emigrante deve cominciare nella scuola e seguirsi, poi, con l'opera dei Comitati e dei Segretariati, all'interno ed all'estero.

E a tale proposito mi associo al collega Girardini nel richiamare la necessità di vigilare in modo speciale all'emigrazione dei minorenni e delle donne, perchè tale deve essere, appunto, uno dei compiti dei Comitati locali. Mi consenta, anzi, la Camera di accennare un doloroso episodio della nostra emigrazione femminile, ripetutamente verificatosi a Trento.

Quivi le ragazze del Bellunese venivano esposte sul pubblico mercato a disposizione di chi avesse bisogno di mano d'opera femminile; quivi gli agricoltori, gli industriali si affrettavano a scegliere, come si fosse trattato di una merce qualsiasi! Or bene, l'inconveniente cessò per l'azione spiegata dai Comitati locali; ciò che dimostra come l'intensificare l'opera loro darà certamente frutti copiosi; dovendosi al riguardo al riguardo anche osservare come i comitati possono giovare agli emigranti col fornire sicure informazioni sui diversi mercati del lavoro.

All'estero, poi, sono infiniti i modi coi quali noi possiamo provvedere alla tutela dei nostri emigranti; protezione del lavoro, ospedali, scuole, asili infantili, difesa contro ogni sorta di sfruttamento, da quello degli imprenditori a quello dei cambia valute.

Il cambio della moneta si effettua bene spesso ai nostri confini, ove gli operai lasciano nelle mani di abili speculatori parte del loro peculio; l'impedire un simile sfruttamento è una forma di tutela, che io addito anche al Governo, perchè qualora nelle stazioni di confine volesse assumersi direttamente tale ufficio, esso potrebbe averne un legittimo beneficio, da devolvere poi al fondo dell'emigrazione, giovando così doppiamente agli emigranti, col sottrarli alla speculazione ingorda, che sopra di loro fanno per lo più coloro che esercitano il cambio nei paesi di confine, con l'impinguare i fondi a loro destinati.

Ma perchè tutta quest'opera complessa di protezione e di tutela si renda possibile è necessario, come diceva l'altro giorno il collega Cabrini, di aumentare il numero degli addetti di emigrazione (che io però vorrei scelti con garanzie maggiori di quelle che egli domanda). Essi hanno in modo assoluto fatto ottima prova, ed io credo che, se noi ne istituiremo in tutti i paesi dove più larga è la nostra emigrazione, la

emigrazione stessa ne risentirà certamente un vantaggio. Occorre, dunque, aumentare il numero degli addetti di emigrazione e, dove non è possibile di istituirne, aumentare, quanto meno, il numero degli agenti consolari. Pochi giorni or sono anche il collega Beltrami reclamava in questa Camera che si aumentassero gli agenti consolari, e lo reclamava per sottrarre gli emigranti all'azione che esercitano le fondazioni di carattere privato (le quali, come è noto, sono tre, l'Opera di assistenza, l'Umanitaria e la Dante Alighieri), pretendendo anzi che una di queste opere (egli parlava dell'Opera di assistenza) sia divenuta a Goppenstein (cito le sue parole) " l'assoluta padrona della situazione e di ciò approfitti a vantaggio dell'impresa e a danno degli operai cooperando al crumiraggio ed allo sfruttamento padronale „.

Ora, io invito il collega Beltrami ad assumere informazioni più precise e non da altri che dal collega Cabrini qui presente...

BELTRAMI. Sono arrivate questa mattina direttamente.

BASLINI. Il collega Cabrini potrà dirle, onorovole Beltrami, quale sia l'ufficio che esercita all'estero l'Opera di assistenza; la quale ha aperto dappertutto ospedali, scuole, asili infantili, ospizi in cui si raccolgono le ragazze minorenni per sottrarle a quella influenza deleteria sui loro costumi cui testè accennava il collega Girardini. Ed io francamente dichiaro all'onorevole Beltrami che poco mi cale della sua critica di fronte al plauso di quel valoroso Principe, onore del nostro paese, che da ultimo ha destinato all'opera di assistenza il profitto della pubblicazione, cui tende per narrare i risultati dell'ultima sua impresa gloriosa; dimostrazione codesta, che sta ad attestare quanto l'azione dell'Opera di assistenza sia apprezzata in Italia e fuori. (*Approvazioni — Commenti*).

Comunque, il collega Beltrami è in errore credendo che dappertutto si possa sostituire l'opera dello Stato alle private iniziative; il che non esclude, ripeto, la necessità di aumentare il numero degli addetti di emigrazione, dei consoli, degli agenti consolari.

Dimostrata, così, la necessità di intensificare l'azione dello Stato e di procurare i mezzi occorrenti, mi affretto alla fine.

Consentitemi, però di accennare ad un'altra questione che qui è stata sollevata. Si dice: attualmente l'emigrazione temporanea attinge tutte le risorse che debbono essere destinate alla sua protezione, dai fondi dell'emigrazione transoceanica; e si contesta che ciò sia lecito di fare.

Ora io, fino ad un certo punto, non ho difficoltà a riconoscere che sia veramente così. Ma quando noi ci apprestiamo ad aprire altre sorgenti con cui contribuire a crescere il fondo dell'emigrazione, allora si affaccia un'altra domanda: questi due fondi debbono essere tenuti completamente



distinti e distintamente amministrati? Ed io mi affretto a dichiarare che tale non è il mio avviso.

Io credo che la gestione di essi debba essere unica, in quanto non è assolutamente vero che i fondi della emigrazione permanente, distolti in parte a favore della emigrazione temporanea, non giovino alla stessa emigrazione di carattere permanente. Chi di voi si recasse a mo' d'esempio, in alcune stazioni di confine, chi si recasse alla stazione di Basilea, d'onde s'irradiano per i paesi d'Europa gli emigranti temporanei, ben facilmente potrebbe avvedersi, che, frammischiati ad essi, passano per di là tutti coloro che emigrano clandestinamente e che vanno ad imbarcarsi nei porti francesi, e potrebbe così persuadersi come i fondi dell'emigrazione permanente, se anche parzialmente destinati a tutelare la nostra emigrazione in Europa, tornano, almeno in parte, a beneficio...

DI MARZO. A beneficio di chi?

BASLINI. ...a beneficio anche di coloro che li contribuiscono! perchè costoro, se la emigrazione clandestina non si impedisse troverebbero sui mercati stranieri la concorrenza, che essa fa all'emigrazione manifesta. (*Commenti*).

Io credo, quindi, di poter affermare che tutelandosi l'emigrazione nelle stazioni di confine e in quelle svizzere si tutela nello stesso modo l'emigrazione di carattere temporaneo e quella di carattere permanente; e perciò ritengo che in un unico fondo debbano essere concentrate tutte le risorse che destiniamo alla nostra emigrazione.

D'altra parte sono egualmente italiani tanto coloro che emigrano oltre oceano quanto coloro che emigrano nei paesi europei, e la fratellanza e la solidarietà nazionale impongono che certe distinzioni siano fatte scomparire per sempre.

Riassumendomi, conchiuderò col dire che darò il mio suffragio favorevole a questo disegno di legge, essendo convinto che urge intensificare, in ogni modo, l'azione che noi abbiamo il dovere di svolgere per proteggere la emigrazione di carattere temporaneo, convinto, altresì, che, per tal guisa, sarà anche più efficacemente tutelato e difeso il nostro buon nome dei paesi d'oltr'Alpe. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Quaglino.

QUAGLINO. Onorevoli colleghi! Dopo l'esauriente discorso fatto l'altro ieri dall'amico e collega Cabrini, mi limiterò a brevi considerazioni di ordine pratico, accennate dallo stesso onorevole Cabrini, nei riguardi dell'emigrazione continentale; e sarò molto breve.

Con questo disegno di legge il Governo ci propone di estendere l'azione del Commissariato all'assistenza degli emigranti temporanei e

nello stesso tempo propone un adeguato aumento di fondi e del personale allo scopo di esplicare questa più vasta azione.

Mi compiaccio di questo fatto perchè da anni noi appunto reclamiamo dal Governo provvedimenti energici e pronti per la tutela e l'assistenza dell'emigrazione nostra in Europa; mi compiaccio poi, come già ebbi a compiacermi, del nuovo indirizzo del Commissariato più confacente alle esigenze della nostra emigrazione. Desidererei però che l'organizzazione dei servizi fosse diligente e completa in modo da corrispondere ai tre capisaldi di cui fa cenno l'onorevole relatore nella sua relazione, e cioè gli uffici di confine, l'assistenza legale ed il servizio d'informazioni. Per gli uffici di confine occorre vigilare, come fu accennato dallo stesso relatore, perchè sia evitata l'emigrazione clandestina, con ingaggi di squadre di donne e di fanciulli a scopo di sfruttamento ingiusto, e con fini lucrosi da parte degli stessi industriali, o di chi per essi. Noi vogliamo, con questi uffici di confine, evitare soprattutto che passino le squadre ingaggiate da certi capoccia.

È vero che ciò è andato un poco in disuso per la nostra attenta sorveglianza in questi ultimi tempi, ma sarà bene che a questi uffici di confine sia demandato questo compito di vigilanza assidua, oltre quello di offrire facilitazioni ai numerosi emigranti, che passano la frontiera, e di fornire loro informazioni che ne agevolino il proseguimento.

Quanto alla assistenza legale ne ha parlato largamente il collega Cabrini, ed io mi associo altresì a quanto ha detto stamane il collega Girardini. L'assistenza legale sia estesa in tutti i grandi centri emigratori, così da poter portare una valida tutela agli operai bisognosi, e da rendere impossibili quelle ingiustizie e quelle frodi, che su vasta scala, purtroppo, avvennero in danno degli operai emigranti, per il passato. Mi fermerò su questo punto principale, cioè sul servizio di informazioni, che, secondo me, necessita di un largo e costante studio dei vari mercati, esteso e completo, così da soddisfare, almeno, alla parte negativa delle informazioni. Pensare al collocamento, pensare a dirigere le correnti emigratorie a me pare pericoloso. Qualche cosa in via eccezionale non escludo che si possa fare indirettamente da parte degli addetti del Commissariato con i rispettivi enti e con le rispettive organizzazioni, ma ciò che più preme, è attenersi alla parte negativa, perchè per il collocamento, per dirigere le correnti emigratorie bisognerebbe, perdonatemi la frase, andare un poco a scuola dagli emigranti, che sono i migliori professori in materia.

Nella parte negativa invece del servizio di informazioni molto si può e si deve fare; ad esempio, trasmettendo periodicamente agli istituti, alle organizzazioni ed agli uffici di confine tutto il notiziario, così da evitare



gravi e pericolose delusioni per sopravvenute crisi in determinati mercati, o per deficienza di lavoro in altri.

Gli emigranti, che partono in primavera, sempre quasi tutti con i denari contati, e qualcheuno anche imprestati, giunti sul posto, dove credevano di trovare lavoro, non lo trovano. Debbono allora accettare forzatamente le condizioni che loro vengono imposte dagli speculatori, non solo, ma molte volte questi operai fino dal confine vengono incitati dai rappresentanti di questi speculatori a dirigersi numerosi sopra un dato mercato, allo scopo appunto di generare la concorrenza tra questi lavoratori, per prenderli a minor prezzo ed obbligarli a violare i patti di lavoro, che vigono su quella piazza.

Di invasioni eccessive in questi ultimi tempi alle nostre organizzazioni ne vennero citate parecchie dalle stesse organizzazioni francesi, svizzere e tedesche che ci ingiunsero l'obbligo di curarcene. Ma l'onorevole ministro sa, come sanno gli onorevoli colleghi, che le nostre organizzazioni, per forza economica trovandosi ancora deboli, debolissime, non possono avere mezzi propri per potere attuare questa vigilanza che invece un ufficio di confine, istituito dal Governo e per esso dal Commissariato, potrebbe esercitare, corrispondendo così certamente a questa sentita esigenza.

Occorre poi evitare soprattutto il così detto crumiraggio, mentre perdurano i conflitti; crumiraggio che tanto ha resa antipatica la nostra emigrazione nei paesi stranieri.

Per questa specialissima parte della politica dell'emigrazione nulla si è fatto nel passato, poco in questi ultimi tempi. Di conseguenza, se, per mancanza di tutela e di assistenza, gravi danni, ingiustizie e soprusi dovettero subire gli emigranti, per il crumiraggio, oltre ad una nomea veramente infamante, gravi pericoli ha traversato la nostra emigrazione, pericoli che vennero scongiurati dal movimento sindacale internazionale, non dal Governo di quei tempi, che si limitava a fare il cambivalute, quando, a mezzo dei suoi consoli, non favoriva indirettamente l'ingaggio dei crumiri.

L'opinione pubblica di quei paesi, credetelo, onorevoli colleghi, composta su per giù come la nostra, di operai, di commercianti, di media borghesia, in caso di conflitti, quando si vedevano arrivare i crumiri, siccome non si può stabilire un marchio speciale, e dire: italiani sono questi pochi crumiri, gli altri no, l'opinione pubblica, non potendo distinguere, gridava semplicemente: sono italiani, estendendo a tutti gli italiani la triste nomea. E, dico, questa opinione pubblica è avversa, ed è avversa ancora in alcuni centri, malgrado si sia estinto, in parte, il crumiraggio dei nostri lavoratori, perchè gli stessi costruttori, pare impossibile, dopo

essersi serviti delle nostre squadre di italiani crumiri, finito il conflitto, firmato il contratto, riassumevano gli operai indigeni e rigettavano come merce, come lavoro spregevole, quelli che li avevano serviti come crumiri nel periodo del conflitto.

CARRINI. È il premio dei traditori.

QUAGLINO. Ad esempio, non tanto nelle regioni piemontese e lombarda, ma in particolar modo nel Veneto, vi erano, tempo addietro, numerosi i veri ingaggiatori. Ricordo che un decennio fa si trovavano questi ingaggiatori soltanto per gli spazzacamini nella Valle d'Aosta, viceversa, nelle valli dell'alto Veneto vi erano ingaggiatori, come per gli spazzacamini, che ingaggiavano squadre di muratori e di manovali, e facevano il giro della Germania, con venti, con trenta, con quaranta e più di questi operai, ed andavano in tutte le località nelle quali scoppiavano conflitti economici ed ingaggiavano la loro maestranza un mese qui, un mese là. Gli operai avevano contratti con gli ingaggiatori per tutta l'annata, cosicchè non potevano svincolarsi da essi per non correre il pericolo di perdere quanto era stato loro promesso all'atto dell'ingaggio. (*Commenti*).

Precisamente. Per fortuna però, e per decoro del nostro paese, la piaga si va celeremente rimarginando.

In questi ultimi tempi abbiamo avuto qualche aiuto dal Governo, ma pel passato quello che si è fatto si deve puramente alla nostra azione di un decennio, coadiuvati in ciò dai sindacati esteri, con la propaganda invernale nei maggiori centri.

Sono dieci anni che, nei mesi invernali, le nostre organizzazioni distribuiscono i rispettivi propagandisti in tutte le zone: passano di comune in comune, di frazione in frazione, a consigliare a questi lavoratori di rispettare la solidarietà ed i patti di lavoro, di cercare di fraternizzare col proletariato degli altri paesi stringendo rapporti sempre più stretti con le organizzazioni sindacali estere.

Questi rapporti hanno influito tanto che lo spirito fraterno veramente solidale, altruistico delle federazioni tedesche, austriache e svizzere, che impiegando uomini, diffondendo stampati e sacrificando mezzi ingenti, ci ha dato risultati tanto soddisfacenti in questi ultimi anni da veder crescere man mano la solidarietà tangibile delle organizzazioni dei nostri emigranti in seno ai sindacati di queste associazioni consorelle; e nel contempo di veder diminuito a grado quello che era prima non solo il crumiraggio, ma la concorrenza. E persino l'ingaggio di quelle squadre cui io ho accennato, è andato man mano scomparendo quasi completamente.

Nel Veneto non se ne scorgono più che raramente; e questo è dovuto alla propaganda intensa di dieci anni fatta paese per paese, mettendo



alla berlina gli ingaggiatori e i crumiri di fronte ai concittadini del paese nativo degli ingaggiati.

Se possibile ci fosse stato affiatarci con l'America, come abbiamo potuto fare per l'Europa, oggi anch'essa potrebbe plaudire alla scomparsa quasi totale del crumiraggio.

Purtroppo quei rapporti che abbiamo potuto estendere in Europa non siamo riusciti ad estenderli per l'America, perchè, per estendere questi rapporti, bisogna presenziare di persona ai convegni, ai congressi internazionali, bisogna partecipare direttamente coi dirigenti delle altre organizzazioni, stendere patti e prendere con essi le dovute intese.

L'America è un po' lontana; e, come ho già accennato, la giovinezza delle nostre organizzazioni sindacali, e la loro debolezza finanziaria non ci ha permesso di fare questa lunga gita. Alcuni rapporti però abbiamo scambiato (e si tratta di costatazioni non delle nostre organizzazioni, onorevoli colleghi, ma di rapporti delle organizzazioni straniere, delle organizzazioni germaniche, delle organizzazioni austriache, svizzere e francesi) i quali, conglobati insieme, danno questo buon risultato: che è diminuito il crumiraggio dell'ottanta, del novanta per cento, ed in alcuni paesi è scomparso completamente.

Ma ancora persiste in una piccola parte: e quindi è più grave il pericolo. Perchè è più grave il pericolo, mentre è stato ridotto questo crumiraggio? Basta ricordare gli effetti recenti della grande lotta che si combatteva quasi da un anno a Winterthur in Svizzera, lotta che è stata aperta contro i crumiri non solo italiani ma anche di altri paesi.

L'altro episodio più disgustoso è quello della Germania. Voi ricordate (tutti i giornali ne hanno parlato) quella gigantesca serrata dei costruttori tedeschi, che volevano far ritornare tutta la massa dei lavoratori delle costruzioni verso il Medio Evo.

In quella grande serrata, malgrado la propaganda nostra, la distribuzione di inviti ed incitamenti, non si è riusciti a quanto era anche il desiderio di tutti i colleghi italiani. Migliaia e migliaia di crumiri sono passati dalle frontiere, si sono presentati in Germania; e quando gli organizzatori tedeschi reclamavano atto di solidarietà, presentavano condizioni, addirittura vergognose, di riscatto: "O ci date il compenso approssimativo del profitto di una campagna, e noi torneremo indietro, altrimenti rimarremo ..".

Pericolo, come vedete, più grave, perchè il proletariato indigeno degli altri paesi non è più piccino come era un decennio addietro; anzi le organizzazioni estere sono più formidabili, si sono completate, e sono stanche di attendere. È un decennio che gridiamo a quei colleghi: "attendete, attendete il nostro lavoro, e vedrete che sarà fruttifero ..". Oramai sono

stanchi e i dirigenti stessi cercano di frenare alcuni nuclei, i quali volevano gettarsi a capofitto contro i gruppi degli italiani che attentano alle loro conquiste. Questi gruppi naturalmente avrebbero i mezzi efficaci di poter reagire.

Considerate, in un piccolo paese, come in una grande città, dove sono uniti e concordi il 70, 80 e perfino il 90 per cento dei lavoratori indigeni, se può o meno influire un gruppo di dieci, venti o anche cento operai italiani. L'opinione pubblica reclama provvedimenti presso le Amministrazioni e presso il Governo dei rispettivi paesi; perciò, mentre i sindacati agiscono da un lato, poi l'opinione pubblica agisce dall'altro.

Il pericolo sta in questo: che potremmo vedere dopo tutti i nostri sforzi, che incominciasse proprio in questo momento la lotta accanita dei lavoratori organizzati degli altri paesi, stanchi di attendere quello spirito di solidarietà da parte di coloro che devono abbandonare forzatamente la loro patria, perchè non dà loro pane e lavoro. Dopo essere ospitati, i nostri dovrebbero essi stessi essere i primi, non solo a godere i frutti delle conquiste di quei lavoratori più evoluti, ma a sapere anche mantenerli intatti.

Ma qui sta un altro punto, poichè sappiamo già che molte Amministrazioni locali hanno inaugurato il protezionismo, pressate e spinte dalla opinione pubblica che in parte, specialmente quella commerciale, è sempre contraria ai nostri emigranti.

Gli Italiani debbono lavorare all'estero, risparmiare, per portare i risparmi in patria per sostenere le rispettive famiglie; gli operai italiani hanno anche dei doveri da compiere verso lo Stato e gli enti locali, e appunto per questo non possono spendere quanto spendono gli operai indigeni. Spendono meno e per questo sono odiati dai commercianti e dai bottegai, ed è facile quindi trovare uniti gli operai indigeni a questi commercianti per premere sulla media borghesia, che forma la grande maggioranza dei cittadini, e sul Consiglio comunale.

Per questo i municipi escogitarono: nei contratti d'appalto si metta la forma di esclusione della mano d'opera straniera. Se voi tenete conto di questo gravissimo pericolo, vedrete che con l'azione dei sindacati sussidiati dai Comitati locali, noi non tarderemo ad avere una decrescenza fortissima nell'impiego della nostra maestranza; avremo forse la chiusura di qualcuno dei più importanti sbocchi emigratori.

Ricordate, onorevoli colleghi, che, come qui, all'estero questa opinione pubblica è formidabile nel determinare l'indirizzo delle Amministrazioni e del Governo; ricordate altresì che, se il pericolo accennato si avverasse, gravissime ne sarebbero le conseguenze. Io domando a voi in quale condizione ci troveremmo. È preparato il nostro Paese a riparare a questo



pericolo ed impiegare qui migliaia e migliaia di energie? Noi ci troveremo forse in una dura situazione, non facile certamente a risolvere. Ed è per questo che dichiaro che, per non trovarci un giorno a mal partito, oltre al cosiddetto crumiraggio bisognerà pensare a due altri importanti quesiti che si connettono: la solidarietà pratica, tangibile che induca questi lavoratori a fraternizzare, a far parte di quelle organizzazioni; e quindi l'abbandono della concorrenza rapace e rovinosa che distrugge tutte le conquiste raggiunte dai lavoratori in quei paesi.

Il nostro lavoratore, abituato a paghe modestissime in patria, si contenta là di sei *marchi*, invece dei sette, che si danno agli altri lavoratori, e lavora dodici o undici ore invece di dieci, che è il numero di ore normale.

Si lancia a questa concorrenza rovinosa che naturalmente non può piacere agli operai indigeni, e non è neanche favorevole ai suoi propri interessi; perchè anche essi necessitano di miglioramenti continui. Non bisognerebbe certamente vantare questa concorrenza, come fanno alcune personalità distinte del ceto industriale e tecnico e come purtroppo ho dovuto constatare in questi ultimi tempi e nel recente conflitto di Milano. Ho notato degli studiosi, e persino degli alti impiegati dello Stato, vantare le nostre squadre crumire all'estero perchè ritornano nel Varesotto, nei loro paesi, con favolosi guadagni e possono costruire la casetta e comprare il pezzettino di terra.

Ma questo si deve fare con guadagni onesti! Colui che tenta avere dei guadagni superiori, danneggiando gli altri, non può certamente essere da noi favorito.

Lo stesso Gompers, presidente della federazione dei lavoratori degli Stati Uniti d'America, veniva ad esporci l'anno scorso il quadro desolante e critico che ho accennato nei rapporti dell'emigrazione temporanea.

Noi e le nostre istituzioni ci siamo da anni accinti a risolvere questo importante problema, per evitare questo pericolo, ed abbiamo stipulato cartelli di reciprocità che rappresentano il vero contenuto e l'esplicazione di quella sentita e fraterna solidarietà.

Notate che i cartelli di reciprocità valgono per tutti i paesi: strette insieme da un solo vincolo fraterno tutte le nazioni. Per esempio, i cartelli di reciprocità della federazione edilizia fra i lavoratori dell'arte muraria ed affini servono per tutti i paesi d'Europa.

L'operaio organizzato si presenta con il libretto sociale e gode immediatamente, per la rispettiva organizzazione, in qualsiasi paese ove si rechi, di tutti i diritti di cui godono i soci indigeni.

E non è poco questo, se tenete conto che, mentre qui si pagano quote meschinissime, che tutto al più possono dare un aiuto di resistenza ai

nostri sindacati, invece questi semplici organizzati italiani, presentandosi, per esempio, in Germania, come in qualsiasi altra nazionalità, godono del sussidio di malattia, del sussidio di viaggio, del sussidio di disoccupazione, del sussidio garantito in tempo di sciopero, e persino di un sussidio alla famiglia in caso di morte.

E l'estensione di questi cartelli di reciprocità va oltre l'Europa. Noi abbiamo già stipulato una prima convenzione con gli scalpellini e muratori dell'America del Nord, e ci auguriamo che in avvenire, con l'andata probabile di un rappresentante diretto delle organizzazioni italiane nella America del Nord, si possano stipulare accordi anche presso quelle organizzazioni.

Questo dicemmo l'anno scorso allo stesso Gompers, pur non essendo d'accordo in tutte le sue mire, perchè esse certo non potevano essere consone alle nostre. Egli voleva forse diminuire di molto e di molto la nostra emigrazione, più di quello che fosse compatibile con le esigenze stesse della produzione americana.

Ad ogni modo, con qualsiasi altro mezzo, devo dichiarare che in questi tempi nulla si otterrebbe.

Reclamo quindi, anche a nome delle masse e delle istituzioni nostre l'aiuto e la cooperazione del Governo e per esso del Commissariato.

Reclamo questo aiuto, questa cooperazione perchè sono certissimo che, qualora si esplicasse, sia pure su vasta scala, tutta la tutela e tutta l'assistenza, non risolvereste il problema che interessa maggiormente la nostra emigrazione in questo momento: anzi, data la scarsa coltura delle nostre masse, colla sola tutela si verrebbe involontariamente a riaprire e ingigantire la piovra del crumiraggio e della concorrenza, peggiorando la situazione odierna.

Non trovando poi da occupare in patria queste energie, il primo problema è di mantenere aperti gli sbocchi migratori e soprattutto accettata e ben voluta la nostra emigrazione. (*Bravo!*).

Riassumendo: si renda pure adeguata alla imperiosa necessità la tutela e l'assistenza, si istituiscano questi efficacissimi uffici di confine, si distribuisca nei centri maggiori un personale competente per lo studio del mercato e per la trasmissione di informazioni; ma, lo ripeto, non si dimentichi di aiutare le organizzazioni sindacali e tra i capisaldi, accennati dal relatore, si curi quello dell'incitamento agli operai alla solidarietà ed al rispetto dei patti di lavoro.

Questo, onorevole ministro e onorevoli colleghi, è quanto mi detta la esperienza di una vita vissuta per dieci anni in mezzo agli emigranti in patria e all'estero.

Mi auguro quindi che questo disegno di legge, coi nostri emenda-



menti, venga approvato dalla Camera nell'interesse della nostra emigrazione e valga anche a rialzare il prestigio del proletariato emigrante in tutti i paesi ove si reca a portare il suo contributo di lavoro, in modo da renderlo sempre più ben visto, stimato e rispettato. (*Vive approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gesualdo Libertini.

LIBERTINI GESUALDO. Mi limiterò a fare una breve disamina del nuovo disegno di legge, che ci viene presentato per la modifica di quello già esistente, e, seguendo una forma assolutamente pratica, procederò nel mio esame secondo l'ordine degli articoli nuovi che sono proposti.

Ed anzitutto devo rivendicare alla precedente Commissione, che esaminò il disegno di legge presentato dal Governo nel marzo 1907, il merito di avere largamente e profondamente studiato tutto il meccanismo dell'emigrazione e di avere per conseguenza presentato proposte tali che, se fossero state effettivamente tradotte in legge, avrebbero ovviato agli inconvenienti lamentati ed avrebbero fatto procedere di un buon passo in avanti la legislazione su questo fenomeno così delicato ma così fatalmente necessario.

E non si dica, me lo permetta l'onorevole relatore, che il disegno di legge non si poté discutere perchè la Commissione si indugiò troppo a lungo nel suo esame, e la relazione non fu presentata in tempo.

Il collega Ferraris Carlo la licenziò fin dal maggio 1908, e quindi vi sarebbe stato tutto il tempo possibile per discuterla. Invece io ritengo che questo non si volle perchè pare venissero ad essere offesi degli interessi che trovarono un momento di preponderanza e fecero sì che il disegno di legge non venne in discussione.

Detto ciò, entro nell'argomento che mi sono proposto di trattare nella maniera più rapida e concisa che mi sarà possibile. E, poichè il nuovo disegno di legge comincia coll'occuparsi dell'organico del Commissariato, parlerò subito di questo organico che costituisce il mezzo di esplicazione e di esecuzione della legge medesima.

Mi duole di non essere, in questo, completamente d'accordo con gli oratori che mi hanno proceduto; perchè io, non per fare un appunto a chicchessia, o per dei motivi personali che non esistono in una questione così importante, ma per quel sentimento, che mi anima, di cittadino italiano curante degli interessi dei poveri emigranti e dei denari che costoro spillano dalle loro misere scarselle, io mi preoccupo dell'aumentare continuo delle spese, soprattutto burocratiche, spese che se, in parte, giovano alla tutela degli emigranti medesimi ed al miglioramento dei servizi, che man mano vanno indubbiamente crescendo, mi sembrano sproporzionate al bisogno. I fatti parleranno meglio delle parole, ed è perciò che vengo

rapidamente a fare il riassunto del progressivo accrescimento delle spese per il personale del Commissariato.

Nella legge del 1901 troviamo che il numero degli impiegati previsti era soltanto di 18, compreso il commissario generale, tre commissari, il personale d'ordine, di servizio ed anche quattro ispettori viaggianti, con una spesa che si aggirava intorno alle lire 60,000.

E qui devo far notare, in passando, che da una statistica annessa alla relazione del disegno di legge che discutiamo si rileva, che, nel 1901, si ebbe un'emigrazione di circa 533,000 individui, dei quali ben 280,000 con destinazione per paesi transoceanici.

Alla detta legge del 1901 fu presentata una prima modificazione nel dicembre 1905, e nella tabella organica allegata al nuovo disegno di legge proposto troviamo che, in vista delle necessità crescenti per l'aumento delle attribuzioni e dei servizi affidati al Commissariato, il personale si aumenta del pari da diciotto a ventinove, compresi sempre i quattro ispettori viaggianti, con una spesa che raggiunge le 95,700 lire. Ma quella legge non entrò in porto.

Vedo l'onorevole Pantano che sorride! Non so le ragioni di questo naufragio, ma il fatto si è che la legge non arrivò neanche all'onore della relazione.

Venne poscia il grande disegno di legge proposto dall'onorevole Tittoni, presentato nel marzo del 1907, reclamato vivamente dal paese, il quale era in una stato di vero allarme per il numero sempre crescente degli emigranti, che nell'anno precedente, cioè a dire nel 1906, avevano raggiunto l'enorme cifra di circa 788,000, dei quali ben 512,000 transoceanici. E ricordo che allora, prima della presentazione della legge, si tennero parecchie adunanze, diremo così, preparatorie, alle quali ebbi l'onore di assistere anch'io; e ciò volle fare il ministro nel lodevole intento di sentire l'opinione dei maggiori competenti nel fenomeno della emigrazione e sui possibili rimedi per disciplinarlo, e cercare di limitarlo.

Alle dette adunanze intervennero difatti gli onorevoli Sonnino, Villari, Nitti, Pantano, Bertolini, Turati ed altri.

Nel nuovo disegno di legge suaccennato, col quale si provvedeva a tutti i servizi in una maniera larghissima, ed in previsione anche dello aumento che si sarebbe potuto verificare in avvenire, noi (io avevo l'onore di far parte della Commissione parlamentare, che lo aveva in esame), di accordo col commissario del tempo e col ministro degli affari esteri, avevamo stabilito una tabella massima organica che aumentava la spesa a lire 113 mila ed il numero dei funzionari a 35, compresi sempre i quattro ispettori viaggianti.



E qui debbo premettere una dichiarazione. Certamente io non posso essere sospetto in fatto di buone relazioni personali ed ufficiali col Commissariato. Ho l'onore di far parte da parecchi anni della Giunta di vigilanza per l'emigrazione, ed ho sempre seguito con affetto questi servizi, compreso della loro importanza, ed ho sempre mantenuto i migliori rapporti con gli egregi commissari, non escluso l'attuale, e coi diversi funzionari. Anzi, in altre occasioni, mi son fatto un dovere di difendere qui il personale del Commissariato contro accuse che ritenevo ingiuste, ed ho potuto dimostrare che effettivamente questo personale rendeva utili servizi. Non posso dunque essere accusato di animosità o di personalità contro quei funzionari.

Dopo di che posso e debbo francamente esprimere la mia opinione, e non ne ho fatto un mistero con alcuno, che cioè il salto dall'organico del 1907 e quello annesso in questo disegno di legge è addirittura enorme. Noi allora avevamo previsto tutto quello che si poteva, perchè già molti uffici funzionavano di quelli che adesso sono in esercizio, mentre avevamo già patronati, ed addetti all'emigrazione, tre uffici legali agli Stati Uniti già impiantati, e così altri.

Ora io ritengo che in questi due ultimi anni l'aumento delle attribuzioni del Commissariato non possa essere stato tanto rilevante da rendere necessario un così forte aumento nel numero dei funzionari che vi sono addetti e quindi della spesa.

Rileviamo, difatti, che dai 35 funzionari previsti nell'organico del 1907, concordato tra Commissione e Governo, saliamo qui a 45, e che la spesa cresce pure da 113 a 140 mila lire, con un aumento cioè di ben 27 mila lire all'anno.

E bisogna notare che nella nuova tabella organica non sono compresi gli ispettori viaggianti, cosa che io non sono riuscito a spiegarmi, poichè ritengo che anche questi benemeriti funzionari debbano far parte del ruolo.

Mi si è detto o meglio mi si è fatto intendere che gli ispettori viaggianti saranno contemplati nel regolamento, perchè costituiscono materia che va disciplinata non con la legge, anche per la possibilità che il loro numero venga ad essere accresciuto da un momento all'altro per le esigenze momentanee del servizio. A parte che ciò potrebbe costituire un arbitrio, credo che, come si praticava per il passato, sarebbe sempre più opportuno comprendere essi pure nell'organico, per la loro stabilità e per la garanzia della loro carriera.

E non vorrei supporre che si fosse ricorso a questo piccolo artificio, dirò così di cifra, per non impressionare più fortemente la Camera col troppo rilevante aumento della spesa. Difatti se alle 140 mila lire previste

in organico si aggiungono le 18 mila occorrenti, per gli ispettori viaggianti, avremo un insieme di spesa di lire 158 mila con un aumento su quello del 1907 di ben 45 mila lire, cosa addirittura esorbitante. A questo artificio io però non voglio, nè debbo pensare, anche per la dignità della Camera.

Io però mi auguro che l'onorevole Ministro vorrà, nella sua risposta, colla solita cortesia spiegarci le ragioni di questo sbalzo dall'organico previsto nel 1907, anzi nel 1908, a quello presentato con questo disegno di legge, e spero che le sue spiegazioni possano soddisfarci e dimostrare che questo aumento è necessario per il buon andamento dei servizi.

Scendendo ad una breve disamina di questo organico per i funzionari che lo compongono, devo fare qualche osservazione anche sulla distribuzione dei ruoli e su alcuni posti nuovi che si sono creati. E soprattutto debbo rilevare che si sono aggiunti all'organico due ispettori per l'interno, uno di prima classe con 6 mila lire di stipendio ed un altro di seconda con 5 mila.

Sarà forse, da parte mia, ignoranza della materia, ma io francamente non arrivo a comprendere quali sarebbero le funzioni di questi ispettori all'interno. Chi conosce il modo come si svolge l'emigrazione nel nostro paese sa benissimo che questo fenomeno, fatalmente necessario, non può essere impedito da nessuna legge; perchè oramai non si emigra più per la ricerca del lavoro, ma per far fortuna. Questo miraggio preme fortemente sulla fantasia dei nostri contadini ed operai, che abbandonano tutto, vendono il poco che hanno e si avviano su questa *via crucis* che li conduce in lontane e spesso inospiti contrade. Chi conosce il fenomeno della nostra emigrazione sa benissimo che, malgrado tutte le sorveglianze locali (non parlo dei patronati perchè siamo d'accordo che questi purtroppo non hanno funzionato e non funzioneranno mai fino a tanto che non si darà a loro una forma più obbligatoria e più organica), malgrado dunque la sorveglianza continua delle autorità locali, non è stato possibile impedire l'aumento della emigrazione; questo fenomeno ha seguito il suo corso fatale così come la sua natura lo impone ed è stato impossibile diminuirlo o frenarlo. E quando si è cercato di far ciò, si è provocato il pullulare della peggiore delle forme dell'emigrazione, cioè la clandestina. Ed in ciò, una volta tanto, sono d'accordo coi colleghi della estrema sinistra; disciplinare si può l'emigrazione, assisterla si deve, ma non frenarla artificiosamente, violentemente.

Ed allora quale sarebbe la funzione di questi due ispettori dell'interno che vengono a costare la cospicua somma di 11 mila lire complessivamente? Forse quella di ispezionare gli ispettori? Perchè, come tutti sanno, noi abbiamo nei porti dei funzionari di pubblica sicurezza rivestiti



della carica di ispettori per sorvegliare gli imbarchi ed il ritorno degli emigranti, ed abbiamo anche le autorità politiche e di pubblica sicurezza che devono sorvegliare localmente le persone che in qualunque modo di emigrazione si occupano e su quella vivono. Perchè non bisogna dimenticare, onorevoli colleghi, che, a parte la funzione del Commissariato, lo Stato ha sempre il dovere di non disinteressarsi delle diverse manifestazioni sociali e di regolarne il corso perchè non si esorbite dalle leggi costituite.

FALLETTI, *relatore*. Sono stati reclamati dal congresso degli italiani all'estero.

LIBERTINI GESUALDO. Lasciamo stare i voti dei congressi, onorevole Falletti, i quali sono quasi sempre troppo idealisti e poco pratici, perchè spesso si attaccano all'ottimo lontano per trascurare il bene immediato. L'esperienza lo ha dimostrato. Ad ogni modo, io desidero che mi si spieghi la funzione di questi ispettori all'interno; io li credo inutili. E ritengo sarebbe forse più utile e più rispondente allo scopo, disciplinare e regolare le funzioni dei rappresentanti e dei vettori con delle norme che li obblighino a non potere oltrepassare quei dati limiti imposti dalla legge. Ed a questo prevedeva opportunamente il disegno di legge del 1907 con delle tassative disposizioni, che io vedo purtroppo abbandonate in quello attualmente in discussione.

Passando all'esame degli altri funzionari compresi nell'organico, rilevo un vero lusso di segretari, ragionieri e di archivisti, i primi dei quali pare dovrebbero anche avere una funzione ibrida, cioè a volta segretari ed a volta ispettori e vice ispettori od altro; tutto ciò non mi tranquillizza su questo aumento proposto di funzionari e della relativa spesa, su cui attendo chiarimenti dall'onorevole Ministro.

E passo ad un altro ordine di idee, seguendo sempre lo stesso disegno di legge nel suo svolgimento. Intendo parlare del modo come saranno reclutati questi funzionari. Va bene che nell'articolo 7 del nuovo disegno di legge si dice:

“ Gli impiegati del Commissariato, il cui ruolo organico è allegato alla presente legge, sono equiparati agli impiegati dello Stato, e ad essi sono applicabili le disposizioni della legge sullo stato degli impiegati civili „.

Però nel comma ultimo dello stesso articolo vi è autorizzata una deroga la quale evidentemente permetterà che si passi sopra, per questa prima infornata, permettetemi la parola, alla legge comune.

Non voglio far qui appunti specifici perchè tanto non sarebbe neanche opportuno; ma credo indispensabile si trovi il modo perchè non manchi l'assicurazione che le persone che entreranno a far parte del Commissariato risponderanno effettivamente, per le loro qualità, alle funzioni che

debbono sostenere. Creare impiegati, è cosa facile; in questi giorni, ci sono persone a migliaia che domandano impieghi. Ma in una amministrazione così importante e delicata, ammettere chiunque copita, francamente non mi pare che sia lecito, perchè ciò potrebbe anche compromettere il retto funzionamento degli uffici.

Sarebbe quindi opportuno che, salvo qualche limitatissima eccezione, il reclutamento del personale addetto al Commissariato presenti le maggiori garanzie e quindi sia disciplinato dalla legge comune.

Esporrò ora brevemente qualche mia idea circa la composizione del Consiglio di emigrazione. Il disegno di legge ci dice che il detto Consiglio si compone: " del commissario generale come delegato del Ministero degli affari esteri; di cinque delegati dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della marina, dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura; di tre membri nominati per decreto reale, su proposta del Ministro degli affari esteri, tra i cultori delle discipline geografiche, statistiche ed economiche; e di due membri scelti, nei modi che saranno indicati dal regolamento, fra cittadini italiani residenti in Roma, l'uno dalla Lega nazionale delle Società cooperative italiane, e l'altro dalle principali Società di mutuo soccorso delle più importanti città marittime del Regno „.

Non certamente per un malinteso sentimento di paternità per ciò che fece la Commissione precedente, ritengo che la formazione del Consiglio dell'emigrazione, così come fu proposto nel 1907, risponderebbe meglio agli scopi ed alle funzioni cui è chiamato. Allora difatti si era stabilito che il Consiglio d'emigrazione si dovesse comporre del commissario generale, di tre delegati dei Ministeri dell'interno, della marina e di grazia e giustizia; e, per l'agricoltura, s'era aggiunto il direttore dell'Ufficio del lavoro, che mi sembra la persona più adatta... (*Interruzione*).

Il disegno di legge dice che vi sarà un rappresentante del Ministero d'agricoltura; ma non parla del direttore dell'Ufficio del lavoro. Si potrebbe specificare anche questo elemento e non credo ci sarebbe alcun che di male.

Inoltre, a questi rappresentanti s'aggiungeva il direttore del Banco di Napoli, il quale, non so perchè, ora non è stato compreso.

Il direttore del Banco di Napoli, come ognuno sa, ha una funzione non indifferente nel funzionamento della legge, per quella importante materia che è costituita dalle rimesse degli emigranti. Egli è sempre intervenuto lodevolmente nel Consiglio di amministrazione, ha preso parte alle discussioni e spessissimo ha potuto fornire dei lumi che sono riusciti efficacissimi.

Quindi, per me, ritengo che il direttore del Banco di Napoli sarebbe necessario che continuasse a far parte del Consiglio di amministrazione.



Nè sarei alieno dall'accogliere quel che è stato proposto in alcuni emendamenti, cioè che a far parte del Consiglio predetto siano ammessi i rappresentanti delle organizzazioni operaie e quelle della benemerita Dante Alighieri.

Infine, l'attuale disegno di legge stabilisce che devono essere tre i membri scelti dal Ministero degli affari esteri, tra i cultori di discipline geografiche, economiche, ecc., mentre nel precedente erano quattro. Inoltre, nella legge del 1907 si prevedevano tre membri scelti dal Ministero degli affari esteri fra le persone designate dalle istituzioni di assistenza degli emigranti, che saranno, con decreto del Ministro stesso, al principio di ogni anno, autorizzate, ecc. E qui mi riporto a quello che giustamente disse l'altro giorno l'onorevole Cabrini, parlando dei due rappresentanti delle cooperative italiane. Egli narrò che una associazione di calzalai federata aveva dovuto decidere per la nomina di un rappresentante, ed esplicitamente egli dimostrava la poca opportunità di ricorrere a queste Società di mutuo soccorso per tale funzione d'indole quasi tecnica. Viceversa poi, dai primi oratori è stato chiesto che nel Consiglio di emigrazione siano rappresentati gli organi d'assistenza agli emigranti, cosa che io approvo completamente, ed in questo senso mi riservo proporre un emendamento.

Ed un'altra deficienza trovo nella formazione del ripetuto Consiglio come è proposto adesso, cioè la mancanza di un delegato dell'Unione delle Camere di commercio. Noi abbiamo richiesta l'opera di questi benemeriti consessi in tante leggi speciali molto importanti e credo che sarebbe opportuno che abbiano un loro rappresentante anche nel Consiglio dell'emigrazione.

E mi avvio rapidamente alla fine, perchè l'ora tarda me lo impone, trattando l'ultimo argomento che per me è di capitale importanza, quello cioè dei regi commissari di bordo.

Come sa la Camera, quest'ufficio è esercitato da ufficiali medici di marina, che lo disimpegnano molto lodevolmente, e me ne appello a tutti coloro che hanno visto questi bravi ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni; lo disimpegnano egregiamente e rispondono a quel principio santo e giusto, che è l'assistenza illuminata ed efficace ai nostri poveri emigranti durante la lunga traversata dell'Oceano.

Ora, appunto in considerazione della delicatezza delle funzioni dei regi commissari di bordo, io ritengo non possono e non debbono queste essere affidate ad altre categorie di funzionari, che certamente non darebbero le garanzie che danno i nostri medici militari i quali alla coscienza del proprio dovere, innata in ogni ufficiale italiano, uniscono anche un altissimo sentimento altruistico, che va fino al sacrificio. Ed allora (scuserete

se io sono obbligato a richiamare spesso la vostra attenzione sul lavoro della precedente Commissione) si era stabilito nel precedente disegno di legge che in mancanza si potesse ricorrere anche, per la funzione di regio commissario a bordo, ai medici del regio esercito in attività di servizio o in posizione ausiliaria, ed infine anche ai medici di marina della riserva navale.

Ed è questa, onorevoli colleghi, l'unica garanzia che può avere l'emigrante a bordo, senza della quale forse non tutti sanno o meglio ricordano, perchè fortunatamente sono ricordi di altri tempi, in quale maniera bestiale era trattata la nostra merce *uomo* che valicava l'oceano in cerca di lavoro e di pane. Ed in questo dovremmo essere tutti d'accordo, ed un emendamento che presenterò in questo senso spero che verrà accettato dal Ministro e dalla Commissione.

E rapidamente chiudo con una raccomandazione che non credo inutile, cioè che, quando si compilerà il regolamento, al quale sono rimandate moltissime facoltà, ciò si faccia in modo che esso non urti con la legge. Purtroppo abbiamo avuto parecchi esempi di regolamenti che qualche volta finiscono col distruggere completamente la legge. Io non voglio negare perciò la piena fiducia nel Governo, ma vorrei raccomandare che di questa Commissione del regolamento siano chiamati a far parte persone competenti, che conoscono la materia, e che la cosa non sia affidata solamente alla burocrazia, onorevole Ministro. Questa forse per le abitudini contratte nell'esercizio della funzione burocratica, investendosi esclusivamente delle sue idee, finisce per travisare quelle degli altri sovrappo-  
nendovisi e mutilandole.

Così avremo potuto, almeno provvisoriamente, sistemare questo importante servizio, dal quale attendono aiuto e conforto i nostri disgraziati emigranti che corrono la ventura attraverso l'oceano per guadagnarsi la vita. (*Bravo*).

FALLETTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

FALLETTI, *relatore*. Debbo fare una dichiarazione a nome della Giunta del bilancio.

L'onorevole Gesualdo Libertini, poc'anzi, accennando alla istituzione degli ispettori per l'interno nell'organico del Commissariato, ha chiesto al ministro di conoscerne le ragioni. Ora l'accenno fatto dall'onorevole Libertini potrebbe avere questo significato: che la Giunta non avesse ponderato bene le ragioni di questa istituzione, prima di inserirla nel disegno di legge.

LIBERTINI GESUALDO. Lungi da me questa idea, onorevole relatore



FALLETTI, *relatore*. Quindi mi preme di dichiarare che la Giunta conosce perfettamente le ragioni di questa istituzione, e le ha ampiamente svolte nella sua relazione; conformandosi, nell'accettare la proposta ministeriale, ai voti del recente congresso degli italiani all'estero.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione sarà, eventualmente, per la seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 12.15.

*Tornata del 18 giugno 1910.*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: "Provvedimenti riguardante l'emigrazione".

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pietravalle, il quale svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

"La Camera invita il Governo a provvedere senz'altro ai ricoveri per emigranti nei porti di Napoli, Genova, Palermo e Messina, procedendo senza indugio all'impianto ed esercizio di essi sia direttamente, sia mediante un consorzio di vettori nazionali, sia rivolgendosi alla industria privata".

Quest'ordine del giorno è sottoscritto anche dagli onorevoli Cutruelli, Fasce, D'Oria, Fraccacreta, Gargiulo, Pellecchi, Giovanni Alessio, Pietro Chiesa, Nunziante, Salvia, Materi, Centurione, Rocco, Salamone, Fera, Lembo, Talamo, Dentice, Castellino, Pasquale Libertini, Rienzi, Joele, De Felice-Giuffrida, Guarracino, Angiulli, Cimorelli, Squitti, Capaldo, Visocchi, Canepa, Alfonso Fusco, Strigari, Di Stefano, Tommaso Mosca, Masoni, Scaglione, Caputi, Zaccagnino, Auteri-Beretta, Dell'Arnella, Rizza, Modica, Girardi, Capece Minutolo Alfredo, Francica-Nava, Leone, La Via, Vaccaro, Cermentati, Ciocchi, Ciccarone, Fulci, Pasqualino-Vassallo, Gaetano Mosca, Cotugno, Francesco Spirito, Della Pietra, Beniamino Spirito e Longo.

PIETRAVALLE. Ma non è presente il ministro degli affari esteri...

PRESIDENTE. È già stato avvertito; e per intanto lo supplisce il presidente del Consiglio.

PIETRAVALLE. Onorevoli colleghi, parlerò brevemente intorno a questo disegno di legge sociale, e con maggiore opportunità, giacchè invece dell'onorevole ministro degli esteri, momentaneamente assente, presenza la discussione l'onorevole presidente del Consiglio, il quale credo che ricordi come una delle più belle pagine, fra tante relazioni da lui dettate, quella davvero magistrale, davvero ispirata, che precede la legge sulla emigrazione del 1901, relazione nella quale ebbe a degno compagno l'onorevole Pantano.

Orbene, onorevoli colleghi, la legge sulla emigrazione del 1901, dovuta, lo ripeto, alla genialità, alla tenacia di propositi dell'onorevole Luzzatti e dell'onorevole Pantano, prevedeva che, dopo un breve volgere di anni, avremmo dovuto procedere ad una riforma, a quei completamenti che la esperienza avrebbe suggeriti come indispensabili. Ed allora ve-



diamo rapidamente quali sono gli effetti, quali i risultati acquisiti dallo esperimento della legge dal 1901 fino ad oggi.

La legge si propose, innanzi tutto, di organizzare tale un servizio di vigilanza sulla emigrazione nei comuni e nei mandamenti, da ovviare a quella che era, ed è tuttora, l'emigrazione clandestina, e di evitare soprattutto, quella che è la emigrazione eccitata, quella che non è emigrazione spontanea.

E quella legge volle istituire i comitati mandamentali, e volle in sostituzione degli agenti e sub-agenti di emigrazione, caduti sotto l'onta di recriminazioni che provenivano da ogni parte, istituire i famosi rappresentanti dei vettori.

Quella legge si proponeva forse, nelle sue grandi linee, di vedere così infrenata, contenuta l'emigrazione nei suoi confini naturali. È tutto detto ricordando che i Comitati mandamentali hanno fatto un fiasco completo, e di essi quasi non è più cenno neanche nelle relazioni sul funzionamento del servizio dell'emigrazione in Italia, giacchè ogni fiducia è venuta meno nell'opera di questi enti che la legge dell'emigrazione volle istituire nel 1901.

E per quanto concerne i rappresentanti dei vettori è tutto detto anche quando si afferma che essi rappresentano nient'altro che la seconda edizione, non riveduta e non corretta, ma maggiormente corrotta, di quello che erano gli agenti e subagenti dell'emigrazione, fustigati vigorosamente dalla penna di Luigi Luzzatti e di Edoardo Pantano nella relazione che precede la legge del 1901.

Conseguenza del fallimento che ha colpito la funzione dei Comitati mandamentali, conseguenza della mancanza di qualsiasi freno nell'opera dei rappresentanti dell'emigrazione, è stato l'aumento progressivo di essa, aumento che la legge del 1901 sperava si dovesse mantenere nei suoi confini naturali.

Sarà facile rispondere che questo aumento è un fenomeno naturale, è un fenomeno incoercibile che, senza nessun dubbio, chi appartiene a provincie emigratorie, tocca ogni giorno con mano; ma la verità invece è che il forte contingente degli emigranti è attratto ad emigrare dalle lusinghe, dalle reti dei rappresentanti dei vettori.

Oltre questo primo gruppo di provvedimenti, ai quali la legge del 1901 intendeva, e che hanno dato dei risultati cosiffatti, seguiva il secondo gruppo concernente la protezione dell'emigrante nei porti. La quale si doveva principalmente organizzare con il servizio dei ricoveri che la legge del 1901 prescrisse come obbligatori. Anche qui basti soltanto accennare (giacchè io dovrò, se l'ora lo consentirà, più tardi ritornare su questo argomento, avendo intorno ad esso presentato un ordine del giorno) basti

soltanto accennare che i ricoveri prescritti dalla legge del 1901 non si sono istituiti, e invece vige tuttora in Napoli, in Genova, in Palermo, in Messina, ecc., il sistema delle locande per gli emigranti, che sono i nidi più funesti di tutti i contagi morali, di tutte le camorre, di tutti gli sfruttamenti, di tutti i danni, persino sanitari, che incolgono alla popolazione che emigra, e che si trasmettono alla popolazione che resta. Ripeto: se le condizioni della Camera me lo permettessero, io potrei anche provare quale influenza abbiano queste locande nella diffusione di alcuni funesti contagi, e specialmente del tracoma, fra gli emigranti e fra la popolazione che resta.

Io stesso ho avuto occasione di vedere una locanda per gli emigranti dove esisteva un respelatoso gravissimo, il quale conviveva non solo con gli altri, che erano ricoverati nella locanda, ma con la stessa famiglia cui quella locanda apparteneva.

Constatato dunque che è venuto meno questo, che doveva essere lo strumento più forte, più potente, che giustamente il legislatore del 1901 aveva previsto e prescritto, noi possiamo, con tranquilla coscienza e con sicura scienza affermare che oggi la protezione dell'emigrante nei porti è completamente una lustra.

L'emigrante che arriva a Napoli viene sfruttato in tutti i modi possibili, come se capitasse in piena Sila e neanche nella Sila di oggi, ma in quella Sila di tanti e tanti anni fa. Dall'arrivo alla stazione, sino a quando gli emigranti possono giungere alla sospirata sponda del piroscifo che deve trasportarli lontano dalla patria, questa è la condizione ad essi fatta; e la protezione nei porti non riguarda semplicemente l'emigrante che finalmente raggiunge la tolda del piroscifo, ma riguarda anche un altro contingente notevole: gli emigranti respinti.

Onorevole ministro, vengono respinti annualmente dai nostri porti, per le visite e per altre ragioni, ben diciannovemila emigranti, in media. Orbene, questo contingente deve rimanere completamente in balia della sua cecità, del suo analfabetismo, della sua ignoranza ed ingenuità, perchè si continui intorno ad esso l'opera più spietata di sfruttamento ed esso ritorni verso il paese dove ha venduto la casupola, ha alienato l'ultimo boccone di terra e contratto l'ultimo debito con la speranza di potersene andar via maledicendo alla propria patria?

Ed esiste un altro contingente, che deve preoccuparci, onorevole ministro, ed è quello dei rimpatrianti. Bisogna assistere — ed i colleghi di Genova sanno quel che significa — specialmente all'arrivo dei rimpatriati dalle *fazendas* del Brasile. Sono scene strazianti. E noi non abbiamo alcun mezzo per poter aiutare coloro che rimpatriano cenciosi o ammalati



dall'America; o col gruzzolo pieno, che trova però pronte nei porti tante mani distese per afferrarne la maggiore e la miglior parte.

Questa è la protezione dei nostri porti! una protezione tutta al rovescio di quella cui si intendeva provvedere con la legge del 1902.

Qui io debbo osservare che questa mancata protezione non si deve a mancata vigilanza, a mancata efficacia degli organi dei quali la legge dispone, perchè questi organi hanno fatto tutto quello che potevano, ma si deve alla mancanza di quei mezzi che la legge prometteva, e che la difettosa applicazione non ha offerto.

È inutile, è assurdo pretendere di proteggere gli emigranti del porto di Napoli, che partono o che arrivano, senza quel ricovero che la legge del 1901 voleva e senza che il personale dell'Ispettorato locale del porto di Napoli, come quelli dei porti di Genova e di Palermo, abbia il personale e tutti i mezzi economici necessari perchè la sorveglianza possa essere piena ed efficace.

Il terzo momento, perchè il primo riguarda i luoghi di provenienza e il secondo si riferisce ai porti, il terzo momento è quello dei trasporti.

Qui basti semplicemente affermare che, senza alcun dubbio, l'applicazione fedele e piena della legge, per quanto concerne la sorveglianza sui trasporti, ha avuto il suo effetto altamente benefico! E possiamo essere sicuri che con pochi provvedimenti quella potrà diventare una legge completa.

L'opera specialmente prestata dai medici militari di marina al servizio sanitario a bordo, è stata tale da avere assicurato l'igiene, la sicurezza e la protezione morale ai nostri emigranti sui piroscafi.

Ma v'è un altro lato da esaminare nella questione dei trasporti. Anche quella legge del 1901, quando si occupava così magistralmente dei noli, sperava che il nolo di Stato avrebbe potuto mozzare gli artigli delle potenti Compagnie di navigazione.

È detto tutto! Anche questa parte, per un complesso di ragioni, alle quali non posso in questo momento, non dico dare una trattazione ampia, ma neanche accennare, anche questa parte è venuta meno. E mentre avevamo noli che non arrivavano alle cento lire prima della legge della emigrazione, ora abbiamo noli che raggiungono le duecento, duecentodieci e duecentoventicinque lire per l'America del Sud.

Questo per quanto riguarda il terzo momento della applicazione della legge del 1901. Segue il quarto: protezione all'estero.

Dobbiamo riconoscere che il Commissariato centrale della emigrazione nella madre patria ha fatto quello che ha potuto per seminare i primi germi della organizzazione della protezione dei nostri connazionali; ma dobbiamo anche del pari riconoscere che questi mezzi bisogna che siano

integrati, rinforzati, giacchè è venuto meno assolutamente l'effetto che noi speravamo dalla legge del 1901.

Noi abbiamo nel Sud-America una vasta popolazione emigrata che produce il fenomeno grave dell'urbanesimo, della congestione, come dicono nella loro lingua, dei grandi centri americani; e ne rimproverano specialmente la popolazione emigrata italiana che si affolla nelle città litoranee. Neanche là abbiamo potuto organizzare, nulla, come dovevamo, per incanalare questa popolazione, che si addensa nei grandi centri, verso la campagna.

Sappiamo anche quale sia il basso tenore di vita fisica e morale che circonda i nostri emigrati nelle Americhe specialmente.

Abbiamo dovuto anche nella Camera occuparci del doloroso fenomeno dell'infortunio. Sappiamo che i nostri emigrati sono tuttora carne di miniera nelle Americhe, senza che alcuna legge locale, senza che alcun provvedimento della madre patria possa salvarli da questa infamia di vero selvaggio e di spietato sfruttamento da parte delle Compagnie locali. Sappiamo pure come è stentata e mal sicura la rimessa del denaro degli emigrati verso il proprio paese, e sappiamo come i nostri connazionali tendano assiduamente, progressivamente, rapidamente, a denazionalizzarsi. E la ragione è unica: i nostri emigrati costituiscono una popolazione assolutamente parassita per gli americani e specialmente per quelli del Nord; e gli effetti della legge sono venuti completamente meno anche sotto questo punto di vista.

Occorrono dunque mezzi più potenti, congegni più vasti perchè la nostra popolazione emigrata (parlo dell'emigrazione transoceanica) possa penetrare, possa essere assorbita nella vita locale ed assorbirla, possa diventare un contingente di lavoro, fattore e strumento di progresso civile e politico in quelle regioni.

Essendo tali i risultati dell'esperimento della legge del 1901, noi, senza addentrarci nell'esame del progetto di legge che è dinanzi alla Camera, dobbiamo riconoscere che esso è da ritenersi assolutamente insufficiente, assolutamente incompleto per integrare i bisogni che l'esperimento della legge del 1901 ha additato al legislatore.

È anche penoso che il provvedimento per la riforma del 1901, che si trascina dal 1907 al 1908 al 1909, abbia potuto sorprendere la Camera mentre ha tanta fretta di adempiere a compiti assai importanti, quali le discussioni dei bilanci e di altre importanti leggi, prima di prendere il suo periodo di riposo.

Ripeto: è sommamente penoso questo, poichè nel nostro Parlamento (giacchè il Parlamento non viene in fin dei conti che vivificato e spronato dalla pubblica opinione) la voce del paese non è ancora penetrata,



malgrado le voci degli onorevoli Luzzatti e Pantano, della profonda importanza dei provvedimenti riguardanti l'emigrazione. Mentre ci soffermiamo a discutere per giorni e giorni provvedimenti anch'essi importanti per la vita del paese, ma forse non egualmente urgenti, non riflettiamo che qui si tratta di impiegare utilmente e degnamente una popolazione di cinque milioni di italiani sparsa pel mondo, e di proteggere una popolazione di un milione di lavoratori che va e viene dall'Italia ai paesi transoceanici e nel bacino Mediterraneo, popolazione che invia alla madre patria 300 milioni di economie del suo lavoro ogni anno.

Basta tener presenti questi tre dati, cinque milioni di italiani sparsi pel mondo, uno che va e viene, 300 milioni che essi mandano alla economia nazionale, per prospettareci innanzi alla mente tutta la profonda importanza del problema che trattiamo e che si nasconde in questi provvedimenti così semplici intorno alla nostra emigrazione.

Riconosco la bontà del disegno di legge per alcune parti e lo voterò come una promessa, specialmente se i maggiori uomini del Parlamento, che alla questione dedicarono i primi entusiasmi e i propri studi, vorranno continuarli e portarli a compimento con un disegno di legge che ne sia il coronamento.

Sul contenuto del disegno di legge, mi limiterò a brevissime osservazioni. Esso si occupa dell'emigrante, non già per provvedere alla sua tutela ed al progresso della sua psiche nel luogo di origine, non già per proteggerlo meglio nei porti o all'estero, ma solo per questi due fatti: passaporto per l'emigrazione temporanea, e servizio militare. Tralascio le disposizioni molto sagge circa il servizio militare, ed accenno solo alla tassa di lire due per ogni passaporto che, per un accordo intervenuto tra Commissione e ministro si è trasformato in una tassa da pagarsi sopra una tessera ferroviaria che, se non erro, avrà valore di un anno. Su per giù è la stessa cosa. È stato molto logico il ministro quando ha considerato che il vettore dell'emigrante europeo è appunto l'amministrazione ferroviaria dello Stato; e, come l'emigrante transoceanico paga al vettore le otto lire (naturalmente è una finzione giuridica, perchè questa tassa di otto lire che il vettore passa al fondo dell'emigrazione si converte in una pressione sui noli) e paga otto lire perchè il suo viaggio è più lungo, più pericoloso e quindi maggiore è la tutela che egli deve ricevere dallo Stato, così l'emigrante temporaneo, cioè europeo, deve pagare al suo vettore, cioè all'amministrazione ferroviaria, la tassa di due lire.

Ora, sia nel primo che nel secondo caso, mi associo completamente alla proposta contenuta nel disegno di legge.

Ed ora accennerò a quanto è stato detto nella Camera dai nostri egregi colleghi che hanno contrastato la tassa sugli emigranti. È doloroso che,

anche in una questione di questo genere, s'infiltri una questione di regione perchè, dinanzi alla giustizia ed alla legge, il problema si prospetta sotto un aspetto esclusivamente, diciamo così, finanziario.

La legge del 1901, imponendo la tassa di otto lire da pagarsi al vettore, voleva evidentemente consacrare quelle otto lire alla protezione dell'emigrante. Su questo non vi è dubbio. Ora, essendo questa la precisa interpretazione della legge del 1901, non si ha diritto, anche sotto il punto di vista strettamente contabile, di sottrarre questo fondo all'emigrazione transoceanica, per destinarlo a quella europea.

Qui il nostro collega Baslini diceva: in fin dei conti qualche cosa fate per l'emigrazione europea, a Basilea, ecc. E questo influisce sulla protezione degli stessi emigranti transoceanici, perchè avete una quantità di emigranti transoceanici clandestini, che sono sorvegliati appunto dall'ufficio di Basilea e non ha accennato all'organizzazione di altri centri, quali Colonia, Berlino, ecc., e molto meno ha ricordato che, del denaro che noi diamo volta a volta ai patronati, a tutte le Società, dovuto all'iniziativa privata in Italia, circa 55 o 60 mila lire vanno all'emigrazione europea, e non più di 30 mila ai patronati per l'emigrazione transoceanica.

E devo pure rispondere all'onorevole Baslini che noi abbiamo degli organi speciali per l'emigrazione che passa per Basilea, perchè i nostri connazionali possono (per una concessione di legge, che auguro vivamente il Parlamento cancelli), possono, per una eccezione fatta per la Compagnia transoceanica francese, andare ad imbarcarsi all'Havre.

Ma nel 1901 vi era una ragione di far questo, perchè mancavano il materiale e i vettori che caricassero questa merce umana che noi mandiamo nell'America. Ma noi, per i nostri emigranti che vanno ad imbarcarsi là, versiamo puntualmente la tassa di otto lire per ciascuno e sono 240 mila lire che anche i transoceanici versano nel Fondo dell'emigrazione e che vanno impiegati appunto in quei tali uffici per i quali passano o dovrebbero passare i nostri emigranti che vanno ad imbarcarsi all'Havre. Ed abbiamo ancora altro impiego di danaro per proteggere la frontiera dall'emigrazione clandestina.

Dunque gli argomenti addotti dal Baslini non possono reggere di fronte alla semplice lettura dello stato di previsione del Fondo dell'emigrazione; e noi dobbiamo riconoscere che è purtroppo giusto che per la emigrazione europea gli emigranti debbano, come quelli per l'emigrazione transoceanica, versare il loro obolo al Fondo dell'emigrazione.

È cosa molto secondaria, se la tassa possa andare ad accrescere, come io ritengo opportuno, un altro fondo speciale per l'emigrazione europea, o se la legge per i vettori non debba considerare altri mezzi e modi di trasporto.



Per quanto riguarda i vettori io non posso che associarmi completamente e plaudire a quella piccola tassa per ogni tonnellata da pagarsi per provvedere ai nostri rimpatriandi; e per quanto riguarda le contravvenzioni e le multe relative nel caso che i vettori violassero le nuove disposizioni di legge che debbono garantire appunto quella parte della popolazione nostra che ritorna in patria.

Ed anche la soppressione delle nove patenti ai vettori è un provvedimento che non può non incontrare il favore della Camera.

Ma per quanto si riferisce alla tassa di lire 50 per i rappresentanti, io credo che essa davvero meriti di essere attentamente vagliata per vedere se, anzichè questa tassa di concessione, cioè di consenso da parte del Commissariato dell'emigrazione, di lire 50 per una volta tanto per ogni rappresentante, non convenga piuttosto il sistema di una tassa di concessione annua ridotta a più mite cifra, magari a 10 franchi.

Così noi raggiungeremmo lo stesso effetto finanziario e forse anche un effetto maggiore, col grande vantaggio che il commissario dell'emigrazione e gli uffici distaccati sarebbero chiamati anno per anno a rivedere le autorizzazioni concesse ai rappresentanti, per revocarle o per confermarle. Giacchè esiste un inconveniente di una stragrande gravità e che presenta gravi pericoli.

Noi in Italia abbiamo più di 15 mila patenti o autorizzazioni date a rappresentanti, le quali non sono state ritirate, quantunque siano state dichiarate decadute.

Non è stato possibile ritirarle per un complesso di ragioni che è inutile ora ricercare; e di queste patenti se ne valgono essi ed altri audaci e protervi agenti di emigrazione quasi clandestina. Si comprende subito la gravità dell'inconveniente: mentre per il porto d'arme, per esempio, l'agente che lo esamina nel giorno, supponiamo, 18 giugno e vede che è scaduto il 15 maggio, può dire subito: signore, il vostro porto d'arme è scaduto e voi siete in contravvenzione; questo per le patenti ai rappresentanti di emigrazione oggi non è possibile.

Io prego, dunque, l'onorevole ministro di voler considerar bene questo argomento.

Questa tassa io in massima l'approvo pienamente; io desidererei che invece di 50 lire, costoro ne pagassero 100; e ne pagherebbero anche 200 volentieri, perchè i proventi che hanno da quelle autorizzazioni sono molto lauti di fronte al piccolo sacrificio che è loro richiesto. Ma io prego l'onorevole ministro di considerare se, anzichè una tassa unica per una volta tanto, non sia preferibile una tassa annua per una patente da rinnovarsi ogni anno affinchè l'autorizzazione abbia efficacia.

Poche parole, perchè io non ho autorità per meritare la piena atten-

zione dell'onorevole ministro su questo punto di vista, poche parole su quanto si contiene nel disegno di legge in ordine al servizio dei medici militari della regia marina. Onorevole ministro, è passato qui a tamburo battente un disegno di legge concernente la riforma del corpo sanitario militare marittimo. Questa riforma è stata disforme dai desideri dei medici, i quali dicevano al loro ministro: in questa riforma dovete tener conto anche dei servizi di emigrazione a cui i medici militari marittimi sono chiamati.

Invece la riforma si è occupata esclusivamente del servizio al quale i medici militari della marina sono chiamati in relazione alle loro vere funzioni di medici che debbono curare gli ammalati della marineria ed assistere a tutti quei servizi che sono intorno alla marineria, ma nulla ha stabilito rispetto al servizio sanitario per l'emigrazione.

Attualmente, l'onorevole ministro lo sa noi abbiamo fatto uso dei medici militari di marina. Il servizio è andato bene e gli applausi sono stati meritati, ma anche eccessivi. E questa applauso, che ancora dura e che si cerca di nutrire sempre in qualunque modo e a qualunque costo, ci conduce a gravi inconvenienti.

Io prego vivamente la Camera di notare che, con questo disegno di legge, si vuole costituire un corpo di medici militari marittimi, esclusivamente per il servizio della emigrazione, anzi a disposizione esclusiva del Commissariato di emigrazione. Oggi sono quarantotto e sono insufficienti, è vero; dovrebbero essere sessanta. Ed allora si dice che si aumenteranno. E questo è giusto. Ma si vuole costituire, lo ripeto, un corpo di medici militari marittimi, esclusivamente al servizio della emigrazione.

La Camera potrebbe dire: È bene che così si faccia. Ma c'è anche questo: che non solo la spesa per il pagamento di questi medici militari marittimi aumenterà, ma vi è un pericolo gravissimo: la spesa si vuole caricare sul Fondo dell'emigrazione. L'onorevole Luzzatti e l'onorevole Pantano, che sono i padri della legge del 1901 e che devono essere i più fieri custodi di quella legge, devono riflettere che si vuole anche caricare sul Fondo dell'emigrazione parte della pensione che ai medici militari marittimi potrà spettare quando dovranno lasciare il servizio. Essi sanno già che il servizio militare marittimo si lascia rapidamente, e quindi questi medici vanno fuori giovani, lasciano la loro carriera e passano in servizio ausiliario.

Cosicchè noi abbiamo questo: che, mentre per la legge del 1901 gli onorevoli Luzzatti e Pantano dicevano che per l'emigrazione si potevano servire dei medici militari marittimi in servizio attivo ed ausiliario, ora, nelle disposizioni di questo disegno di legge, si tratta dei medici mili-



tari marittimi in servizio attivo. Ed è detto esplicitamente che la spesa per la pensione di questi medici dovrà andare a carico del Fondo per l'emigrazione, per il periodo di tempo ch  nella loro carriera hanno impiegato in servizio dell'emigrazione.

Questa   una cosa completamente nuova, ed io non ho alcuna autorit  per poter dire alla Camera quanto sia grave. Perch , quando si pensi che questo debito vitalizio, che minaccia il Fondo dell'emigrazione, si aggiunger  a quel debito vitalizio per l'organico dovuto al Commissariato di emigrazione, verr  il giorno non lontano in cui buona parte delle famose otto lire dei nostri straccioni e miserabili che emigrano dovr  servire per pagare il debito vitalizio per i medici militari marittimi e quell'altro per l'organico del Commissariato.

Prego vivamente l'onorevole ministro di volere approfondire il suo esame su questo punto. Perch , alla fin dei conti, sino ad oggi, sono otto anni in cui il servizio   andato benissimo e perci  noi battiamo le mani. Nessuno si   mai doluto di questo fatto: che i medici militari marittimi dovessero badare al servizio di emigrazione.

Il Ministero della marina stesso ne   stato contento, ed aveva anche esso ragione per una questione di ordine tecnico, perch    anche utile ed opportuno che questi medici della marina abbiano delle altre funzioni di ordine fiscale e possano anche avere quel campo di esercizio clinico importantissimo, che   il piroscavo, dove sono migliaia di emigranti, maschi, femmine, bambini; vecchi ed adulti, che essi devono assistere durante il percorso. E cos  escirebbero da quella cerchia dove si limita un po' per volta la propria attitudine e cultura professionale, che   il solo soldato. Ora, ripeto, questo servizio, fino ad oggi, non ha fatto una grinza come servizio, e quindi applausi unanimi.

Il Ministero della marina non se ne   lagnato. Ora, dunque, come spunta fuori questa organizzazione? E noti, onorevole ministro, che qui non si tratta soltanto di medici che dovrebbero viaggiare; ma si vuole aggiungere ancora un'altra cosa. Si vogliono aggiungere nientemeno che tre maggiori ed un tenente colonnello. Fino ad oggi, lo ripeto per la centesima volta, il servizio   andato benissimo. Ora che cosa dovr  fare un tenente colonnello a Roma con un maggiore a Napoli ed un altro a Palermo? E questa spesa per gli ufficiali superiori spetter  esclusivamente al Fondo dell'emigrazione; mentre, come l'onorevole ministro e la Camera sanno, la spesa, il compenso pei medici cos  detti regi commissari,   una partita di giro che il Fondo dell'emigrazione paga, perch    il vettore che versa al Fondo dell'emigrazione?

Or bene,   questo un punto della legge, che merita ogni considerazione e pel quale io riserverei anche il mio voto, se il ministro non sa-

pesse trovar il modo d'eliminarlo da questo disegno di legge, magari rinviandolo a futuri studi per quel coronamento che ci attendiamo ancora dal genio degli onorevoli Pantano e Luzzatti, intorno alla legge del 1901. Perchè, poi, egregi amici, diciamoci chiaro: i medici della regia marina hanno prestato un servizio egregio; ma questo non significa che i medici civili, i quali abbiano speciale cultura e siano presidiati da speciale autorità, non possono prestare un identico servizio.

L'onorevole ministro sa che, ultimamente, per iniziativa lodevole del ministro dell'interno, fu aperta in Napoli una scuola di medici di bordo sussidiata largamente dal Ministero dell'interno: perchè noi abbiamo bisogno di costituire una categoria di medici capaci di sorvegliare igienicamente e di curare tutta la nostra popolazione, militare o civile, ricca o povera, che viaggi sul mare. Questi medici potrebbero anzi essere di un efficacissimo aiuto, se la fortuna ed i destini della patria lo vorranno: perchè, in tempo di guerra, così come accade in Inghilterra, potrebbero servire come medici della riserva navale. E noi potremmo avere a disposizione uno *stock* di medici civili, i quali sappiano battersi contro le infezioni, contro le ferite e contro ogni specie di travaglio, sia in terra, sia in mare, anche senza che abbiano le spalline.

Dunque, essendo questa la condizione delle cose, prego vivamente il ministro di considerare che la legge racchiude in sè un vero e proprio pericolo pel Fondo dell'emigrazione.

Aggiungo un'ultima parola. Per quanto riguarda il personale del Commissariato, è giustissima la riforma: è necessario presidiarlo con un vero e proprio organico. Anzi, io che ho l'onore di parlar chiaro, devo dire che quest'atto di giustizia è proprio dovuto al personale del Commissariato che sprona forse il Parlamento ad una discussione affrettata circa questi provvedimenti.

Ma quest'organico sia contenuto nei limiti più ristretti che la sapienza del ministro e di quelli che lo coadiuvano nel seno del Commissariato stesso sapranno tracciare. Però osservo: se noi riconosciamo tutti che sia necessario di presidiare con un organico le funzioni del Commissariato centrale, o perchè non riconosciamo che dobbiamo presidiare con un organico anche le funzioni degli ispettorati locali? Io ho quest'impressione, per quanto possa conoscere de' servizi d'emigrazione, che, quando noi potessimo immaginare un cervello attivo, illuminato nel centro, gli strumenti di esso dovrebbero trovarsi in attività sul luogo dell'azione.

Dicevo, una volta, all'onorevole Commissario dell'emigrazione, che io vedo l'opportunità che persino quell'ingombrante materia del consenso per l'autorizzazione dei rappresentanti locali avrebbe dovuto essere devoluta agli ispettorati di Napoli, Palermo, Genova e Messina, che hanno piena



competenza in argomento, alleggerendo così di questo fardello burocratico il Commissariato che deve avere una missione ben alta. Di essa può essere garante l'uomo che oggi presiede il Commissariato dell'emigrazione. Parlo dell'egregio nostro collega Luigi Rossi, il quale ha la stima e la fiducia di tutti i colleghi della Camera, per l'opera che presta.

Or dunque ripeto: pur aderendo al concetto di garantire il Commissariato con una pianta organica, ritengo che sia opportuno ed utile, che sia atto di giustizia estendere la pianta organica anche al personale degli ispettorati locali, non essendovi alcuna ragione che questo personale sia reclutato nella pubblica sicurezza.

Ma, se vi è un servizio di ordine eminentemente civile ed etico, è proprio quello dell'emigrazione, e sono tutti funzionari di pubblica sicurezza, onorevole ministro, o funzionari che sono negli ispettorati locali quelli che debbono oggi sorvegliarlo. Ora una legge di questo genere bisogna anche, per necessità ineluttabile, almeno nel primo tempo, sottrarla completamente ad un reclutamento di questo genere; occorrono cultura diversa e tendenze dell'animo diverse da quelle che possono essere richieste per gli ufficiali di pubblica sicurezza.

Ed, a proposito, io osservo che è anche eminentemente dannoso, onorevole ministro (e qui spero che l'onorevole Pantano, giacchè è iscritto sul bilancio, riprenderà la questione) quel versetto della legge, dove si dice che il commissario generale dell'emigrazione deve esser scelto fra gli alti funzionari dello Stato.

Lascio all'onorevole Pantano la trattazione di questa materia, imperocchè, se vi è ufficio in cui occorra cultura estesa e modernità di intenti, è proprio il Commissariato dell'emigrazione, ed io non so come un ferro vecchio, che è uscito come pensionato, o quasi pensionato, dagli alti uffici dello Stato, possa entrare a guidare questo, che è il servizio più interessante del nostro Paese.

Con queste osservazioni che ho dovute abbozzare a larghi tratti, chiudo il mio discorso, per non abusare ulteriormente della benevolenza della Camera. (*Approvazioni. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rimesso ad altra seduta.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Si potrebbe continuare nella seduta pomeridiana di lunedì, dopo le interpellanze. Per il momento chiedo scusa alla Camera, ma debbo assentarmi per ragioni d'ufficio.

*Molte voci*. Benissimo! ... per lunedì.

PRESIDENTE. Per conto mio, non ho niente in contrario; ma bisognerà prima vedere quante siano le interpellanze per lunedì, e poi decideremo.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ad ogni modo rappresenterò io il ministro degli affari esteri per la compilazione dell'ordine del giorno.

*Tornata del 20 giugno 1910.*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: *Provvedimenti riguardanti l'emigrazione.*

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

PANTANO. Egregi colleghi, sarò brevissimo, come l'ora e la serenità dell'ambiente consigliano.

L'ampiezza di questa discussione dimostra come il Parlamento s'interessi di questa riforma; ed io comincio col dar lode sincera all'onorevole Ministro degli affari esteri per aver voluto, subito dopo la sua assunzione al potere, portarla all'esame della Camera, mentre da ben sette anni si trascinava di rinvio in rinvio, malgrado i vivi e reiterati appelli provenienti da ogni settore.

Oserei dire che tutti, indistintamente, gli oratori hanno reso un cortese tributo di lode alla legge del 1901; e debbo una speciale parola di ringraziamento, quantunque essi non siano presenti, agli onorevoli Cavignari e Pietravalle, che vollero ricordare, in modo così gentile, la parte da me presa con l'onorevole Luzzatti nella compilazione di quella legge, di cui entrambi fummo relatori.

I buoni risultati ottenuti, consigliano di non affrontare una riforma sostanziale della legge, che sarebbe in contraddizione con questa constatazione, ma sibbene di limitarla ai punti assolutamente necessari, integrandola nelle lacune e nelle deficienze più salienti, lasciando, come utilmente fu fatto fin qui, una larga delegazione al potere regolamentare, che appunto in questa materia ha fatto buona e proficua prova.

Trattandosi infatti d'argomento in cui giorno per giorno si verificano casi nuovi e nuovi atteggiamenti, non si può ad ogni piè sospinto proporre al Parlamento riforme indispensabili, quando esse invece possono venir adottate in via regolamentare e previo il parere del Consiglio dell'emigrazione e del Consiglio di Stato, e possono così far progredire e sviluppare la legge senza remore e senza ritardi. La legge deve in questi casi limitarsi semplicemente a tracciare le grandi linee, che poi devono essere man mano sviluppate dall'applicazione pratica e dalle riforme regolamentari.

Soprattutto giova rafforzare gli uffici. E comincio appunto da questo argomento, perchè fu oggetto di attacchi da parte di uno degli oratori. Quando si pensi che il Commissariato della emigrazione ha funzioni di assistenza, di consiglio, di tutela, di indirizzo delle grandi correnti migratorie, riesce impossibile l'immaginare il suo funzionamento senza funzionari esperti e competenti.



Negare al Commissariato di emigrazione gli uomini necessari al suo funzionamento, sarebbe lo stesso come negare i maestri alla scuola, gli agenti alla pubblica sicurezza. Con cinque milioni di italiani fuori della patria, con un movimento migratorio annuo di circa un milione di persone fra arrivi e partenze, con otto milioni di bilancio fra entrata e spesa, quarantacinque impiegati in tutto rappresentano una cosa troppo modesta. L'onorevole Cabrini la dice anche ridicola, è veramente tale è se si considera come, senza sollevare obiezioni e senza destare l'allarme del Parlamento, spesso attraverso ad un capitolo di bilancio, o ad un ultimo articolo di qualche leggina, si modifichino organici che portano ben più largo sacrificio allo Stato; e se si pone mente che qui non è lo Stato che paga, ma sono gli stessi emigranti che, per la propria tutela e per la propria protezione, concorrono a quella spesa...

LIBERTINI GESUALDO. Se fosse stato lo Stato a pagare, non saremmo arrivati a questo.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere, onorevole Libertini.

PANTANO. Avrebbe dovuto pagare lo Stato, e fare anche sacrifici maggiori di quelli che fa, per la tutela di una corrente così poderosa, in cui si innestano e si armonizzano interessi vitali per il nostro paese.

Gli agenti d'emigrazione autorizzati sparsi in tutto il paese sono circa tredicimila; quelli clandestini numerosissimi; l'emigrazione clandestina si calcola ascenda a trentamila persone; l'emigrazione dei ragazzi non diminuisce, e ad essa bisogna aggiungere un altro elemento che non esisteva nel 1901, cioè quello delle ragazze, che implica questioni economiche e morali ad un tempo; gli abusi e le frodi sono innumerevoli, e ad essi la pubblica sicurezza ed i carabinieri non possono opportunamente provvedere, perchè manca loro la speciale competenza della materia; le disposizioni legislative per l'emigrazione e quelle per la immigrazione che vigono nei paesi dove si dirigono le nostre correnti, divengono sempre più complicate, sì da richiedere l'opera di specialisti; la polizia, nelle repressioni delle frodi e nelle contravvenzioni, spesso è deviata da preconcetti politici. Tutto quindi consiglia che il numero degli ispettori per l'interno sia aumentato anche al di là di quello che il disegno di legge propone, perchè l'esperimento possa farsi in condizioni serie. Ed io mi auguro che l'onorevole Ministro degli affari esteri proponga che gli ispettori siano cinque, perchè la sorveglianza, o si esercita davvero, o, altrimenti, è meglio non farla.

Anche in un altro campo, dove si agitano le questioni più delicate del lavoro, cioè nel Consiglio superiore del lavoro, l'esperienza ha dimostrato la necessità che l'opera delle autorità locali sia secondata e integrata da quella di ispettori speciali.

Intimamente connessa con la questione della tutela all'interno, è quella dei ricoveri nei porti d'imbarco, di cui in modo speciale si è occupato l'onorevole Pietravalle, che mi dispiace di non vedere presente. Io fui uno dei primi e più calorosi propugnatori della costruzione di ricoveri; ne fui poi, in seno al Consiglio dell'emigrazione, uno dei più efficaci stimolatori.

Ma sono trascorsi ormai quasi dieci anni. Allora ci trovavamo di fronte ad una emigrazione il cui numero era imponente, ma non allarmante, cosicchè era prevedibile che, spendendo qualche milione per la costruzione di due ricoveri a Genova ed a Napoli, si sarebbe potuto fronteggiare i bisogni delle masse di emigranti in arrivo in quei due porti. Avevamo chiesto ed ottenemmo dallo Stato, dietro insistenze personali, che nel porto di Napoli ci fosse concessa una grande area demaniale, che oggi varrebbe milioni; ma poi a poco per volta parte di essa venne adibita ad altri scopi, di interesse pubblico. Allora le locande di ricovero erano antri, dove si inquinava la salute degli emigranti, si assalivano le loro borse e si attentava alla compagine delle loro famiglie, e quindi si affacciava come una necessità ineluttabile la costruzione dei ricoveri.

Oggi la corrente migratoria è talmente cresciuta che, per poter fare un ricovero sufficiente, non sarebbe possibile di spendere meno di sei o sette milioni, e quindi occorrerebbe tutto il fondo della emigrazione, senza la sicurezza di raggiungere neppure lo scopo; ma oggi, grazie all'opera di tutela e di vigilanza del Comitato, le condizioni delle locande sono completamente mutate e continueranno a mutare sempre in meglio se questa opera di tutela verrà continuata e perfezionata; quindi non si presenta più come ineluttabile la necessità di costruire i ricoveri a Genova e a Napoli e di sperperare in questa costruzione tanti milioni.

Converrà, invece, rafforzare l'azione dell'Amministrazione, perchè con l'opera concorde del Consiglio dell'emigrazione e della Commissione di vigilanza, si possano affidare i ricoveri all'industria privata, od ottenere che il Consorzio dei vettori li costruisca e li eserciti, come avviene in Germania.

È una questione gravissima; ma intanto, secondo me, occorre lasciare le cose come stanno, solo incitando il Commissariato a preparare in seno al Consiglio di amministrazione tutte le disposizioni integratrici occorrenti.

Altra grave questione è quella dei trasporti. La Commissione reale per la riforma dei servizi marittimi propose una serie di provvedimenti, brillantemente illustrati altra volta in questa Camera dall'onorevole Nitti, per riservare la maggior parte dei noli per l'emigrazione alla bandiera nazionale.



Su questo punto importantissimo vi è vivo contrasto di opinioni. Il mio amico carissimo, l'onorevole Cabrini, che pronunziò l'altro ieri un discorso veramente eloquente, più di una volta ha sollevato il dubbio che tutto ciò possa servire ad un monopolio di sfruttamento degli emigranti. Orbene, onorevole Cabrini, creda che il suo timore è assolutamente infondato. Anzitutto non può parlarsi di monopolio nello stretto senso della parola, quale poteva sorridere un tempo, quando l'emigrazione era più ristretta, ma che oggi, innanzi alle grandi correnti che si affollano nei porti, sarebbe un errore imperdonabile, perchè la bandiera nazionale non potrebbe fronteggiare tutti i bisogni della emigrazione, perchè non sarebbe prudente impegnare in Italia costruzioni su larga scala, necessarie a tutta l'emigrazione, perchè un arresto dell'emigrazione corrisponderebbe ad una crisi della nostra marina.

È però incontestabile l'utilità e il bisogno di rafforzare la situazione della nostra bandiera, sia di fronte alle condizioni che gli altri paesi fanno sul trasporto dei loro emigranti, sia per una più efficace tutela degli emigranti e per le esigenze della difesa nazionale, sia infine per la necessità di meglio collegare il movimento dell'emigrazione con tutto il complesso problema economico del paese. Donde la convenienza che la marina debba essere sempre sottoposta al rigoroso controllo di un organo amministrativo come il Commissariato, che ha prevalente la preoccupazione degli interessi degli emigranti, i quali non debbono nè possono essere scompagnati da quelli dell'economia nazionale. (*Approvazioni*). D'altra parte la bandiera estera, bisogna confessarlo, rende veri servizi, e questi servizi li rende non tanto ai passeggeri, quanto alle merci; perchè, siccome il movimento dei passeggeri non è proporzionato a quello delle merci, ne è venuto un ribasso dei noli per le merci, ribasso che ha stimolato la nostra esportazione verso i paesi di consumo delle nostre colonie.

Stando così le cose, credo che il provvedimento indicato in uno degli articoli del disegno di legge, che dà al Commissariato poteri per meglio regolare e disciplinare le linee dell'emigrazione, sia un provvedimento cauto, sobrio e reclamato dagli interessi dell'economia nazionale, perchè più si afforza la nostra marina celere e più vi è la possibilità di servirsene in caso di guerra.

Questi sono i punti principali sui quali ho voluto intrattenermi brevemente, sorvolando sugli altri sui quali già vari oratori si intrattenero con parola eloquente e con larga competenza. Ma, prima di trattare brevemente di un nuovo punto di vista da cui io intendo affrontare il problema della emigrazione, mi sia concesso di dire una parola sulla que-

stione, ingrata e spinosa, del contributo finanziario dell'emigrazione continentale.

Io approvo che, nel modo che sembrerà più giusto ed equo, si faccia contribuire anche l'emigrazione continentale alle spese che lo Stato incontra per la tutela e la protezione di essa; però ritengo che non si debbano costituire due fondi a parte, e che invece l'uno e l'altro contributo debbano essere riuniti in un solo *Fondo di emigrazione*, lasciando alla Amministrazione e alla Commissione di vigilanza di erogarlo in una misura corrispettiva ai relativi contributi, ma senza una così rigida demarcazione che non consenta, occorrendo, all'un contributo di venire in soccorso dell'altro.

Già la legge del 1901, ispirandosi ad un alto sentimento di solidarietà verso tutti i lavoratori nostri che vanno pel mondo, aveva in germe consacrato questo pensiero, autorizzando gli ispettori ad occuparsi anche dell'emigrazione temporanea, con lo usufruire del fondo dell'emigrazione transoceanica. Cerchiamo dunque oggi, senza creare attriti non necessari, di non far predominare nel proletariato sentimenti egoistici, che oggi covano purtroppo in fondo alla lotta di classe, ma che, senza correttivi di carattere politico, potrebbero degenerare facilmente in fermenti putridi, inquinatori dell'anima popolare. (*Approvazioni*).

Ma, migliorata la legge, lo Stato non ha esaurito il suo compito. La legge del 1901, rompendo la concezione poliziesca che dominava fino allora, affrontò arditamente il problema sociale ed economico dell'emigrazione come fenomeno incoercibile, ed ebbe di mira di spiegare soprattutto un'azione continuativa ed avveduta in favore dell'esodo, fino allora disordinato e indisciplinato dei nostri lavoratori; azione di protezione e di tutela in patria e nelle traversate transoceaniche; all'estero di protezione e di tutela ancora, ma più di coesione nazionale mercè istituzioni le quali possano funzionare come centro di attrazione delle energie nazionali e anello di congiunzione fra la madre patria e le sue colonie.

E, a raggiungere questo fine, la legge provvide allora, provvede ora con questa riforma, e provvederà anche in avvenire con gli altri ritocchi che l'esperienza sarà per consigliare.

Ma non basta. Io credo che allo Stato si presentino altri orizzonti ed altri doveri.

Questo fenomeno gigantesco dell'emigrazione, col ritmo ormai quasi costante del flusso e del riflusso dell'emigrazione e dei rimpatrii, ha indubbiamente una ripercussione nel nostro ambiente economico, che, come ne risente innegabili benefici, subisce anche la minaccia di danni gravissimi, e quindi deve essere armonizzato con tutti i bisogni dell'economia nazionale.



Intere regioni, che pure avrebbero bisogno di braccia e di lavoro, si vanno spopolando in forza della legge inesorabile dei maggiori salari, delle maggiori mercedi, che agisce dai paesi transoceanici come pompa aspirante. Così da un canto si ha il fenomeno dei terreni che non danno reddito remuneratore e vengono disertati dalla mano d'opera; dall'altro quello di terreni ai quali la cultura intensiva e la sostituzione delle macchine creano una speciale condizione che costringe una parte dei lavoratori ad emigrare.

In questo flusso e riflusso manca l'equilibrio fra i vari interessi della nazione, fra i milioni che arrivano dall'estero e quelli che partono, fra le provincie per le quali l'emigrazione rappresenta una fortuna e quelle per le quali essa rappresenta lo squallore, la miseria e soprattutto la mancanza di braccia robuste. Bisogna provvedere perchè un siffatto equilibrio si stabilisca, perchè questa emigrazione non sia benefica soltanto per qualche regione, ma per tutto il paese.

Per raggiungere questo fine occorre affrontare arditamente il problema della colonizzazione interna, con la quale da una parte si limiterebbe l'emigrazione dove non è determinata da eccesso di popolazione, ma da condizioni di miseria e da eccitamenti artificiali, e dall'altra si trarrebbe profitto dall'attaccamento al suolo natío, che è insito nell'anima italiana, per mezzo di istituti giuridici e di enti economici appositi. Così non solo con le forme enfiteutiche della piccola proprietà, ma anche e forse più con le affittanze collettive, arriveremmo a costituire nuclei di lavoratori che servirebbero come centro di attrazione per i loro compagni, dissuadendoli dall'emigrare all'estero. Nello stesso tempo, quei quaranta o cinquantamila lavoratori che normalmente ogni anno ritornano in patria, che sono stati selezionati materialmente e moralmente dalla lotta per la vita, e che sono ineluttabilmente attirati verso il luogo natío, desiderosi di ridare alla patria la loro energia, la loro esperienza ed anche i loro piccoli capitali raccolti all'estero, potrebbero essere attirati in un ambiente ove, facendo la propria fortuna ed aumentando la ricchezza della patria, ne feconderebbero le energie terriere ora trascurate e dormienti.

Se si potesse alimentare in permanenza questa specie di drenaggio tra coloro che vanno e coloro che ritornano, specialmente concedendo di poter riprendere facilmente la cittadinanza italiana a coloro che l'hanno perduta, potremmo usufruire di tutte queste forze della nostra emigrazione ai fini dell'economia nazionale, e provvederemmo in pari tempo all'avvenire ed alla vita di uomini e di lavoratori che partono sotto il pungolo di necessità ineluttabili e tornano poi in patria per darle ancora il contributo delle loro braccia forti e vigorose.

A tutto questo potrebbero servire di valido ausilio quelle istituzioni di cui parlò, con parola così vibrante ed eloquente, l'onorevole Quaglino, quei *cartelli* operai internazionali di solidarietà, per effetto dei quali i nostri lavoratori potrebbero cessare dal fare una concorrenza disastrosa, che li disonora e rovina ad un tempo, ai lavoratori dei paesi di immigrazione.

A questo stesso fine potrebbero inoltre giovare quei trattati internazionali di lavoro, di cui negli ultimi trattati di commercio consacrammo la necessità e l'impegno reciproco fra i paesi contraenti, e che l'onorevole Luzzatti ha avuto il merito di tradurre già parzialmente in atto. Così al nobile scopo potrebbero convergere parallelamente queste due correnti: l'azione del proletariato evoluto e l'azione dello Stato.

E forse la visione triste e fosca dell'onorevole Luzzatti, che alla scadenza dei trattati di commercio intravede l'alzarsi delle barriere insormontabili d'un protezionismo feroce, potrebbe essere temperata dal passaggio attraverso a queste barriere di lavoratori portanti il senso umano della solidarietà e della fratellanza. Infatti la corrente degli uomini che emigrano è seguita dalla corrente dell'esportazione delle merci; il flusso e il riflusso delle partenze e dei rimpatrii degli emigranti, reca con sé da un paese all'altro correnti di idee civilizzatrici, che sono destinate a spazzare queste fatali divisioni che si credono insuperabili e che, a mio modo di vedere, sono soltanto fenomeni delle lotte che in questo periodo di transizione si combattono da un canto tra nazione e nazione e dall'altro tra classe e classe nei vari paesi, ma che a non lunga scadenza dovranno cessare, pel trionfo di nuove idee e per lo avanzarsi del progresso.

A tutto questo mirava il disegno di legge sulla colonizzazione interna, che io ebbi l'onore di presentare alla Camera nel 1906, armonizzato al concetto, allora accettato dall'onorevole Sonnino, che nel Ministero del lavoro fossero aggregati contemporaneamente l'istituto della colonizzazione interna ed il Commissariato dell'emigrazione, per poterli far convergere insieme allo sviluppo sociale ed economico del paese, all'intento della sua rinnovazione agraria, comunista a una rinnovazione morale, intellettuale e politica.

Onorevole ministro, ho detto che sarei stato breve e sereno, e mantengo la mia parola.

Mentre ci affanniamo da tempo intorno ad un solo problema, quello dei servizi marittimi sovvenzionati, non è meglio rivolgere lo sguardo a orizzonti più larghi, di cui questo della politica dei trasporti non è che una parte; non è meglio mirare all'attuazione di un unico concetto coordinatore pel quale si provveda alla tutela dei nostri emigranti, regolando



perfettamente il servizio dei trasporti, aumentando e perfezionando i nostri Consolati, e avviando a soluzione il problema della colonizzazione interna, con agevolanze ferroviarie, con incoraggiamenti opportuni, con tutta una coraggiosa politica rinnovatrice?

Perchè, onorevole ministro, d'accordo con l'onorevole Luzzatti, che nel 1906 firmò con me il progetto della colonizzazione, e che ebbe ad accennare a questo problema nel suo discorso alla Camera, quando presentò il nuovo Gabinetto, perchè, onorevole ministro, approfittando di quest'ora di ozio relativo che vi concederanno le vacanze parlamentari, non osereste riprendere in esame il problema?

I capitali non mancano! Quando si pensi che votiamo centinaia di milioni per le ferrovie, che rappresentano investimenti patrimoniali, ho ben il diritto di dirvi che il capitale destinato alla colonizzazione è anch'esso un investimento patrimoniale. Non è difficile trovare i primi cento milioni e si può arrivare sino al miliardo.

Che cosa fanno nella cassa del Consorzio nazionale i sessantacinque milioni di rendita che aspettano inerti il riscatto del debito consolidato? Che cosa fanno i milioni del Fondo per il culto, che potrebbero benissimo essere tramutati, come quelli del Consorzio, in fondi per la colonizzazione, fruttiferi, e costituire in pari tempo il primo nucleo di una riforma ardita che desterebbe tutte le energie feconde ed oggi latenti del paese?

Questo appello sincero rivolgo a lei, onorevole ministro, e mi auguro che esso sia accolto; cosicchè al riaprirsi della Camera, e quando si dovrà tornare a discutere l'ardua questione dei servizi marittimi, possiamo combattere non più guardando il problema soltanto dal punto di vista di questa o di quella regione, per piccoli interessi di qualche impresa sovrappiù, ma in armonia a tutto il complesso problema della vita nazionale, facendo palpitare e rivivere innanzi al Parlamento tutte le grandi idee e le grandi questioni che possono elevarci al disopra delle piccole contese, segnando il punto di partenza di tutta una nuova fase di produzione, di lavoro e di ricchezza.

A questo patto soltanto, onorevole ministro, noi potremo esser grandi e rispettati al di fuori della patria: affrontando una grande riforma; la sola che, tesORIZZANDO in pari tempo le energie nazionali in patria e fuori, potrebbe fare dell'emigrazione la leva più potente del risorgimento morale, politico ed economico del paese. (*Vive approvazioni - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. L'onorevole Pantano, al-

l'esordio del suo, come sempre, eloquente discorso, promise di esser breve ed ha mantenuto la sua promessa.

Anch'io prometto di esser breve, ma non so se la mia promessa potrà mantenere. L'onorevole Pantano ha avuto per me parole gentili, delle quali gli sono grato, per aver io desiderato che questo disegno di legge finalmente giungesse in porto. Così facendo, io ho obbedito ad una antica convinzione, che si è trasformata, da tempo, in sentimento dell'animo mio.

Poichè io credo che il problema dell'emigrazione sia uno di quelli che maggiormente debbono attirare l'attenzione intelligente e, permettemi di aggiungere, affettuosa del Governo e del Parlamento italiano.

Disse, nell'ultima seduta, l'onorevole Pietravalle e, purtroppo, con ragione, che in Italia non tutti danno al problema dell'emigrazione tutta l'importanza che merita. Questa censura però non si può certamente rivolgere agli oratori che hanno preso parte a questa discussione, la quale è stata così interessante ed elevata, per dottrina, per pensiero, per sentimento.

Tutti gli oratori hanno portato all'arduo e complesso problema il prezioso contributo di suggerimenti pratici e meritevoli di considerazione.

Io, in questo mio discorso, risponderò ad alcune delle loro osservazioni; risponderò ad altre nel corso della discussione degli articoli; ad altre risponderanno i miei colleghi della guerra, della marina e, forse, anche del tesoro, e l'onorevole relatore, che ha così profonda conoscenza, molto superiore alla mia, di tutti i singoli particolari di questo disegno di legge.

È stata, in questa occasione, discussa la grande questione dei vantaggi e dei danni dell'emigrazione sotto tutti gli aspetti, economico, sociale, demografico, politico. Per quanto il tema mi seduca, la necessità di condurre presto a termine questa discussione m'impone di astenermi dall'entrare in tale esame: solo mi limiterò a dire che, tra i vantaggi che l'emigrazione reca, ve ne è uno grandissimo, che non si vede, perchè consiste soprattutto in un danno evitato. Perchè, se lo sbocco dell'emigrazione non avessimo, assai più depresso di quello che disgraziatamente è, sarebbe il livello medio del benessere delle classi lavoratrici; assai più aspri e pericolosi i conflitti sociali nel nostro paese.

Certo (e lo ha detto con competenza, pari all'eloquenza, l'onorevole Pantano, come lo aveva detto, nel suo interessante discorso, l'onorevole Cabrini) se nel suo complesso, tenuto conto dei vantaggi e dei danni, il fenomeno dell'emigrazione è vantaggioso all'economia nazionale, vi sono qua e là alcune regioni dove i danni superano i vantaggi, dove la man-



canza di braccia che ne consegue può portare questi salari ad un tasso che disgraziatamente non è ancora compatibile colle condizioni della produzione in quei paesi non ancora sufficientemente sviluppati.

E qui l'onorevole Pantano accenna al problema della colonizzazione interna, che con questo stato di cose intimamente si collega. E poichè egli ha parlato della colonizzazione interna, mi si permetta che io evochi in questa occasione la memoria di un uomo che fu amico carissimo a noi tutti e mio capo una volta al Governo, la memoria di Alessandro Fortis, che della colonizzazione interna aveva fatto uno dei suoi ideali e di cui eravamo usi ad udire da quei banchi l'arguta ed eloquente parola. (*Approvazioni*).

L'onorevole Pantano ha richiamato l'attenzione del Governo su questo importantissimo problema e ci ha detto: perchè non lo riprendete? Francamente, io non sarei in grado di dare ora una risposta così categorica come vorrei, poichè l'onorevole Pantano comprende che questo è un altissimo problema di Governo che non può essere risoluto su due piedi da un solo ministro, ma deve essere oggetto di maturo esame da parte dell'intero Governo, presieduto del resto da un uomo che in questa materia porta non soltanto una grandissima competenza, ma altresì un'anima infiammata dalle più nobili ed alte idealità sociali. Sono dolente di non potergli dare una risposta più concreta e positiva, ma veggo dai cenni che egli fa col capo che si rende conto dell'impossibilità mia attuale di dire di più.

PANTANO. Mi basta il suo consenso morale all'idea.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. L'onorevole Cabrini ha detto una cosa giustissima, cioè che l'emigrazione è ormai divenuta un fattore definitivo e permanente della nostra vita nazionale. Su questo punto io non ho il minimo dubbio. Basta ricordare che l'Italia ha una densità di popolazione di 116 abitanti per chilometro quadrato, superiore perciò a tutti i paesi del mondo, tranne tre, Belgio, Olanda ed Inghilterra; superiore a quella di paesi come la Francia e la Germania, molto più ricchi di noi. Di guisa che tutto quell'aumento di ricchezza che l'Italia potrà nei suoi ulteriori progressi conseguire, dovrà esser destinato non già ad aumentare la densità media, già elevata, della nostra popolazione, ma ad elevare il benessere di quella che vi esiste.

Non è nè possibile nè desiderabile che in Italia avvenga quello che è avvenuto in Germania, dove il progresso industriale ha fatto diminuire l'emigrazione. I progressi economici che l'Italia, ne ho fede piena, compirà, devono essere destinati principalmente ad aumentare il benessere di tutte le classi della popolazione e ad elevare, tra l'altro, il tenor di vita ed il tasso medio dei salari dei lavoratori: poichè l'altezza dei sa-

lari è condizione prima del benessere di tutte le classi della popolazione, della solidità della compagine dello Stato e della concordia sociale.

In questo, ed anche nel concetto che questa esportazione di uomini debba essere una delle cure precipue dello Stato moderno, concordo con gli oratori che m'hanno preceduto, fra cui con l'onorevole Cabrini. Ma, dove dissento da lui, è dove egli, raffrontando questa politica con quella diretta a facilitare l'esportazione dei prodotti, disse che la politica diretta a facilitare l'esportazione dei prodotti è la politica della borghesia. No, onorevole Cabrini; la politica diretta a favorire l'esportazione dei prodotti non è la politica d'una classe, ma è la politica della nazione intera, perchè dalla conquista che i nostri prodotti possono fare di sbocchi e mercati, dipende in grandissima parte la prosperità di tutti i fattori della produzione: capitale e lavoro; fattori della produzione, che possono, in questa o quella questione speciale, come possono le varie regioni d'Italia, essere divisi da interessi minori diversi; il che non impedisce che quando si tratta poi di rimontare alle cause generali e complesse, quando si tratta di interessi grandi e permanenti, allora fra tutte le classi sociali, come fra tutte le parti d'Italia, regna, per necessità di cose, una profonda armonia.

Tutti gli oratori hanno riassunto, in sostanza, la politica dell'emigrazione nella formula: libertà d'emigrazione ed intervento contro artificiosi e mendaci eccitamenti. In questa formula consente anche il Governo.

Gli onorevoli Quaglino e Cabrini s'intrattennero, in proposito, di un fenomeno che essi definirono con la nota parola: *crumiraggio*; il fenomeno, cioè, che sovente un certo numero d'operai nostri viene arruolato per l'estero, dove gli industriali se ne servono per deprimere il tasso dei salari ed allungare le ore di lavoro, per poi, conseguito lo scopo, rimettere sul lastrico i nostri operai. Non ricordo quale oratore abbia detto che vi fu qualcuno, fuori di quest'aula, che s'era allietato di siffatto fenomeno e ne aveva costituito un titolo di lode per quei nostri operai. Altri se ne allietò; non io che profondamente me ne attristò: poichè questo così detto *crumiraggio* dà ai nostri operai, agli occhi degli stranieri, un certo stigma di inferiorità che si riflette sul nome italiano in genere; crea verso di essi odio ed avversione da parte dei lavoratori stranieri, e, come con molto senso pratico fece notare l'onorevole Quaglino, potrebbe, in un dato momento, ove in questo o quel paese estero prevalessero correnti democratiche, chiudere ai nostri lavoratori alcuni degli sbocchi di cui hanno bisogno.



Senonchè, l'onorevole Quaglino chiedeva che il Governo prendesse provvedimenti contro questa forma di concorrenza che i nostri operai fanno agli operai stranieri.

Io francamente non vedo che cosa potrebbe fare il Governo all'infuori dei provvedimenti che ha preso per dare informazioni esatte a questi operai, far loro considerare a quali rischi si espongono per impedire gli abusivi arruolamenti, insomma tutti quei provvedimenti ai quali accennò nella seduta del 26 maggio l'onorevole Sottosegretario di Stato Di Scalea.

Si tratta, del resto, di un fenomeno che è inerente alla diversa condizione economica dei lavoratori nei diversi paesi del mondo.

Purtroppo il benessere medio dell'operaio italiano è inferiore a quello degli operai degli altri paesi più ricchi. Si verifica quindi un'applicazione della legge meccanica che stabilisce l'equilibrio di un liquido che si trova in due vasi comunicanti: quel salario, che sembra troppo basso all'operaio di un paese più ricco, sembra elevato all'operaio italiano.

E contro questo stato di cose, più che l'azione del Governo, potrà, a suo tempo, il progresso della ricchezza e del benessere in Italia, che ristabilirà questo equilibrio, portandolo ad un livello più alto.

Entrando ora nel vivo, nella parte, diciamo così, più concreta e particolareggiata della legge e del problema che ci sta dinanzi, non si può disconoscere che, in fatto di emigrazione, come in tutto ciò che si riferisce alla legislazione sociale, l'azione dello Stato tende sempre più ad estendersi e ad intensificarsi.

Questa è legge comune che si verifica in maggior o minor misura in tutti i paesi del mondo nel periodo storico in cui noi siamo. Io mi trovavo in Inghilterra durante l'ultima lotta elettorale, e spesso sentivo gli oratori dell'opposizione rimproverare al partito liberale, al potere, di aumentare le spese, di accrescere il numero dei funzionari, di proporre una legislazione sociale delle più invadenti, di gravare di 225 milioni all'anno il bilancio per le pensioni sulla vecchiaia, e quegli oratori dicevano: ma questa non è l'antica tradizione del partito liberale, che aveva sempre combattuto per la riduzione delle spese; e che direbbero, essi si domandavano, Gladstone, Cobden e Bright, se rivivessero? Direbbero, pensavo io, che i tempi sono mutati e con essi sono mutate le esigenze e sono mutati i bisogni. (*Interruzione del deputato Cabrini*).

Tutto sta che questa azione dello Stato non spenga o non addormenti le energie private, sopra tutto in un paese come l'Italia, dove ancora sono, non diciamo languide, ma certo non così attive ed intraprendenti come dovrebbero, e dove è eccessiva ancora la tendenza a tutto sperare dal Governo.

Un'altra condizione essenziale (sulla quale non insisto ora, perchè dovrò trattarne in seguito nella discussione generale e in quella degli articoli a proposito di parecchie proposte fatte da vari banchi della Camera) è che questa azione dello Stato non sia talmente costosa da compromettere la integrità del bilancio, poichè, onorevoli colleghi, stavo per dire, ricordandomi del passato...

*Una voce.* Ci fa piacere.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri.* ... poichè, onorevoli deputati, qualunque possa essere la utilità di questa o quella legge sociale, di questa o quella forma di ingerenza benefica dello Stato, essa sarà sempre minore del danno che potrebbe venire dall'indebolimento del bilancio. Poichè un bilancio non solido significa economie, imposte, prestiti: tutti mezzi di diminuire quella parte di capitale che si destina alla produzione e per conseguenza che si destina direttamente all'incremento del benessere degli operai.

E poichè l'onorevole Cabrini mi fa segni di assenso, io ne profitto subito per pregarlo di ritirare il suo emendamento all'articolo 28, che importa aggravio al bilancio dello Stato.

Non posso dire che lo prendo in parola, perchè non ha parlato; lo prendo... in gesto (*Si ride*) e spero che la mia preghiera non gli sarà stata rivolta invano.

Mi si consenta, a questo proposito, di ricordare le parole che furono proferite il 28 aprile dal signor Griscom, già ambasciatore degli Stati Uniti a Roma. Egli, che ha potuto veder funzionare questi servizi a Roma e nel suo paese, ha dichiarato in una pubblica adunanza che nessuno Stato del mondo fa per la propria emigrazione quanto fa l'Italia.

Questa lode non ci deve certamente arrestare nel nostro cammino: noi dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto finora, e a fare di più.

E qui, entrando oramai nell'esame delle singole disposizioni di questo disegno di legge, nell'esame dell'opera multiforme del Governo, io dividerò il mio discorso in tre parti. Anzitutto mi intratterò di quei provvedimenti che sono comuni all'emigrazione transoceanica ed all'emigrazione verso l'Europa; parlerò poi di quelli che si riferiscono alla emigrazione verso l'Europa, e finalmente di quelli relativi all'emigrazione transoceanica.

*Ab Jove principium.* Comincerò dall'onorevole Cavagnari, il quale si lamentò per l'aumento degli impiegati. E così pure se ne lamentò l'onorevole Gesualdo Libertini, che mi duole di non vedere al suo banco. Viceversa l'onorevole Pantano, di cui tutti riconoscono la speciale competenza, convenne che l'aumento si contiene nei limiti della stretta ne-



cessità, anzi, giustamente, a mio avviso, per un servizio importantissimo, ha domandato un aumento. L'aumento proposto nel disegno di legge è da 30 a 45 impiegati e la spesa da 112 a 139 mila lire, vale a dire meno dell'uno per cento della spesa totale.

Il Commissariato dell'emigrazione dice di aver bisogno di un maggior numero di ragionieri, e constata che il personale è insufficiente e che ha avuto da ricorrere ad avventizi.

In quanto a me personalmente, pur rendendo omaggio alla competenza dei capi di questo servizio, cercherò di contenere questo aumento nei minori limiti possibili, cercando invece di concentrare i maggiori aumenti in quei servizi che si traducono in risultati pratici, immediati e diretti a beneficio degli emigranti.

A questo proposito ricordo che, nel suo discorso così profondamente pratico, l'onorevole Quaglino raccomandò principalmente tre ordini di provvedimenti: il servizio di informazioni, il servizio di assistenza legale e l'Ispettorato di confine.

Per il servizio di informazioni noto che il Commissariato deve curare la diffusione dei bollettini dell'emigrazione, di manuali, di tessere con gli indirizzi dei Consolati e delle Società di patronato, e di avvertenze sul lavoro; deve curare che vengano ritirati, quando ne è il caso, i passaporti (e di ciò potei indicare qualche risultato pratico alla Camera rispondendo ad una interpellanza sulla emigrazione in Rumania), e deve esercitare una vigilanza sulla diffusione delle notizie false. Si cercherà di migliorare questo servizio con carte murali o altrimenti, ma non posso dissimulare che credo che lo scopo di far realmente conoscere ai nostri emigranti il vero stato dei mercati ed impedire arruolamenti e seduzioni mendaci, con questi mezzi non si possa raggiungere che assai imperfettamente.

Credo invece che siano utilissimi gli ispettori per l'interno proposti in questo disegno di legge e concordo con l'onorevole Cavagnari nel credere che il numero di due sia irrisorio e occorra aumentarli, come hanno proposto l'onorevole Pantano ed altri deputati.

Per parte mia sono disposto ad aumentarli fino a quel numero che la Giunta generale del bilancio crederà opportuno, e mi è perfettamente indifferente che ciò sia fatto per mezzo di un emendamento proposto da me, o dall'onorevole Pantano, o da altri, perchè da qualunque parte l'emendamento venga, il nostro comune desiderio è che questa legge sia migliorata a favore degli emigranti.

Certamente anche quattro o cinque ispettori non sarebbero troppi, se si tien conto, come già ha detto l'onorevole Pantano, del gravissimo compito che ad essi incomberà, poichè dovranno reprimere gli abusi dei rap-

presentanti dei vettori, che sòno circa 13 mila, sorvegliare l'emigrazione clandestina, che raccoglie circa 30 mila persone, dar consigli alle autorità locali, non sempre competenti in queste questioni, vigilare gli arruolamenti illegali, e così via.

E tanto più è arduo il loro còmpito in quanto che i Comitati mandamentali e comunali (ed anche in ciò sono d'accordo con l'onorevole Cabrini e con altri onorevoli deputati) nella massima parte dei casi non funzionano in modo sufficiente, mancano di competenza, e spessissimo mancano del fuoco sacro, di quel non so che di indefinibile che accende l'animo dell'uomo e rende benefica l'opera sua.

Chiamati a vigilare ed a proporre che vengano repressi gli abusi dei rappresentanti dei vettori, spesso interviene l'opposto, e, quando il Commissariato ritira la patente ad un rappresentante di vettori, lo raccomandano. Insomma è una istituzione che nella maggior parte dei casi non ha funzionato. L'onorevole Di Marzo proponeva un rimedio, cioè il sussidio. Ma il sussidio non trasforma gli uomini; il sussidio non può dare quell'entusiasmo, quella competenza e quella fede che a molti dei componenti dei Comitati mancano. Funziona bene, è vero, quello di Napoli, che è sussidiato; ma funziona bene perchè è sussidiato, o è sussidiato perchè funziona bene? Io inclino piuttosto verso questo secondo parere.

Bisognerebbe, a mio credere, ricorrere, come è stato detto, alle organizzazioni esistenti e, dovunque è possibile, ad uomini volenterosi; senza preoccuparsi di quella simmetria, che giustamente condannava in altra occasione l'onorevole Girardini, (*Bene! Bravo!*) di quella uniformità, che non è unità, ma costrizione artificiale di diversità naturali entro un letto di Procuste... perdonatemi la vecchia immagine, che è diventata un luogo comune, appunto perchè esprime una verità generalmente sentita.

Gli onorevoli Baslini, Cabrini e Cavagnari chiesero l'aumento del numero degli addetti e degli ispettori viaggianti. Oggi sono 8: tre negli Stati Uniti, Nuova York, Filadelfia e Nuova Orleans; uno nel Canada, a Montreal; uno a San Paolo nel Brasile; uno a Buenos Aires; due in Europa, Ginevra e Colonia, un corrispondente a Berlino. I fondi stanziati permettono di portarli a 14 ed io provvederò alle nomine al più presto possibile, ma è necessario prima che il regolamento stabilisca le norme e le garanzie della scelta, poichè nulla a me ripugna di più, che di avere e di esercitare poteri illimitati.

La riforma del regolamento è senza dubbio urgente. L'onorevole Cabrini raccomandò che i lavori della Commissione, incaricata di compilarlo procedano sollecitamente. Accetto la raccomandazione e la rimando a lui, che è membro della Commissione, acciocchè voglia aiutarmi a sol-



lecitare, se sarà necessario, i suoi colleghi. Gli onorevoli Cavagnari e Pantano, secondo me giustamente, espressero il concetto che bisognerebbe deferire molto al regolamento, poichè, come disse l'onorevole Cavagnari con originalità efficace di linguaggio, questa è materia semovente e mutevole.

L'onorevole Gesualdo Libertini disse che desidera che il regolamento, sono sue parole testuali, non faccia a calci con la legge. Se egli vuol redigere un ordine del giorno in questi termini precisi, credo che potrà essere accettato anche dagli onorevoli Cavagnari e Pantano, poichè egli intende bene che la larghezza, con cui deve essere compilato, deve essere pur sempre entro i limiti imposti dallo spirito generale del disegno di legge che oggi discutiamo.

Due voti espressi dall'onorevole Gesualdo Libertini sono stati già preventivamente accolti dal mio egregio predecessore ed amico, onorevole Tittoni, che compose la Commissione del regolamento.

L'onorevole Gesualdo Libertini raccomandò che non avesse carattere troppo burocratico, ed i funzionari vi sono in minoranza.

Raccomandò che ne facessero parte uomini competenti, e ne fanno parte il senatore Bodio ed i deputati Ferraris, Cabrini, Fusinato e Gaetano Mosca, tutti uomini, certamente, di non comune valore.

Fin qui mi sono intrattenuto, forse con soverchia prolissità, che sarà riuscita di fastidio alla Camera...

*Voci.* No, no!

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri.* ... dei provvedimenti comuni alla emigrazione europea e alla transoceanica. Vengo ora a parlare, particolarmente, dell'emigrazione verso l'Europa.

Gli onorevoli Baslini, Girardini ed altri si sono lagnati che per l'emigrazione verso l'Europa poco o nulla si faccia. Anzi, veramente, essi, se non erro, dissero: nulla; ma io, per non far dire a quei miei due egregi amici una cosa troppo inesatta, ho aggiunto: poco o nulla.

La verità è che si fa, che si potrebbe e si dovrebbe far di più, che spero, se rimarrò a questo posto, di fare di più, ma che si fa.

Si spendono, infatti, 219,000 lire all'anno. E qui, realmente, entriamo in un argomento fastidioso, perchè esiste, ed è vano negarlo, esiste un sentimento più o meno diffuso in alcune parti d'Italia, dove si lamentano che alle spese per l'emigrazione verso l'Europa si debba provvedere con un fondo che grava unicamente l'emigrazione transoceanica, e si esprime crudamente la cosa, dicendo che si provvede agli emigranti dell'Italia settentrionale a spese degli emigranti dell'Italia meridionale. È questa la ragione per cui la Commissione parlamentare di vigilanza fu più volte contraria alle spese per l'emigrazione europea; ma, esposto così cru-

damente da me lo stato d'animo di alcuni, quali è poi la verità obiettiva, la verità di fatto? In che misura è vero che gli italiani del Mezzogiorno non partecipano all'emigrazione verso l'Europa, e gli italiani del settentrione non partecipano all'emigrazione transoceanica? In che misura è vero quello che diceva l'onorevole Cabrini, cioè che queste due forme di emigrazione tendono sempre più ad unificarsi?

Parlino le cifre. Nel 1909, su cento emigranti per i paesi transoceanici, 13,4 appartenevano all'Italia settentrionale, 13,3 all'Italia centrale, 73,3 all'Italia meridionale; e, quanto all'emigrazione per l'Europa, su cento emigranti, 63,7 erano dell'Italia settentrionale, 26,1 della centrale, 10,2 della meridionale.

Però è da notare, confrontando col passato, che la partecipazione dei settentrionali alla emigrazione transoceanica e dei meridionali alla emigrazione europea va sempre crescendo. Infatti, nel 1876-78 gli emigranti dell'Italia settentrionale e centrale, che presero parte all'emigrazione transoceanica, erano 15,410, cioè 9,2 per 10 mila abitanti, mentre nel 1909 erano 106,387 cioè 50,6 per 10 mila abitanti; e viceversa la partecipazione degli emigranti meridionali alla emigrazione verso l'Europa, che nel 1876-78 era di sole 3358 persone, cioè il 3,1 per 10 mila abitanti, nel 1909 salì a 23,168, cioè il 17,5 per 10 mila abitanti.

Ora, poichè in politica bisogna tener conto di tutto ciò che realmente esiste, e procedere in accordo coi sentimenti che esistono, con le tendenze che di fatto esistono, io credo che sia utile che in una forma qualsiasi gli emigranti verso l'Europa contribuiscano al fondo per l'emigrazione. Che ciò avvenga per mezzo della tassa di due lire sul passaporto o col mezzo delle tessere ferroviarie, o con quel qualunque altro mezzo che la fertile immaginazione della Giunta generale del bilancio o del suo relatore potranno trovare, ciò è per me in fondo indifferente. Ma una cosa sola debbo a questo proposito ripetere per avere, se non il vostro, l'applauso del mio collega del tesoro; che il Governo si opporrà (ed è obbligato ad opporsi) a qualunque proposta la quale abbia per effetto di aggravare il bilancio dello Stato.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ringrazio l'onorevole ministro degli esteri.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ripeto questa dichiarazione che avevo già fatta in principio del mio discorso; e la ripeto perchè è una dichiarazione che non potrà forse avere il plauso di tutti i deputati presenti, ma avrà per lo meno quello del mio collega del tesoro. (*ilarità*).

Voci. Lo ha già avuto!...



DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ma se è necessario che gli emigranti verso l'Europa contribuiscano al fondo dell'emigrazione, ciò non significa che si debbano mettere i contributi dei transoceanici e degli altri sopra una bilancia di precisione, e commisurare al centesimo ciò che essi versano con i servizi che ad essi si rendono.

L'onorevole Cavagnari aveva presentato un ordine del giorno che domandava questa divisione dei due fondi.

Quest'ordine del giorno è stato combattuto dall'onorevole Pantano e dall'onorevole Baslini. L'onorevole Baslini da un canto, e l'onorevole Pantano ed io dall'altro siamo nati alle due opposte estremità dell'Italia; e se tutti e tre ci riuniamo per pregare l'onorevole Cavagnari di voler ritirare il suo ordine del giorno, nel fatto che questi tre nomi, appartenenti a provincie diverse, sono uniti nella stessa patriottica preghiera, vediamo tutti una nuova manifestazione della solidarietà nazionale, alla quale senza dubbio vorrà associarsi anche l'onorevole Cavagnari.

Ho già risposto in parte all'onorevole Girardini, che mi duole di non vedere presente, il quale ha detto che sarebbe stato bene se in principio, nel 1901, non si fosse istituito il fondo per l'emigrazione, e se fin dal principio lo Stato avesse considerato questo problema come un grande problema nazionale e non come un servizio speciale che si rende contro pagamento ai singoli emigranti.

Io riconosco tutto ciò che di nobile e di alto vi ha in questo concetto; ma oramai il fondo è istituito.

Non è certo in questo momento che si potrebbe affrontare una innovazione così radicale.

Del resto non bisogna dimenticare che, sebbene io sia convinto che si debba intensificare l'azione dello Stato a favore degli emigranti verso l'Europa, il bisogno sotto certi aspetti può essere anche minore. In Europa le distanze sono minori, vi sono più consolati, vi sono più legazioni e ambasciate, vi sono destinati un ispettore e due addetti che l'onorevole Baslini propone di accrescere, al che io sono dispostissimo.

Intanto il Governo s'è valso dell'art. 29 della legge vigente per disciplinare l'arruolamento.

Non entrerò in tutti i minuti particolari dei provvedimenti presi a favore dei nostri emigranti in Svizzera, in Germania, in Francia e nel bacino del Mediterraneo. Solo dirò una parola all'onorevole Pantano, che ha sollevato l'importante questione dei trattati di lavoro, forma eminentemente moderna degli accordi internazionali, e destinata, secondo me, ad avere grande sviluppo in avvenire.

L'unica promessa che io per ora, così due piedi, posso fargli, è di

dedicare a questa parte dell'ufficio mio tutta l'energia della mia modesta intelligenza e del mio cuore. (*Approvazioni*).

L'onorevole Quaglino poi si occupò in modo più speciale degli infortuni che colpiscono all'estero i nostri emigranti, limitandosi egli, se non erro, all'Europa.

È bene ricordare che l'Italia ha recentemente stipulato trattati sugli infortuni con la Francia e con l'Ungheria, e che pendono le trattative con la Germania. È bene ricordare che esiste a Ginevra un ufficio per l'assistenza legale, che dal 1905 al 1909 ha fatto liquidare 2,420,000 lire per infortuni, e che quello di Colonia in Germania, nel solo anno 1909, ha fatto liquidare allo stesso titolo 182,000 lire di rendite annue, risultato che mi sembra abbastanza confortante.

L'onorevole Quaglino ed altri hanno insistito per l'ispettorato dei confini di terra: sono stanziati a questo scopo nel bilancio 100,000 lire e il decreto che istituisce questo ispettorato pende innanzi al Consiglio di Stato.

Avrà sede a Milano, sarà coadiuvato dalle rappresentanze delle organizzazioni private di assistenza, e gioverà tanto alla parte dell'emigrazione transoceanica che s'imbarca nei porti esteri, quanto all'emigrazione verso l'Europa, nonchè a reprimere l'emigrazione clandestina ed a vigilar l'esodo delle donne e dei fanciulli.

Sono molte le giovani donne, che vengono richieste per le industrie tessili della Svizzera e della Germania del sud. La vigilanza dello Stato si esercita nei limiti del possibile, ed un provvedimento, che è stato preso dai miei predecessori, e che mi pare assai saggio, è la richiesta del *nulla osta* da parte del console del luogo in cui è la fabbrica, prima di consentire l'emigrazione.

Io vorrei estendere, e ne ho già parlato col commissario d'emigrazione, mio prezioso e valente collaboratore in questa materia, vorrei estendere la condizione del *nulla osta* all'esodo dei minorenni, che vengono impiegati nelle vetrerie francesi.

ROMANIN-JACUR. È una vera necessità.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Già adesso si provvede con diffide ai sindaci ed ai funzionari, con inchieste nei paesi d'origine, e parecchi fanciulli sono stati rimpatriati e parecchi genitori snaturati che vendono i loro figli per dieci lire al mese, sono stati denunziati all'autorità giudiziaria, che è da sperare voglia colpirli con la massima severità delle nostre leggi.

In tutte le vetrerie del dipartimento del Rodano i minorenni sono ormai ridotti a 196.

Accolgo anche, appena le condizioni del bilancio degli esteri lo per-



metteranno, la raccomandazione dell'onorevole Baslini di accrescere il numero dei Consolati in Francia e, aggiungo, non solo nelle regioni dove si esercita l'industria della vetreria, ma anche in altri paesi, dove sono miniere o altre industrie che impiegano italiani, come a Nancy.

Mi pare così di avere implicitamente risposto, almeno in parte, anche all'onorevole Girardini.

Senonchè egli ha presentato un ordine del giorno in cui chiede tre cose: disposizioni speciali, variate e diverse secondo i casi, per i minorenni; una razionale estensione della magistratura probivirale per le controversie relative alla emigrazione verso l'Europa, ed una disciplina migliore degli arruolamenti.

Sul primo punto osservo che provvede l'art. 32-*bis*, comma *g*, di questo disegno di legge.

Sul secondo punto, trattandosi di una riforma che rientra principalmente nella competenza del collega della grazia e giustizia, prenderò opportuni accordi con lui.

Sul terzo punto, l'art. 29 della legge vigente detta le norme che il regolamento completerà.

Quindi se il collega della grazia e giustizia, per la parte che lo concerne, non vi ha difficoltà, potrei anche accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Girardini.

Ed ora vengo alla emigrazione transoceanica che sarà, con vostro vivo compiacimento, l'ultima parte del mio discorso.

*Voci.* No! No! Tutt'altro!

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri.* La tutela dei nostri emigranti nei paesi transatlantici si divide in sei periodi. Sul primo, vale a dire sulla tutela da esercitare nei paesi d'origine, mi sono già intrattenuto, parlando dei provvedimenti comuni alle due forme di emigrazione. Restano gli altri cinque periodi di questa grandiosa odissea collettiva del nostro popolo lavoratore: nei porti d'imbarco; nel viaggio di andata in America; in America, nel viaggio di ritorno, nei porti di sbarco.

Pei porti d'imbarco sorge anzitutto la questione de' ricoveri, in cui favore ha parlato l'onorevole Pietravalle; e contro, gli onorevoli Di Marzo e Pantano.

Il Consiglio di emigrazione, nella tornata del 6 aprile 1908, si pronunciò ad unanimità contro l'istituzione dei ricoveri. L'onorevole Pantano, che come tutti gli uomini d'ingegno non ha il falso pudore di dissimulare che vivendo e imparando può mutare opinione, vi ha detto che in principio era favorevole e che adesso ha cambiato avviso.

Francamente le ragioni a me sembrano assai gravi, poichè i ricoveri costerebbero da sei a sette milioni per rendere agli emigranti un servizio della durata di 24 o 48 ore, e poi mi pare che debbano presentare gli stessi inconvenienti che presentano le locande, poichè, su per giù, saranno gestiti da persone della stessa mentalità e perchè non vedo come possano impedire lo sfruttamento degli emigranti che si compie in città. Inoltre le grandi agglomerazioni mettono in pericolo spesso l'igiene, quando coloro che vi sono ricoverati non hanno grandi abitudini di pulizia, le quali, quando mancano, difficilmente si possono imporre da funzionari dello Stato. È noto che la *Quarantine Law* degli Stati Uniti proibisce l'entrata in America a quegli emigranti che sieno stati in locande dove si siano manifestate malattie contagiose, di maniera che non si rilascia il passaporto agli emigranti che sieno stati in una locanda dove si sia verificato un caso di tracoma, di scarlattina o di altre malattie. Ora, qualunque sia la vigilanza in un ricovero, dove numerosissimi saranno gli ospitati, non è possibile che non vi sia mai una malattia contagiosa, dimodochè il provvedimento di esclusione, che oggi colpisce cinque o sei emigranti, potrebbe colpirne contemporaneamente centinaia. È una questione molto grave, che va esaminata con criterio pratico.

L'onorevole Pietravalle ha fatto severe censure contro le locande autorizzate. Debbo confessare che non le ho viste di persona, ma che, qualunque abbia avuto informazioni che farebbero credere esagerate le critiche dell'onorevole Pietravalle, sarei inclinato molto a crederle fondate, per lo meno in parte.

L'art. 78 del regolamento prescrive che queste locande autorizzate a spese dei vettori, vengano istituite fino a quando non saranno costruiti i ricoveri, i quali, è bene notarlo, non sono obbligatoriamente prescritti dalla legge.

Il Commissariato ha esercitato ed esercita una vigilanza attiva su queste locande, che sono migliorate assai e sono soprattutto diminuite di numero, appunto per effetto della vigilanza. Tanto che, da 96 che erano a Napoli nel 1906, sono oggi ridotte a 28. Vi è un medico che soprintende a questo servizio. Io credo che un medico solo sia poco e sarei dispostissimo a nominarne degli altri, ma forse questo si potrà evitare perchè con questo disegno di legge si istituisce un maggiore medico della marina militare che avrà sede in Napoli.

Si sono costruiti nuovi ospedali, e se oggi vi sono 1800 letti, nella nuova stagione ve ne saranno altri 700, portandoli in tutto a 2500.

L'onorevole Di Marzo deplora che siano troppo miti le penali ai vettori pel ritardo della partenza oltre il giorno fissato. Concordo intera-



mente con lui e trovo anche troppo mite l'ammenda che si impone al vettore se allunga il viaggio o tocca porti non fissati. Ricordo che, tornando dall'America (ed era con me in quel viaggio l'onorevole Di Palma che veggio in questo momento entrare nell'aula), avvenne appunto questo fatto che il vettore fece approdare, al ritorno, il piroscafo in un porto diverso da quello dove gli emigranti avevano diritto di sbarcare, e si deve unicamente alla grande bontà dei nostri emigranti se non avvennero in alto mare, dove eravamo tutti in loro balia, gravi e dolorosi avvenimenti.

La Cassazione ha deciso che in questi casi l'ammenda non possa sorpassare le mille lire. I magistrati poi l'applicano in proporzioni ancora minori! Tutte le penalità, secondo me, sono troppo miti, ed io spero che il mio collega della giustizia vorrà associarsi a me nello studio per vedere se sia possibile di presentare alla riapertura dei lavori parlamentari un disegno di legge che disciplini ed aggravi le penalità in questi casi, i quali meritano severe repressioni. (*Commenti*).

L'onorevole Pietravalle disse pure che la sorveglianza nei porti è una lustra. Io lo prego di considerare che tale sorveglianza non è facile, specialmente in una città come Napoli e data la mentalità e l'inesperienza dei nostri emigranti. I servizi di sorveglianza nei porti dipendono in parte dal Commissariato dell'emigrazione ed in parte dal Ministero dell'interno.

Io farò il possibile per migliorare tutti quelli che dipendono dal Commissariato, e la Camera può aver fiducia che avverrà egualmente per quelli che dipendono dal Ministero dell'interno, nel momento in cui ad esso presiede appunto un uomo che a questi problemi ha sempre portato un grande interesse e di cui tutti conosciamo i sentimenti verso i nostri emigranti e verso i problemi sociali.

Un provvedimento pratico sarebbe, a parer mio, di costruire una stazione marittima speciale a Napoli collegata con la stazione ferroviaria, in modo che gli emigranti non debbano traversare la città. (*Bene!*).

Trattative sono in corso tra il Commissariato dell'emigrazione e i Ministeri dei lavori pubblici e della marina, ed i fondi occorrenti sono già stanziati in bilancio.

Vengo ora alla seconda parte, al viaggio verso l'America, in cui l'onorevole Pietravalle osservò che i provvedimenti sui noli sono riusciti inefficaci, perchè i noli sono cresciuti. Per non affaticare la Camera con un eccesso di cifre particolareggiate, ricorderò che nel 1903 i noli verso gli Stati Uniti erano rispettivamente di lire 200 *maximum* e 140 *minimum*, ed oggi sono saliti a 210 e 175, vale a dire una differenza media di circa 20 lire, corrispondente quasi esattamente all'aumento della tassa di sbarco a New York che è stata portata da un dollaro a quattro dollari, cioè da cinque a venti lire, e ciò sebbene la legge americana del 1907 con le sue

severe esigenze abbia ridotto la capacità di trasporto dei vapori dal 30 al 40 per cento, sebbene la velocità media sia aumentata da 12.30 miglia nel 1903 a 13.90 miglia nel 1909, sebbene vi sia stato un aumento nel tonnellaggio e nelle comodità interne, sebbene il materiale sia più giovane ed all'estero nel mercato libero i noli proporzionalmente sieno cresciuti più che in Italia, come si può constatare da chiunque voglia confrontare i noli di Liverpool e di Amburgo per l'America coi noli di alcuni degli anni precedenti.

L'onorevole Cabrini ed altri dissero che non bisogna trarre occasione da questa legge per fare a favore della marina mercantile una politica protezionista.

Su questo punto ha risposto già con molta competenza ed eloquenza l'onorevole Pantano e forse risponderà altresì il sottosegretario di Stato per la marina. Nessun fine protezionista esiste in questa legge; ma dobbiamo certamente rallegrarci che la percentuale degli emigranti trasportati dalla marina italiana dal 1905 al 1909 sia aumentata, all'andata, da 46 a 66, al ritorno, da 43 a 58.

E tanto poco la politica del Governo è in proposito protezionista, che lo stesso onorevole Pietravalle censurò la concessione che l'articolo 23 della legge vigente fa alla *Transatlantique*: concessione che, del resto, è giustificata dalla maggiore brevità del viaggio tra l'Havre e l'America.

Vengo ora alla penultima parte del mio discorso, alla tutela che lo Stato esercita sui nostri emigranti in America. Per quanto concerne gli Stati Uniti, io parlo per esperienza personale, poichè, recatomi in quel paese, così interessante sotto tanti diversi aspetti, ho voluto studiare e vedere con gli occhi miei le condizioni dei nostri emigranti e conferire con i nostri funzionari e con gli uomini politici americani e specialmente con quelli che in quel momento prendevano parte attiva pro e contro il movimento che allora fervera per provvedimenti restrittivi contro la nostra emigrazione.

Non ho, purtroppo, percorso tutti gli Stati Uniti, ma ho potuto spingermi fino alle Montagne Rocciose attraversando così quelle immense praterie dell'ovest, dove ad ogni passo, come in altri paesi storici si vedono le vestigia del passato, si vedono i germi dell'avvenire.

L'onorevole Pietravalle ha deplorato i frequenti infortuni negli Stati Uniti e le insufficienti misure con le quali si provvede ad impedirli ed a risarcirne gli effetti. Ed ha anche detto che i nostri operai sono carne da miniera.

Purtroppo vi è del vero in ciò che egli ha detto. Ma, a proposito delle miniere, ricorderò che pochi giorni or sono, rispondendo ad una interrogazione, feci notare che in un disastro accaduto in una miniera del Co-



lorado, gli operai italiani hanno avuto una indennità superiore a quella degli altri operai appartenenti ad altre nazionalità europee.

In quanto agli infortuni, io ricorderò sempre per tutta la mia vita la dolorosa impressione, che ebbi come uomo e come italiano, visitando lo istituto italiano di beneficenza in Houston-Street a New York. Vi erano là alcuni operai italiani, mutilati in recenti infortuni, e non avevano ottenuto nessun risarcimento. E ciò che aggiungeva al mio dolore di uomo una profonda umiliazione di italiano, era di vederli così rassegnati a questa ingiustizia.

Da quel momento in poi io pensai e dissi, in un troppo lungo discorso al Senato ed in altre occasioni, che il primo dovere dello Stato italiano verso i suoi emigranti negli Stati Uniti dovesse essere l'organizzazione di uffici legali d'assistenza, nello scopo di assicurare ai nostri emigranti il pagamento delle indennità, nei casi di infortuni, ed il pagamento dei salari, quando, come sovente accade, quei capitalisti temporeggiano, e di difenderli contro tutti gli abusi di cui sono vittime; tanto più che, negli Stati Uniti, le leggi protettrici del lavoro non sono leggi federali, ma statali; di guisa che ciascuno Stato (ed è naturale) non vuole soverchiamente danneggiare le proprie industrie in concorrenza con quelle dello Stato vicino; e che, nella massima parte degli opifici industriali, anche grandiosissimi, che ho visitato negli Stati Uniti, esiste, non solo verso gli italiani, ma verso tutti gli operai, una specie di tacito consenso negli operai i quali preferiscono gli alti salari alla tutela, e tollerano a questo patto una grande trascuranza nelle precauzioni igieniche e nelle precauzioni contro gli infortuni.

Un grande progresso s'è fatto (e ne rendo lode all'onorevole commissario generale dell'emigrazione ed ai valorosi miei predecessori ed amici su questo banco): poichè abbiamo ormai tre addetti di emigrazione a Nuova York, a Filadelfia ed a Nuova Orleans; e soprattutto abbiamo uffici legali a Nuova York, Filadelfia, Chicago, Denver e San Francisco, i quali costano al bilancio dell'emigrazione 160 mila lire all'anno, ed hanno dato questi risultati: a San Francisco, nel 1909, hanno realizzato, per infortuni, 360 mila lire; a Chicago, 425 mila; a Denver, 125 mila; a Filadelfia, 500 mila; a Nuova York, 229 mila.

L'onorevole Di Marzo ha proposto di aumentare il numero dei Consolati negli Stati Uniti.

Ora ve ne sono soltanto otto di prima categoria, per due milioni di italiani e con le immense estensioni che conoscete in quel grande paese. Appena le condizioni del bilancio lo permetteranno cercherò di istituirne dei nuovi, particolarmente a Cleveland, a Providence, a Galveston, che è uno degli interessanti centri d'emigrazione dei nostri italiani, i quali

dalla valle del Mississippi si recano a Cuba, ritornando poi, secondo il variare delle stagioni, a Providence, Galveston, ecc.; a Buffalo, nello stato di Nuova York, dove sono i mirabili orti che hanno piantato e coltivato, intorno a quella rigogliosa città, i nostri emigranti; a Detroit, e così via.

L'onorevole Di Marzo si è pure intrattenuto sulle condizioni infelici dei *tenements* e dei *boards* negli Stati Uniti, e particolarmente a Nuova York. Certamente io che li ho visti debbo dire che quei luoghi sono infelici. Ma non esageriamo; vorrei che non ve ne fossero di uguali e di peggiori in Italia. In generale, tutto il quartiere italiano di Nuova York sebbene rappresenti uno *standard* inferiore a quello dei quartieri puramente americani, è tuttavia assai migliore di quello che generalmente si crede. Io non vedo che cosa potrebbe fare il Governo italiano.

Vi sono parecchie istituzioni filantropiche americane; si può esercitare specialmente per quanto concerne l'impiego delle donne e dei fanciulli nei *boards*, maggiore vigilanza alla partenza; ma il fatto che i fitti a Nuova York e nelle grandi città americane sono cari, e che i nostri emigranti desiderano di risparmiare il più possibile, è un fatto indistruttibile che nè l'opera del Governo italiano, nè quella delle associazioni filantropiche americane può modificare dall'oggi al domani.

CABRINI. Bisogna abituarli al sapone in patria!

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Precisamente.

L'onorevole Pietravalle ha detto che una parte della nostra emigrazione negli Stati Uniti è un'emigrazione parassita. Ora ciò mi ricorda che negli stessi termini, presso a poco, con rude franchezza americana, e senza alcuna intenzione di offesa, si era espresso con me M.r Williams, Commissario federale dell'emigrazione a Nuova York. E qualche giorno di poi trovandomi a Chicago, io riferiva ad un industriale di quella città l'apprezzamento di M.r Williams ed egli mi rispose così: *He speaks with his face turned to the East*; egli parla con la sua faccia rivolta ad oriente, vale a dire vede gli emigranti italiani quando sbarcano, e quando non hanno saputo resistere alle tentazioni di quella grande sirena che è Nuova York per lasciarsi travolgere nel vortice di essa, destinandosi ad occupazioni, in parte, ma non interamente parassitarie; ma egli non vede ciò che fanno gli italiani nelle miniere, nelle ferrovie, nelle costruzioni delle strade, negli orti, non vede, in questo modo, il lavoro italiano fecondo, produttivo e sobrio che contribuisce alla ricchezza ed al progresso degli Stati Uniti.

Molto giustamente, ripeto, l'onorevole Pietravalle deplorava il fenomeno dell'urbanesimo, la tendenza, cioè, dei nostri operai ad agglomerarsi nelle grandi città, tanto che un giorno in un banchetto a Nuova York, dove sono 500,000 italiani, potei dire che ero lieto di trovarmi



nella seconda città italiana. Questo dell'urbanesimo, che gli americani indicano con la parola *congestion*, è stato certamente uno dei più forti argomenti che invocavano coloro che volevano provvedimenti restrittivi. Del resto quest'urbanesimo deriva anch'esso da cause che è assai difficile di eliminare. Se qualcuno degli onorevoli deputati presenti è stato a Nuova York, e ad Ellis Island ha assistito allo sbarco degli emigranti, avrà visto uno spettacolo praticamente necessario, ma doloroso per noi, come uomini e come italiani, poichè tutti questi emigranti sbarcano in un punto dove esistono diversi steccati, e direi quasi, automaticamente, quelli i quali son destinati a recarsi all'interno vengono instradati per un passaggio che li porta al *ferry-boat* e da questo alla stazione, in modo da non toccare Nuova York, perchè, sol che la tocchino, come io dicevo testè, questa sirena li avvince indissolubilmente nelle sue braccia.

E difatti per il nostro emigrante la condizione nella quale si svolge l'agricoltura negli Stati Uniti non si presta; il nostro emigrante non è fatto per vivere solo negli *homestead* di 64 ettari, non è fatto per esercitare l'agricoltura per mezzo di macchine; il nostro emigrante è un meraviglioso agricoltore, ma a condizione di poter continuare dovunque si rechi i metodi e le abitudini di vita del suo paese.

Esso ama di coltivare, con le mani, con la zappa, ama coltivare prodotti svariati, ha bisogno di aggiungere al prodotto della terra quello di un salario fisso, ha bisogno di vivere specialmente insieme ai suoi compaesani, di guisa che una strada di Nuova York riproduce a volte un villaggio della Basilicata, della Calabria, della Sicilia, e tutte le volte che o intorno ai villaggi siciliani e calabresi, o in Tunisia, come ad esempio a Bufiscia nell'Enfida, trova queste condizioni, fa miracoli, e non è certamente un parassita. Ma tutte le volte che ha da scegliere tra il facile e pronto guadagno in una grande città come Nuova York e condizioni di agricoltura alle quali la sua mentalità, l'educazione sua e le sue abitudini non si adattano, è naturale che egli ceda alla tentazione immediata e pronta, e non siamo noi, suoi connazionali, che dobbiamo condannarlo.

Ferveva allora, e ferve ancora, negli Stati Uniti la contesa se si debba o no imporre agli immigranti italiani l'*educational test*, vale a dire l'obbligo di saper leggere e scrivere.

Uno degli uomini politici americani che sosteneva il divieto di ammettere immigranti analfabeti, sapete voi che cosa mi diceva?

Noi vogliamo questa clausola, diceva, non perchè crediamo che il valore produttivo di un uomo sia aumentato dal saper leggere un poco; noi la vogliamo, perchè sappiamo che la maggior parte degli analfabeti viene dall'Italia meridionale, e sono gli italiani del Mezzogiorno che non vogliamo.

Questo mi diceva francamente, ed aveva torto. Perchè gli agricoltori dell'Italia del Mezzogiorno una volta che siano posti in condizioni da poter far valere le loro grandi qualità possono essere per qualunque paese del mondo un grande elemento di prosperità e ricchezza.

Ed ancor oggi la dolorosa questione meridionale, vale a dire la differenza di condizioni economiche tra una parte e l'altra d'Italia, traversa l'Atlantico, ed è consacrata specialmente nelle statistiche americane, che dividono gli Italiani del Nord dagli Italiani del Sud, comprendendo, è vero, anche i liguri, non so perchè, fra gli Italiani del Sud. (*Si ride*).

Per eliminare questo stato di cose non bastano certamente le 250 mila lire all'anno che sul fondo dell'emigrazione si destinano a sussidiare scuole in America. Il problema dell'analfabetismo si deve affrontare e combattere alle sue sorgenti in Italia. (*Bravo!*).

Gli onorevoli Pietravalle e Pantano si sono occupati della questione importantissima della nazionalità dei nostri emigranti. E l'onorevole Pietravalle si è soprattutto intrattenuto del diritto di voto che, sia nell'America del Nord come in quella del Sud, è un'arma essenziale di difesa per essi.

L'onorevole Pantano ha rivolto al Governo una parola di lode perchè questo disegno di legge contiene un articolo relativo al riacquisto della cittadinanza: la Giunta generale del bilancio ha creduto di non poter mantenere quell'articolo, perchè nel frattempo è stato presentato al Senato dall'ex ministro Scialoja un disegno di legge che regola tutta la materia della cittadinanza.

Io, a dire il vero, ritengo così urgente di introdurre una disposizione di questo genere che avevo vagheggiata l'idea di stralciare dal disegno di legge pendente dinanzi all'altro ramo del Parlamento quelle disposizioni per inserirle in questo disegno di legge, che sarà probabilmente approvato prima di quello.

Ma per un omaggio dovuto all'Alto Consesso, comprendo che questo è impossibile; però forse non dispero che lo stesso Alto Consesso vorrà, di propria iniziativa, considerare la necessità e l'urgenza, quando questo disegno di legge sarà sottoposto al suo illuminato esame, di risolvere un problema che per i nostri emigranti è d'importanza e d'utilità grandissime.

E vengo adesso, volgendo rapidamente alla fine, a parlare della tutela degli emigranti nel viaggio di ritorno.

È già stato notato che il numero degli emigranti che ritornano in Italia tende ad aumentare; nel 1909 i ritornati furono 124,203; nel primo trimestre di quest'anno sono stati 21,575 in confronto a 19,205 nel primo trimestre dell'anno scorso.



L'onorevole Di Marzo ha detto che l'obbligo della licenza consolare per i piroscafi che trasportano emigranti di ritorno può indurre ad istituire servizi fra le Americhe ed i porti del Mediterraneo, restringe la concorrenza, facilita le coalizioni, ed eleva i noli.

Ora noto che nel primo caso, cioè se si facessero approdare i vapori ai porti esteri, gli emigranti, che sarebbero gravati di una spesa maggiore, non ne approfitterebbero. Sul secondo punto, noto che le licenze consolari escludono i cattivi piroscafi.

È vero che ciò può facilitare le coalizioni, ma appunto perciò fu emanato il decreto reale del 14 marzo 1909 il quale prescrive che i noli di ritorno non possano superare i noti di andata. Contro questo decreto ricorsero gli interessati innanzi al Consiglio di Stato il quale ne ha sospesa la esecuzione.

La questione non è ancora decisa, e ora si può esaminare se non sia opportuno che in questa od in altra legge la decida il legislatore.

Intanto ho già constatato che la percentuale degli emigranti di ritorno trasportati dalla marina italiana tende ad aumentare.

L'onorevole Pietravalle ha ricordato poi che vengono respinti dagli Stati Uniti circa 19 mila emigranti, che al ritorno, allo sbarco, a suo avviso, nessuno protegge, che spesso (e questo è vero) sono frodati e che per proteggerli occorrono i ricoveri e mezzi maggiori a disposizione del personale di vigilanza.

A questo proposito osservo (questo è un fatto consolante) che i nostri consoli non riescono ad esitare tutti i biglietti per il rimpatrio gratuito di cui dispongono; che contro le frodi a danno degli emigranti che ritornano, oltre al Commissario dell'emigrazione, deve anche provvedere la questura e che possiamo essere sicuri, come dicevo testè, che il Ministero dell'interno, sotto la guida illuminata dell'onorevole Luzzatti, intensificherà la sua azione.

Intanto il Commissariato paga un rinforzo di carabinieri e di guardie; ed io prego altresì il mio collega della marina, così ben rappresentato dall'onorevole sottosegretario di Stato Bergamasco, di esaminare se sia possibile di togliere la patente a quei barcaioli napoletani, i quali si prestano a facilitare quella specie di assalto di gente di mal affare che si verifica a bordo dei vapori carichi di emigranti di ritorno.

E qui, o signori, termino per davvero. Il mio discorso è stato troppo lungo (*Denegazioni*) e perciò gli oratori che hanno preso parte a questa discussione mi vorranno perdonare se rimando al relatore, ai ministri competenti ed alla discussione degli articoli una parte delle loro osservazioni, e specialmente quelle dell'onorevole Pietravalle e di altri deputati sulle disposizioni militari, sulle tasse sui rappresentanti di vettori, sui

medici militari e su altre questioni. Solamente dirò una parola all'onorevole mio amico De Amicis.

Egli ha presentato un emendamento, relativo al rimpatrio degli iscritti di leva.

Io gli dirò una sola cosa: dai calcoli, fatti dal Commissariato, risulterebbe che il suo emendamento costerebbe due milioni all'anno.

Io mi auguro che la eloquenza di questa cifra, superiore a quella di qualsiasi più eloquente oratore, vorrà indurre il mio amico a non insistere nel suo emendamento.

Per la stessa ragione debbo pregare l'onorevole Di Marzo a non insistere nella sua proposta di ridurre alla metà la tassa di imbarco di lire 8.

Del resto io ho tale stima del suo ingegno e della sua competenza, che non ho mai dubitato un momento che egli l'avesse presentata col proposito di mantenerla... (*ilarità*).

DI MARZO. Tanto vero, che l'ho ritirata io stesso.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Egli dice che si potrebbe compensare la riduzione, sopprimendo il ricovero e la indennità ai consoli per il servizio di leva, ma io lo prego di considerare che la indennità costa solo 80.000 lire all'anno e che la spesa per la emigrazione, senza i ricoveri, nell'ultimo esercizio è ammontata a lire 2,319,000, che l'entrata della tassa è di lire 2,487,000, che il patrimonio di 11 milioni è una riserva non disponibile, che le spese crescono, che l'emigrazione varia, e che, per conseguenza, è impossibile assolutamente di accettare la sua proposta.

L'onorevole Di Marzo ha anche proposto che sia istituito un sottosegretario di Stato per l'emigrazione e per le colonie. (*Oh! oh! oh!*).

Io ho la preziosa collaborazione di un sottosegretario di Stato per gli affari esteri, di un segretario generale per gli affari esteri, di un commissario della emigrazione di singolare competenza, le cui funzioni non sono certo inferiori a quelle di un sottosegretario di Stato; ho dunque tre valorosi collaboratori.

L'onorevole Di Marzo sa, che, secondo la filosofia caldaica e pitagorica, il numero tre è il numero perfetto. (*Si ride*).

DI MARZO. In questo caso è perfettissimo!

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Se dunque abbiamo raggiunto la perfezione, perchè vogliamo andare più in là? (*Si ride*).

L'onorevole Pantano e l'onorevole Cabrini hanno detto che sarebbe desiderabile che i servizi della emigrazione e delle colonie passassero al Ministero del lavoro. Se un giorno la Camera prenderà questa deliberazione non sarò io, che, per ragioni personali, potrò oppormi, ma prego la



Camera di notare che è necessario armonizzare con la politica di emigrazione e con la tutela degli emigranti all'estero le funzioni dei nostri consoli, dei nostri ambasciatori, dei nostri ministri, e mi pare quindi difficile che si possa staccare questo gruppo di servizi dal Ministero degli esteri. In ogni modo il Parlamento farà a suo tempo quello che crederà meglio. A tutto ciò che potrà meglio giovare alla tutela dei nostri emigranti, non io certo mi opporrò. Una sola cosa posso dire, che, fino a tanto che il servizio della emigrazione dipenderà da me, io consacrerò alla tutela degli interessi dei nostri emigranti tutta la energia della mia mente e del mio cuore con profondo sentimento di fratellanza nazionale e di solidarietà umana. (*Bravo f.*)

L'onorevole Di Marzo diceva che spera che sorga un giorno, in cui per tutto il mondo vi siano cento milioni di italiani, che parlino la nostra lingua. *Venient anni saecula seris...* in cui questo giorno spunterà? Io non lo so, e non oso sperarlo!

So solo che niun ideale, per quanto grande, sembra a me superiore alle forze che racchiude l'Italia, preparatrici di un grande avvenire. (*Approvazioni*).

So solo che, intanto, a questi cinque milioni di italiani che sono sparsi per tutto il mondo, l'azione continua del Governo in favor loro, il voto probabilmente unanime che voi darete su questa legge, il saluto che ad essi mandano oggi il Governo ed il Parlamento italiano dicono che la patria lontana non li dimentica, e non vuol essere da loro dimenticata, li ama, e vuole essere da loro amata; è fiera ed orgogliosa di loro, e vuole che essi siano fieri ed orgogliosi dell'Italia. (*Benissimo! Bravo! — Vivi applausi — Moltissimi deputati si congratulano con l'onorevole ministro*).

*Voci.* La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. ...Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la marina.

BERGAMASCO, *sottosegretario di Stato per la marina.* Onorevoli colleghi, dopo l'eloquentissimo discorso del ministro degli esteri, consentite che io aggiunga poche parole in risposta a due oratori, che hanno preso parte alla discussione generale sul presente disegno di legge. I due oratori sono gli onorevoli Cabrini e Pietravalle. L'onorevole Cabrini, occupandosi delle disposizioni contenute negli articoli 13-bis, *ter* e *quater*, ne ha dedotto che con queste disposizioni si tende a fare dell'emigrazione un articolo esclusivo per la marina nazionale. Teme che si addivenga al *trust*, ed ha parlato in generale contro tutte queste tre disposizioni proponendo, anzi, la soppressione di quella contenuta nell'articolo 13-*quater*.

Ora, conviene esaminare brevemente queste tre disposizioni: la prima contenuta nell'articolo 13-*bis*, stabilisce che le società straniere che chiedono patenti di vettori in servizi d'emigrazione, abbiano da pagare le tasse di registro come le società nazionali: la tassa di registro cioè per la loro costituzione sociale e la tassa di registro per l'aumento eventuale di capitale. Mi pare che questa sia una disposizione così equa che non occorre che noi ci fermiamo su di essa, in quanto che non fa altro che stabilire che le compagnie estere che trafficano in Italia, che trasportano emigranti italiani, debbono pagare all'erario italiano quelle tasse di registro, che pagano le compagnie nazionali.

Su questo siamo chiari.

Veniamo alle disposizioni contenute nell'articolo 13-*ter*: Le licenze consolari. Anche qui si tratta puramente di stabilire che i piroscafi, non muniti di patente di vettore, siano esteri, siano nazionali, che nei viaggi di ritorno trasportano emigranti in numero superiore ai cinquanta, abbiano ad avere una licenza dal console del porto di partenza, per la quale paghino una tassa di centesimi dieci per ogni tonnellata di stazza netta.

Questa disposizione è anch'essa per tutte le navi, siano nazionali, siano estere; non è gravissima, e in fondo, mentre non era giustificata prima, quando le correnti migratorie erano solo dall'Italia verso l'estero, va diventando opportuna ora che abbiamo il ritorno periodico di queste correnti emigratorie. Ad ogni modo essa non stabilisce disuguaglianza di trattamento fra i piroscafi di bandiera nazionale e i piroscafi di bandiera estera.

L'appunto più grave, che muove l'onorevole Cabrini è quello rivolto all'articolo 13-*quater* che stabilisce che: "Il Governo del Re, quando lo ritenga opportuno, potrà sospendere temporaneamente ogni nuova iscrizione di piroscafi su patente di vettore, per tutte o per alcune linee, e con determinate modalità.

"Il provvedimento sarà preso con decreto reale su deliberazione del Consiglio dei ministri sentito il parere del Consiglio dell'emigrazione „.

L'onorevole Cabrini propone la soppressione di questo articolo temendo sempre che si addivenga, in base a tali disposizioni, a restringere il numero delle Compagnie e dei piroscafi addetti al servizio di emigrazione, per modo che ne risultino elevati i noli di passaggio.

Ora, se era necessaria la libertà completa di trasporto degli emigranti nei tempi passati, in cui la marina mercantile italiana aveva pochi vapori a disposizione dell'emigrazione e con velocità scarsa, questa libertà non è più necessaria oggi, in quanto la nostra marina mercantile si è munita di piroscafi veloci, grandi ed adatti al servizio dell'emigrazione.



Non solo, ma se stiamo alle ultime statistiche ufficiali, vediamo che abbiamo oggidi addetti al servizio di emigrazione quarantacinque piroscafi di diverse nazionalità per tonnellate nette 159 mila. Sicchè l'abbondanza del materiale è tale che garantisce di per se stessa contro un eccessivo rialzo dei noli.

D'altra parte, i noli non sono determinati dal numero dei piroscafi: essi sono stabiliti dal commissario dell'emigrazione, il quale, stabilendo i noli massimi, limita e frena questo fenomeno in modo che non dobbiamo preoccuparci eccessivamente di allargare senza limiti il numero dei piroscafi.

Notiamo inoltre che in un certo periodo dell'anno i piroscafi stranieri addetti ad altri traffici in altri mari si rovesciano nel Mediterraneo, essendo nel periodo di stasi dei loro consueti traffici, e creano una vera pressione per fare emigrare la gente col mezzo di agenti e subagenti pagati e strapagati, che producono realmente quel fenomeno di eccitamento all'emigrazione che noi tutti vogliamo evitare. Giacchè, se siamo d'accordo tutti su quanto ha affermato testè l'onorevole ministro degli esteri, che dobbiamo riconoscere la piena libertà di emigrare, siamo pure d'accordo sull'altro punto, vale a dire che non possiamo ammettere eccitamenti alla emigrazione.

Ora, ripeto, la esuberanza di piroscafi in determinati periodi dell'anno, finirebbe per produrre un eccitamento all'emigrazione.

E ciò vogliamo appunto limitare con le disposizioni contenute in questo articolo. Perciò prego l'on. Cabrini di non voler insistere nella sua domanda di soppressione dell'art. 13-*quater*, mentre d'altra parte considererei molto benevolmente la subordinata che egli propone, che cioè il regio decreto dovrà essere presentato al Parlamento entro quindici giorni dalla data della sua pubblicazione, accompagnato da relazione. Non vedrei difficoltà ad accettare questa sua subordinata.

L'on. Pietravalle si è occupato molto ed eloquentemente del servizio sanitario relativo alla emigrazione.

Come la Camera sa, una delle questioni più ardue, che seguirono alla legge del 1901 sulla emigrazione, fu appunto quella di provvedere alla assistenza ed alla tutela degli emigranti durante il viaggio, e le difficoltà si sono risolte ricorrendo ai medici della marina militare, i quali furono giudicati generalmente come molto adatti a disimpegnare questi servizi, specialmente per la loro speciale conoscenza dell'igiene navale e della patologia esotica e per l'abitudine dell'esercizio professionale a bordo. Inoltre, sorretti, come essi sono, dalla forza della disciplina nel disimpegno del difficile compito e dalla dignità del grado, questi medici si presentavano come l'elemento più sicuro per assistere la nostra

emigrazione durante il viaggio, poichè i nostri medici militari hanno una carriera da tutelare e, oltre al sentimento del dovere molto accentuato, sono poi resi dalla loro posizione stessa assolutamente indipendenti da qualunque interesse particolare di Compagnie, di vettori o di altro.

Si provvide perciò nominando effettivamente 48 medici di grado da tenente a capitano, destinandoli a viaggiare sulle navi con gli emigranti. Quindi il corpo medico della marina dovette accrescersi di 48 membri. Tutto questo servizio non ha potuto a meno di essere organizzato alla dipendenza di un superiore, che collegasse il loro lavoro, che ricevesse le loro relazioni, che compilasse le statistiche e che desse gli ordini di partenza e distribuisse i medici in modo che i piroscafi non avessero a soffrire deficienza di medici al momento della partenza.

Ora come il corpo sanitario della marina abbia lodevolmente disimpegnato queste funzioni, non spetta a me di rilevare, perchè lo dice ormai l'esperienza di un decennio e parlano le relazioni pubblicate ogni anno dal Commissariato sull'emigrazione, tutte le pubblicazioni fatte su questa materia, i discorsi degli oratori in questa Camera e lo stesso discorso dell'on. Pietravalle, il quale ha reso giusto e meritato omaggio al servizio pregevolissimo fatto dai medici della marina, i quali compiono nel servizio dell'emigrazione un vero apostolato umanitario.

Ma ora si tratta di completare questo corpo e di aumentarlo portandolo ad una sessantina di ufficiali. Si tratta di organizzare il loro lavoro, di sistemarlo, di riassumerne i risultati e perciò si devono stabilire cariche direttive. Ci vogliono due maggiori, uno con sede a Genova, l'altro a Napoli, per riassumere le fila di questi lavori, nello stesso tempo che i medici in servizio di emigrazione prenderanno dimora fissa a Genova e a Napoli per essere sempre pronti alle partenze.

• Raggiunto l'accordo su questo punto, ne viene di conseguenza che bisogna pensare a compensare questi medici. L'on. Pietravalle si è allarmato perchè, all'art. 32-*bis* si demandi al regolamento di ripartire le quote di pensione per questi medici tra il fondo dell'emigrazione e il bilancio della marina, in proporzione del tempo in cui sono addetti all'uno o all'altro servizio. A me pare che non si possa fare a meno di approvare la disposizione contenuta nel disegno di legge, in quanto che prima di tutto sta la dichiarazione di massima fatta testè a nome del Governo, dall'onorevole ministro degli affari esteri, che tutti i servizi fatti a profitto dell'emigrazione non devono pesare sul bilancio dello Stato. Se l'emigrazione ha bisogno di un corpo di medici così numeroso per la sua assistenza è ben giusto che il fondo dell'emigrazione provveda a soddisfare le spese inerenti ad esso corpo. Inoltre e d'altra parte devo obbiettare un'altra considerazione di ordine speciale del bilancio della marina.



La Camera sa che il bilancio della marina è consolidato e quindi deve bastare a sè stesso.

Le economie eventuali dei singoli capitoli rifluiscono a suo vantaggio e le deficienze devono essere integrate prendendo i fondi in quei capitoli che si dimostrano esuberanti, e siccome di capitoli esuberanti ce ne sono di solito pochissimi, avviene che le somme deficienti si vanno definitivamente ad attingere a quel capitolo 75, che riguarda le costruzioni navali.

Ora, o signori, sarebbe pretesa davvero eccessiva quella di impiegare le somme stanziare per l'esecuzione del programma navale in servizi che per quanto importanti nulla hanno a che vedere colla marina da guerra.

Un'altra considerazione debbo ancora accennare in risposta all'onorevole Pietravalle ed è che, costituendosi un corpo sanitario dell'importanza di quello che occorre per l'emigrazione, comunque lo si costituisca e a qualunque personale si ricorra, sia esso militare, sia borghese, bisogna pur sempre pensare a costituire per questo personale il fondo pensioni. Ora io non comprendo perchè non ci si voglia pensare, quando si tratta dei medici della marina.

Per queste ragioni io prego la Camera di voler approvare il disegno di legge come è, e prego l'on. Pietravalle di volersi contentare delle considerazioni che io ho esposto.

In fondo pensi la Camera che i medici della marina finora da quasi un decennio di questo servizio, che ottenne le lodi generali, non hanno ricavato altro che oneri, inquantochè il corpo dei medici della marina si è visto aumentato di 48 posti nei gradi inferiori di tenente e di capitano senza nessun aumento nei gradi superiori; quindi tutto il Corpo medico della marina è venuto a risentire danno da una estensione così forte della base della piramide senza corrispondente impianto di posti nei gradi superiori. È ormai tempo di porre riparo a questo anormale stato di cose.

Per queste considerazioni io prego la Camera di voler approvare il disegno di legge come è proposto e dare così novella prova del suo gradimento per l'assistenza tanto lodevole che il Corpo sanitario della marina presta ai nostri emigranti. (*Vive approvazioni*).

*Voci:* La chiusura! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata. (*È appoggiata*).

Essendo appoggiata la pongo a partito, riservando facoltà di parlare al relatore.

(*È approvata*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FALLETTI, *relatore*. Io non insisterò sui precedenti di questo disegno di legge, i quali vi sono noti, poichè esso altro non è che la risultante degli ampi ed interessanti dibattiti che da vari anni ad oggi avvennero nei due rami del Parlamento circa il modo di completare la nostra legge organica sulla emigrazione. Piuttosto mi preme di ricordare l'opera della Commissione parlamentare che esaminò il disegno di legge decaduto nella passata legislatura, giacchè se quella Commissione non ebbe la fortuna di condurre in porto i suoi lavori, essa si rese ugualmente benemerita del paese, avendo tracciato le linee sulla base delle quali è stato dettato il presente disegno di legge, ed essendosi anche dedicata ad accuratissimi studi del problema della emigrazione, i quali ci sono stati tramandati in una pregevolissima pubblicazione, opera del nostro egregio collega Carlo Ferraris, già relatore della Commissione stessa.

In tale pubblicazione si fa un'accurata diagnosi dell'emigrazione in tutti i suoi sbalzi più salienti dal 1876 ad oggi, e si procurano così elementi preziosi per la difficile ricerca delle leggi supreme che governano il fenomeno emigratorio, che si esplica, nella continuità del tempo, in modo cotanto variabile e direi pure cotanto capriccioso.

Io risponderò, assolvendo il mio compito, ad alcune osservazioni fatte dagli oratori durante questa discussione. Passerò poi a trattare la vessata questione della tassa proposta per provvedere alla emigrazione temporanea e mi permetterò, infine, di manifestare qualche mia personale aspirazione all'onorevole ministro.

L'on. Di Marzo, nel suo brillante discorso, toccò quasi tutti i punti del problema dell'emigrazione. Io non potrei seguirlo passo passo nelle sue argomentazioni perchè correrei rischio di abusare della discrezione che mi si impone per il rispetto dovuto alla Camera. Rileverò peraltro alcune sue giustissime osservazioni intorno al presente disegno di legge, alle quali si associa la Giunta del bilancio. Egli accennò la mancanza della istituzione dei Comitati mandamentali.

Per consenso generale uno dei mezzi per impedire gli inconvenienti che derivano dal fenomeno della emigrazione, sarebbe la selezione delle correnti emigratrici al loro punto di partenza.

Ma, per operare questa selezione, occorrerebbe risvegliare nelle nostre popolazioni che più si dedicano alla emigrazione, sopra tutto in quelle rurali, la coscienza dei pericoli ai quali esse si espongono, emigrando senza conoscere la sorte che potrà attenderle all'estero. Ed occorrerebbe anche risvegliare un poco il sentimento morale di quelle popolazioni, facendo loro comprendere come sia cosa iniqua lo emigrare senza tener conto della costituzione della famiglia, per modo che, in taluni casi,



questa perda i suoi più validi sostegni, rimanendo a casa solo i membri di essa più deboli e meno atti al lavoro.

Ma per provocare la percezione di tali inconvenienti nelle popolazioni dove più alligna la tendenza ad emigrare, occorre che a contatto di esse si trovino persone che possano su di loro esercitare la propria influenza. Di questo problema particolarmente si occupò la Camera, quando si discusse la attuale nostra legge organica sulla emigrazione. Ed io ricordo come allora si dedicasse un'intiera seduta alla trattazione di questo argomento, e come i due oratori del disegno di legge, on. Pantano ed onorevole Luzzatti, anzichè affrettare la discussione, cercassero di raccogliere nella Camera tutte quelle proposte che meglio avessero potuto tradursi in disposizioni di legge per la costituzione dei Comitati.

Se non che, questa non poté verificarsi, ed una delle principali ragioni di tale fatto si ha certamente nella funzione gratuita dei Comitati stessi e nella spesa relativa, che il Commissariato non credette di poter sostenere, per il carico rilevante che ne sarebbe derivato al fondo della emigrazione.

Io però non credo questa la ragione unica, per la quale mancarono di funzionare i Comitati mandamentali. Per quanto la Camera si sia sforzata di ben definire la costituzione di tale organo di tutela per la emigrazione, credo che ancora non vi sia riuscita ed una della cause per cui esso non poté sorgere, credo si stia questa: che se ne sia determinata per legge la intiera costituzione, onde penso che si dovrebbe esaminare se non fosse il caso di lasciare ai prefetti qualche latitudine maggiore per introdurre talvolta nei Comitati mandamentali talune di quelle persone che più hanno influenza sulle masse e che la presente legge può anche non avere contemplato.

Da questo deriverebbe forse la necessità di introdurre una piccola modificazione nella nostra legge organica, il che si potrebbe fare facilmente.

D'altra parte, non credo si possa facilitare l'istituzione di detti Comitati, allargandone le circoscrizioni, giacchè in tal caso, miglior prova non farebbero in confronto di quelli mandamentali: a selezionare infatti l'emigrazione, bisogna vigilarla al suo punto di partenza e esercitare un'azione continuata nei comuni e piccole borgate, per trovare un vero e proprio contatto con le masse emigratrici: ciò che difficilmente potrebbe fare un Comitato che avesse sede nel capoluogo di circondario.

L'on. Di Marzo si occupò pure dei ritardi nei viaggi.

Sappiamo come le disposizioni della legge tendano a far sì che il minor tempo possibile interceda fra la partenza dell'emigrante dal luogo d'origine e l'arrivo al luogo di destino.

Ora si effettuano ritardi in due modi, e, cioè, quando vengano trattenuti a lungo, prima della partenza, gli emigranti, nei porti d'imbarco, o quando il piroscalo tocchi, durante il viaggio, altri scali marittimi, allo infuori di quelli indicati sul biglietto d'imbarco; vero è che, prima della partenza, il vettore è obbligato a mantenere nei porti gli emigranti a sue spese e che questi hanno il diritto, dopo dieci giorni trascorsi senza che parta il piroscalo, a ripetere il prezzo del biglietto; ma, come ben disse l'on. Di Marzo, e come accennò anche l'onorevole ministro, vi ha pure, agli obblighi del vettore, una semplice sanzione civile a cui si dovrebbe sostituire quella penale; che riuscirebbe assai più efficace. Così pure dovrebbe aggravarsi la sanzione penale esistente nei casi di ritardo, effettuandosi durante il viaggio per la estensione del numero degli scali previsti nel contratto di trasporto.

Del resto, come ha accennato egregiamente l'onorevole ministro, reputo che tutta questa materia delle sanzioni abbia da essere nella legge ritoccata; e, sarei poi d'avviso, per quanto riguarda i trasporti transoceanici, che gioverebbe introdurre la sanzione amministrativa, con grave multa a carico delle compagnie, analoga a quella che vige ora nei trasporti marittimi sovvenzionati dallo Stato.

Un'altra eccezione fece il collega Di Marzo, per quanto concerne i viaggi di ritorno. A questo riguardo, ha già risposto il ministro. Sappiamo infatti come, se inconvenienti siano avvenuti nel passato, nei viaggi di trasporto degli emigranti oltre l'oceano, altrettanto può dirsi per i viaggi di ritorno, tanto più in certi periodi nei quali questi si effettuarono con sensibili ribassi di nolo.

Io credo quindi che si debba lasciare intatta la disposizione della legge, come oggi è proposta, nel senso che ai viaggi di ritorno, i piroscali debbano essere ammessi con ispeziale licenza, rilasciata dai consoli, e che vengano colpiti da multa i capitani che imbarcassero emigranti su piroscali non muniti di licenza, oppure trasbordassero sui loro piroscali alla fine del viaggio di oltre oceano, emigranti in porti europei, eludendo così le disposizioni della legge.

Una critica alla costituzione del fondo sull'emigrazione fu fatta dal collega Cavagnari e dagli onorevoli Di Marzo e Girardini, e precisamente sotto tre aspetti. Il collega Cavagnari si lagnò che lo Stato italiano abbia dovuto trovarsi nella dolorosa necessità di far pagare un servizio pubblico a coloro che ne usufruiscono, anziché alla generalità dei cittadini, derogando così alle norme generali del nostro sistema tributario. Io mi posso associare, in questa considerazione, al collega Cavagnari. D'altra parte però, tenendo presenti le osservazioni e le deliberazioni che poc'anzi sono state fatte dal ministro degli affari esteri, e,



cioè, che in nessun caso si potrebbero far gravare sul bilancio dello Stato spese per la protezione dell'emigrazione, rispondo all'on. Cavagnari che fra due mali, quello di non poter provvedere alla tutela di questa emigrazione e quello di addossare allo Stato la responsabilità enorme che ne sarebbe derivata per lo Stato, se fino ad oggi non avesse posto riparo agli sconci che si verificavano in passato, nei trasporti oltre oceano, dei nostri emigranti, io preferisco ancora il minor male, quello cioè della speciale tassa a carico di chi usufruisce del servizio pubblico relativo.

Il collega Girardini andò più oltre e disse addirittura che non riconosceva la necessità della tassa sul biglietto d'imbarco, che forma il capitale principale del fondo per la emigrazione. L'argomento già da me svolto gli risponde esaurientemente. Al collega Di Marzo, il quale chiedeva che la tassa fosse ridotta, io risponderò come non sia escluso che in un prossimo avvenire, quando ci sia dato di avere il fondo dell'emigrazione molto aumentato e atto a provvedere coi suoi redditi al servizio dell'emigrazione stessa possa essere allora il caso di pensare se si debba diminuire la tassa d'imbarco. Ma fino al giorno d'oggi, in cui dobbiamo confessare che quanto si è fatto in virtù della legge sull'emigrazione per la protezione dei nostri emigranti, non è che un saggio di quello che si dovrebbe fare perchè questa protezione fosse completa, io credo che una riduzione sarebbe inopportuna. Osservo al riguardo come a tre grandi necessità noi dobbiamo ora sopperire. Anzitutto occorre intensificare ed estendere la tutela legale, che trovasi appena allo stato incipiente, consistendo essa in soli cinque uffici agli Stati Uniti. E quando consideriamo gli incommensurabili benefici che da questi uffici sono ridonati ai nostri emigranti, dobbiamo augurarci che la tutela legale per i nostri emigranti oltre oceano sia applicata su scala molto più vasta così da richiedere un più largo assetto finanziario, perchè ne venga aumentato il numero e intensificata l'azione. Infine abbiamo da studiare un arduo problema, quello, cioè, del concorso economico da accordarsi alle nostre correnti migratorie perchè di preferenza si avviino all'estero, alle contrade dove meglio possano dedicarsi al lavoro agricolo, prevenendo così l'urbanesimo in conformità dei voti manifestatici dai Governi esteri e particolarmente da quello degli Stati Uniti, i quali, come si sa, tendono a far divergere la emigrazione verso gli Stati agricoli del Sud.

L'on. Cabrini criticò il disegno di legge dicendo che veramente esso rappresentava troppò poca cosa e non rispondeva alle aspettative destinate in Parlamento dalle discussioni avvenute circa le modificazioni riconosciute necessarie alla legge del 1901.

Ora io non ho bisogno di ricordare all'on. Cabrini le vicende di questo disegno di legge e di quello precedente. Gli farò noto soltanto che,

non essendosi potuto discutere nella passata legislatura il disegno di legge che allora era stato presentato alla Camera, il Commissariato attuò, per regolamento, una parte essenziale dei provvedimenti che erano nel medesimo consegnati; e, cioè, tutti quelli che riguardano i trasporti marittimi non che le provvide disposizioni suggerite dalla Commissione Reale per i servizi marittimi, nel senso che non potessero essere ammessi a concessione di patente quei piroscafi i quali pervenissero nei nostri porti dopo avere imbarcati emigranti in porti esteri.

D'altra parte, oltre a quel regolamento ve n'è un altro in via di applicazione, per estendere al Fondo della emigrazione tutte le norme delle nostre leggi sulla contabilità generale dello Stato e sul controllo della Corte dei conti.

Infine non vi è disposizione sostanziale riguardante la tutela della emigrazione che, pur trasformata, non sia contenuta in questo disegno di legge, come già faceva parte del disegno di legge precedente.

L'onorevole Cabrini mosse un appunto alla Giunta generale del bilancio per non aver essa proposto qualche emendamento al disegno di legge, nel senso di modificare la costituzione del Consiglio di emigrazione. Ricorderò all'onorevole Cabrini le premure che furono fatte quando questo disegno di legge fu presentato alla Camera, prima ancora che avvenisse la crisi del dicembre, perchè prontamente di discutesse. Non sembrò allora alla Giunta opportuno di sollevare nuove, difficili, spinose questioni, come quella della riforma del Consiglio della emigrazione.

La Giunta, d'altra parte, non poteva, essa, prendere la diretta iniziativa di simile provvedimento, quando non lo proponeva il Governo, ed alla urgenza del medesimo non avevano accennato nè la Commissione parlamentare per la vigilanza del Fondo per gli emigranti, nè il Consiglio superiore della emigrazione, dal quale emanano in genere le proposte dirette a migliorare la tutela della emigrazione.

Ora però, che è stato presentato d'iniziativa parlamentare, e precisamente per parte dell'onorevole Cabrini, un ordine del giorno nel senso di ammettere a far parte del Consiglio un rappresentante delle confederazioni operaie, dichiaro che la Giunta, per parte sua, non ha alcuna difficoltà ad accogliere tale proposta, rimettendosi però a quanto crederà opportuno di fare l'onorevole ministro.

E poichè da fonte, se non ufficiale, certamente sicura, mi risulta che si desidererebbe facesse parte del Consiglio dell'emigrazione un rappresentante del Ministero della guerra, dichiaro che anche su questo punto la Giunta non avrebbe alcuna difficoltà ad accogliere questa proposta, la quale sarebbe anche provvida perchè si sa quante questioni di leva debbano trattarsi pel fatto della emigrazione, e, in questo modo, il Ministero



della guerra sarebbe meglio in grado di compenetrarsi maggiormente delle dolorose condizioni nelle quali, in conseguenza del servizio militare, si trovano, in qualche caso, le famiglie dei nostri emigranti.

Coll'onorevole collega Cavagnari mi compiaccio vivamente della lodevole costanza con la quale egli è riuscito a far compiere oggi dal Parlamento una vera opera buona. Ciò dimostra come certe insistenze qui dentro finiscano sempre per trionfare per quanto debbasi anche affrontare talvolta l'incredulità della Camera e del Governo, quando si tratta di giuste cause.

Il collega Cavagnari lamentò sempre, durante le numerose discussioni avvenute da diversi anni in questa Camera, che coloro i quali, per fatto di nascita, avessero nondimeno acquistata la cittadinanza estera e fossero obbligati al servizio militare all'estero, al loro ritorno in patria dovessero andare alle armi.

Più volte mi sono associato al carissimo collega nel richiedere che questo obbligo fosse tolto; ma mai tale concessione ci si è voluta fare, mentre oggi essa viene consegnata nel presente disegno di legge; ed io me ne compiaccio vivamente anche col ministro della guerra, il quale ha così, una volta di più, confermato quegli alti sensi veramente improntati al più schietto liberalismo che tutti gli riconosciamo e che ispirano ogni suo atto.

Il collega Cavagnari ha presentato un emendamento nel senso che coloro che hanno già prestato il servizio militare all'estero non siano neppure obbligati, come vuole il disegno di legge, a compiere un periodo di istruzione sotto le armi nel Regno quando il Ministero lo ritenga opportuno. Per conto mio non avrei alcuna difficoltà ad assecondare il desiderio dell'onorevole collega, purchè fosse accettato dall'onorevole ministro.

Non credo però di insistere molto su tale punto, giacchè debbo far notare come in questo disegno di legge siano già contenute due disposizioni veramente liberali a favore degli emigranti in fatto di servizio militare, e cioè quella alla quale io alludevo testè, e l'altra che accorda i rimandi per lo adempimento del servizio militare anche agli emigranti non transoceanici, purchè non abbiano superato il 25° anno di età.

Questa è una conquista veramente non trascurabile e se il ministro della guerra ha creduto di aggiungere al detto provvedimento altre disposizioni con le quali tende ad ovviare a che l'emigrazione serva di pretesto per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, non gli posso dar torto. Piuttosto desidero rivolgergli una preghiera. Non a caso ho voluto citare nella mia relazione alcune disposizioni che vigono in Germania per gli emigranti agli effetti del servizio di leva.

In Germania, dove tanto rigorismo presiede a tutto quanto concerne la prestazione del servizio militare, si vieta di emigrare a coloro che si trovino fra i 17 ed i 25 anni, ma si lascia un largo potere discrezionale alle Commissioni distrettuali di leva per determinare i casi di eccezione a quella regola.

Ed analoghe facoltà hanno le stesse Commissioni per quanto riguarda i rimandi a leve successive e assegnazione alla *Landsturm*, ogni qualvolta si tratti di emigrare.

Io faccio presente alla Camera come si diano casi, veramente pietosi, per le famiglie dei nostri emigranti, per il fatto del servizio militare.

Oggi si presentano a voi due poveri vecchi, i quali si lamentano che il loro unico figlio sia stato assegnato alla prima categoria. Si osserva: ma, voi avete altri figli! Ed essi rispondono: questi altri figli non appartengono più alla famiglia, noi non li vedremo mai più! Allora noi siamo obbligati a dare la inesorabile risposta: *Dura lex sed lex!*

Orbene, io vorrei invocare da voi, onorevole ministro della guerra, e particolarmente da quella bontà d'animo, che vi è tutta propria, un qualche affidamento, che avrebbe certo una grande importanza, nel senso di studiare se non vi sia modo di accordare ai nostri Consigli di leva qualche potere discrezionale per provvedere all'esonero dal servizio militare in qualcuno, fra i più pietosi, di quei tanti casi pietosi che ogni giorno si presentano.

Il collega Gesualdo Libertini ha lamentato che esista una differenza tra l'organico proposto con questo disegno di legge, e quello già sottoposto alla Camera nella passata legislatura, che ammetteva minor numero di impiegati.

Realmente vi è oggi un aumento di funzionari e quindi di spesa. Noi avevamo infatti, secondo la proposta della precedente Commissione parlamentare, una spesa di lire 113 mila, con la quale si provvedeva anche agli ispettori viaggianti. Oggi, invece, abbiamo una spesa di lire 139,900 per il personale, che fa parte dell'organico, più 18,000 lire per il personale degli ispettori viaggianti lasciati fuori ruolo, e quindi in complesso una maggiore spesa di 45,000 lire.

Quanto al numero degli impiegati, l'antica Commissione ne proponeva, compresi gli ispettori viaggianti, trentacinque di ruolo, mentre noi ne proponiamo quarantacinque, più quattro ispettori viaggianti, ossia quarantanove, in tutto quattordici funzionari di più.

Ora, guardando alle mansioni di questi, si giustifica perfettamente l'organico presentato col presente disegno di legge.

Di questi quattordici impiegati in più, quattro appartengono alla categoria dei funzionari di concetto e l'aumento è da cinque a nove. Qui



è d'uopo osservare come un voto comunemente espresso da tutti gli studiosi del problema della emigrazione, sia nel senso di una maggior diffusione di notizie sulle condizioni dei paesi di immigrazione, il che implica un ampliamento nel bollettino mensile del Commissariato, il quale è d'uopo altresì che contenga importanti dati statistici e rispecchi le condizioni del lavoro sui mercati esteri.

Ora i quattro impiegati di concetto in più non rappresentano un aumento esagerato, ove si consideri che le dette mansioni sono proprie del personale adibito al Commissariato, che oggi ragguaglia già per numero quello che si tratta di istituire sul nuovo ruolo.

Per quanto riguarda gli impiegati d'ordine vi è un aumento da quattro a dieci: con sei ragionieri in più. Al riguardo debbo far presente alla Camera come, dopo l'approvazione del disegno di legge presentato nella passata legislatura, sia avvenuto un fatto nuovo, l'approvazione, cioè, di un regolamento comprendente nientemeno che 287 articoli, con i quali si provvede al controllo della Corte dei conti, non solo in sede di consuntivo sul bilancio, non solo sugli atti amministrativi, come si è praticato finora, ma anche su tutti gli atti esecutivi, comprendenti le riscossioni, e sui pagamenti.

Questo controllo implica già, in ogni porto d'imbarco, la presenza di un ragioniere per il controllo delle tasse versate dai vettori, e si adibiranno a quel fine ben tre ragionieri e precisamente in ciascuno dei tre porti di Palermo, Napoli e Genova, cosicchè gli altri tre rimarranno presso il Commissariato, appunto per rendere possibile il controllo anzidetto, e il loro numero non è eccessivo. E a questo punto è bene decidersi: o questo controllo lo vogliamo per il fondo della emigrazione come esiste per tutte le Amministrazioni dello Stato, ed allora dobbiamo dare all'Amministrazione gli impiegati necessari per compierlo; o non lo vogliamo e allora facciamo pure a meno di nuovi impiegati.

Altri due impiegati in più si trovano nella classe degli inservienti, e non ho bisogno di insistere sulle necessità nelle quali può essersi trovato il Commissariato nel fare questa proposta, che non importa se non un lievissimo aumento di spesa.

D'altra parte, per quanto riguarda l'aumento del personale del Commissariato dell'emigrazione, faccio noto che è questione già vecchia, sulla quale si intratteneva con queste parole, che mi permetto di leggere alla Camera, perchè molto significative, il senatore Bodio nella sua relazione sull'esercizio 1903-904.

Egli allora scriveva così: " Non si può fare astrazione delle circostanze reali, nè si può pretendere che l'ufficio continui in condizioni precarie, e non basterà fra qualche anno il nuovo organico che si propone,

ma si dovrà accrescerlo ancora. Se questa previsione sgomenta, bisogna mutare indirizzo, restituire al Ministero dell'interno le funzioni di polizia per la autorizzazione dei rappresentanti dei vettori, per la vigilanza su di essi e sull'emigrazione clandestina, e similmente restituire al Ministero della marina la sorveglianza dei trasporti marittimi, per concentrare l'opera del Commissariato nelle funzioni che sono le più adatte per esso, cioè quelle di raccogliere informazioni intorno ai paesi di emigrazione, fare agire i patronati in Italia e fuori, studiare ed accertare le migliori forme di assistenza e di collocamento all'estero „.

Così diceva il senatore Bodio nel 1903, quando già il servizio della emigrazione era in tutte le sue parti istituito. D'altra parte io credo che possiamo senza titubanza votare oggi questo organico, riferendoci anche a quella tradizione di rettitudine e di probità, di cui veramente dettero prova gli insigni uomini preposti alla direzione del Commissariato fino dalla sua prima costituzione, tradizione che oggi è così egregiamente continuata dall'egregio nostro collega Luigi Rossi, del quale sappiamo quanta sia la cura e l'abnegazione che ripone nel disimpegno dell'alto e difficile ufficio suo.

Vengo ora alla questione della tassa. La legge sulla emigrazione ha costituito il fondo al solo scopo di provvedere all'emigrazione transoceanica. Soltanto, dando una larga interpretazione alla legge, che in qualche caso provvede anche all'emigrazione temporanea, si è creduto in bilancio di erogare delle somme sul fondo dell'emigrazione per alcune note istituzioni. Come già disse egregiamente l'onorevole ministro, la necessità più urgente alla quale si voleva provvedere con questo disegno di legge, era di sancire la massima che all'emigrazione temporanea non si provvedesse coi fondi destinati all'emigrazione transoceanica. Ed a tal fine si propose una tassa di lire 2 sui passaporti. Su tale questione la Giunta generale del bilancio si divise e, solo a debole maggioranza, approvò la tassa a condizione però che ne' fossero esonerati, tra gli emigranti, i più indigenti. Sottoposta alla Giunta la nuova proposta del Ministero per una sopratassa di lire 2 sopra i biglietti ferroviari degli emigranti continentali, si fecero anche al riguardo serie opposizioni. E la principale fu questa: che tale sopratassa di lire 2 sopra i biglietti di viaggio rappresentasse per gli emigranti continentali un onere maggiore di quello di lire 2 per i passaporti, giacchè il passaporto è valido per tre anni; e quindi, su tre anni, si doveva suddividere la tassa di lire due istituita con l'attuale disegno di legge. La Giunta, pertanto, deliberava di mantenere, per ciò che riguardava la tassa, le sue precedenti deliberazioni, e votava poi un ordine del giorno col quale manifestava il suo intento, nel senso che agli emigranti contemporanei, anche a prescindere dalla



sopratassa sui biglietti, fossero applicate quelle facilitazioni che si erano addotte a sostegno della tassa, e rappresentanti, in certo modo, il corrispettivo della medesima.

Tali facilitazioni, come si sa, sono costituite: 1° dall'esonero di quella certa richiesta che gli emigranti devono fare ai comuni per ottenere il biglietto a prezzo ridotto (richiesta che qualche volta gli uffici comunali fanno anche pagare); 2° dalla esenzione dal trovarsi gli emigranti in comitiva di cinque al fine di detta facilitazione; 3° dalle riduzioni ferroviarie che sarebbero state accordate, al seguito di trattative con le ferrovie estere per un maggior numero di stazioni.

Col suo ordine del giorno la Giunta chiede al Governo che voglia ammettere le dette facilitazioni per gli emigranti.

Ora abbiamo una nuova proposta, secondo la quale si stabilirebbe una sopratassa di una sola lira per i biglietti degli emigranti temporanei, proposta che è stata fatta dagli onorevoli Rubini e Baslini. Io non so se il Governo accetterà questa proposta.

Al riguardo la Giunta non ha avuto modo di pronunziarsi, e quindi anche per accordi presi con l'egregio presidente della Commissione del bilancio, credo di poter dichiarare che ognuno dei membri della Commissione stessa si riserva completa libertà d'azione.

Debbo rilevare una osservazione che fu fatta dall'onorevole Pietravalle, concernente il servizio dei commissari di bordo. Al riguardo, egli fece alcune osservazioni circa la quota di pensione che si intenderebbe a carico del fondo dell'emigrazione, ragguagliata al periodo di tempo in cui questi commissari rimangono in servizio. Su questo punto ha già risposto l'onorevole sottosegretario di Stato per la marina, ed io mi associo alle sue considerazioni. Al collega Pietravalle, peraltro, ricorderò quante sieno state le difficoltà che si sono dovute superare per ottenere che fosse assicurato questo servizio dei commissari di bordo, che, si noti bene, è l'unico dei servizi istituiti dalla legge sull'emigrazione che si possa dire abbia fatto completamente ottima prova.

Il Ministero della marina mise a disposizione del Commissariato 48 capitani medici. Nei primordi dell'applicazione della legge mancavano talvolta i commissari di bordo. Il Commissariato allora cercò di trattare col Ministero della marina perchè si addivenisse a qualche provvedimento che assicurasse questo servizio. Ed il Ministero della marina aveva proposto che si destinassero all'ufficio medici non più in attività di servizio. Ma ciò non era ritenuto conveniente, perchè appunto la presenza a bordo dei commissari è utile ai fini della vigilanza per l'autorità che ai commissari stessi deriva dal grado che assumono in attività di servizio.

Il Commissariato dell'emigrazione accettò poi le diverse condizioni

che poneva il Ministero della marina per costituire questo corpo, tra le quali vi era quella della tangente della pensione, come pure l'altra, nel senso che gli ufficiali sieno legati alla gerarchia militare anche quando prestino servizio di emigrazione.

Osserverò però all'onorevole Pietravalle, poichè egli ha parlato dei medici civili, i quali riconosco si sono resi veramente benemeriti del servizio dell'emigrazione, come i medesimi hanno manifestata una aspirazione che dovrebbe essere assecondata.

La legge sull'emigrazione infatti ha provveduto a regolare tutti i rapporti intercedenti tra i vettori e gli emigranti; ma nessuna disposizione ha dettato per provvedere ai rapporti fra i vettori ed i medici civili, i quali così sono in completa balia delle compagnie di navigazione. Ed io farei viva preghiera all'onorevole ministro che volesse volgere su questo punto la sua attenzione per vedere se non si possa, per regolamento, dettare qualche norma che provvedesse adeguatamente anche a questi legittimi interessi.

Avvicinandomi ora alla fine e chiedendovi scusa, onorevoli colleghi, di avervi cotanto tediato, (*Denegazioni*) debbo toccare un argomento sul quale mi ha preceduto con i suoi giusti apprezzamenti l'onorevole Cabrini.

È ancora recente fra noi la grande impressione destata da quel mirabile discorso, degno dell'alta mente che lo concepiva, di Enrico Ferri, pronunziato in occasione della discussione del bilancio degli esteri per l'esercizio 1908-909.

L'onorevole Ferri proclamava questa formula: polizia di emigrazione da un lato e politica di emigrazione dall'altro. Ora questa formula, secondo me, non risponde esattamente alla realtà.

La legge nostra organica del 1901 non fece altro che sancire i principi fondamentali sui quali dovrà essere edificato tutto un nuovo edificio legislativo per la tutela della emigrazione.

Troppo gretti, troppo ristretti sarebbero i criteri ai quali si informerebbero le disposizioni di legge avvenire, se essi dovessero semplicemente provvedere ad un fine di polizia.

D'altra parte pare anche che fra quei due termini vi sia una certa antinomia, perchè se è vero, come magistralmente dimostrò l'onorevole Ferri, che la politica della emigrazione deve tendere per noi alla conquista di nuovi mercati, è appunto dirigendo, con adeguati provvedimenti, questa emigrazione verso paesi che, per le loro tradizioni e pel loro fiorente avvenire, hanno più probabilità di stringere rapporti con noi, che più facilmente riusciremo a favorire le nostre esportazioni.

D'altra parte nessuno può negare che solo pel fatto della emigrazione si rafforzano i nostri legami con i paesi d'oltre oceano.



Avremmo forse quei legami commerciali che esistono al giorno d'oggi fra il nostro paese e l'Argentina, gli Stati Uniti, l'America centrale, lo stesso Brasile (verso il quale è da augurarsi che quando avremo potuto ottenere quella certa garanzia di massimo rispetto alla fede contrattuale per i nostri operai potremo avviare le nostre correnti emigratrici) ed anche il Canada, che si prospetta ora come un campo utilissimo per la nostra emigrazione.

Io credo quindi che la formula dell'onorevole Ferri rappresenti anche una grande verità, e cioè, che per provvedere adeguatamente alla vigilanza ed alla tutela della nostra emigrazione, occorra inaugurare una politica estera, la quale sempre maggiormente si unifichi a quel nuovo soffio di modernità che anima tutta la vita italiana.

Abbiamo nel campo internazionale certe formole, le quali un giorno si presentavano come indiscutibili e che oggi non lo sono più. Cito ad esempio quella del non intervento.

È naturale che ogni ministro degli esteri, quando gli venga mosso qualche appunto sul modo in cui si comportano esteri Stati nei riguardi d'interessi di cittadini italiani svolgentisi fuori dei confini della patria, quella formula eccepisca.

Ma, d'altra parte, essa non può affatto vietare che un'azione diplomatica segua, la quale faccia in modo che gli altri Stati, per il fatto dei loro ordinamenti interni economici e politici, non vengano ad intralciare la concorrenza sul campo del lavoro e l'attività umana, in omaggio a viete esigenze di razza e di nazionalità. D'altra parte abbiamo nei nostri trattati di commercio e di navigazione clausole di rito, le quali un giorno non facevano affatto oggetto dei negozianti internazionali, e cioè la protezione del cittadino di uno Stato nel territorio dell'altro, la libertà di commercio e la libertà di navigazione.

Or bene noi vediamo pur oggi, a proposito di queste formole, sorgere numerose questioni. Il ministro degli affari esteri conosce meglio di me quali siano gli esempi che potrei addurre. Tutto questo denota che, al di sopra delle passioni umane, che sono poi le passioni dei popoli, vi è qualche cosa di più alto ed è la suprema legge del progresso, la quale tende ad imporsi in nome della solidarietà umana, mentre, dall'altra parte, fra i popoli ferve la lotta per l'esistenza.

Ho preso, quindi, onorevole ministro, con supremo conforto, atto delle dichiarazioni da lei fatte poco fa, circa i contratti di lavoro, allo studio dei quali mi auguro che ella possa presto accingersi, perchè nessuno meglio di lei potrebbe riuscire nell'arduo compito, nessuno meglio di lei, il cui nome è circondato da tanta fiducia dell'Italia e dell'estero.

A voi onorevoli colleghi, rivolgo viva preghiera di volere, senza titubanze, votare questo disegno di legge, poichè così vi acquisterete una nuova benemerenzza verso il numeroso stuolo dei nostri emigranti all'estero i quali spesso, sotto il tumulto degli affetti famigliari, per il dolce ricordo della famiglia lontana, hanno momenti di scoraggiamento. Ma poi, fieri di quella fierezza che è propria dell'italica gente, si destano ogni qualvolta ad essi giunga l'eco dei ricordi delle patrie glorie da noi rievocate, e nel loro tormentoso esilio guardano, come ad unica ancora di salvezza, all'opera del Parlamento italiano, l'animo in alto sospinto, confortato da un salutare potente raggio vivificatore di speranze e di fede. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella non ha espresso il parere della Commissione sugli ordini del giorno.

FALLETTI, *relatore*. L'ordine del giorno dell'onorevole Cabrini è in contraddizione con quello della Giunta.

Ora io debbo rilevare a questo riguardo che è sorto un vero equivoco.

La Giunta del bilancio aveva approvato con una votazione contrastata la tassa sui passaporti, ma essa poi mise per condizione che col disegno di legge si dettassero maggiori norme per la tutela dell'emigrazione temporanea. Per la forma in cui fu redatto lo stesso ordine del giorno, si credette invece che la Giunta del bilancio avesse voluto affidare queste norme ad una legge speciale per l'emigrazione temporanea, facendo così in modo che si avessero due leggi organiche: una per l'emigrazione transoceanica, ed una per l'emigrazione temporanea.

Ma questo assolutamente non è.

Quindi l'onorevole Cabrini potrebbe rinunciare al suo ordine del giorno, e sul suo non insisterebbe la Giunta.

La questione si può anche facilmente eliminare, perchè quelle stesse norme che si chiedevano per l'emigrazione temporanea, sono oggi conseguente in emendamenti presentati di iniziativa parlamentare, e l'onorevole ministro ne ha già accettati due: quello per la tutela delle donne e dei fanciulli, e quello per il coordinamento delle istituzioni di assistenza.

Vi sarebbe poi un ordine del giorno dell'onorevole Morpurgo, il quale accennerebbe ad una magistratura speciale per definire le liti, e che, se accettato, corrisponderebbe ai concetti enunciati nell'ordine del giorno della Giunta.

PRESIDENTE. Questo verrà a suo tempo. Parli ora di quelli della Giunta.

FALLETTI, *relatore*. La Giunta mantiene il secondo degli ordini del giorno.



PRESIDENTE. Essendo stati svolti tutti gli ordini del giorno, eccetto quello dell'onorevole Morpurgo, do lettura di quest'ultimo:

“ La Camera afferma la necessità di estendere e intensificare l'assistenza all'emigrazione continentale sopperendo alla maggiore spesa che il Commissariato dovrà incontrare, col gettito delle seguenti tasse: (articolo 28, comma II):

a) di lire 10 per ogni concessione o rinnovazione di licenza agli imprenditori o arruolatori;

b) di lire una per la registrazione dei contratti scritti tra imprenditori e operai;

c) di lire una sulle sentenze dei Collegi di probiviri per controversie sino al valore di lire 100; di lire 3 da oltre 100 a 300 e di lire 5 sulle sentenze relative a controversie per somme superiori „.

Domando se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, l'onorevole Morpurgo ha facoltà di svolgerlo.

MORPURGO. Io mi rendo conto perfettamente delle condizioni della Camera e perciò, sicuro di farle cosa grata, mi limiterò a brevissime considerazioni, rinunziando a quello che si chiama un vero e proprio svolgimento dell'ordine del giorno, perchè al punto a cui è giunta la discussione pare a me che non sarebbe neanche sostenibile tutta intera la mia proposta, specialmente per quanto concerne la seconda e terza tassazione.

La proposta prima era quella di imporre una tassa di due lire ai passaporti, poi venne la proposta relativa al biglietto ferroviario. Tutti si sono trovati concordi in questo, che si debbano far concorrere in qualche forma e misura gli emigranti continentali al fondo dell'emigrazione, perchè troppe volte è stato discusso sulla partecipazione degli emigranti nei paesi d'Europa a quel fondo, che è costituito con le quote di otto lire lasciate in certo modo a carico degli emigranti transoceanici dai vettori. Ora questa discussione deve cessare, e si deve trovar modo di far partecipare al fondo di emigrazione gli emigranti nei paesi di Europa.

L'onorevole ministro, nel suo splendido discorso che tutti abbiamo ammirato, ha dichiarato che in massima vuole il contributo, ma quanto alla forma e la misura non si è pronunziato in modo preciso, ed ha detto: sia la tassa di due lire sul passaporto, sia una tassa sul biglietto ferroviario, sia un'altra tassa, io me ne rimetto a quello che deciderà la Camera. E mi pare che abbia detto che l'onorevole relatore della Giunta generale del bilancio certamente escogiterà qualche cosa che risponda al

desiderio di tutti. Ora quando io ho pensato di sostituire alla tassa sul passaporto, o sul biglietto ferroviario, quella di lire dieci da imporsi sulla concessione della licenza agli imprenditori od accaparratori, ho avuto, più che un concetto d'indole fiscale, il pensiero di una migliore e maggiore tutela degli operai, di fronte a questi ingaggiatori, i quali, troppe volte (e questo lo so per esperienza) sono degli sfruttatori.

Parlando, a mo' d'esempio, della provincia di Udine che io conosco più da vicino debbo dichiarare alla Camera che dei 90 mila emigranti circa, che ogni anno si portano per il lavoro all'estero, tre mila circa sono imprenditori ed accaparratori.

Di questi moltissimi sono operai, più astuti degli altri, che si fanno capi di una piccola squadra; ma non offrono nessuna garanzia, nè morale, nè materiale. Di modo che, avendo ingaggiato i compagni che portano con determinate condizioni all'estero, senza un contratto scritto, ma con un semplice contratto verbale, avviene che, quando si trovano all'estero, per sostenere la concorrenza impongono agli operai un numero di ore molto maggiore di lavoro od una diminuzione di salario. E così avviene che, disgraziatamente, abbiamo degli operai, i quali nelle fornaci della Croazia e dell'Ungheria sono ancora costretti al lavoro per quindici o sedici ore al giorno; ed in Baviera da due anni soltanto è stata ridotta la giornata di lavoro, notate bene, a tredici ore, mentre anche là si lavorava quindici o sedici ore al giorno. Questi disgraziati operai, quando si trovano sul sito, devono sottostare a qualunque imposizione. E da ciò deriva anche la necessità del contratto scritto.

Ma soprattutto la tassa di dieci lire, che io proponevo e che mantengo ancora nel senso di pregare l'onorevole ministro di considerare se non possa sostituirla alla tassa sul passaporto o sul biglietto; questa tassa di dieci lire, oltre a dare un provento corrispondente, come dirò or ora, al gettito che si avrebbe con la tassa sul passaporto, servirebbe come freno moralizzatore per impedire che codesti sedicenti imprenditori portassero all'estero i loro compagni, trattandoli in malo modo ed abbandonandoli poi a loro stessi.

Ho detto come questa tassa di dieci lire potrebbe sostituire la tassa sul passaporto. Ne do la dimostrazione ed ho finito.

Dalla provincia di Udine partono annualmente 90 mila operai. Supponendo che metà di questi dovessero essere esonerati dalla tassa sul passaporto, perchè dichiarati indigenti, gli altri 45 mila a due lire farebbero 90 mila lire.

E siccome il passaporto vale per un triennio, così il gettito sarebbe di lire 30 mila ogni anno.

Ho detto prima che gl'ingaggiatori, gli accaparratori, sono circa 3



mila e quindi, con la tassa di dieci lire all'anno si avrebbe un gettito uguale di lire 30 mila. Quando, poi, s'aggiungesse la tassa che proponevo sulla registrazione dei contratti scritti ed anche quella sulle sentenze dei proviviri, la somma diventerebbe ancora maggiore.

Onorevole ministro ed onorevoli colleghi, non aggiungerò più parole; pregherò soltanto il ministro e la Commissione di considerare se, per le ragioni da me dette brevemente, non meriti considerazione la mia proposta sostitutiva della tassa di dieci lire sulla licenza piuttosto che la tassa sul passaporto, la tassa sul biglietto.

Non faccio proposte in questo senso: chè, se il ministro e la Commissione mi diranno di non volerlo accettare, dichiaro, fin da questo momento, che ritirerò il mio ordine del giorno. Per tutto il resto, mi riporto agli emendamenti che ho presentati, i quali per ora mantengo e sui quali parlerò a suo tempo.

PRESIDENTE. Sarebbe così esaurito lo svolgimento degli ordini del giorno. Ma un altro ne è stato presentato dopo la chiusura della discussione; quindi nemmeno può essere svolto:

“La Camera invita il Governo altresì a modificare le disposizioni della legge 31 gennaio 1901, n. 23, dimostratesi inadatte, e ad istituire nella capitale del Regno una Commissione d'appello che giudichi dei gravami proposti avverso le decisioni delle Commissioni arbitrali „.

È sottoscritto dagli onorevoli Angiulli, Di Marzo, Beltrami, Molina, Cavagnari, Pietravalle, Berlingeri e Pellicchi.

Prego l'onorevole ministro di esprimere il suo pensiero sui diversi ordini del giorno.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. La Commissione ha presentato due ordini del giorno. Essa ritira il primo, a quanto ha dichiarato il relatore; e quindi su di esso non ho più da pronunziarmi.

L'onorevole Cabrini aveva presentato un ordine del giorno che era stato, in certo qual modo, generato da quello della Commissione; ma, dal momento che la Commissione ha ritirato il suo, suppongo che anche l'onorevole Cabrini vorrà fare altrettanto. Di che anticipatamente lo ringrazio.

Il secondo ordine del giorno della Commissione che si riferisce ad alcune facilitazioni ferroviarie, dovrebbe, a mio parere, essere rimandato all'articolo 28: poichè, quando saremo a quell'articolo, decideremo se si dovrà introdurre la tassa sui passaporti oppure la tessera ferroviaria od un qualsiasi altro congegno che sia connesso alle facilitazioni ferroviarie.

Quindi, se la Giunta consente, potremo rimandare all'articolo 28 ogni decisione su quest'ordine del giorno.

FALLETTI, *relatore*. Consento.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ho già dichiarato d'accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Girardini; ed ho già rivolto preghiera all'onorevole Cavagnari di non insistere nel suo, quello, cioè, relativo alla divisione rigida ed assoluta tra i fondi per l'emigrazione transoceanica e quelli per l'emigrazione continentale.

Tanto io, quanto l'onorevole Pantano, quanto l'onorevole Baslini, nel corso della discussione generale, abbiamo rivolto all'onorevole Cavagnari la preghiera di non insistere nel suo ordine del giorno.

Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Pietravalle al quale si sono associati molti altri deputati.

Pregherei l'onorevole Pietravalle di consentire che esso venga convertito in semplice raccomandazione, promettendogli che, per parte mia, studierò la questione con diligenza.

L'ordine del giorno dell'onorevole Morpurgo dovrebbe pure trovare la sua sede nell'articolo 28, e se le vicende della discussione porteranno che l'articolo 28 non venga discusso oggi, vi sarà tempo di esaminare la proposta dell'onorevole Morpurgo insieme con la Giunta generale del bilancio e coi ministri delle finanze e del tesoro, poichè ciascuno di questi provvedimenti ha la sua ripercussione sulla parte più affine ad esso del nostro sistema tributario. Se, d'altra parte, l'articolo 28 verrà in discussione oggi, debbo confessare che non mi sento in grado di improvvisare una discussione sopra un congegno tutto nuovo di tasse e di imposte, senza aver preso accordi con i ministri competenti.

Siccome però la proposta Morpurgo si riconnette, in certo qual modo, al disegno di legge che il Governo ha già promesso di presentare, accettando l'ordine del giorno Girardini, io credo che sarebbe provvida cosa se la sua idea venisse più maturamente considerata e studiata, e forse potrà trovar posto, a suo tempo, in quel disegno di legge.

Nel frattempo credo che la discussione attuale sarebbe molto avvantaggiata e più facilmente volgerebbe al suo fine, se l'onorevole Morpurgo avesse la cortesia di non insistere nel suo ordine del giorno.

Presso a poco la stessa preghiera vorrei rivolgere all'onorevole Angiulli.

La prima parte del suo ordine del giorno dice: " La Camera invita il Governo a modificare le disposizioni della legge 31 gennaio 1901, dimostrate inadatte „. Siccome evidentemente il Governo non ha il potere di modificare disposizioni di legge, se la sua proposta si riferisce a modificazioni, che egli desidera si facciano ora, io gli rispondo che il suo invito è già stato accettato, posto che noi discutiamo in questo momento una legge che modifica quella del 31 gennaio 1901. Quali siano le disposizioni che egli giudica inadatte io ignoro, nè so come potrei accettare



un ordine del giorno, il quale non determina in alcuna maniera quali siano quelle disposizioni che egli crede debbano essere modificate.

ANGIULLI. Come raccomandazione!

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. In ciascun articolo nel quale vi siano disposizioni che rientrino nel concetto, secondo l'onorevole Angiulli, e nello spirito del suo ordine del giorno, egli potrà prendere la parola e presentare le proposte che crede opportune, e certamente saranno esaminate dal Governo e dalla Camera con tutta la deferenza che egli merita.

In quanto alla seconda parte del suo ordine del giorno, in cui egli parla di istituire nella capitale del Regno una Commissione d'appello che giudichi i gravami proposti avverso le decisioni delle Commissioni arbitrali, siccome, accettando l'ordine del giorno Girardini, abbiamo preso impegno di presentare un disegno di legge su questa materia, non mi pare possibile di determinare sin d'ora le disposizioni del futuro disegno di legge. E quindi credo che questa seconda parte dell'ordine del giorno dell'onorevole Angiulli potrà essere tenuta presente dal Governo, come un argomento di serio studio, per vedere se, ed in che modo, potrà essere armonizzata alle disposizioni del disegno di legge che presenteremo a suo tempo.

PRESIDENTE. Il primo dunque degli ordini del giorno della Commissione è ritirato; il secondo è rimesso all'articolo 28.

L'onorevole Cabrini mantiene il suo ordine del giorno?

CABRINI. Io avevo presentato il mio ordine del giorno, contrapponendolo a quello della Giunta del bilancio il quale mi pareva avesse un carattere sospensivo per ogni disposizione a favore dell'emigrazione continentale. Ritirato da parte della Giunta quell'ordine del giorno, cessa ogni ragione di essere del mio.

Ma poichè mi trovo a parlare, vorrei fare una preghiera al ministro degli esteri.

Egli ha dichiarato di accettare l'ordine del giorno Girardini-Chiaradia. Io mi permetto di far presente all'onorevole ministro che non in sede di discussione generale, ma riferendomi alla discussione degli articoli e precisamente collocandolo all'articolo 7 avevo presentato anch'io, insieme ad altri colleghi, un ordine del giorno analogo. Vuole la stessa cosa e la dice presso a poco con le stesse parole. Se non che, onorevole ministro, il mio ordine del giorno ha, in confronto a quello del collega Girardini, una nota alla quale io tengo molto, e nella quale mi pare ella non debba avere nessuna incertezza a consentire. E cioè: mentre l'onorevole Girardini invita il Governo a presentare un disegno di legge che disciplini la materia, ecc., io prego il Governo di voler presentare questo disegno di

legge entro il 1910. Mi pare che il ministro degli esteri farebbe cosa molto buona, e molto gradita a me, dichiarando di consentire nei due ordini del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ha chiesto di parlare?

FALLETTI, *relatore*. La Giunta del bilancio aveva accettato l'ordine del giorno Girardini, relativamente alla istituzione di una nuova magistratura arbitrale. Quindi essa sarebbe disposta ad accettare anche quello analogo dell'onorevole Cabrini. Se però l'onorevole Cabrini fa al ministro un invito nel senso che sia proposto il relativo provvedimento in altra occasione, volentieri la Giunta aderirebbe alla sua proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole ministro degli affari esteri.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Chiedo scusa all'onorevole Cabrini: mi era completamente sfuggito il suo ordine del giorno, perchè non è stato messo insieme con gli altri.

PRESIDENTE. E esso è all'articolo 7; per questo non l'ho letto insieme agli altri.

CABRINI. L'ho inserito all'articolo, perchè mi pareva naturale che questa questione dovesse essere risolta nella discussione degli articoli. Ma poichè è stato presentato...

PRESIDENTE. Io però doveva indicare perchè non abbia invitato il ministro ad esporre il suo avviso anche su quell'ordine del giorno.

Continui, onorevole ministro.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Non avrei difficoltà ad accettare insieme all'ordine del giorno Girardini anche l'ordine del giorno Cabrini. Solamente avrei qualche difficoltà, e ne spiegherò la ragione, contro l'inciso "entro il 1910". Io personalmente ho un vivissimo desiderio di presentare questo disegno di legge entro il 1910, prima di tutto perchè ne riconosco l'urgenza e la necessità, e poi perchè è naturale che avendo portato qualche studio su questo argomento, io abbia il desiderio umano di essere proprio io a presentare il disegno di legge. Invece, trascorso il 1910, credo che le previsioni umane diventino difficili...

APRILE. La prognosi non è favorevole.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Però, non bisogna dimenticare che, per i lavori parlamentari, il 1910 oramai si riduce a pochissimi giorni d'estate e pochi d'inverno; e questo disegno di legge non è tale che possa essere presentato da me solo, ma deve essere presentato di concerto col ministro di grazia e giustizia, il quale in questo momento non è presente.

CABRINI. Si tratta di tre o quattro articoli soltanto.



DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ma sono questioni gravissime. Quindi ora io non potrei prendere impegno nell'assenza di quel ministro che deve collaborare appunto alla formazione del disegno di legge. Prego perciò l'onorevole Cabrini di modificare la sua proposta togliendo quell'inciso soprattutto per un riguardo al ministro di grazia e giustizia che è assente.

CABRINI. A me pareva che la domanda fosse così modesta e riguardasse un impegno così limitato, che non mi pareva di eccedere chiedendo al Governo entro il 31 dicembre, non l'approvazione del disegno di legge, ma soltanto l'impegno di presentarlo.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ma io ho tutta la buona intenzione di presentarlo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno dell'onorevole Cavagnari così formulato:

“ La Camera, riconoscendo che i fondi per l'emigrazione transoceanica devono essere distinti da quelli provenienti dall'emigrazione continentale, ed amministrati separatamente, e destinati rispettivamente ai due determinati scopi, passa alla discussione degli articoli „.

Onorevole Cavagnari, lo mantiene o lo ritira?

CAVAGNARI. Desidero prima di conoscere l'avviso della Giunta generale del bilancio su di esso.

PRESIDENTE. Onorevole relatore,...

FALLETTI, *relatore*. La Giunta generale del bilancio avrebbe volentieri veduta l'attuazione della proposta relativa alla separazione dei fondi; ma ha dovuto convincersi delle difficoltà contabili che essa importerebbe, e specialmente del maggior numero di personale che occorrerebbe al Commissariato per tradurla in atto. Quindi, per conto suo, la Giunta non è d'avviso di accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Cavagnari, salvo che non lo voglia accettare l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha già invitato l'onorevole Cavagnari a ritirarlo; l'onorevole Cavagnari consente?

CAVAGNARI. Il mio ordine del giorno non è che l'essenza della legge del 1901, la quale definisce che cosa sia l'emigrante e parla del fondo dell'emigrazione. Con questo disegno di legge noi veniamo a riunire due fondi che dovrebbero essere distinti perchè il fondo dell'emigrazione transoceanica è veramente il fondo per l'emigrazione, mentre l'altro non lo è...

PRESIDENTE. La prego di dichiarare se accetta o no l'invito dell'onorevole ministro.

CAVAGNARI. Questo è il concetto informativo del mio ordine del giorno, quello anche di vedere a che cosa approderemo con queste nuove tasse che si vanno escogitando per l'emigrazione continentale.

PRESIDENTE. Ma non facciamo una nuova discussione, onorevole Cavagnari!...

CAVAGNARI. Perdoni, onorevole Presidente, ritiro il mio ordine del giorno; dunque qualche cosa mi deve concedere di dire; è una compensazione. *(Si ride)*.

Desidererei che almeno una qualche contabilità si tenesse per vedere che cosa rendono queste nuove tasse, per metterle in relazione coi servizi che noi istituiamo, ed anche per vedere come spendiamo il danaro, perchè se oggi o domani risultasse, per esempio, che l'emigrazione continentale ci desse tale onere che sorpassasse *longe et ultra* ciò che dà come corrispettivo, si potesse riparare senza mettere le mani nelle tasche dell'emigrazione transoceanica.

D'altra parte, così cortesemente sollecitato dall'onorevole ministro, in omaggio a quello spirito di solidarietà e di benevolenza che ci anima tutti e per non dividerci, come si fa agli Stati Uniti, con quella certa distinzione, tutt'altro che giustificata, tra Italia meridionale e Italia settentrionale, desiderando invece noi tutti la fusione, ritiro il mio ordine del giorno. *(Benissimo! Bravo!)*.

PRESIDENTE. L'onorevole Pietravalle consente di convertire in raccomandazione il suo ordine del giorno?

PIETRAVALLE. È necessario che io consenta, quantunque mal volentieri, all'invito del ministro di convertire in semplice raccomandazione il mio ordine del giorno; poichè, come la Camera sa, e l'onorevole ministro ricorda, non ho svolto il mio ordine del giorno e perciò mi è mancata l'occasione, che non posso invocare in questo momento, di contrapporre alcune ragioni a quelle dell'onorevole ministro; e perchè, alla fine dei conti, resta sospesa e rinviata quella che è un'esplicita promessa ed una sanzione dell'articolo 32 della legge del 1901. Si tratta di fare una semplice raccomandazione al Governo perchè ponga in esecuzione quella disposizione di legge.

Mi consenta però l'onorevole Presidente un solo minuto nel quale io possa rettificare una importantissima affermazione che l'onorevole ministro ha fatto sull'argomento.

Egli ha detto che il Consiglio di emigrazione, nell'aprile del 1908, abbia ad unanimità affermato di non doversi costruire i ricoveri per gli emigranti.

Questa è un'affermazione assolutamente inesatta, perchè in quella seduta, non solo non vi fu la unanimità, ma il Consiglio si limitò soltanto a volere, che date le condizioni del momento, si prorogasse soltanto quanto riguardava i ricoveri.

Con queste dichiarazioni accetto che l'ordine del giorno, che mi riprometto di svolgere in altra occasione, rimanga come raccomandazione.



PRESIDENTE. Onorevole Morpurgo, mantiene o ritira l'ordine del giorno?

MORPURGO. Aderisco pienamente alla dichiarazione del ministro, e, per conseguenza, se l'articolo 28 verrà in discussione questa sera, io ritirerò l'ordine del giorno. In caso diverso lo mantengo perchè l'onorevole ministro ha detto che le mie proposte saranno studiate insieme alle altre, per discuterle quando verrà in discussione l'articolo 28.

PRESIDENTE. Onorevole Angiulli, mantiene, o ritira l'ordine del giorno?

ANGIULLI. Lo ritiro prendendo atto delle promesse dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Dunque non rimane che l'ordine del giorno dell'onorevole Girardini.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Onorevole Presidente, oltre l'ordine del giorno dell'onorevole Girardini rimane anche l'ordine del giorno dell'onorevole Cabrini, che si può benissimo votare in sede di discussione generale.

Io solo faccio qualche obbiezione sull'inciso "entro il 1910", ma parmi che ci possiamo mettere d'accordo mantenendo l'inciso, ma facendolo precedere dall'avverbio "possibilmente".

Quanto alla contabilità, a cui accennava l'onorevole Cavagnari, s'intende che per qualunque riscossione, sia dello Stato, che del Fondo di emigrazione, si potrà facilmente verificare l'ammontare di essa.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro degli affari esteri ha dichiarato di accettare l'ordine del giorno degli onorevoli Cabrini, Quaglino, Turati e Girardini, facendo precedere l'inciso "entro il 1910", dalla parola "possibilmente".

Do quindi lettura dell'ordine del giorno così modificato:

"La Camera, constatando che le Commissioni arbitrali istituite dalla legge 31 gennaio 1901, n. 23 (art. 27), non hanno interamente corrisposto agli intenti del legislatore, specie per ciò che riguarda la sollecita definizione delle liti; constatando come, tanto nei riguardi dell'emigrazione transoceanica quanto in quelli della continentale, le forme di stipulazione nel Regno dei contratti di lavoro da eseguirsi all'estero, consiglino una razionale estensione della magistratura probivirale a tali rapporti fra capitale e mano d'opera, invita il Governo a presentare, possibilmente entro il 1910, un disegno di legge che disciplini la materia".

Lo metto a partito.

(È approvato).

Do ora lettura dell'ordine del giorno degli onorevoli Girardini e Chiaradia accettato dal Governo e dalla Commissione:

"La Camera, constatando che le Commissioni arbitrali istituite dalla legge 31 gennaio 1901, n. 23 (art. 27), non hanno interamente corrisposto

agli intenti del legislatore, specie per ciò che riguarda la sollecita definizione delle liti; constatando come, tanto nei riguardi dell'emigrazione transoceanica quanto in quelli della continentale, le forme di stipulazione nel Regno dei contratti di lavoro da eseguirsi all'estero, consiglino una razionale estensione della magistratura probivirale a tali rapporti fra capitale e mano d'opera,

“ ritenuto che la funzione arbitrale, per la natura e per la frequenza delle controversie, deve essere regolata diversamente nei riguardi della emigrazione transoceanica e nei riguardi dell'emigrazione continentale;

“ invita il Governo a presentare un disegno di legge che disciplini la materia „.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Procediamo ora alla discussione degli articoli.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Si potrebbe discutere l'emendamento all'art. 5-bis, proposto dall'onorevole Cabrini, rimettendo ad altra seduta la discussione sull'articolo 7, intorno al quale vi sono proposte di articoli sostitutivi, capoverso per capoverso; cosicchè non è possibile dividerne la discussione.

Sull'articolo 5-bis, dunque, l'onorevole Cabrini ha presentato il seguente emendamento:

“ Tutte le esenzioni fiscali accordate in materia di infortuni sul lavoro si applicano anche agli atti e documenti, che si riferiscono alla liquidazione o pagamento d'indennità o rendite dovute a cittadini, in base a leggi straniere, per causa d'infortunio sul lavoro, invalidità e vecchiaia „.

L'onorevole Cabrini ha facoltà di svolgerlo.

CABRINI. La questione è già stata trattata alcuni giorni or sono qui in sede d'interrogazione; e, rispondendo appunto ad una mia interrogazione, i due sottosegretari di Stato, per l'agricoltura e per le finanze, dichiaravano il Governo favorevole ad accogliere una disposizione la quale mirasse a raggiungere il risultato che ci proponiamo con questo emendamento, il quale (date a Cesare quel che è di Cesare) non è altro che la riproduzione di uno degli emendamenti che l'onorevole nostro collega Luigi Rossi aveva proposto allorchando la Camera fu chiamata a modificare la legge intorno agli infortuni sul lavoro.

Il male a cui ci proponiamo di porre rimedio è questo: allorchando un operaio colpito da infortunio all'estero torna in Italia, e, avendo diritto a riscuotere un indennizzo, si presenta per la riscossione, è costretto a pagare le tasse di bollo, in quanto che la legge sugli infortuni non esonera da esse gli atti che riguardano gl'infortuni avvenuti all'estero. Di modo che avviene molte volte che, per un indennizzo il quale importa



sei marchi o sei e mezzo, il fisco italiano toglie cinque lire dalla tasca dell'infortunato.

Quindi l'emendamento che noi proponiamo, richiedente che tutte le esenzioni fiscali accordate in materia d'infortuni sul lavoro si applichino anche agli atti o documenti che si riferiscono alla liquidazione o al pagamento di indennità o rendite dovute a cittadini in base a leggi straniere per cause d'infortunio sul lavoro, invalidità o vecchiaia.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Io prego l'onorevole Cabrini e la Camera di riflettere che non sono presenti nè il ministro delle finanze nè quello del tesoro. Ed io non posso, senza prima aver sentito quei due miei colleghi, dare alcuna risposta intorno a questo emendamento.

Chiedo quindi che si sospenda la discussione.

CABRINI. Il ministro d'agricoltura aveva già consentito...

PRESIDENTE. Sta bene; ma in ogni modo, non essendo presente il ministro del tesoro, mi pare sia il caso di accettare la proposta dell'onorevole ministro degli esteri, e di sospendere la discussione rimettendola a domani.

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

2ª Tornata del 21 giugno 1910.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti riguardanti l'emigrazione.

Procediamo alla discussione degli articoli in dipendenza dello

*Articolo unico.*

Gli articoli 7, 11, 28 e 33 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sulla emigrazione sono abrogati e ad essi sono sostituiti gli articoli seguenti di pari numero, con l'aggiunta degli articoli 7-*bis*, 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*quater*, 16-*bis*, 32-*bis*, 33-*bis*, 33-*ter* e 35-*bis*.

Prima di dar lettura dell'articolo 7 proposto dalla Commissione, avvertito che l'onorevole Cabrini propone che venga aggiunto alla legge 31 gennaio 1902 anche il seguente articolo 5-*bis*.

« Tutte le esenzioni fiscali accordate in materia di infortuni sul lavoro si applicano anche agli atti e documenti, che si riferiscano alla liquidazione o pagamento di indennità o rendite dovute a cittadini, in base a leggi straniere, per causa d'infortunio sul lavoro, invalidità o vecchiaia ».

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Il Governo accetta l'articolo 5-*bis*, proposto dall'onorevole Cabrini.

CABRINI. Ringrazio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, metto a partito l'articolo 5-*bis*, proposto dall'onorevole Cabrini, ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Art. 7.

È istituito, sotto la dipendenza del ministro degli affari esteri, un Commissariato nel quale è concentrato tutto ciò che si riferisce ai servizi dell'emigrazione.

Il Commissariato dell'emigrazione è composto: di un commissario generale, nominato fra gl'impiegati superiori dello Stato, su proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio dei ministri; e di tre commissari, nominati secondo le norme determinate nel regolamento.

I componenti il Commissariato che siano scelti nelle Amministrazioni dello Stato conservano il grado ed i diritti di carriera che loro competono nell'Amministrazione da cui provengono e nella quale possono sempre



ritornare col grado e con l'anzianità che avrebbero conseguito se vi fossero rimasti.

Gl'impiegati del Commissariato, il cui ruolo organico è allegato alla presente legge, sono equiparati agli impiegati dello Stato; e ad essi sono applicabili le disposizioni della legge sullo stato degli impiegati civili.

Tuttavia alla prima attuazione del ruolo organico allegato alla presente legge, per quanto concerne la distribuzione nel ruolo stesso degli impiegati del Commissariato nominati in virtù degli articoli 15 e 17 del regolamento 10 luglio 1901, n. 375, nonchè degli avventizi e dei comandati in servizio alla data di presentazione della presente legge, come per la nomina del nuovo personale, sarà provveduto secondo norme da stabilirsi, con decreto reale su proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio di Stato.

È pure istituito un Consiglio dell'emigrazione composto: del commissario generale come delegato del Ministero degli affari esteri; di cinque delegati dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della marina, dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura; di tre membri nominati per decreto reale, su proposta del ministro degli affari esteri, tra i cultori delle discipline geografiche, statistiche ed economiche; e di due membri scelti, nei modi che saranno indicati dal regolamento, fra cittadini italiani residenti in Roma, l'uno dalla Lega nazionale delle Società cooperative italiane, e l'altro dalle principali Società di mutuo soccorso delle più importanti città marittime del Regno.

Il Consiglio sarà udito nelle questioni più rilevanti relative all'emigrazione, e nella trattazione degli affari di competenza di più Ministeri.

Si dia lettura della tabella allegata a questo disegno di legge.

L'onorevole Cabrini insieme con gli onorevoli Quaglino, Turati e Gilardini ha presentato il seguente ordine del giorno:

“ La Camera invita il Governo a trasferire, entro il 1910, nel regio Commissariato dell'emigrazione i servizi dei passaporti, degli infortuni toccati ad operai italiani all'estero e delle relative eredità „.

Ha presentato anche i seguenti emendamenti:

“ *Al quinto comma sostituire:*

“ Tuttavia alla prima attuazione del ruolo organico allegato alla presente legge, per quanto concerne la distribuzione del ruolo stesso degli impiegati del Commissariato nominati in virtù degli articoli 15 e 17 del regolamento 10 luglio 1901, n. 375, nonchè degli avventizi e dei comandati in servizio alla data di presentazione della presente legge — e giudicati idonei, — come per la nomina del nuovo personale, sarà provveduto secondo norme da stabilirsi, con decreto reale su proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio di Stato „.

*“ Al sesto comma sostituire :*

“ È pure istituito il Consiglio superiore dell'emigrazione composto: del Commissario generale come delegato del Ministero degli affari esteri; di cinque delegati dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della marina, dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura: di tre membri nominati per decreto reale, su proposta del ministro degli affari esteri, tra i cultori delle discipline geografiche, statistiche ed economiche; di tre membri scelti, nei modi che saranno indicati dal regolamento, fra sei cittadini italiani residenti nel Regno e designati al ministro degli esteri dalla Confederazione generale del lavoro, dalla Lega nazionale delle cooperative e dalla Federazione italiana delle Società di mutuo soccorso; di due membri scelti dal ministro fra quattro a lui designati dagli Istituti di assistenza agli emigranti, di un delegato della Società Dante Alighieri „

L'onorevole Cabrini ha facoltà di parlare.

CABRINI. Con l'ordine del giorno, che si riferisce al 1° capoverso dell'articolo 7, io ed altri miei amici portiamo qui un voto che è stato manifestato così dal primo Congresso degli italiani all'estero, come da diverse riunioni tenute tra deputati e senatori presso l'Istituto coloniale italiano. Mentre la legge del 1901 prescrive che nel Commissariato deve essere concentrato tutto ciò che si riferisce al servizio di emigrazione, viceversa, a circa 10 anni di distanza, noi troviamo ancora domiciliati presso la Consulta alcuni servizi che, per l'indole loro, avrebbero dovuti già essere trasportati al Commissariato di emigrazione. I tre servizi sono: quello che riguarda i passaporti, l'altro riguardante gl'infortuni degli operai italiani all'estero, il terzo il servizio di liquidazioni di eredità dipendenti appunto dagli infortuni. Con quest'ordine del giorno noi vogliamo sollecitare il Governo ad attuare questa disposizione con grandissimo vantaggio della economia e della rapidità delle pratiche stesse, e nell'interesse delle famiglie dei lavoratori.

Con l'emendamento che proponiamo al 4° capoverso, del 5° comma, che consiste semplicemente nell'aggiunta di questo inciso: “ e giudicati idonei „, desideriamo di chiarire la portata della disposizione che si riferisce al trasferimento nell'organico del personale attualmente a disposizione del Commissariato.

Il secondo emendamento, che si riferisce al penultimo capoverso del penultimo comma, investe la questione alla quale ho accennato già in sede di discussione generale, ed a proposito della quale ho visto con piacere altri colleghi, come l'onorevole Libertini, presentare un emendamento, ed ho udito ieri il relatore, a nome della Giunta generale del bilancio, dichiarare che, almeno in parte, questo nostro desiderio sarebbe stato ben visto e bene accetto da lui, come relatore, e dalla Giunta ge-



nerale del bilancio a nome della quale egli parlava. Noi domandiamo cioè che si ponga mano finalmente alla riforma del Consiglio di emigrazione; vogliamo che siano chiamate a far parte del Consiglio stesso rappresentanze di forze che finora, o sono state dal Consiglio dell'emigrazione escluse, oppure vi hanno mandato rappresentanti in un numero assolutamente insufficiente.

Le istituzioni che finora sono state escluse sono: le istituzioni di cultura che operano direttamente sopra gli emigranti, come la Società Dante Alighieri; le istituzioni che danno opera di assistenza alla emigrazione; ed organizzazioni nelle quali ormai una buona parte dell'emigrazione cerca presidio alle proprie ragioni e ai propri interessi.

Spero che l'onorevole ministro vorrà accogliere le nostre proposte, anche perchè dall'esperimento di ormai otto anni egli deve essersi convinto di questa necessità: essere nel diretto interesse delle iniziative che il Consiglio superiore dell'emigrazione va prendendo, quello di chiamare nel Consiglio stesso le rappresentanze delle organizzazioni nelle quali gli emigranti, dal punto di vista delle loro aspirazioni morali ed intellettuali, come dei loro bisogni materiali, vanno cercando la loro difesa.

Qualora poi l'onorevole ministro non credesse di acconsentire nell'accoglimento di queste nostre proposte firmate da me, dall'onorevole Turati, dall'onorevole Quaglino e da altri, ci riserviamo, se mai, di presentare, munita delle sacramentali 15 firme, una proposta subordinata. Io spero però nel... programma massimo.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Marzo ha presentato i seguenti emendamenti:

“ *Al secondo comma sostituire il seguente:*

“ Il Commissariato dell'emigrazione è composto di un commissario generale e di tre commissari „.

“ *Al quarto comma sostituire il seguente:*

“ Gli impiegati del Commissariato sono equiparati agli impiegati dello Stato, e ad essi sono applicabili le disposizioni della legge sullo Stato degli impiegati civili.

“ Però, per quanto riguarda le nomine, il commissario generale sarà scelto tra gli impiegati superiori dello Stato su proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio dei ministri, ed i tre commissari non che gli agenti all'estero saranno nominati secondo le norme determinate dal regolamento „.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Poichè vi è poi un emendamento comprensivo dell'onorevole Gesualdo Libertini, ella, onorevole ministro, potrebbe parlare su tutti questi emendamenti insieme.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Volevo soltanto dichiarare che accetto gli emendamenti dell'onorevole Di Marzo...

DI MARZO. Allora è inutile che io parli. Grazie.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Precisamente. Io ho chiesto di parlare in questo momento appunto allo scopo di abbreviare la discussione.

Accetto l'aggiunta delle parole " e giudicati idonei „, proposta dallo onorevole Cabrini al quinto comma.

Non posso accettare però l'ordine del giorno relativo al passaggio di alcuni servizi dal Ministero degli esteri al Commissariato, perchè io, non essendo alla direzione del Ministero degli esteri che da brevissimo tempo, avrei bisogno di studiare tutto il problema del riordinamento eventuale dei servizi, prima di pronunziarmi in proposito. Perciò vorrei pregare l'onorevole Cabrini, del quale del resto ho accettato non pochi emendamenti, di voler ritirare quest'ordine del giorno.

In quanto alla composizione del Consiglio dell'emigrazione, ho preso in attento esame tanto le proposte dell'on. Cabrini quanto le proposte dell'onorevole Libertini Gesualdo, e ne ho tenuto molto conto in una proposta conciliativa delle diverse tendenze che ho l'onore di sottoporre ora alla Camera.

Non ho creduto opportuno di nominare nell'articolo la Società Dante Alighieri, quantunque reputi assai utile che possibilmente appartenga ad essa uno di coloro che saranno chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione.

Ma per le stesse ragioni, per le quali non è opportuno nominarla nel disegno di legge sulle scuole all'estero, credo che non sia opportuno nominarla in questo, poichè è necessario che quella benemerita Associazione conservi di fronte a tutti gli Stati esteri il suo carattere di associazione privata e indipendente dal Governo.

Suppongo che, senza ulteriori spiegazioni, i due onorevoli proponenti vorranno essere in proposito d'accordo con me, che, non senza ragione, sottopongo al loro acume queste considerazioni.

Ciò posto, ecco la forma che io proporrei per la composizione del Consiglio d'emigrazione: È istituito un Consiglio di emigrazione, composto dal commissario generale, come delegato del Ministero degli esteri, da sei delegati dei Ministeri del tesoro, della guerra, della marina dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura, dal direttore dell'Ufficio del lavoro, dal direttore del Banco di Napoli, da tre membri nominati per decreto reale su proposta del ministro degli esteri, tra i cultori delle discipline geografiche, statistiche ed economiche (qui veramente si dovrebbe adoperare forse una dizione un po' più generale, appunto



per potervi comprendere un componente della società Dante Alighieri), di tre membri scelti dal Ministero degli esteri fra sei cittadini italiani designati dalla Confederazione generale del lavoro, dalla Lega nazionale delle cooperative e dalla Federazione italiana delle società di mutuo soccorso, di due membri scelti dal ministro tra le persone designate dalle istituzioni di assistenza degli emigranti riconosciute dal Commissariato, e un membro della Commissione parlamentare di vigilanza, i quali faranno parte di diritto del Consiglio di emigrazione con voto deliberativo.

Il regolamento determinerà le norme per la scelta dei membri di cui alle lettere *F* e *G*, come pure determinerà le modalità per la rinnovazione del Consiglio, per l'indennità dovuta ai consiglieri ed il modo di formazione del Consiglio di presidenza. Il Consiglio elegge nel proprio seno quattro membri i quali formano appunto... ecc., ecc.

S'intende bene che non è possibile che ciascun proponente trovi in un articolo, diciamo così, conciliativo intieramente ciò che desidera; ma siccome vi sono diverse tendenze ed opinioni personali, così nell'interesse di questa legge, perchè essa giunga al più presto possibile in porto, io prego tutti che *aliquo dato, aliquo remisso*, vogliano manifestare lo stesso spirito di conciliazione e lo stesso desiderio di brevità che mostra il Governo, sacrificando ognuno una piccola parte delle proprie idee ed accettando nè il programma massimo, nè il programma minimo degli uni o degli altri, ma un programma medio che sia la vela che ci spinga nel porto da tutti agognato.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro degli esteri ha accettato i due emendamenti sstitutivi dell'onorevole Di Marzo al secondo e quarto comma.

Egli quindi ha pregato l'onorevole Cabrini di ritirare il suo ordine del giorno in seguito alle dichiarazioni e promesse fattegli, ed ha proposto un articolo *7-bis*, che dovrebbe sostituirsi ai due ultimi capoversi dell'articolo.

L'onorevole Gesualdo Libertini poi ha proposto l'emendamento del quale do lettura:

*Al secondo comma sostituire:*

Esso si compone:

1° di un commissario generale nominato per decreto reale fra i funzionari dello Stato in attività di servizio, su proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio dei ministri;

2° di tre commissari, nominati per concorso o scelti fra i funzionari dello Stato in attività di servizio, o per promozione degli impiegati del Commissariato;

3° di quattro ispettori viaggianti, a norma dell'articolo 12 della presente legge;

4° degli impiegati di concetto, di ragioneria e di ordine, nonchè del personale di servizio.

Il ruolo organico del personale predetto, allegato alla presente legge, andrà in vigore col 1° gennaio 1911.

*Nel quarto comma sopprimere le parole:* il cui ruolo organico è allegato alla presente legge.

*Sopprimere il quinto comma.*

*Ai due ultimi capoversi sostituire il seguente:*

#### Art. 7-bis.

Presso il Commissariato è istituito un Consiglio di emigrazione composto:

a) del commissario generale, come delegato del Ministero degli affari esteri;

b) di quattro delegati dei Ministeri dell'interno, della marina, del tesoro e di grazia e giustizia;

c) del direttore dell'ufficio del lavoro, come delegato del Ministero d'agricoltura, industria e commercio;

d) del direttore generale del Banco di Napoli;

e) di tre membri nominati per decreto reale, su proposta rispettivamente dei Ministeri degli affari esteri, della marina e dell'agricoltura, fra i cultori di discipline che abbiano attinenza col fatto dell'emigrazione;

f) di due membri scelti annualmente dal Ministero degli affari esteri tra le persone designate da quelle istituzioni di assistenza degli emigranti che saranno con decreto del Ministero medesimo al principio di ogni anno autorizzate a tale designazione;

g) di due membri scelti fra quattro cittadini italiani residenti nel regno e designati dalla Confederazione generale del lavoro e dalla Lega nazionale delle cooperative;

h) di un delegato dell'Unione delle Camere di commercio del regno;

i) di un delegato della Società "Dante Alighieri".

Le norme per la designazione e la scelta dei membri di cui alle lettere *f*, *g*, *h*, *i*, saranno fissate dal regolamento, il quale determinerà pure la durata in carica di essi e degli altri membri, le condizioni di riconferma o rieleggibilità, le indennità loro dovute ed il modo di formazione dell'Ufficio di Presidenza.



Il Consiglio sarà sempre udito nelle questioni di maggiore importanza relative all'emigrazione e sarà convocato dal ministro degli esteri.

Il Consiglio elegge nel proprio seno quattro membri i quali, insieme col commissario generale, presidente, formano un Comitato permanente, con le attribuzioni indicate nel regolamento, il quale determinerà pure le norme per la rinnovazione.

I membri della Commissione parlamentare di vigilanza, di cui all'articolo 18 della presente legge, fanno parte di diritto del Consiglio dell'emigrazione con voto deliberativo.

L'onorevole Gesualdo Libertini ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

LIBERTINI GESUALDO. Veramente avevo anche un'altra proposta di emendamento: di comprendere gli ispettori viaggianti nel ruolo organico, cosa su cui l'onorevole ministro non mi ha dato risposta.

PRESIDENTE. Ma ora ella deve parlare dell'emendamento al quarto e quinto comma.

LIBERTINI GESUALDO. Sì, onorevole presidente.

Osservo però fra le altre cose, che qui non si prevede quando il ruolo organico potrà andare in vigore. E poichè ho proposto un articolo transitorio sul modo di reclutamento del personale per la formazione del ruolo organico, dovevo di conseguenza proporre di sopprimere la parte del comma quarto che trattava appunto di questo reclutamento del personale.

PRESIDENTE. Propone anche di sopprimere il quinto comma?

LIBERTINI GESUALDO. Precisamente, perchè è tutto riassunto nell'articolo transitorio.

PRESIDENTE. Ora l'on. ministro ha proposto un articolo 7-bis che provvederebbe alle richieste dell'on. Libertini e corrisponderebbe ad uno degli emendamenti proposti dall'on. Cabrini. Chiedo quindi tanto all'onorevole Cabrini quanto all'onorevole Libertini se insistano nei loro emendamenti.

L'on. Cabrini ha facoltà di parlare.

CABRINI. Per ciò che riguarda la composizione del Consiglio non insisto menomamente nella mia proposta ed aderisco all'affettuoso grido del ministro degli esteri. Mi limito però a fare questa osservazione: capisco perfettamente la serietà delle argomentazioni dell'onorevole ministro circa la accettazione dell'ordine del giorno pel trasferimento dei servizi; ma prendo impegno, per la prossima discussione del bilancio degli esteri, di raccontargli soltanto quattro o cinque fatti (cronaca, pura cronaca) che lo persuaderanno della necessità e dell'urgenza di questo trasferimento.

PRESIDENTE. L'on. Gesualdo Libertini ha facoltà di parlare.

LIBERTINI GESUALDO. Accetto completamente le proposte dell'onorevole ministro, mi associo a quanto ha detto l'on. Cabrini e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. relatore.

FALLETTI, *relatore*. La Giunta del bilancio, in armonia con le dichiarazioni già fatte ieri alla Camera, accetta l'emendamento per la modificazione alla costituzione del Consiglio della emigrazione, come è stato proposto dall'onorevole ministro. La Giunta accetta pure l'emendamento proposto dall'onorevole Di Marzo, che rappresenta maggiori garanzie per la nomina del personale. Però, per quanto riguarda il personale della emigrazione, la Giunta stessa, mentre ha approvato l'organico che dà assetto a quella amministrazione e consente che si trasferiscano in ruolo stabile gli impiegati ora alla dipendenza del Commissariato, crede opportuno di prevenire la possibilità che, assumendosi per l'avvenire nuovi avventizi, questi possano chiedere il passaggio al ruolo, in modo che si aumenti soverchiamente il personale del Commissariato stesso, e a tal fine presenta il seguente emendamento da inserirsi dopo il quinto comma dell'art. 7: "Al Commissariato dell'emigrazione saranno applicate le norme contenute nell'art. 9 della legge 11 luglio 1897, concernenti l'assunzione di personale avventizio per lavori straordinari per parte delle amministrazioni dello Stato .."

È questa una legge che vige per tutte le amministrazioni dello Stato, e domando al ministro che voglia accettarne le disposizioni anche per il Commissariato dell'emigrazione.

La Commissione non può accettare l'ultima proposta dell'on. Libertini, che tende ad includere nell'organico del Commissariato anche gli ispettori viaggianti.

Sembra alla Giunta del bilancio che, per quanto sia necessario di dare assetto stabile al Commissariato, vi sieno però certe funzioni che alla prova dell'esperienza, possano fare una più o meno felice riuscita, e che, pertanto, convenga lasciare al Governo la facoltà di aumentare, e diminuire, secondo i casi, i relativi organi. Quindi, per ciò che ha tratto agli addetti di emigrazione ed agli ispettori viaggianti, si crede conveniente di lasciare questi impiegati fuori della legge, appunto per non avere bisogno di un provvedimento legislativo ogni qual volta il loro numero debba variare.

Per queste ragioni, io prego l'onorevole Libertini di non insistere su questa parte del suo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli esteri.



DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Mi associo, per le ragioni dette dall'onorevole relatore, alla Giunta nel pregare l'on. Libertini di non insistere su questa parte del suo emendamento. E lo prego anche di non insistere nell'altro suo emendamento che fissa la data del 1° gennaio 1911, essendo preferibile la forma adottata dal Governo e dalla Commissione, secondo la quale i nuovi organici entreranno in applicazione quando sarà finito il lavoro di compilazione del regolamento e di determinazione delle norme che potranno venire un po' dopo o un po' prima del 1° gennaio 1911.

Tornando all'art. 3-bis ringrazio gli onorevoli Cabrini e Libertini di avere accettato l'emendamento del Governo, nel quale, per spiegare più chiaramente che si desidera che del Consiglio di emigrazione faccia parte un rappresentante della Società "Dante Alighieri", invece di dire "tra i cultori delle discipline geografiche statistiche ed economiche", si potrebbe dire "tra i cultori delle discipline aventi attinenza coll'emigrazione".

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FALLETTI, *relatore*. L'on. Libertini ha giustamente rilevata una lacuna nel disegno di legge, e, cioè, che manca una disposizione circa il tempo in cui potrà adottarsi il nuovo organico.

La Giunta del bilancio intende rimediare a questa lacuna e presenterà un articolo aggiuntivo, secondo il quale il Governo del Re è autorizzato ad eseguire, con decreto reale, le necessarie variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo dell'emigrazione per l'esercizio 1910-911. Cosicché, se anche, durante le vacanze parlamentari, non si trovasse già approvato il bilancio, l'organico si potrebbe applicare egualmente.

PRESIDENTE. Dunque gli on. Cabrini e Gesualdo Libertini accettano la formula proposta dall'onorevole ministro. Ma l'on. Libertini non si è ancora pronunziato sulla sostituzione fatta al secondo comma del suo emendamento, avendo il Governo già accettato l'emendamento sostitutivo dell'on. Di Marzo.

LIBERTINI GESUALDO. Io ne avevo proposto un altro, ma una volta che l'onorevole ministro ha dichiarato di accettare l'emendamento sostitutivo dell'on. Di Marzo, io ritiro il mio.

PANTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTANO. Io ebbi già ad esprimere il pensiero, accettato dal Governo, di aumentare il numero degli ispettori all'interno, portando da due a cinque il loro numero, e cioè due di prima classe e tre di seconda.

Credo che sia il minimo che si possa domandare e che saremo anzi costretti a ritornarci sopra.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Io volevo fare sulla tabella due proposte. Una si riferisce appunto agli ispettori per l'interno. Veramente io avrei proposto di portarli da due a quattro nel dubbio che il salto da due a cinque sembrasse eccessivo; ma siccome francamente io credo che cinque ispettori siano proprio necessari, così se la Giunta non si oppone, consentirei volentieri ad accettare quel numero.

Proporrei poi che, subordinatamente s'intende al commissario generale, invece di un commissario di prima classe e due di seconda classe, vi siano tre commissari di una sola classe.

Secondo la tabella proposta oggi, il commissario di prima classe avrebbe ottomila lire di stipendio e i due di seconda classe ne avrebbero settemila. Ora Commissione e Camera votino come credono quanto alla cifra o tutti e tre a settemila o tutti e tre a ottomila.

Non è questione di danaro e non faccio la proposta per favorire persone e nemmeno su domanda di quei funzionari, di modo che per me è indifferente che tutti e tre questi commissari abbiano lo stipendio di ottomila lire proposto per il commissario di prima classe o quello di settemila proposto per i commissari di seconda.

La ragione della modifica è soltanto questa: che si ritiene necessario che siano tutti e tre di egual grado affinchè il commissario generale possa disporre di loro a seconda delle loro rispettive attitudini ed in caso di sua assenza possa volta a volta delegare a reggere il Commissariato quello dei tre che reputi più idoneo.

PRESIDENTE. Insomma, quali sono le proposte di modificazione alla tabella? Bisogna che siano chiaramente formulate.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Nella tabella sono due ispettori per l'interno, ed io propongo di portarli a cinque, di cui due di prima classe e tre di seconda, cioè due a seimila lire e tre a cinquemila.

Quanto ai commissari, invece di un commissario di prima classe a ottomila lire e due di seconda a settemila, si avrebbero tre commissari senza distinzione di classe. Quanto alla misura del loro stipendio, me ne rimetto interamente alla Commissione.

PRESIDENTE. Ma bisogna che qualcuno faccia una proposta concreta!

FALLETTI, *relatore*. La Giunta del bilancio accoglie volentieri l'aumento a cinque del numero degli ispettori, tanto più che, come io avevo già osservato nella relazione, due ispettori sembravano pochi per questo



nuovo servizio istituito, e si era approvata quella cifra con l'intesa però che questa funzione fosse assunta per turno anche da altri impiegati del Commissariato.

Aderisco pure alla proposta del ministro per quanto riguarda gli stipendi dei commissari.

*Voci.* Ma il ministro non ha proposto nessuno stipendio!

PRESIDENTE. Bisogna però che si faccia una proposta per questi stipendi. La Camera, ripeto, deve votare sopra una proposta concreta.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri.* Io ho detto che credo necessario che i commissari non siano uno di prima e due di seconda classe, ma tutti e tre della medesima classe e con lo stesso stipendio. Ora, se questo stipendio debba essere di 8 o di 7 mila lire, mi rimetto completamente all'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Allora è meglio dire "tre commissari", senza mettere nè di prima, nè di seconda classe.

VALLI EUGENIO. Mi pare meglio che l'onorevole ministro assuma la responsabilità e dica se li vuole a 7 od 8 mila lire di stipendio. Così si finisce tutto.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri.* Per il servizio è lo stesso, tanto se abbiano 7 che 8 mila lire; ma nell'interesse del bilancio propongo che abbiano 7 mila lire.

VALLI EUGENIO. Allora ce n'è uno, che viene retrocesso, perchè attualmente ha 8 mila lire.

PRESIDENTE. Insomma, si può mettere "tre commissari", soltanto.

VALLI EUGENIO. Ma come è possibile dare a tutti e tre uno stipendio di 7 mila lire, se ce n'è uno che ne ha 8 mila?

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri.* Presentemente non vi è alcuno che abbia 8 mila lire di stipendio.

Il disegno di legge che io ho trovato proponeva che al commissario di prima classe si elevasse lo stipendio ad otto mila lire. Ma se noi deliberiamo oggi di dare a tutti e tre uno stipendio di 7 mila lire, nessuno è retrocesso.

VALLI EUGENIO. Allora diciamo 7 mila.

PRESIDENTE. Senza mettere più, nè prima nè seconda classe.

LIBERTINI GESUALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI GESUALDO. Io, coerentemente a quello che dissi nella discussione generale, sarei contrario all'aumento degli ispettori interni. (*Interruzione del deputato Chimienti*).

L'on. Chimienti quando vuole interloquire è padronissimo di farlo, non c'è bisogno che mi interrompa.

Io piuttosto proporrei che, siccome, francamente, come prima nomina a me sembra un po' esagerata la misura dello stipendio, pur lasciando questi due ispettori che sono in tabella a 5 o 6 mila lire, degli altri tre si facesse una specie di allievi ispettori con uno stipendio minore.

Io credo che in nessuna carriera si entri in servizio con uno stipendio così elevato. Dico ciò sempre nell'interesse di questo fondo degli emigranti che, francamente, mi pare che noi dobbiamo salvaguardare, perchè è danaro dei poveri.

PRESIDENTE. Senta, on. Libertini: ella comprenderà che il Governo e la Commissione possono fare delle proposte; ma io non posso mettere ai voti proposte che vengano da singoli deputati senza seguire le norme regolamentari; a meno che non siano fatte proprie dal Governo.

LIBERTINI GESUALDO. Se il Governo l'accetta, tanto meglio; altrimenti a me importa poco.

PRESIDENTE. Io debbo mettere ai voti la proposta del Governo.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Io pregherei l'on. Libertini di non insistere nella sua proposta, perchè il servizio degli ispettori interni è di una delicatezza e importanza singolare. Per conseguenza, qualche centinaio di lire di più o di meno, per un servizio di tal natura è veramente bene impiegato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro non accetta la proposta dell'on. Libertini.

Ad ogni modo, sulla tabella dobbiamo metterci d'accordo. Le 22 mila lire per i commissari diventano 21 mila, e per gli ispettori di prima e di seconda classe, invece di 6 e 5 mila, complessivamente 11 mila, diventano 12 mila e 15 mila, in tutto 27 mila.

VALLI EUGENIO. Così va bene.

PRESIDENTE. E la somma totale diventa 154,900 lire.

FALLETTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALLETTI, *relatore*. Per quanto riguarda i commissari, tenuto conto degli aumenti che sono stati fatti agli stipendi dei funzionari in seguito alla legge sul loro stato economico, per raggugliare gli stipendi di detti funzionari a quelli dei capi-servizio degli altri Ministeri, si potrebbe proporre che si portasse lo stipendio per i tre commissari ad 8 mila lire.

PRESIDENTE. Senta, onorevole relatore; io non so che cosa dirle. Si mettano d'accordo Governo e Commissione. Io devo far precedere, per la votazione, la proposta del Governo.



DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Il Governo insiste nella sua proposta di 7 mila lire.

FALLETTI, *relatore*. La Giunta non insiste nella sua proposta e se ne rimette a ciò che vorrà fare il ministro: la responsabilità spetta a lui.

PRESIDENTE. La Giunta propone questo emendamento: che, dopo il comma quinto, si aggiunga il seguente:

“ Al Commissariato dell'emigrazione saranno applicate le norme contenute nell'art. 9 della legge 11 luglio 1897, concernente le funzioni del personale avventizio per lavori straordinari da parte dell'amministrazione dello Stato „.

Questo emendamento è stato svolto un momento fa, dal relatore.

Il ministro l'accetta?

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. L'accetto.

PRESIDENTE. Veniamo alla conclusione su questo articolo.

L'ordine del giorno dell'on. Cabrini è stato ritirato.

Il primo comma rimane formulato come nel testo presentato alla Camera:

“ È istituito, sotto la dipendenza del ministro degli affari esteri, un Commissariato nel quale è concentrato tutto ciò che si riferisce ai servizi dell'emigrazione „.

Il comma secondo viene formato dall'emendamento sostitutivo dell'onorevole Di Marzo:

“ Il Commissariato dell'emigrazione è composto di un commissario generale e di tre commissari „.

Il terzo comma rimane come era nell'articolo:

“ I componenti il Commissariato che siano scelti nelle Amministrazioni dello Stato conservano il grado e i diritti di carriera che loro competono nell'Amministrazione da cui provengono e nella quale possono sempre ritornare col grado e con l'anzianità che avrebbero conseguito se vi fossero rimasti „.

Il quarto comma viene sostituito dall'emendamento dell'on. Di Marzo:

“ Gli impiegati del Commissariato sono equiparati agli impiegati dello Stato, e ad essi sono applicabili le disposizioni della legge sullo stato degli impiegati civili.

“ Però, per quanto riguarda le nomine, il commissario generale sarà scelto tra gli impiegati superiori dello Stato su proposta del ministro degli affari esteri udito il Consiglio dei ministri, ed i tre commissari non che gli agenti all'estero saranno nominati secondo le norme determinate dal regolamento „.

Il quinto comma è il seguente:

“ Tuttavia alla prima attuazione del ruolo organico allegato alla pre-

sente legge, per quanto concerne la distribuzione nel ruolo stesso degli impiegati del Commissariato nominati in virtù degli articoli 15 e 17 del regolamento 10 luglio 1901, n. 375, nonchè degli avventizi e dei comandati in servizio alla data di presentazione della presente legge, come per la nomina del nuovo personale, sarà provveduto secondo norme da stabilirsi con decreto reale su proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio di Stato „.

Però in questo comma, dopo le parole: *della presente legge*, si devono aggiungere queste altre che erano nell'emendamento dell'on. Cabrini: *e giudicati idonei*.

Infine viene aggiunto il comma seguente, proposto dalla Commissione:

“ Al Commissariato dell'emigrazione saranno applicate le norme contenute nell'art. 9 della legge 11 luglio 1897, concernente l'assunzione del personale avventizio per lavori straordinari per parte dell'amministrazione dello Stato „.

Così finisce l'articolo 7.

Metto a partito questo articolo 7 con la tabella di cui si è data lettura e con le modificazioni indicate.

(È approvato).

Viene ora l'articolo 7-bis, proposto dall'onorevole Gesualdo Libertini e modificato dal Governo in questo nuovo testo del quale do lettura:

#### Art. 7-bis.

È istituito un Consiglio dell'emigrazione composto:

- a) del Commissario generale, come delegato del Ministero degli affari esteri;
- b) di sei delegati dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura;
- c) del direttore dell'ufficio del lavoro;
- d) del direttore generale del Banco di Napoli;
- e) di tre membri, nominati per decreto reale su proposta del ministro degli affari esteri, tra i cultori delle discipline aventi attinenza coll'emigrazione;
- f) di tre membri scelti dal Ministero degli affari esteri fra sei cittadini italiani designate dalla Confederazione generale del lavoro, dalla Lega nazionale delle cooperative dalla Federazione italiana delle società di mutuo soccorso;



g) di due membri scelti dal ministro fra le persone designate dalle istituzioni di assistenza degli emigranti riconosciute dal Commissariato.

I membri della Commissione parlamentare di vigilanza fanno parte di diritto del Consiglio dell'emigrazione con voto deliberativo.

Il regolamento determinerà le norme per la designazione e la scelta dei membri di cui alle lettere *f* e *g*, come pure determinerà le modalità per la rinnovazione del Consiglio, le indennità dovute ai consiglieri e il modo di formazione dell'Ufficio di presidenza.

Il Consiglio sarà udito nelle questioni più rilevanti relative all'emigrazione, e negli affari di competenza di più Ministeri.

Il Consiglio elegge nel proprio seno quattro membri i quali, insieme col commissario generale, presidente, formano un Comitato permanente, con le attribuzioni indicate nel regolamento, il quale determinerà pure le norme per la rinnovazione di esso.

Chi approva questo articolo 7-bis che sostituisce i due ultimi capoversi dell'articolo 7 come erano prima formulati, è pregato di alzarsi.

(*E' approvato*).

Ora l'onorevole Cabrini propone tra gli articoli 7 e 11 della Commissione di aggiungere all'articolo 10 della legge 31 gennaio 1910:

“ Nelle provincie dove istituti di assistenza agli emigranti funzionino in modo ritenuto dal regio Commissariato più conforme agli interessi degli emigranti che non i Comitati mandamentali e comunali, le attribuzioni a questi conferite passeranno agli istituti menzionati.

“ Cabrini, Quaglino, Turati,  
Girardini „

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Accetto la proposta dell'onorevole Cabrini e prego di correggere l'errore di stampa. Dove dice: 1910, deve dire 1911.

FALLETTI, *relatore*. Anche la Giunta accetta la proposta dell'onorevole Cabrini.

PRESIDENTE. Allora metto a partito quest'aggiunta che diventa l'articolo 10.

(*E' approvata*).

#### Art. 11.

Su ogni nave che trasporti emigranti prende imbarco un regio commissario che deve appartenere al corpo dei medici della regia marina, in servizio attivo; e al quale, oltre la direzione del servizio sanitario, è af-

fidata la vigilanza e tutela nell'interesse dell'emigrazione, secondo le norme determinate dal Regolamento. I medici della regia marina destinati in servizio di emigrazione, pur continuando a far parte del loro ruolo organico, sono messi a disposizione del Commissariato.

Essi sono retribuiti sul fondo per l'emigrazione, nella cui cassa il vettore dovrà versare le competenze loro spettanti, ed hanno diritto per parte del vettore, nei viaggi sì di andata che di ritorno, al vitto gratuito e ad una cabina di prima classe.

Ove, per deficienza di medici della marina militare non sia possibile destinare un ufficiale del detto corpo su una nave in servizio di emigrazione, sarà provveduto nei modi determinati dal regolamento.

I regi commissari esercitano le loro funzioni anche nel viaggio di ritorno dal porto transoceanico, quando la nave si diriga ad un porto europeo con passeggeri italiani di terza classe, o di classe equivalente alla terza, che rimpatriano. Nel caso in cui la missione del regio commissario viaggiante abbia termine fuori del Regno per fatto dipendente dal vettore, questi è obbligato a fornirgli i mezzi pel rimpatrio sulla misura che verrà determinata dal regolamento.

I verbali dei regi commissari fanno fede in giudizio per quanto concerne le infrazioni alla legge e al regolamento sull'emigrazione, come se fossero redatti da un ufficiale di polizia giudiziaria, ai termini del codice di procedura penale e della legge di pubblica sicurezza.

L'onorevole Gesualdo Libertini ha proposto un emendamento ai tre primi commi di quest'articolo. La Camera l'ha sott'occhio; ad ogni modo ne do nuovamente lettura:

#### Art. 11.

##### *Ai primi tre commi sostituire:*

“ Su ogni nave che trasporta emigranti prende imbarco un regio commissario, che dovrà essere scelto fra i medici della marina militare in servizio attivo, i quali, pur continuando a far parte del ruolo organico del corpo sanitario della regia marina, sono messi a disposizione del Commissariato.

Sulle navi alle quali, per deficienza di medici della marina militare, non sarà possibile destinare uno di costoro, le funzioni di regio commissario sono affidate, secondo i casi:

a) a medici del regio esercito in attività di servizio o in posizione ausiliaria;

b) a medici della riserva navale.



Il regio commissario viene retribuito sul fondo dell'emigrazione, nella cui cassa il vettore dovrà versare le competenze a lui spettanti, ed ha diritto per parte del vettore, nei viaggi sì di andata che di ritorno, al vitto gratuito e ad una cabina di prima classe.

Il regio commissario assume a bordo il servizio di vigilanza e di tutela su quanto è d'interesse per l'emigrazione, secondo le norme stabilite dal regolamento, ed avrà alla sua dipendenza i medici civili imbarcati sulla nave a spese del vettore per la cura degli emigranti „.

L'onorevole Libertini ha facoltà di parlare.

LIBERTINI GESUALDO. Credo inutile di svolgere l'emendamento: domando solamente se il Ministero e la Commissione lo accettano.

La ragione per cui ho creduto di aggiungere i medici dell'esercito, è quella che molte navi sono partite dai nostri porti d'imbarco senza alcun medico militare e, francamente, con tutto il rispetto dovuto alla benemerita classe dei medici, in materia di vigilanza e di sorveglianza lungo il viaggio, ho in essi poca fiducia e, viceversa, ne ho moltissima nei medici militari per le ragioni dette e ripetute fino alla sazietà dai diversi oratori. Siccome si è dato frequentemente il caso che di medici di marina non ce ne fossero disponibili, si era previsto (ed era anche una disposizione del disegno di legge del 1907) di sostituirli, in caso, coi medici del regio esercito, ed eventualmente coi medici della riserva navale.

Questa la ragione dell'emendamento che io ho presentato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la marina.

BERGAMASCO, *sottosegretario di Stato per la marina*. Come già ebbi occasione di dire nella discussione generale, pregherei l'onorevole Libertini di non insistere in questo emendamento.

Ciò che effettivamente avviene oggi, ed è avvenuto finora, gli dà perfettamente ragione. Infatti, tutte o pressochè tutte le volte che mancarono i medici della marina militare si ricorse ai medici dell'esercito, che fecero ottima prova in questo servizio. Non c'è intenzione di cambiare metodo per l'avvenire, ma la legge propone di demandare questa materia al regolamento.

Effettivamente noi ci proponiamo di aumentare i medici della marina militare addetti al servizio della emigrazione da 48, come sono ora, a 60, siccome già si è detto nella discussione generale. Quindi in avvenire, assai probabilmente, basteranno i sanitari della marina per l'assistenza agli emigranti in tutti i casi. Qualora essi non bastassero, lasciamo al regolamento di stabilire come si debba provvedere.

Assai facilmente si provvederà nel modo desiderato dal collega Libertini, ma una disposizione tassativa potrebbe anche essere imbarazzante. Giacchè in qualche caso si è trovato opportuno di mandare dei commissari viaggianti in sostituzione dei commissari regi o medici, cioè a dire si sono mandati degli ufficiali di vascello con mandati speciali, come ad esempio quello di controllare la velocità dei piroscafi, od il modo come questi si comportavano in navigazione, cose che il Commissariato della emigrazione ha bisogno di poter qualche volta constatare in modo diretto e sicuro.

Qualora noi mettessimo nella disposizione della legge la sostituzione categorica di una categoria di medici all'altra, nel caso di deficienza della prima, come vorrebbe il proposto emendamento, non si potrebbe più provvedere a raggiungere i suddetti diversi scopi.

L'onorevole Libertini dovrebbe prendere atto della dichiarazione che gli faccio, cioè che tanto il Governo quanto il Commissariato della emigrazione sono nello stesso suo ordine di idee, e che pertanto si terrà conto nel regolamento della sua proposta fino al limite del possibile.

PRESIDENTE. Onorevole Libertini?...

LIBERTINI GESUALDO. Di fronte alle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato per la marina, io prendo atto che il principio del mio emendamento è stato consacrato nelle dichiarazioni medesime e lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 11.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Proseguendo nella discussione degli articoli del disegno di legge "Provvedimenti riguardanti l'emigrazione", viene in discussione l'articolo 13-bis che è il seguente:

#### Art. 13-bis.

Le Compagnie estere — le quali non siano già state riconosciute nel Regno secondo gli articoli 230 e seguenti del codice di commercio — quando chiedano patenti di vettore saranno equiparate alle nazionali per quanto riguarda la tassa di registro sugli atti costitutivi.

Saranno parimenti soggetti alle tasse normali di registro gli atti che portano aumento del capitale sociale delle Compagnie, munite di patente di vettore. Le Compagnie che non facciano registrare gli atti di aumento del capitale, dentro i sei mesi dalla loro data, decadranno dalla patente.



A questo articolo il Governo propone che dopo il primo comma sia aggiunto il seguente:

“ Tali tasse saranno tuttavia applicate per la parte del capitale impiegato in Italia „.

Ha chiesto di parlare su questo articolo l'onorevole Carlo Ferraris.

FERRARIS CARLO. Sono lieto di avere udita dall'onorevole Presidente la lettura dell'emendamento proposto dal Governo a questo articolo, perchè le ragioni, che sono state adottate dall'onorevole relatore a favore della formula primitiva contenuta nell'articolo, avevano destato in me un sentimento di dispiacere.

A me parve che si volesse con un mezzo indiretto escludere dal servizio dell'emigrazione il naviglio estero.

Infatti la relazione dell'onorevole Falletti dice precisamente così:

“ È poi questo provvedimento assai provvido, in quanto tende a favorire, per il trasporto degli emigranti, l'incremento che va prendendo la marina mercantile nazionale, come chiaramente risulta dalle cifre esposte a pagina 129 della relazione del Commissariato sui servizi dell'emigrazione per l'anno 1908-909 „.

Ed io, a mia volta domanderei: quando si imponesse, come dispone il progetto, una tassa di registro in proporzione dell'intero capitale, sarebbe conveniente ad una società estera, cito ad esempio il *Norddeutscher Lloyd* che ha un capitale versato di 90 milioni di marchi, e la *Hamburg-Amerika Linie*, che ha un capitale versato di 100 milioni di marchi, il pagare una tassa di registro in proporzione dell'intero capitale per esercitare il trasporto dell'emigrazione italiana? E potrei citare anche altri esempi.

Con quella formula era dunque manifesta la tendenza ad escludere il naviglio estero dal servizio di emigrazione, a dare una protezione non giustificata alla marina italiana.

Ed il curioso si è che, appunto per giustificare questi propositi, si citò un argomento che è una vera condanna dei propositi stessi.

Infatti, non se l'abbia a male l'ottimo relatore e caro amico se critico alquanto la sua relazione, egli in essa così si esprime:

“ Come si rileva dalla relazione del Commissariato sui servizi dell'emigrazione per l'anno 1908-909, la percentuale delle tasse d'imbarco accertate è rappresentata nell'esercizio finanziario 1907-908 da 59.30 per la bandiera italiana e da 40.70 per quella estera in confronto delle percentuali rispettive di 38.47 e 61.53 nell'esercizio 1902-903 „.

Questo in altre parole vuol dire che, nonostante la concorrenza della marina estera, la marina italiana ha chiamato a sè un numero progressi-

vamente crescente di emigranti italiani, e che la marina estera ne ha trasportato un numero progressivamente più esiguo.

Dunque la concorrenza è stata giovevole alla marina italiana che ora ha una notevole prevalenza sull'estera in quella forma di trasporto. Ma perchè la marina italiana è riuscita a chiamare a sè la maggior parte degli emigranti? Perchè, sotto il pungolo della concorrenza, ha migliorato il naviglio, perchè ha costruito nuovi ed eccellenti piroscafi per gli emigranti, e così gli emigranti vi hanno avuto quel *comfort*, che prima non avevano sulle navi italiane, e che ora invece vi trovano.

Se questo si ottenne in grazia appunto della concorrenza estera, noi non dobbiamo togliere questo pungolo della concorrenza, perchè la marina italiana si riaddormenterebbe e noi torneremmo, tra qualche anno, ad avere dei piroscafi in cattivo stato adibiti a quel servizio.

Aggiungo poi che non è conveniente assicurare il monopolio alle società italiane. Nell'opuscolo sopra il movimento generale della emigrazione italiana, che ho stampato nel 1909, e fu ricordato con tanta benevolenza dal relatore e dall'onorevole Cabrini, del che cordialmente li ringrazio, io avevo preveduta questa tendenza al protezionismo, e, per combatterla, avevo esposto le variazioni annuali gravissime, in più e in meno che l'emigrazione transoceanica ha avuto dal 1876 a questi ultimi anni, variazioni che superarono in alcuni anni il centomila.

E così io ero venuto, nell'ipotesi che si fosse assicurato alle società nazionali il monopolio nel trasporto degli emigranti, a questa conclusione:

“ Siccome è da prevedere che oscillazioni, se non così larghe come nel passato, pur sempre notevoli in più ed in meno nel numero degli emigranti transoceanici si avranno anche in avvenire, ne verrebbe l'inevitabile conseguenza che le società nazionali, dovendo approntare naviglio soltanto pel numero medio prevedibile degli emigranti, si troverebbero obbligate a tener inoperosa grossa parte del naviglio negli anni, nei quali il numero degli emigranti scendesse notevolmente sotto tale media, e sarebbero impotenti a soddisfare pienamente e prontamente il bisogno negli anni, nei quali si spingesse molto più in alto il numero dei nostri, desiderosi di recarsi oltre l'oceano. Danno gravissimo dunque nel primo caso alle società, nel secondo caso agli emigranti „.

Di fronte a queste circostanze io credo che sarebbe dannoso se si approvasse la proposta, che è stata formulata nel progetto governativo, ed approvo quindi di gran cuore l'emendamento che il Governo stesso ha presentato.

Io pregherei anche il collega Fiamberti di non insistere nella sua proposta, secondo la quale si farebbe per le società estere una distin-



zione fra la tassa di registro sul capitale sociale, e la tassa di bollo sul capitale stesso.

Egli vorrebbe limitare la tassa di bollo alla parte di capitale destinato alle operazioni in Italia, ma vorrebbe applicare la tassa di registro sull'intero capitale sociale. Ora la tassa più importante è appunto questa, perchè non comprendo per quale occasione od affare debbano in modo speciale le società estere pagare tassa di bollo.

In ogni caso, dal momento che egli crede possibile la separazione tra il capitale totale e la parte destinata alle operazioni in Italia, l'accetti per tutte e due le tasse.

Io quindi invito lui e la Camera a dare il suffragio alla nuova proposta formulata dal Governo. Non ho altro a dire. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Viene ora il seguente emendamento dell'on. Fiamberti.

#### Art. 13-bis.

##### *Sostituire il seguente:*

“Le Compagnie estere, che a norma dell'art. 13 abbiano o chiedano patente di vettore, saranno equiparate alle nazionali, sia per quanto riguarda la tassa di registro sul capitale sociale, sia per quanto riflette la tassa di bollo sul capitale stesso, limitata questa alla parte del capitale destinato alle loro operazioni in Italia „.

L'onorevole Fiamberti ha facoltà di svolgere questo suo emendamento.

FIAMBERTI. Io aderirei al desiderio, espresso dal collega onorevole Ferraris Carlo, cioè di proporzionare la tassa di bollo, di circolazione del capitale e di registro sul capitale sociale alle Società estere, che hanno, o che chiedono patente di emigrazione, ma cadiamo in un equivoco, egregio collega, ed io son qui appunto per chiarirlo. La tassa di registro rappresenta l'uno per mille sul capitale sociale, quindi l'*Hamburg-Amerika Line* e il *Norddeutscher Lloyd* pagherebbero sui loro cento milioni centomila lire. Quindi non esageriamo. La tassa di registro è cosa da nulla, mentre la tassa di bollo è grave, perchè è del 2.40 per mille; la tassa di registro si paga una volta; la tassa di bollo è di 2.40 per mille, e va pagata tutti gli anni. Dunque, aderirei subito, ma mi dispiace di vedere che l'onorevole Carlo Ferraris forse non è perfettamente al giorno della questione, ed è bene chiarirla. E, per chiarirla, rammentiamo quello che dice la nostra legge fondamentale organica sulla emigrazione.

Sono ammesse a patenti di emigrazione le Compagnie estere riconosciute nel Regno secondo l'articolo 230 del Codice di commercio. Ora quest'articolo stabilisce che le Società estere che intendano operare nello

Stato debbano registrare il loro atto costitutivo, in primo luogo, ed in secondo luogo che debbano pagare allo Stato italiano anche la tassa di bollo, vale a dire la tassa di circolazione sul capitale sociale in proporzione di quella parte di capitale che, o d'accordo o d'ufficio, il fisco stabilisce come quella destinata alle operazioni in Italia.

Nel 1901 gli onorevoli Pantano e Luzzatti, malgrado le osservazioni di molti avversari, dissero che ragioni di opportunità portavano a favorire le Società estere con una specie di privilegio, che consisteva in ciò: invece di far pagare alle Società estere la tassa di registro su tutto il loro capitale sociale, limitavano questa tassa al massimo di tremila lire. Della tassa di bollo, di circolazione sulle azioni, non se ne parlava.

Naturalmente tutti gli armatori italiani insorsero, perchè dissero che questo era un trattamento di privilegio a favore degli stranieri, e che doveva cessare.

Finalmente troviamo la nostra Giunta generale del bilancio, la quale, con la sua autorità, viene in questa idea di parificare le Società estere alle Società italiane.

Quindi, onorevole Ferraris, lei ha ragione quando si lagna della frase impropria usata dall'onorevole relatore, quando dice: si tratta con questa disposizione di favorire la marina italiana. Non è esatto, non si favorisce nulla. Non si porta qua che un atto di giustizia, di perequazione, non domandiamo privilegi, ma non possiamo sopportare neanche dei privilegi per gli stranieri in nostro danno. Chiariamo bene la situazione delle cose: non favoritismo, dunque, ma giustizia, ma eguaglianza.

Vediamo ora se questo concetto, non esattamente espresso nella relazione, sia stato tradotto nelle disposizioni dell'art. 13-*bis*, quale è formulato. È detto così:

“Le Compagnie estere — le quali non siano già state riconosciute nel Regno secondo gli articoli 230 e seguenti del Codice di commercio — quando chiedano patenti di vettore, saranno equiparate alle nazionali per quanto riguarda la tassa di registro sugli atti costitutivi.”

Ora, io domando, e credo che la mia domanda sia logica: le società estere che già hanno patenti di vettore e che si sono uniformate alle disposizioni dell'articolo 230 del Codice di commercio, debbono porsi in regola? Prima domanda. E la mia domanda: debbono porsi in regola, è appunto ragionevole, perchè l'articolo non lo dice, e perchè è necessario chiarirlo. (*Interruzioni*).

È appunto per quello che io insorgo!

Seconda domanda. Le società non registrate ancora, per chiedere *ex novo* patenti di vettore debbono uniformarsi alla legge fondamentale del 1901, chiedendo di uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 230 del Co-



dice di commercio? Secondo punto: che cosa dobbiamo disporre per le tasse di bollo, circolazione sul capitale? Per chiarire queste dubbiezze io avevo formulato il mio articolo così: "Le Compagnie estere che a norma dell'articolo 10 della legge fondamentale organica, abbiano o chiedano di avere patente di vettore, saranno equiparate alle nazionali per quanto riguarda le tasse di registro sul capitale sociale e per quanto riguarda le tasse di bollo sulla circolazione del capitale stesso, limitata questa parte di bollo alla parte di capitale destinato alle operazioni in Italia „. Io non mi sono occupato del comma relativo all'aumento del capitale, perchè mi sembra una superfluità. Poichè si parla di capitale sociale, il capitale è quello che è; e quando aumenta, viene naturalmente colpito da queste disposizioni. Non mi sono neanche preoccupato del termine perentorio del semestre per l'applicazione della decadenza, perchè mi pare che una volta che le tasse si debbono pagare, se non si pagano, s'incorre logicamente nelle pene stabilite.

Io mi auguro e spero che questa perequazione, che questo atto di giustizia, il quale è reclamato da 9 anni, ed è nel pensiero, nel concetto della Giunta del bilancio, sia pure accolto dal Governo, e sia chiarito con una formùla (sia la mia, sia di un altro) che rispecchi esattamente tutto quanto in queste disposizioni di legge si vuole consacrare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

PANTANO. L'onorevole Fiamberti ha voluto ricordare le origini delle disposizioni eccezionali fatte in favore della bandiera estera relativamente al pagamento di tasse, allorchè fu discussa e votata la legge del 1901. Io debbo dichiarare che le ragioni le quali allora determinarono tanto me quanto l'onorevole Luzzatti, relatori entrambi del progetto di legge, a prendere e a sostenere quelle determinazioni, furono dettate dalle condizioni in cui si trovava in Italia in complesso il naviglio per l'emigrazione. Il naviglio nazionale era in condizioni così disastrose, così umilianti, ed incapace a poter fronteggiare le necessità dell'emigrazione che noi non ci credemmo autorizzati, con la severità della parola fiscale, a poter mettere in fuga la bandiera estera che rendeva in quel momento (e del resto rende anche ora) dei grandi e segnalati servizi all'emigrazione. Ed effettivamente, se io dovessi qui esprimere oggi il mio pensiero, dovrei dire che io ritengo che una equiparazione debba esser fatta. Noi non vogliamo (e lo sostenni l'altro giorno malgrado alcune idee da me carezzate) parlare di monopolio della bandiera nazionale; ma mettiamo la bandiera nazionale sulla stessa linea di concorrenza della bandiera estera nei nostri porti. Non graviamo la mano, onorevole Fiamberti, nè per le tasse di registro, nè per quelle di bollo oggi sul capitale complessivo delle società. Noi non possiamo che equiparare le società stra-

niere a quelle italiane esclusivamente per la parte di capitale da esse impiegato pel servizio dell'emigrazione in Italia; ma quando ci limitiamo a questo siamo nei termini precisi dei trattati di commercio, per l'equità e per l'interesse della marina italiana. Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FALLETTI, *relatore*. L'onorevole Ferraris ha voluto fare un appunto alla mia relazione, nella parte in cui si allude al trattamento fiscale per le Compagnie di navigazione estere.

Io osserverò, riferendomi anche a quanto ora ha dichiarato l'onorevole Pantano, e cioè, che le disposizioni della legge del 1901 furono appunto dettate dalla preoccupazione che non esistesse il naviglio nazionale necessario per l'emigrazione, come la disposizione contenuta nel presente disegno di legge, sia motivata dal fatto che questo naviglio è aumentato e che ora, per il nostro servizio d'emigrazione, non abbiamo bisogno di ricorrere in così larga misura alla bandiera estera come per il passato.

Questa ragione io ho voluto svolgere nella mia relazione e, per efficacemente dimostrare il mio asserto, era d'uopo che citassi i dati statistici, dai quali risulta quale parte notevole del servizio d'emigrazione sia ora stata acquisita alla bandiera nazionale, in confronto di quella estera.

Questo è l'argomento da me citato, e non credo affatto di essere, con ciò, caduto in contraddizione di sorta.

Per quanto riguarda la tassa da applicarsi al capitale, io faccio notare che, secondo l'articolo 230 del Codice di commercio, le società estere costituite in Italia e delle quali si parla in quell'articolo, ai fini delle tasse per la loro costituzione, debbono avere la maggior parte dei loro interessi in Italia.

È questa la ragione dalla quale è stata dettata la disposizione di legge che esaminiamo e che, agli effetti della tassa di registro, contempla tutto il capitale delle Società.

Nondimeno io riconosco per questa parte giusta l'osservazione dell'onorevole Ferraris, e non ho difficoltà a che dopo il primo comma dell'articolo 3 si aggiunga: "altre tasse saranno tuttavia applicate per la parte del capitale impiegato in Italia".

PRESIDENTE. Ma questo l'ha già proposto il Governo.

FALLETTI, *relatore*. Per ciò altro non mi resta a fare, che aderire alla proposta del Governo, in detto senso.

In merito alla proposta fatta dall'onorevole Fiamberti perchè si contempli anche la tassa di bollo, la Giunta non potrebbe prendere nessuna iniziativa.

La Giunta è stata chiamata a riferire sopra un disegno di legge che modifica la legge del 1901, e in questa si parla soltanto della tassa di registro.



In quanto alla prima parte dell'articolo, quella cioè, in cui l'onorevole Fiamberti vorrebbe sopprimere le parole: "le quali non siano già state riconosciute nel Regno, ecc.", aggiungendo quelle che sono proposte nel suo emendamento, io ritengo che la dizione dell'articolo come è stata proposta nel disegno di legge, debba rimanere per affermare che non si intende dare alla disposizione effetto retroattivo. (*Interruzioni*).

La tesi mia e quella dell'onorevole Fiamberti sono perfettamente opposte.

BERGAMASCO, *sottosegretario di Stato per la marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *sottosegretario di Stato per la marina*. L'articolo sostitutivo proposto dal collega Fiamberti, in quanto riguarda la limitazione della parte del capitale destinato alle operazioni in Italia, è compreso nella proposta aggiuntiva fatta dal Governo.

Inoltre propone che si estenda alle società estere anche la tassa di bollo oltre quella di registro proposta da noi.

Intendiamo bene che egli vuole alludere alla tassa di negoziazione, in quanto che la semplice tassa di bollo, alla quale accenna il suo emendamento, si riduce a poca cosa.

Ora debbo osservare che noi stiamo trattando l'articolo 13-bis che poi andrà coordinato con il 13 e in questo articolo 13 sono già previste tasse speciali da mille a tremila lire per registrazione delle patenti.

FIAMBERTI. Registro, non bollo.

BERGAMASCO, *sottosegretario di Stato per la marina*. D'altronde in questa materia il Governo intende di procedere per gradi.

Finora non avevamo applicato nessuna delle nostre tasse speciali alle Compagnie estere che si applicano al trasporto degli emigranti dall'Italia.

Ora cominciamo a colpirle colla tassa di registro; vedremo se sarà il caso, in un passo ulteriore, di estendere a queste società le altre tasse. A noi pare eccessivo pel momento di applicare loro di colpo tutta la serie delle nostre tasse.

Per quanto riguarda poi il concetto direttivo, che informa l'emendamento del collega Fiamberti, concetto cioè di protezione, di difesa, di tutela della marina mercantile nazionale di fronte alla concorrenza estera, vi sono già in questo disegno di legge disposizioni sufficienti ed il Governo non crede opportuno per il momento attuale di fare un passo più innanzi. Per ora il Governo ritiene di avere equilibrate le modificazioni alla legge del 1901 per modo da salvaguardare gli interessi legittimi della marina mercantile nazionale, senza nello stesso tempo premere sugli emigranti, con danno dei noli pagati dagli emigranti stessi.

Quindi, allo stato delle cose, il Governo non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Fiamberti e lo prega di ritirarlo, tanto

più per la considerazione che questa materia, come la Camera sa, deve essere fra non molto disciplinata con un disegno di legge speciale, che è già dinanzi al Parlamento. Allora sarà forse l'occasione di decidere in riguardo a questo punto, perchè si deciderà in modo organico circa la applicazione di tutte le tasse nostre a tutte le società straniere esercanti in Italia. Allora sarà provveduto in modo generale e quindi anche per questo caso.

PRESIDENTE. L'onorevole Fiamberti insiste nel suo emendamento?

FIAMBERTI. Sono proprio dolente di non potere aderire al desiderio dell'onorevole sottosegretario di Stato alla marina.

Noi trattiamo tutte quante le società estere alla stregua dell'art. 230. Vengano in Italia! Lavorino in Italia! Perfetta libertà!

Ma paghino una parte almeno delle tasse che paghiamo noi, e questa parte sia proporzionata al capitale che esse destinano alle loro operazioni in Italia.

Ora noi facciamo un'eccezione, o meglio nel 1901, per ragioni che ora sono completamente cessate, abbiamo fatto una eccezione a favore delle Compagnie estere di navigazione.

Questa eccezione che aveva ragione di essere allora ha più ragione di essere oggi? No, sotto nessun rapporto!

E allora noi non domandiamo preferenze, non domandiamo privilegi; domandiamo di abolire le preferenze, i privilegi e i favori che fino adesso abbiamo fatto a queste Compagnie estere di navigazione.

A queste Compagnie di navigazione estere, domandiamo parificazione, domandiamo giustizia distributiva, giustizia giusta. L'onorevole sottosegretario di Stato per la marina non può a meno di riconoscere la verità di questa mia affermazione e perciò ha detto che, in un progetto avvenire, si provvederà.

Ma non dovete provvedere a nulla; c'è il Codice di commercio, c'è la legge che dispone perchè le società estere debbano essere trattate secondo i criteri più liberali che si possano immaginare e che abbiamo per i primi adottato nella nostra legislazione. Ma ora dobbiamo cessare dal favorire gli stranieri a danno della nostra marina. Imperocchè abbiamo sentito durante un anno, lamentare le sorti della marina nostra ed adesso veniamo a confermare, ad aggravare uno stato di privilegio a favore degli stranieri.

PRESIDENTE. Onorevole Fiamberti, ella sa che non si può parlare due volte sullo stesso argomento. La prego di limitarsi a dire se mantiene o no il suo emendamento.

FIAMBERTI. Finisco subito. Mi permetta di chiarire il mio concetto. Siccome aderisco all'emendamento dell'onorevole Pantano...



PRESIDENTE. L'onorevole Pantano non ha presentato nulla.

FIAMBERTI. Allora lo presenterò io. Quest'emendamento consiste nel sostituire alle parole "limitata a questa", l'altra "limitatamente". Vuol dire che io accetto l'opinione di parecchi colleghi, nel senso che, tanto la tassa di registro, che quella di circolazione, siano proporzionate al capitale destinato alla bandiera italiana.

PRESIDENTE. Devo pregare gli onorevoli deputati di ricordarsi che gli emendamenti, per essere sottoposti all'approvazione della Camera quando sono presentati nella stessa seduta, debbono avere la firma di dieci deputati; eccetto che Governo e Commissione non li facciano propri.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cabrini.

CABRINI. Una brevissima dichiarazione di voto, a nome mio e dei miei amici. Noi non voteremo questo emendamento, perchè riteniamo che il progetto, nel testo concordato tra la Commissione e il Governo, già attenui le condizioni "di favore", che furono fatte alla bandiera estera dalla legge del 1901. Intendiamoci bene; parlando di "bandiera", non intendiamo affatto di parlare di poesia della bandiera, ma bensì della prosa degli interessi di un gruppo di capitalisti di là e di un gruppo al di qua delle Alpi. È questione puramente economica. Ora non crediamo che la legge del 1901, colle condizioni di favore fatte alla bandiera estera, abbia voluto a questa fare un regalo, ma determinare una forza di concorrenza a difesa dei lavoratori e degli emigranti italiani. Ora, se noi possiamo consentire in questa richiesta che oggi si fa con questo emendamento, è perchè pensiamo che sia indispensabile una concorrenza della bandiera estera nella difesa e nell'interesse degli emigranti italiani e non nell'interesse della bandiera estera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

FACTA, *ministro delle finanze*. Vorrei pregare l'onorevole Fiamberti di non insistere nel suo emendamento. Egli sa che è stato presentato un disegno di legge, che regola tutta la materia del bollo e registro, anche in confronto delle società estere. Lasciamo perciò l'articolo com'è, anche per le ragioni addotte dall'onorevole Cabrini, per non turbare l'armonia di questa legge, con una disposizione fiscale, la quale può avere delle ripercussioni. Quando la nuova legge sul registro verrà in discussione alla Camera, potremo in essa introdurre tutte le norme che si riferiscono anche a queste società estere.

Lasciamo dunque (di questo faccio viva preghiera all'onorevole Fiamberti) la questione impregiudicata.

PRESIDENTE. Onorevole Fiamberti, il Governo non accetta il suo emendamento.

Lo mantiene o lo ritira?

FIAMBERTI. Prendo atto delle dichiarazioni formali del Governo di esaminare e di portare alla Camera questa questione o in occasione della legge prossima sui servizi marittimi o in occasione della discussione del disegno di legge relativo alle tasse di registro e bollo.

PRESIDENTE. Rimane dunque l'articolo 13-*bis* come era proposto coll'aggiunta presentata dal Governo, nella quale per altro invece di " tali tasse „ bisognerà dire " tale tassa sarà, ecc. „.

Pongo a partito quest'articolo con l'aggiunta così modificata.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Proseguendo nella discussione del disegno di legge sull'emigrazione passiamo all'articolo 13-*ter*.

#### Art. 13-*ter*.

Le licenze consolari di cui all'articolo 19 del regio decreto 14 marzo 1909, n. 130, sono sottoposte alla tassa di centesimi dieci per ogni tonnellata di stazza netta: l'importo di tale tassa, come delle ammende previste dal presente articolo, sarà devoluto integralmente al fondo dell'emigrazione.

Il capitano del piroscafo che, senza essere munito di licenza consolare, trasporti emigranti di ritorno al di sopra di cinquanta, andrà soggetto ad una ammenda di cento lire per ciascuno di essi. La stessa pena si applica anche al capitano che, in un porto non transoceanico, abbia ricevuto, per trasbordo da altri piroscafi sprovvisti di licenza consolare, emigranti di ritorno diretti nel Regno.

In caso di inosservanza di alcuna delle condizioni prescritte nella licenza, l'ammenda è di lire venti per ogni emigrante di ritorno.

All'applicazione di dette ammende è estesa la competenza del capitano di porto di arrivo del piroscafo, stabilita dall'articolo 443 ultimo alinea del Codice della marina mercantile. Contro la decisione del capitano di porto si può ricorrere dentro venti giorni dalla notificazione di essa, alla Corte d'appello.

Il capitano cui sia contestata alcuna delle contravvenzioni previste dal presente articolo, deve depositare presso la regia Capitaneria l'ammontare delle relative ammende. Fino a che tale deposito non sia stato eseguito, al piroscafo non sarà concesso di partire dal porto di approdo nel Regno.

(*È approvato*).



Art. 13-*quater*.

Il Governo del Re, quando lo ritenga opportuno, potrà sospendere temporaneamente ogni nuova iscrizione di piroscafi su patente di vettore, per tutte o per alcune linee, e con determinate modalità. Il provvedimento sarà preso con decreto reale, su deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio dell'emigrazione.

Di questo articolo gli onorevoli Cabrini, Quaglino, Turati e Girardini propongono la soppressione o quanto meno:

*In via subordinata aggiungere:*

“ Il regio decreto dovrà essere presentato al Parlamento entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione, e accompagnato da relazione.

L'onorevole Cabrini ha facoltà di parlare.

CABRINI. L'onorevole sottosegretario di Stato per la marina ieri ha detto le ragioni per le quali il Governo non crede di consentire in questa mia proposta, a cui io avevo accennato in sede di discussione generale. Sarebbe perciò un far perdere tempo alla Camera rinnovare la discussione. Io non insisto nella proposta di soppressione, e confido che il Governo voglia accettare il comma aggiuntivo.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per marina ha facoltà di parlare.

BERGAMASCO, *sottosegretario di Stato per la marina*. Ringrazio l'onorevole Cabrini di avere ritirato la sua proposta di soppressione dell'articolo 13-*quater* e dichiaro, come già ho accennato ieri nella discussione generale, che il Governo accetta l'aggiunta da lui proposta in via subordinata, vale a dire che “ il regio decreto dovrà essere presentato al Parlamento entro quindici giorni dalla sua pubblicazione ed accompagnato dalla relazione „.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 13-*quater* con l'aggiunta proposta dall'onorevole Cabrini ed accettata dal Governo e della quale ho data lettura.

(È approvato).

Art. 16-*bis*.

Ogni provvedimento di assenso da parte del Commissariato alle proposte dei vettori per nomina di rappresentanti, sarà sottoposto al pagamento di una tassa di concessione di lire 50 che sarà attribuita integralmente al Fondo per l'emigrazione.

A quest'articolo vi era un ordine del giorno dell'onorevole Cabrini, che però lo ha ritirato.

Non essendovi osservazioni pongo a partito l'articolo 16-*bis*.

(È approvato).

## Art. 28.

È dovuta dai vettori, una tassa di lire otto per ogni posto intero di emigrante, quattro per ogni mezzo posto e due per ogni quarto di posto.

I passaporti rilasciati, sia all'interno che all'estero, agli emigranti non contemplati nell'articolo 6 della legge, saranno sottoposti ad una tassa di lire due, applicata e riscossa nei modi determinati dal regolamento, e dalla quale saranno esentati i minori dei quindici anni e coloro che, con le norme da stabilirsi nello stesso regolamento sieno riconosciuti indigenti. Però gli atti necessari pel rilascio dei passaporti ai detti emigranti ed alle loro famiglie saranno esenti dalla tassa di bollo e da ogni altra tassa, a norma del capoverso dell'articolo 5.

Il ricavato delle tasse e dei contributi di cui al presente articolo, come pure le tasse di patente, le pene pecuniarie ed in genere ogni altro reddito o provento dipendente dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione sono versati alla Cassa depositi e prestiti ed attribuiti al Fondo per l'emigrazione.

Questo Fondo sarà investito in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, nella parte di esso che non sia devoluta a soddisfare le spese pel servizio dell'emigrazione.

La parte a ciò destinata è tenuta dalla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero al saggio d'interesse dei depositi volontari e calcolato a tenore dell'articolo 44 del regolamento 9 dicembre 1875, numero 2802.

I prelevamenti da questo conto corrente sono disposti dal Commissario generale, e sono assegnati esclusivamente a vantaggio dell'emigrazione tanto all'interno che all'estero.

Il bilancio del Fondo per l'emigrazione, sul quale graveranno le spese pel Commissariato, e pei servizi ad esso attinenti, verrà presentato ogni anno dal ministro degli affari esteri, al Parlamento, che lo esamina e lo vota separatamente.

Alla gestione di questo bilancio sono estese, nei modi che saranno determinati dal regolamento, le disposizioni vigenti sull'amministrazione e contabilità dello Stato e quelle sulla vigilanza, sul controllo e sulla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti.

Il Fondo per l'emigrazione è messo sotto la vigilanza di una Commissione permanente, composta di tre senatori e di tre deputati, da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascuna Sessione. Essi continueranno a far parte della Commissione anche nell'intervallo tra le Legislature e le



Sessioni. La Commissione pubblicherà ogni anno una relazione che sarà presentata al Parlamento del ministro degli affari esteri.

A quest'articolo il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo al secondo comma ed una aggiunta all'ultimo comma, di cui do lettura.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, mi lasci leggere prima.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. È appunto per risparmiare a lei di leggere. Il Governo dichiara che ritira gli emendamenti proposti ed accetta al secondo comma l'emendamento proposto dagli onorevoli Baslini, Rubini ed altri.

PRESIDENTE. Sta bene. C'è però una sostituzione al primo comma, degli onorevoli Cabrini, Quaglino, Turati e Girardini, in questo senso:

“Lo Stato reintegrerà annualmente il fondo della emigrazione delle somme spese per la assistenza agli emigranti, non contemplate nell'articolo 6 della legge”.

L'onorevole Cabrini ha facoltà di svolgere questo suo emendamento.

CABRINI. Io non insisto nella mia proposta sostitutiva al primo capoverso dell'articolo 28, sebbene più che mai convinto della bontà del principio informatore dell'emendamento nostro; e cioè, che le spese della legislazione del lavoro non debbano mai essere caricate soltanto sul gruppo degli operai a cui una data legge giovi; ma debbano invece essere sostenute dalla collettività.

Ad ogni modo, dopo le esplicite dichiarazioni del Governo, nelle quali udimmo ieri essere consenzienti gli onorevoli Tedesco e Di San Giuliano e dalle quali risulta che il Governo non potrebbe addossarsi un solo centesimo per questa spesa, non insisto nella proposta nostra; ma nello stesso tempo, non potrei consentire in nessun'altra delle proposte che venissero a violare il principio fondamentale da noi sostenuto.

PRESIDENTE. L'onorevole Morpurgo ha proposto il seguente emendamento:

*Sostituire al secondo comma:*

“Le concessioni o rinnovazioni di licenze agli imprenditori o arruolatori saranno sottoposte ad una tassa di lire 10; le registrazioni dei contratti scritti tra imprenditori e operai ad una tassa di lire 1; e le sentenze dei collegi di probiviri saranno sottoposte ad una tassa di lire 1 per le controversie sino a lire 100; di lire 3 da lire 101 a 300; e di lire 5 per le controversie superiori alla somma di lire 300”.

Ma mi pare difficile che il Governo possa accettare questo emendamento, dopo che ha accettato quello dell'onorevole Baslini ed altri.

MORPURGO. Perfettamente. Mi associo all'emendamento Baslini, Rubini ed altri che è stato firmato anche da me, quindi non insisto nel mio.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento degli onorevoli Baslini, Rubini, Marazzi, Ancona, Morpurgo, Bignami, Paniè, Ciruolo, Abbiate, Nava Cesare :

*Sostituire al secondo comma :*

“ Gli emigranti che, a scopo di lavoro, si recano per ferrovia all'estero fruiranno di speciali facilitazioni di viaggio sulle ferrovie italiane e di quelle che eventualmente fossero concordate colle Amministrazioni estere, purchè si facciano rilasciare alla stazione di partenza, contemporaneamente al biglietto di viaggio, una tessera della validità di un anno e del valore di una lira.

“ L'ammontare del prezzo delle tessere sarà versato dalla Amministrazione ferroviaria al Fondo dell'emigrazione.

“ Con decreto reale, promosso dal ministro dei lavori pubblici di accordo con quello degli esteri, saranno stabilite le facilitazioni ferroviarie alle quali l'emigrante avrà diritto e determinate le norme di tali concessioni „.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Baslini.

BASLINI. Dal momento che il Governo non intende di contribuire direttamente al Fondo per l'emigrazione, ho presentato, di accordo con l'onorevole Rubini, l'emendamento di cui si tratta, in relazione alla proposta subordinata da me svolta durante la discussione generale, e ringrazio l'onorevole ministro di averlo accettato. Osservo però, che quanto è scritto nel secondo capoverso di esso, già si legge nel terzo capoverso dell'articolo 28 secondo il testo proposto dal Governo; per cui dal mio emendamento bisognerebbe togliere le parole che dicono: “ L'ammontare del prezzo delle tessere sarà versato dall'Amministrazione ferroviaria al Fondo dell'emigrazione „.

D'altra parte il terzo capoverso dell'articolo 28 potrebbe essere semplificato così: “ Il ricavato delle tasse, ecc., e in genere ogni altro reddito, ecc., sono devoluti al Fondo per l'emigrazione „, come si è già detto all'articolo 13-ter, primo comma, che abbiamo votato testè, ove appunto si legge: “ sarà devoluto integralmente al Fondo dell'emigrazione „.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Sarà meglio dire: sarà attribuito al Fondo dell'emigrazione.

BASLINI. Attribuito o devoluto, non m'importa. Ho detto: devoluto, perchè questa parola è stata già usata nell'articolo 13-ter.

PRESIDENTE. Questa è un'altra proposta, che però non è presentata regolarmente. Si dovrebbero inoltre togliere le parole: “ versati alla Cassa



depositi e prestiti », e si dovrebbe dire: « sono attribuiti al Fondo per l'emigrazione ».

BASLINI. Sta bene. Ripeto che avevo usato il verbo devolvere, perchè era già stato usato nell'articolo 13-ter.

FALLETTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALLETTI, *relatore*. A proposito di questo emendamento, devo dichiarare che ieri svolsi le ragioni per cui la Giunta del bilatecio aveva creduto, dopo che fu presentato l'emendamento del Governo per una soprattassa di lire due sui biglietti ferroviari, di mantenere la sua deliberazione precedente, favorevole alla tassa dei passaporti.

L'emendamento che riduce la soprattassa da lire due a una lira non è stato esaminato dalla Commissione. Per accordo preso col presidente della Giunta, dichiaro che, su questa proposta, i commissari non votano in nome collettivo, ma si riservano ciascuno la propria libertà di azione. Io voterò a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Ma dove sono questi altri membri della Giunta che vorrebbero votare singolarmente?

FALLETTI, *relatore*. Ho voluto dire che la Commissione non si è pronunziata.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, c'è un ordine del giorno della Commissione a questo articolo 28.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. È assorbito.

FALLETTI, *relatore*. Lo svolsi ieri.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Vorrei pregare il relatore di riflettere che l'ordine del giorno, di cui si parla, relativo alle facilitazioni ferroviarie, è assorbito nell'emendamento dell'onorevole Baslini.

Era logico che l'onorevole relatore nella discussione generale lo mantenesse, poichè egli allora proponeva di conservare la tassa di due lire sui passaporti; ma oggi che si è preferito il sistema delle tessere ferroviarie con le facilitazioni domandate in quell'ordine del giorno, evidentemente esso non ha più ragione di essere. Quindi il Governo prega la Giunta di ritirarlo, perchè si è già soddisfatto al suo desiderio in modo ancora più efficace che con un ordine del giorno, cioè, con una disposizione di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

FALLETTI, *relatore*. Poichè nel senso si intende l'emendamento che, in corrispettivo della soprattassa saranno accordate le facilitazioni di viaggio chieste dalla Giunta, questa non ha ragione di insistere nel suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Morpurgo...

MORPURGO. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 28 rimane così formulato:

Art. 28.

È dovuta dai vettori, una tassa di lire otto per ogni posto intero di emigrante, quattro per ogni mezzo posto e due per ogni quarto di posto.

Gli emigranti che, a scopo di lavoro, si recano per ferrovia all'estero fruiranno di speciali facilitazioni di viaggio sulle ferrovie italiane e di quelle che eventualmente fossero concordate colle Amministrazioni estere, purchè si facciano rilasciare alla stazione di partenza, contemporaneamente al biglietto di viaggio, una tessera della validità di un anno e del valore di una lira.

Con decreto reale, promosso dal ministro dei lavori pubblici di accordo con quello degli esteri, saranno stabilite le facilitazioni ferroviarie alle quali l'emigrante avrà diritto e determinate le norme di tali concessioni.

Il ricavato delle tasse e dei contributi di cui al presente articolo, come pure le tasse di patente, le pene pecuniarie e in genere ogni altro reddito o provento dipendente dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione, sono attribuiti al Fondo per l'emigrazione.

Questo Fondo sarà investito in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, nella parte di esso che non sia devoluta a soddisfare le spese pel servizio dell'emigrazione.

La parte a ciò destinata è tenuta dalla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero al saggio d'interesse dei depositi volontari e calcolato a tenore dell'articolo 44 del regolamento 9 dicembre 1875, numero 2802.

I prelevamenti da questo conto corrente sono disposti dal Commissario generale, e sono assegnati esclusivamente a vantaggio dell'emigrazione tanto all'interno che all'estero.

Il bilancio del Fondo per l'emigrazione, sul quale graveranno le spese pel Commissariato, e pei servizi ad esso attinenti, verrà presentato ogni anno dal ministro degli affari esteri, al Parlamento, che lo esamina e lo vota separatamente.

Alla gestione di questo bilancio sono estese, nei modi che saranno determinati dal regolamento, le disposizioni vigenti sull'amministrazione e contabilità dello Stato e quelle sulla vigilanza, sul controllo e sulla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti.



Il Fondo per l'emigrazione è messo sotto la vigilanza di una Commissione permanente, composta di tre senatori e di tre deputati, da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascuna Sessione. Essi continueranno a far parte della Commissione anche nell'intervallo tra le Legislature e le Sessioni. La Commissione pubblicherà ogni anno una relazione che sarà presentata al Parlamento dal ministro degli affari esteri.

Metto a partito l'articolo così formulato.

*(E' approvato).*

L'onorevole Morpurgo propone di sostituire all'articolo 29 della legge il seguente articolo del quale do lettura:

#### Art. 29.

*Sostituire all'art. 29 della legge il seguente:*

Ai fini del presente articolo sono considerati emigranti continentali quelli non compresi nell'articolo 6 della legge.

Chiunque arruoli, conduca o mandi all'estero operai emigranti continentali per impiegarli in lavori od imprese, deve essere munito di licenza rilasciata dal prefetto della provincia nella quale ha luogo l'arruolamento, nei modi e sotto le condizioni indicate dal regolamento e sentito il parere degli Istituti di patronato locale o della Commissione provinciale.

Nei rapporti tra imprenditori e operai emigranti continentali che si stipulano in patria e hanno esecuzione all'estero, è obbligatoria la stipulazione di un contratto scritto, da compilarsi colle modalità fissate dal regolamento.

Gli emigranti continentali ed i loro assuntori d'opera potranno promuovere azione per la conciliazione o la decisione di tutte le controversie indicate nell'articolo 8 della legge sui probiviri non eccedenti il valore di lire 500 innanzi ai collegi dei probiviri che saranno costituiti nelle sedi di pretura su parere del Commissariato secondo le modalità fissate dalla legge 15 giugno 1895 dalla quale saranno regolati.

La competenza per territorio di detti collegi sarà determinata dal luogo del contratto, se avviene in Italia, con le regole generali se all'estero.

Il termine utile per adire a tali collegi sarà di sei mesi dal giorno della cessazione del lavoro.

Gli assuntori d'opera in caso che gli emigranti continentali arruolati siano diretti in Stati ove manchi l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sono tenuti a provvedere alla stessa in conformità alla legge italiana.

Il Ministero degli affari esteri potrà destinare ispettori di emigrazione, oltre che nei paesi transoceanici, anche nei principali centri di emigrazione continentale.

Gli istituti di patronato e le Commissioni provinciali eserciteranno i loro uffici anche a favore della emigrazione continentale.

Però l'onorevole Morpurgo, presenta ora insieme con l'onorevole Cabrini, il seguente ordine del giorno che, pare, dovrebbe sostituire l'articolo che ho letto.

“ La Camera confida che il Governo, insieme al disegno di legge per la riforma delle Commissioni arbitrali, presenterà norme intese a disciplinare: 1° le concessioni delle licenze agli imprenditori arruolatori; 2° i contratti tra imprenditori e operai; 3° l'assicurazione contro gli infortuni degli operai diretti verso Stati ove manchi l'assicurazione obbligatoria „.

L'onorevole Morpurgo ha facoltà di parlare.

MORPURGO. Giacchè l'onorevole ministro ha dichiarato ieri alla Camera di voler presentare un disegno di legge col quale disciplinerà molte delle materie di cui si parla nel mio articolo 29, e precisamente e più che tutto per quanto ha tratto alla istituzione del probovirato a favore degli emigranti, io non ho più motivo di insistere nel mio articolo 29 sostitutivo. Ed invece, insieme con l'onorevole Cabrini ho presentato e raccomandando alla Camera l'ordine del giorno del quale è stata data lettura, e che è accettato dal Governo.

Quest'ordine del giorno chiede discipline: primo, per la concessione delle licenze agli imprenditori ed arruolatori (e qui, io confido che l'onorevole ministro vorrà riprendere in esame anche la proposta della tassazione sulle licenze, la quale più che un fine fiscale avrebbe, secondo me, un ufficio moralizzatore, come ho detto ieri, a vantaggio degli operai emigranti); secondo, l'ordine del giorno chiede discipline sui contratti tra imprenditori ed operai.

Io credo che sia già oggi nel pensiero del ministro di voler imporre il contratto scritto, il solo che possa dare garanzie agli emigranti.

Ma rispetto a questa disposizione, io manterrò la domanda che sia compresa la disposizione stessa nella proposta che l'onorevole ministro starà per fare, quando egli non accettasse già quest'oggi l'aggiunta della lettera *n* all'articolo 32-*bis*.

Dunque se l'onorevole ministro accetterà a suo tempo la disposizione proposta da me e dall'onorevole Cabrini alla lettera *n* dell'articolo 32-*bis*, non vi sarà più ragione d'insistere, perchè questo provvedimento faccia



parte delle proposte legislative; diversamente insisteremo perchè esso faccia parte di quelle disposizioni.

Terzo: domandiamo che le discipline che si invocano abbiano a riguardare anche le assicurazioni contro gli infortuni degli operai diretti verso Stati ove manchi l'assicurazione obbligatoria.

Questa nostra domanda non ha bisogno di essere illustrata e spero che tutta la Camera, rendendosi conto della importanza e della necessità di imporre quest'obbligo, vorrà approvare l'ordine del giorno da noi proposto. E non aggiungo altro.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Non solamente dichiaro di accettare l'ordine del giorno proposto dagli onorevoli Morpurgo e Cabrini, ma dichiaro fin d'ora che vedo con particolare simpatia due delle proposte che esso contiene, cioè quella relativa al contratto scritto e quella relativa all'assicurazione obbligatoria.

Aggiungo poi che a suo tempo accetterò tanto il comma *m* quanto il comma *n* proposto rispettivamente dagli onorevoli Cabrini e Morpurgo all'articolo 32-*bis*.

MORPURGO. La ringrazio.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Morpurgo ha ritirato il suo emendamento; proponendo insieme con l'onorevole Cabrini un ordine del giorno, che è stato accettato dal Governo, e del quale ho dato lettura.

Lo metto a partito.

(*E' approvato*).

Veniamo all'articolo 32-*bis*.

Il regolamento sull'emigrazione - fermo restando il disposto dell'articolo 32 della legge 31 gennaio 1901, n. 23 - determinerà pure:

a) il numero e il grado dei medici da adibirsi ai servizi dell'emigrazione, il modo di costante integrazione di detto numero, i periodi di servizio e tutte le cariche direttive;

b) le modalità per la ripartizione della pensione agli ufficiali medici tra l'Amministrazione della marina ed il Fondo per l'emigrazione, in ragione della somma totale degli stipendi che ciascuno di tali enti abbia corrisposto agli ufficiali stessi, tenendo conto dei periodi di navigazione compiuti al servizio delle due Amministrazioni;

c) le attribuzioni dei medici militari a bordo delle navi, il loro trattamento, l'ammontare delle competenze loro dovute ed ogni altro obbligo del vettore;

d) i modi per provvedere al servizio sanitario e di sorveglianza a bordo delle navi in caso di deficienza di medici della regia marina;

e) le norme per la determinazione, in modo permanente, della cabina pel regio commissario a bordo di ogni piroscalo in servizio di emigrazione;

f) le modalità per gli incarichi ai regi commissari del servizio di leva all'estero e di altri servizi speciali;

g) le norme per disciplinare l'espatrio dei minorenni a scopo di lavoro;

h) le norme per la costituzione del Comitato permanente da eleggersi nel Consiglio dell'emigrazione e le funzioni di esso;

i) i mezzi e le modalità per provvedere all'ordinamento delle pensioni degli impiegati del Commissariato, con decorrenza dal giorno dell'assunzione in servizio, ed alla liquidazione di esse, mediante uno speciale fondo, amministrato e gestito dalla Cassa depositi e prestiti;

l) le norme per disciplinare tutto quanto attiene alle assicurazioni degli emigranti.

Su quest'articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Beltrami. Ne ha facoltà.

BELTRAMI. Ho chiesto di parlare sull'articolo 32-bis perchè sono veramente meravigliato che, mentre la questione che riguarda gli infortuni degli emigranti è gravissima e tale che dovrebbe richiamare la maggiore attenzione del Parlamento, e mentre su tale argomento importantissimo si è scritto a lungo così nella relazione del ministro come in quella della Commissione, niente si sancisce nella legge, e col comma l) di questo articolo si domanda tutto quanto s'attiene agli infortuni, al regolamento.

È un fatto che in sede di legge, si sono disciplinate molto dettagliatamente altre questioni di minore importanza che non sia quella dell'assistenza agli emigranti in caso di infortuni: ed io chiedo se sia anche costituzionalmente corretto, il demandare al regolamento le basi fondamentali di questa materia, così importante?

Il regolamento può bensì determinare le norme necessarie per applicare i principii che nella legge il Parlamento ha creduto di sancire, ma non può il regolamento sostituirsi alla legge.

Nell'articolo 7 della legge in discussione dopo avere regolato l'istituto del Commissariato per l'emigrazione, dite che i commissari saranno nominati secondo le norme determinate dal regolamento; ed è giustissimo, perchè questi sono i dettagli ed essi formano oggetto di regolamento.

Così nei riguardi del Consiglio dell'emigrazione, dopo aver sanciti principii di diritto, secondo i quali deve funzionare, si domanda al rego-



lamento la scelta dei membri, ed anche questo è giusto. Lo stesso dicasi dell'articolo 11, il quale accenna alle norme, che saranno determinate dal regolamento, nei riguardi del servizio medico a bordo; ma dopo di avere stabilite nella legge le attribuzioni fondamentali di detto servizio. E così via, via, in tutte le altre parti della legge abbiamo l'articolo, che sancisce i principi, in base ai quali si vuol risolvere questa o quella questione; e solo si demanda al regolamento lo stabilire le norme di dettaglio per la pratica applicazione.

Ora, l'aver confinato nell'ultimo comma dell'articolo 32-*bis* col quale la si demanda al regolamento, la materia che riguarda gli infortuni, mi ha fatto dolorosa impressione. Ho paura che si intenda in tale guisa di non far nulla; e che si mandi la questione da Erode a Pilato.

Il Commissariato per l'emigrazione nella seduta del 2 dicembre 1907, su proposta dell'onorevole Nitti, disse: "bisogna provvedere seriamente alla tutela degli emigranti nei riguardi della assicurazione. Si deve tutelarli tanto in viaggio, in caso di morte ed in caso di invalidità permanente o parziale; come si deve tutelarli al luogo di arrivo di fronte alla reiezione ed alla disoccupazione". Ed, allora, nella seduta del 7 aprile 1908, l'ispettore Giuffrida presentò una relazione, indicando tutti i gravi inconvenienti, per cui gli emigranti, in fatto di assicurazione, cadono nei tranelli degli istituti privati di speculazione, i quali con le famose clausole contenute nelle polizze, distruggono completamente il contratto di assicurazione; e l'emigrante dopo avere pagato il premio, in caso d'infortunio non viene indennizzato!

L'ispettore Giuffrida alla sua relazione unì un apposito schema di assicurazione, accennato anche nella relazione dell'attuale disegno di legge; ed il giorno 10 aprile, quello schema di assicurazione fu approvato ad unanimità dal Consiglio di emigrazione. In allora il presidente del Consiglio di emigrazione senatore Bodio, diceva testualmente: "questo progetto di massima sarà comunicato al ministro per la sua approvazione, perchè, ove lo creda opportuno, ne faccia oggetto in apposito disegno di legge (è tale, onorevoli colleghi, l'importanza della tutela degli emigranti in materia di infortuni, che si diceva allora di fare un apposito disegno di legge, non di confinare la materia nel regolamento) oppure, soggiungeva l'onorevole Bodio, si introduca un'aggiunta nel progetto di riforma della legge sulla emigrazione, che sta dinanzi alla Camera dei deputati". Dunque il Consiglio della emigrazione aveva compilato un progetto di legge, a tutela degli emigranti per gli infortuni; ed aveva chiamato l'attenzione del Governo sopra detto progetto, perchè provvedesse o con un apposito disegno di legge, o introducendo nell'attuale disegno di legge delle norme speciali. Invece non si è provveduto assolutamente in nessun

modo. Se non fosse per non abusare dell'attenzione della Camera, potrei dimostrare che si sono introdotti nella legge dettagli, che avrebbero potuto far parte del regolamento; ed invece, in sede di legge, non si è sancito nulla, per questa importantissima materia degli infortuni. Vorrei, pertanto, delle dichiarazioni in proposito, dall'onorevole ministro; vorrei conoscere almeno i principi fondamentali, ai quali si ispirerà il regolamento. Certo sarebbe molto più corretto, che vi fosse un articolo di legge che sancisse come il legislatore intenda provvedere, alla tutela degli emigranti in caso di infortuni; salvo demandare al regolamento le modalità per l'esplicazione.

Noti, onorevole ministro, che, ad esempio, nell'America, ed ella lo sa, non vi è l'assicurazione obbligatoria ed i nostri poveri emigranti debbono ivi, in mancanza dell'assicurazione, ricorrere ai tribunali per domandare delle indennità a base della responsabilità civile secondo il diritto comune.

Per me l'emigrante, fino dal momento in cui sale sul bastimento per andare in America, è già sul lavoro, per quel che riflette l'infortunio sul lavoro. Come la giurisprudenza ha stabilito che è infortunio sul lavoro quello che coglie l'operaio lungo il cammino, mentre si reca a lavorare, a magari due o tre chilometri di distanza dalla propria abitazione; così è infortunio sul lavoro quello che coglie l'emigrante sul bastimento, perchè non s'imbarca per divertimento, ma per andare a lavorare; e quindi si dovrebbe provvedere alla sua assicurazione fino dalla sua partenza. E credo che l'unica soluzione sarebbe di fare, come ben proponeva l'onorevole Nitti, nel Consiglio d'emigrazione, che nella tassa di imbarco si comprenda il premio di assicurazione; di guisa che ogni emigrante, nell'imbarcarsi, col pagare la quota d'imbarco, sia assicurato.

È talmente necessaria l'assicurazione per gli emigranti, che essi sono spesso assaliti, come dissi, da quei privati speculatori, così bene descritti nella relazione dell'ispettore Giuffrida; i quali, mentre carpiscono all'emigrante il premio di assicurazione, gli rilasciano una polizza colle famose clausole, che distruggono il diritto all'indennità; e su ciò richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro.

Per quanto poi si fa presentemente a tutela degli emigranti, mi basterebbe leggere una lettera della Camera del lavoro di Lugano giunta proprio in questi giorni. In essa si dice che « la tutela per gl'infortunati e gli emigranti in genere, è demandata ai Consolati, ed agli addetti all'emigrazione, ma che questi non vi provvedono, mentre vi provvedono attualmente le organizzazioni operaie, come possono; e non sarà provveduto come si deve, fino a che noi deputati socialisti non saremo riusciti a strappare una legge al Governo, che non si limiti ad istituire gli addetti, ma che ne regoli anche le funzioni „.



Perchè voi avete creduto di risolvere la questione dell'assistenza agli emigranti nominando degli addetti all'emigrazione; ma noi possiamo portarvi la prova che i vostri addetti ed i vostri consoli molte volte quando ricevono qualche reclamo, qualche istanza, da operai che per infortuni sul lavoro o per altre pratiche domandano di essere assistiti, le pratiche stesse vengono rimesse a società private. E così io oggi rispondo all'invito formale, rivoltomi, l'altro giorno qui alla Camera, dall'onorevole Baslini.

Egli m'invitò formalmente a precisare quali erano le accuse che io potevo muovere a quella società di assistenza per gli emigranti che è l'Opera pia Bonomelliana. Orbene, noi ci troviamo nella condizione che i consoli ed i regi addetti all'emigrazione, in materia di infortuni, molte volte non fanno altro che girare gli emigranti infortunati o i loro aventi diritto, i loro parenti all'Opera pia Bonomelliana; la quale, per quanto si dice sia benemerita in altri campi, su questo degli infortuni assolutamente non può disimpegnare seriamente un'efficace tutela ed assistenza.

Quando io l'altro giorno ho parlato alla Camera...

PRESIDENTE. Ma onorevole Beltrami, ella esce dall'argomento. Siamo all'articolo 32-bis.

BELTRAMI. Ha ragione, onorevole Presidente; ma sono stato costretto a prendere occasione da quest'articolo 32-bis, appunto perchè, come dissi sino dal principio, la legge non ha pensato di introdurre degli appositi articoli, sui quali si sarebbe potuto fare una larga e proficua discussione intorno alla questione importantissima degli infortuni, che capitano ai nostri poveri fratelli emigranti!

Ad ogni modo concludo ricordando alla Camera che dall'Opera pia Bonomelliana, dopo la mia interrogazione sulla tutela degli emigranti al traforo del Loetchsberg mi si scrisse dicendo: ma come, voi vi lamentate della mancanza di assistenza per gli emigranti in fatto di infortuni sul lavoro?

Noi abbiamo già là un paio di missionari, e come ciò non bastasse, adesso ne manderemo un altro.

Ora, io dico al Governo italiano che i missionari saranno capaci di recitare delle preghiere religiose, saranno anche capaci come le monache (io non sono un settario per disconoscere il bene da qualunque parte esso venga) di prestare la loro opera di assistenza negli ospedali, nelle scuole e negli asili; ma venirmi a proclamare che all'estero non è necessaria l'assistenza degli infortunati da parte degli addetti all'emigrazione o di altri rappresentanti del Governo, perchè vi sono i missionari e se ne manderanno ancora, è certo qualche cosa di umiliante per l'Italia; come nello svolgere la interrogazione sulla tutela degli operai italiani al Loetch-

sberg, ricordai essere pure umiliante per il nostro Governo il dovere dipendere colà, per i servizi di leva, dall'Opera pia Bonomelliana.

L'onorevole Baslini ebbe pure ad invitarmi a spiegare come si può accusare di krumiraggio l'Opera di assistenza degli emigranti nell'Europa e nel Levante; ed è strano che continui a chiamarla soltanto opera di assistenza, come se si vergognasse di chiamarla Opera pia Bonomelliana.

Orbene, in quanto al krumiraggio propriamente detto, mi basta ricordare che in Germania furono gli stessi preti del luogo, che reagirono contro l'opera di concorrenza della Bonomelliana.

Venendo al caso speciale della tutela degli infortunati di fronte alle imprese dei lavori del Loetchsberg ed altrove, mi basta dire che non possono gli incaricati della Bonomelliana lottare in difesa degli operai nella liquidazione delle indennità, perchè essendo sussidiati dalle imprese per le scuole, gli asili e gli ospedali, non sono liberi ed indipendenti, e debbono acquietarsi di fronte a coteste imprese sfruttatrici!

Concludo, dunque, chiedendo al Governo cosa intenda realmente di fare; quali sono i provvedimenti che ha escogitato e che vorrà sancire, sia pure in sede di regolamento in mancanza di precise disposizioni di legge, per la tutela degli infortunati all'estero; perchè è una questione importantissima, forse la più importante che si possa immaginare. (*Bene!*)

Io debbo dire ancora questo ed ho finito. Voi avete vantato qui le convenzioni concluse con vari Stati per la tutela degli emigranti.

Lo so, si sono stipulati i così detti trattati di reciprocanza, per fare fruire i nostri operai delle leggi straniere; ed in quest'occasione voglio rendere omaggio all'Italia; perchè la sua legge sugli infortuni è la più liberale, non avendo fatto distinzione fra italiani e stranieri; non avendo restrizioni di sorta. (*È vero*).

Voi, adunque, avete ottenuto con le convenzioni con gli altri Stati, di pareggiare all'estero gli operai italiani agli operai del luogo, nel diritto all'indennità d'assicurazione. Ma non è la questione del diritto, onorevole ministro, che soprattutto affatica gli emigranti; la questione cioè di sancire che l'operaio italiano ha diritto all'indennità di infortunio in Germania, in Francia, in Svizzera, ecc., come in Italia. È la questione della procedura, del modo di facilitare agli emigranti la via per conseguire l'indennità d'infortunio, che li preoccupa ed affatica, perchè non è tanto che si contesta il diritto dell'operaio all'indennità, quanto che l'operaio si trova, il più delle volte, nella impossibilità di far valere il suo diritto.

È su questo terreno, quindi, che voi dovrete disciplinare la materia, in modo di assicurare all'operaio una facile procedura, per conseguire quella indennità di infortunio che è sancita sì dalla legge, ma che le



Imprese e le Assicurazioni contestano, perchè sanno che gli operai all'estero si trovano in una infinità di ostacoli per fare valere i loro diritti.

PRESIDENTE. Ma onorevole Beltrami, si attenga alla discussione dell'articolo, e veda di concludere!

BELTRAMI. Ha ragione. Ho finito; e sentirò volentieri dall'onorevole ministro cosa intenderà di fare, in sede di regolamento, poichè nulla si è sancito in sede di legge, per disciplinare sul serio l'assistenza degli operai nei riguardi degli infortuni sul lavoro all'estero.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

PANTANO. Io vorrei su questo articolo fare una proposta... ma non so se il ministro vorrà accettarla.

Vi è una lacuna in tutta la nostra legge sull'emigrazione, ed è tutto ciò che riguarda le provvidenze per i rimpatri.

Qualche cosa fu messo nella legge del 1901 per la tutela igienica, diciamo così, degli emigranti al ritorno, imponendo il commissario viaggiante medico. Qualche altra cosa si introduce in questo disegno di legge, mi pare all'articolo 14. Dunque, perchè noi non dobbiamo introdurvi qualche disposizione che regoli anche e disciplini in qualche maniera i noli di rimpatrio?

Ora noi ci troviamo in questa condizione che gli emigranti che partono dai porti italiani per l'America pagano molto meno di quello che pagano gli italiani che dall'America ritornano in Italia, perchè là non sono tutelati, come in Italia, dalle nostre leggi, che impongono i noli di Stato. Ora perchè dobbiamo noi consentire questo sfruttamento, quando d'altra parte anche tutti gli altri paesi, compresa l'America stessa, impongono condizioni gravose anche alle navi estere, nella condotta che debbono tenere in mare rispetto agli emigranti?

Onorevole ministro, si tratta di una proposta nuova, se non ho la fortuna di farmi ascoltare da lei...

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Discorrevo appunto con l'onorevole Di Scalea, del come si potesse fare.

PANTANO. Bene. Io dicevo questo, tanto più riferendomi alla tesi da me svolta l'altro ieri, (tesi che incontrò anche la simpatica ed autorevole adesione del ministro), di cercare di usufruire dell'emigrazione, come di una grande forza propulsiva della nostra rigenerazione agricola interna. La grande corrente degli emigranti di ritorno per noi rappresenta una forza economica di prim'ordine. E sarà un grande vantaggio se, aumentando questi scambi delle nostre forze che stanno dentro e fuori la Patria, per mezzo dei viaggi di andata e ritorno, aumenterà anche l'emigrazione temporanea, con diminuzione di quella permanente. Perciò, io proporrei

che dove si dice: *il regolamento determinerà*, si aggiunga un ultimo comma: " le norme per i noli di rimpatrio degli emigranti „.

La formula è abbastanza lata, dimodochè non si pongono termini precisi a ciò che il Governo dovrà fare ma si lascia sufficiente latitudine, perchè con sobrietà, ponderazione e serietà si possano avere in mano le armi necessarie per provvedere a questo importante problema.

Se l'onorevole ministro accetta la mia proposta, io la presento, altrimenti no.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. L'accetto; la presenti pure.

PANTANO. Grazie, onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavagnari ha facoltà di parlare.

CAVAGNARI. Io non sono sospetto, inquantochè nella discussione generale feci osservare e riconobbi che questa legge è eminentemente *in divenire*, come si suol dire; bisogna demandare molte disposizioni al regolamento, perchè col regolamento il potere esecutivo può provvedere, e quindi può modificare tutte le disposizioni che creda non corrispondano al caso, senza dovere ricorrere al Parlamento. Per quanto così disposto, e largamente disposto a questa tesi, io non posso non osservare che il numero delle attribuzioni lasciate a questo regolamento minaccia di non finire, tanto più che vedo per via il numero di tali attribuzioni va sempre aumentando. Ma siamo verso la fine della legge, ed io non voglio appor- tare modificazioni che possano significare qualche cosa di concreto.

Mi limiterò piuttosto a chiedere un chiarimento all'onorevole ministro, se crederà di potermelo dare. Alla lettera *i*, si dice che sono demandati al regolamento i mezzi e le modalità per provvedere all'ordinamento delle pensioni degli impiegati del Commissariato, con decorrenza dal giorno della assunzione in servizio ecc.

Siamo in materia abbastanza delicata e non so che cosa si intenda per questi mezzi e modalità. So per altro che si tratta di maneggio di denaro, di disposizioni di fondi. Ora demandare ad un regolamento una materia di ordine così delicato, non mi pare sia del tutto consentaneo a quelle norme che disciplinano in massima questa materia di ordine finanziario.

Solo per avere un chiarimento, per la tranquillità del mio voto, mi permetto di fare questa osservazione. E non ho altro da aggiungere.

CHIESA PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIESA PIETRO. Ho chiesto di parlare per esporre questo mio desiderio. Faccio parte di una di quelle Commissioni arbitrali dell'emigrazione che funzionano (o per dir meglio non funzionano) nelle varie provincie e pre-



cisamente di quella di Genova. Ho dovuto constatare qualche lacuna della legge veramente grave, lacuna che porta seri inconvenienti agli emigranti e mi pare che a ciò si potrebbe riparare, se non in tutto, in parte, con opportune disposizioni da inserirsi nel regolamento.

L'emigrante al momento della partenza è visitato dal nostro medico e dal medico della nazione in cui deve recarsi. È visitato, è trovato sano. È sanissimo al momento in cui parte, è sanissimo al momento in cui sbarca; ma al suo arrivo o perchè non è abbastanza alto o perchè non è abbastanza largo, viene respinto.

Così questo povero lavoratore che ha venduto le sostanze che aveva per andare in America con la speranza di trovar fortuna, ritorna in patria senza aver più quello che possedeva e col maggior danno delle spese del viaggio di andata e di ritorno, senza che le Compagnie o i vettori lo indennizzino in nessun modo.

La legge stabilisce chiaro che quando risulta alle Compagnie, ai vettori che l'emigrante sia partito sano e sia arrivato sano, non siano tenute ad indennizzarlo in alcun modo.

Ognuno vede come l'emigrante sia danneggiato in modo enorme e come sia necessario rimediare.

Osservo inoltre che queste Commissioni anche quando si radunano, spesso non possono funzionare per mancanza di qualche componente. Questi poveri emigranti arrivano e devono tornare indietro con le mani vuote perchè il loro caso non si può discutere.

È poi doloroso constatare che questi poveri emigranti sono sempre senza difesa. Mentre le Compagnie di assicurazione hanno un vero esercito di avvocati, questi poveretti non hanno nessuno che li difenda. Io che faccio la parte del giudice nella Commissione provinciale, devo fare spesso la parte del difensore; ma si capisce che è poca cosa.

Quindi raccomando che nelle disposizioni regolamentari si metta qualche norma per cui questi emigranti che quando partono sani ed arrivano sani, sono respinti senza ragione, siano indennizzati del viaggio di ritorno; e che quando vengono dinanzi a queste Commissioni abbiano la possibilità di essere difesi da qualcuno. Essi arrivano assolutamente sprovvisti senza conoscere la procedura nè i mezzi per far valere le ragioni di merito e non trovano nessuno che abbia un po' di cuore per aiutarli.

SCCELLINGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCCELLINGO. Continuando nelle osservazioni fatte dall'onorevole Chiesa, richiamerò l'attenzione dell'onorevole ministro sopra un altro inconveniente gravissimo che avviene appunto nei luoghi di sbarco. Spessissimo questi disgraziati che lasciano la patria dopo aver venduto tutto quello che pos-

seggono, sperando di trovar fortuna all'estero, quando sono visitati dai medici e respinti per una malattia che realmente non hanno (ed io che ho occasione di esercitare la specialità che riguarda le malattie degli occhi, debbo deplorare questo fatto) sono respinti perchè affetti da tracoma. Ora questo dovrebbe richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro, affinchè la visita dei medici stranieri sia fatta alla presenza di un medico italiano, che si accerti se realmente l'emigrante sia affetto da tracoma, poichè spessissimo un semplice arrossamento degli occhi, prodottosi durante il viaggio, è preso per malattia contagiosa, mentre invece in America, specialmente nel Brasile, questa malattia è frequentissima così che mentre i medici americani impediscono agli italiani di entrare in America perchè sospetti di esser malati di tracoma, spessissimo gli emigranti che ritornano in Italia riportano presso di noi questa malattia che hanno contratto laggiù.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Risponderò brevissimamente ai vari oratori e comincerò dall'ultimo, dall'onorevole Scellino.

Effettivamente io stesso ho constatato, quando sono stato, come diceva ieri, alcuni anni or sono negli Stati Uniti, che colà il tracoma ispira maggiori timori che non altre malattie ancora più gravi.

VALLI. È contagioso.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. È contagioso! È un argomento questo sul quale non posso interloquire, ma è certo che vi sono altre malattie, assai più contagiose del tracoma e, contro di esse, non si prendono negli Stati Uniti quelle precauzioni che contro il tracoma si prendono.

Sono inoltre stati vani gli sforzi fatti finora per ottenere che il permesso di imbarco dato da un medico, anche americano, in un porto italiano, venga sempre considerato come valido e definitivo agli sbarchi agli Stati Uniti. È questo senza dubbio nell'interesse dei nostri emigranti un grave inconveniente ed il Governo continuerà ad occuparsene col più vivo desiderio di giovare quanto più sia possibile ai nostri emigranti.

La raccomandazione dell'onorevole Scellino collima con quella dell'onorevole Pietro Chiesa. Alcuni anni fa, il nostro Governo consentì che un medico americano partecipasse alla visita degli emigranti nei porti italiani, e fece questo allo scopo di diminuire il numero di coloro che, una volta giunti in America, venivano poi respinti.

In certa guisa lo scopo si è raggiunto, perchè se non ci fosse questa visita preventiva nei porti d'imbarco, il numero dei respinti sarebbe ancora maggiore.



Però, come ho detto in risposta all'onorevole Scellino, non è stato finora possibile di ottenere che la visita all'imbarco si giudicasse come sufficiente agli Stati Uniti. E per quanto so dello stato dell'opinione pubblica e della legislazione negli Stati Uniti e in altri paesi d'America, credo molto difficile che questo si ottenga.

L'onorevole Pietro Chiesa si è anche occupato delle Commissioni di arbitrato. Egli non era presente, credo, alla discussione che si è svolta ieri e nelle sedute precedenti; non posso quindi che ripetergli che delle sue raccomandazioni il Governo terrà il massimo conto tanto nella compilazione del regolamento per l'applicazione della legge, quanto nella formazione del disegno di legge che su questa materia ha promesso di presentare possibilmente entro questo anno.

All'onorevole Cavagnari osservo che per determinare i mezzi e le modalità per provvedere all'ordinamento delle pensioni occorre fare calcoli matematici, e sarebbe molto difficile discuterli in una assemblea, quale è la Camera.

Per la loro propria natura sono provvedimenti che non possono non essere demandati al Governo, e poichè le norme che regolano gli impiegati del Commissariato sono identiche a quelle per gli impiegati dello Stato, abbiamo un precedente, un tipo al quale evidentemente esse si uniformeranno.

L'onorevole Pantano ha fatto notare che mancano disposizioni relative ai noli di rimpatrio. Io dissi ieri nel mio discorso che il Governo aveva fatto un decreto il quale determinava che i noli di ritorno non potessero eccedere i noli di andata.

Contro questo decreto è stato fatto ricorso al Consiglio di Stato, il quale ne ha sospesa, come dissi ieri, l'esecuzione, ma non si è ancora pronunciato in merito.

Io avevo l'intenzione di inserire in questo disegno di legge un articolo in cui venissero trascritte le principali disposizioni di quel decreto, nel senso cioè di determinare che i noli di rimpatrio non possano eccedere i noli di andata.

Non ho fatto questa proposta, che era nell'animo mio, per timore di complicare troppo la discussione della legge e sollevare troppe opposizioni. Mi pare però che nei termini nei quali la proposta è stata fatta dall'onorevole Pantano, essa possa essere accolta senza difficoltà dalla Camera, e per parte mia l'accetto ben volentieri.

*Dulcis in fundo!* vengo all'onorevole Beltrami. (*Si ride*).

PRESIDENTE. E le aggiunte *m*) ed *n*) dell'onorevole Cabrini?

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri. Gli emendamenti *m*) ed *n*) degli onorevoli Morpurgo e Cabrini ho già detto precedentemente che li accettavo.

Vengo dunque all'onorevole Beltrami.

Se non mi inganno, egli era presente ieri, ed allora confesso che ciò mi addolora immensamente per la mia vanità di oratore, perchè ciò che ieri ho detto sugli infortuni, e troppo lungamente (ne ho ancora il rimorso) è stato detto invano per l'onorevole Beltrami.

BELTRAMI. Ma non è sancito in nessun articolo di legge.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. E quasi quasi, se non avessi buon cuore, vorrei infliggergli una severissima punizione: quella, cioè, di rileggere non soltanto il mio discorso di ieri, ma anche quello che su questa materia degli infortuni io feci alla Camera alcuni anni or sono.

BELTRAMI. Ma non è tradotto in legge.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ma la pena sarebbe troppo severa. Noterò soltanto che è verissimo, che questo disegno di legge non contiene sugli infortuni che il comma 1).

BELTRAMI. Non serve a niente. (*Rumori*).

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. A me pare che il comma 1) sia molto soddisfacente per le giuste aspirazioni dell'onorevole Beltrami.

Esso dice infatti che il regolamento determinerà le norme per disciplinare tutto quanto attiene alla assicurazione degli emigranti.

Ora, data questa forma del comma 1), io capirei che vi facessero opposizione coloro i quali possono temere che il Governo sia soverchiamente rigoroso nel determinare queste norme, perchè si dà realmente al Governo una grandissima latitudine.

Quindi il timore espresso dall'onorevole Beltrami che questa disposizione del disegno di legge significhi che non si intende far nulla, pare a me infondato. Anzi, data la mia tendenza personale in questa materia, capirei piuttosto che si avesse il timore opposto.

Non mi pare poi che il suo scrupolo costituzionale sia fondato, perchè è costituzionalmente correttissimo che si deleghino al regolamento alcune determinate disposizioni che per la loro natura troppo particolareggiata non possono trovare luogo nella legge. Dal momento che il potere di far ciò nel regolamento il Governo non se lo arroga da sè, ma gli viene dato per legge, mi pare che malgrado la più rigorosa scrupolosità costituzionale, si debba mettere completamente in pace la coscienza dell'onorevole Beltrami.

Egli poi mi domandava le linee generali e fondamentali delle disposizioni che dovrà contenere il regolamento. A questa sua domanda rispondo, con la massima franchezza e sincerità, che in questo momento non sono in grado di dirgli nulla, perchè ho l'onore di sedere a questo



banco da pochissimo tempo. Ho trovato il disegno di legge preparato da altri, e non ho potuto entrare fino ad ora nell'esame delle norme regolamentari che dovranno applicarlo.

La sola cosa che io posso promettere all'onorevole Beltrami è di portare nello studio di questa parte importantissima del regolamento un sentimento profondo degli alti doveri del Governo verso la classe lavoratrice.

Allo stato attuale delle cose un'assicurazione più completa e più precisa di questa non sono in grado, con mio rammarico, di dare.

BELTRAMI. Non metto in dubbio i suoi sentimenti.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Non è neanche esatto quello che dice l'onorevole Beltrami, che per gli infortuni, che colpiscono i nostri operai all'estero, non si sia fatto e non si faccia nulla.

Come dicevo testè, io ho il rimorso di avere annoiato ieri la Camera con soverchio lusso di cifre, (*No! no!*) le quali dimostrano che i nostri Uffici di assistenza legale, tanto in America, quanto in Europa, nel breve tempo dacchè esistono, sono riusciti ad assicurare agli operai italiani colpiti da infortuni considerevoli indennità.

Ricordai anche ieri che in un recente infortunio nel Colorado gli operai italiani ebbero indennità superiori, e di non poco, agli operai di altre nazionalità.

I consoli, egli dice, non fanno nulla. Ebbene, mi citi qualche fatto concreto di un console che sia venuto meno al suo dovere ed io gli do l'assicurazione che provvederò con tutta la severità che questa trascuranza merita.

In quanto poi ai modi diversi di facilitare agli operai, in sede di procedura, come egli ha detto, d'ottenere l'indennità, abbiamo gli Uffici d'assistenza legale ed i Consolati; ed il Governo ha preso, nella discussione generale, l'impegno di aumentare da otto a quattordici gli ispettori ed addetti d'emigrazione.

Non posso oggi entrare in ulteriori particolari; ma assicuro l'onorevole Beltrami e la Camera che sento tutti i doveri che ha il Governo verso i nostri emigranti che siano colpiti da infortuni.

FALLETTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Per dire che è d'accordo? (*Harità*) Parli pure.

FALLETTI, *relatore*. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Pantano, riferentesi ai noli di ritorno, perchè tale proposta è in perfetta corrispondenza con la disposizione di legge che riguarda le licenze consolari per i piroscafi adibiti ai viaggi di ritorno degli emigranti e tende ad ovviare alla obbiezione che era stata fatta qui, nel senso che, con le dette licenze, si potesse diminuire la concorrenza ed aumentare il prezzo dei trasporti.

La Commissione col suo ordine del giorno aveva manifestato il voto che, applicandosi una tassa a carico degli emigranti continentali, questi fossero anche maggiormente protetti dalla legge. Ora, dalle disposizioni a tal fine già enunciate nel corso di questa discussione, quella che tanto si desiderava, per la magistratura arbitrale, è già stata concessa, e forma parte d'un emendamento.

Altre due disposizioni si chiederebbero, e cioè, che nel regolamento si dettassero le norme per disciplinare l'espatrio non solo dei minorenni, ma anche delle donne; ed allora, alla lettera *g*) dell'articolo 32-*bis*, si dovrebbe dire: " le norme per disciplinare l'espatrio delle donne e dei minorenni „. Si introdurrebbe poi una lettera nuova *o*), per disciplinare, come si è chiesto, le norme pel coordinamento delle istituzioni d'assistenza a favore dell'emigrazione continentale.

A nome della Giunta del bilancio, esprimo questo desiderio al Governo.

PRESIDENTE. Dove vuol mettere questa aggiunta?

FALLETTI, *relatore*. Si introdurrebbe un'ultima lettera: lettera *o*).

PRESIDENTE. Favorisca di mandarmi scritta codesta proposta.

Colgo quest'occasione per avvertire tutti, Governo e deputati, che io non mi rifiuto ad alcun lavoro; anzi sono felicissimo quando mi si presenta occasione di studiare; ma non credo buon sistema quello d'improvvisare a questo modo le leggi durante le discussioni. (*Vive approvazioni*). Gli emendamenti devono essere conosciuti a tempo debito dalla Camera; altrimenti si corre pericolo di porre i diversi articoli in disaccordo fra loro. (*Approvazioni*). Ora, per esempio, abbiamo una lettera *m*) proposta dall'onorevole Cabrini; una lettera *n*) proposta dall'onorevole Morpurgo; verrà poi una lettera *o*) proposta dal Governo: diventerà una lettera *p*) la proposta dell'onorevole Pantano, ed una lettera *q*) quella del relatore. (*Si ride*).

Ci penseranno poi loro, nel coordinamento, a mettere le cose a posto! (*ilarità — Approvazioni*).

Venendo al concreto, al testo, che è stato letto, di quest'articolo, si deve aggiungere la lettera *m*) proposta dagli onorevoli Cabrini, Quaglino, Turati e Girardini, che suona così:

" *m*) Le norme per la scelta e la destinazione degli ispettori all'estero previsti dagli articoli 12 e 29 e per il passaggio nel ruolo degli ispettori degli addetti d'emigrazione ritenuti idonei „.

E quest'aggiunta il Governo l'ha accettata. Poi c'è la lettera *n*) degli onorevoli Morpurgo e Cabrini che è la seguente:

" *n*) Le norme per l'applicazione dell'articolo 29 della legge nei riguardi dei contratti di arruolamento di emigranti non compresi nel capo II della legge stessa „; poi la lettera *o*) proposta dal Governo stesso:



“ o) Le norme per disciplinare le condizioni di esercizio delle linee iscritte su patenti di vettore e per determinare in quali casi i piroscafi perdono i diritti dipendenti dal fatto che hanno esercitato il trasporto degli emigranti sotto l'impero della legge e del regolamento sull'emigrazione „ Poi ancora la lettera p), aggiunta dall'onorevole Pantano:

“ p) Le norme dei noli di rimpatrio degli emigranti „, ed inoltre una lettera q):

“ q) Le norme per il coordinamento delle istituzioni di assistenza a favore dell'emigrazione continentale „.

Infine l'onorevole relatore ha proposto che alla lettera g), dove è detto: “ per determinare l'espatrio dei minorenni „ si dica invece così: “ delle donne e dei minorenni „.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Accetto.

PRESIDENTE. Con tutte queste aggiunte pongo a partito l'articolo 32-*bis*.

Si intende che nel coordinamento dovrà essere disposto il tutto con un certo criterio logico.

(E' approvato).

#### Art. 33.

Agli articoli 81 e 82 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, e all'articolo 36 del testo unico delle leggi sulla leva marittima, è sostituito il seguente:

Il servizio della leva all'estero è affidato alle regie autorità diplomatiche e consolari e si svolgerà con le norme seguenti:

1° Gli iscritti residenti regolarmente all'estero possono farsi visitare presso la regia Legazione od il regio Consolato più vicino; e, secondo il risultato di questa visita, vengono arruolati nella categoria che loro spetta, o mandati rivedibili o riformati, ovvero mandati a leve successive per legittimi impedimenti;

2° Gli iscritti nati e residenti all'estero o espatriati con ascendenti o col tutore prima di aver compiuto il sedicesimo anno di età in America, Oceania, Asia (esclusa la Turchia), Africa (esclusi i domini e protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco), qualora vengano arruolati, sono provvisoriamente dispensati dal presentarsi alle armi, finchè duri la loro residenza all'estero. In caso di mobilitazione generale dell'esercito e dell'armata, saranno obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile;

● 3° I militari di cui al numero precedente, rientrando nel Regno, prima di aver compiuto il 32° anno di età, devono immediatamente dare

notificazione al distretto militare, se appartenenti all'esercito; alla capitaneria di porto, se appartenenti all'armata, e presentarsi per compiere i loro obblighi di servizio militare. Contravvenendo a queste prescrizioni, sono dichiarati disertori.

I detti militari, però, che siano nati e residenti in paesi ove, per fatto della nascita, sia loro imposta la cittadinanza locale, saranno esentati dall'obbligo di compiere la ferma, quando provino di aver prestato nel paese di nascita un periodo di effettivo servizio sotto le armi nell'esercito regolare, il quale possa considerarsi, secondo le norme che stabilirà l'amministrazione militare, equivalente a quello che avrebbero dovuto prestare in Italia. Essi dovranno, però, essere chiamati alle armi con una classe di seconda categoria, se ciò sia ritenuto necessario per completare la loro istruzione militare in conformità cogli ordinamenti del regio esercito;

4° I militari ammessi alla dispensa provvisoria possono, in casi eccezionali, ottenere dalle regie autorità diplomatiche e consolari il permesso di rientrare in patria e permanervi per un periodo non superiore a due mesi. I ministri della guerra e della marina potranno, caso per caso e secondo le norme del regolamento, prolungare la permanenza nel Regno di coloro che comprovino di compirvi un regolare corso di studi;

5° Gli iscritti stati ammessi alla dispensa provvisoria del servizio alle armi in tempo di pace, i quali rientreranno nel Regno dopo di aver compiuto il 32° anno di età, saranno dispensati dal compiere la ferma. Essi però saranno iscritti alla milizia territoriale con la rispettiva classe di leva, e dovranno rispondere alle eventuali chiamate della classe medesima;

6° Il regolamento determinerà i casi in cui gli iscritti di leva non contemplati nel precedente numero 2° possono, se arruolati in prima categoria, essere, d'anno in anno, autorizzati, per motivi di riconosciuta importanza, a ritardare la loro presentazione alle armi, non oltre però il 1° dicembre dell'anno in cui compiono il 25° di età;

7° Gli iscritti residenti all'estero, che sono arruolati nella seconda categoria, sono dispensati dal rispondere alla chiamata alle armi per istruzione, fino a che duri la loro residenza all'estero.

Rientrando in Italia prima di aver compiuto il 32° anno di età, essi sono obbligati a presentarsi alle armi con gli uomini di seconda categoria chiamati per istruzione immediatamente dopo il loro arrivo dall'estero.

Rientrando in Italia dopo la detta età, essi sono dispensati dal presentarsi alle armi come sopra, ma sono ascritti alla milizia territoriale,



con la rispettiva classe di leva, e devono rispondere alle eventuali chiamate della classe medesima.

Su questo articolo c'è una proposta soppressiva degli onorevoli Cabrini, Quaglino, Turati e Girardini: al numero 2° sopprimere le parole " con ascendenti o col tutore „.

L'on. Cavagnari invece propone di sostituire al secondo comma del numero 3° il seguente:

" I detti militari però che siano nati e residenti in paesi ove per fatto della nascita sia loro imposta la cittadinanza locale, saranno esentati dall'obbligo di compiere la ferma quando provino di aver prestato nel paese di nascita un periodo di effettivo servizio sotto le armi nell'esercito regolare.

" Essi saranno iscritti alla 3ª categoria e potranno occorrendo essere chiamati anticipatamente in servizio per completare la loro istruzione in occasione di mobilitazione dell'esercito per la guerra. „

Come vedono, questa modificazione, fino alle parole " esercito regolare „ è uguale al testo proposto dal Ministero e dalla Commissione.

L'onorevole Cabrini deve svolgere la sua proposta?

CABRINI. Domando al Governo delle spiegazioni. Se il Governo riesce a darmi questa tranquillità, cioè ad assicurarmi che questa disposizione così com'è...

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Accetto la sua proposta.

CABRINI. Allora rinuncio a parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavagnari ha facoltà di svolgere la sua proposta.

CAVAGNARI. Onorevole Presidente, io non credo che il mio emendamento troverà ostacoli presso il Governo. Veramente, a voler esser sinceri, come è mia abitudine, debbo dire che avendo l'onorevole Ministro degli esteri dichiarato di abbandonare al suo collega della guerra la parte di queste disposizioni più specialmente militare, io avevo trattato con l'onorevole Ministro della guerra in ordine a questo emendamento, e lo trovai ben disposto.

La sua assenza mi fa sperare che egli consenta completamente..

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. È impegnato al Senato.

CAVAGNARI. ...e che abbia anche abbandonato, dirò così, quella specie di eccezione che sollevava al mio emendamento.

Ora apprendo che il ministro della guerra è stato così competentemente sostituito dall'onorevole Bergamasco, e ho fiducia che quei consensi

dei quali mi aveva onorato l'onorevole Spingardi non verranno meno da parte del suo eletto ingegno.

D'altra parte non ho bisogno di dar ragione del mio emendamento, perchè è troppo giusto che coloro i quali hanno prestato il loro servizio all'estero per un fatto che non è dovuto ad essi, cioè per il fatto della nascita all'estero, è giusto che non abbiano a ripetere il servizio militare in Italia.

E sarebbe anche giusto che fosse accettato tutto l'emendamento mio, nel senso che, ritornando in patria, non sieno costoro iscritti alla seconda, ma alla terza categoria.

Se non possiamo, come dissi altra volta, riavere il militare, prendiamo almeno l'uomo col portafoglio (*si ride*), perchè tutti coloro che ritornano dall'America portano in patria qualche somma e vengono ad accrescere, chi per poco, chi per molto, quella prosperità economica che serve al progressivo sviluppo del paese nostro. Spero che il Governo accetterà; se però il Governo non volesse accettare (faccio una ipotesi dannata) in tutto il mio emendamento, credo che lo accetterà per lo meno in quella parte che abbiamo combinato anche con l'onorevole ministro della guerra. f

In attesa di qualche dichiarazione nel senso da me desiderato, non aggiungo parole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la marina.

BERGAMASCO, *sottosegretario di Stato per la marina*. Il ministro della guerra, che è trattenuto in Senato, mi ha lasciato l'incarico di rispondere in modo preciso rispetto ai due emendamenti: quanto a quello dell'onorevole Cabrini, di accettarlo, e per quello dell'onorevole Cavagnari, di accettarlo sotto questa formula precisa: che cioè al comma sesto dell'articolo 33 si debbano omettere tre righe e mezzo di dettato. Darò lettura dell'articolo come risulta da questa omissione:

“ I detti militari, però, che siano nati e residenti in paesi ove, per fatto della nascita, sia loro imposta la cittadinanza locale, saranno esentati dall'obbligo di compiere la ferma, quando provino di aver prestato nel paese di nascita un periodo di effettivo servizio sotto le armi nell'esercito regolare „.

Si deve omettere poi tutto il resto del periodo, e cioè dalle parole “ il quale possa considerarsi „ fino alle parole “ in Italia „.

Il periodo seguente che comincia colle parole “ essi dovranno „ dovrà cominciare colle parole “ essi potranno „, e poi continuare come nel testo primitivo.

CAVAGNARI. Perfettamente!



BERGAMASCO, *sottosegretario di Stato per la marina*. Prendo atto che l'onorevole Cavagnari è soddisfatto di queste modificazioni e dichiaro, a nome del ministro della guerra, che egli non può accettare ulteriori modificazioni ed emendamenti, facendo rilevare che il disegno di legge attuale, così come è stato modificato, risulta nei rispetti delle facilitazioni pel servizio militare fra i più liberali, e che col medesimo si è fatto un progresso notevolissimo.

L'onorevole ministro della guerra ringrazia poi l'onorevole relatore delle parole cortesi che ieri nella discussione generale gli ha rivolto.

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, accetta le modificazioni proposte dall'onorevole ministro della guerra?

CAVAGNARI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per la marina delle dichiarazioni da lui fatte in rappresentanza del ministro della guerra; mi unisco con effetto retroattivo (*Ilarità*) agli elogi fatti dall'onorevole relatore allo stesso ministro della guerra e dichiaro di accettare le modificazioni all'articolo 33, così come le ha esposte l'onorevole sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 33 al comma terzo rimane così modificato:

“ I detti militari, però, che siano nati e residenti in paesi ove, per fatto della nascita, sia loro imposta la cittadinanza locale, saranno esentati dall'obbligo di compiere la ferma, quando provino di aver prestato nel paese di nascita un periodo di effettivo servizio sotto le armi nell'esercito regolare. Essi potranno, però, essere chiamati alle armi con una classe di seconda categoria, se ciò sia ritenuto necessario per completare la loro istruzione militare in conformità cogli ordinamenti del regio esercito „.

Al numero 2 poi vengono soppresse le parole “ con ascendenti o col tutore „, secondo la proposta dell'onorevole Cabrini, accettata dal Governo.

Metto a partito l'articolo 33 così modificato.

(*E' approvato*).

#### ART. 33-bis.

I militari di seconda categoria sono sottoposti alle stesse norme stabilite per quelli di prima categoria dall'articolo 1° della vigente legge sull'emigrazione.

(*E' approvato*).

#### ART. 33-ter.

L'inscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commette in territorio estero alcuno dei reati preveduti nella legge sul reclutamento

dell'esercito o nel codice penale, è punito secondo la legge italiana, ancorchè non si trovi nel Regno.

Il cittadino o lo straniero che in territorio estero concorre in qualsiasi modo nel reato commesso dall'inscritto, soggiace alle pene stabilite dalla legge italiana ancorchè non si trovi nel territorio del Regno. Se sia stato giudicato all'estero pel medesimo fatto, può essere giudicato nel Regno se il ministro della giustizia ne faccia richiesta.

(E' approvato).

L'onorevole De Amicis propone il seguente articolo 33-*quater*:

« Gl'inscritti di leva, arruolati in prima categoria, residenti all'estero, che dichiarino di non voler ritardare la loro presentazione alle armi, saranno rimpatriati gratuitamente a cura del Commissariato dell'emigrazione ».

Onorevole De Amicis, insiste nella sua proposta?

DE AMICIS. Tenuto conto di quanto ieri ha detto l'onorevole ministro degli affari esteri, non insisto nel mio articolo aggiuntivo; mi permetto soltanto di fare una raccomandazione.

Poichè l'onorevole ministro ha detto di voler presentare al più presto un disegno di legge contenente alcune modifiche alle norme che regolano questa materia, lo prego di comprendere possibilmente in quel disegno di legge anche norme che stabiliscano, nella concessione delle patenti ai vettori, facilitazioni pel rimpatrio degli iscritti di leva, facilitazioni che credo si possano benissimo ottenere all'atto della concessione delle patenti stesse.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Nel redigere il disegno di legge di cui ha parlato l'onorevole De Amicis, il Governo non mancherà di prendere in esame le raccomandazioni da lui fatte.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole De Amicis non insiste nel suo articolo aggiuntivo.

L'articolo 35-*bis* è soppresso dalla Commissione.

L'onorevole Gesualdo Libertini fa la seguente proposta aggiuntiva, come disposizione transitoria:

« Alla prima attuazione dell'organico sarà provveduto, secondo norme da stabilirsi con decreto reale, su proposta del ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di Stato, senza tener conto di possibili presunti diritti acquisiti e previ opportuni esperimenti che garantiscano della capacità del personale che si dovrà assumere definitivamente per completare il nuovo organico ».

Ha facoltà di parlare.



LIBERTINI GESUALDO. Evidentemente la sostanza dell'articolo, da me presentato, è stata assorbita dalla formula dell'emendamento approvato. Il mio proposito era quello di assicurare l'entrata in servizio del Commissariato di persone idonee, e a questa idea risponde l'aggiunta dell'onorevole Cabrini con le parole: "riconosciuti idonei".

Ritenendo quindi raggiunto lo scopo della mia proposta, dichiaro di ritirarla.

PRESIDENTE. Quindi l'onorevole relatore non ha più ragione di parlare! (*ilarità*).

FALLETTI, *relatore*. Invece, onorevole Presidente, mi occorre di parlare. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Allora parli.

FALLETTI, *relatore*. D'accordo col Governo presento una disposizione transitoria, destinata a rendere possibile l'applicazione dell'organico al Fondo dell'emigrazione, anche quando non fosse votato il bilancio della emigrazione prima della chiusura dei lavori parlamentari. La disposizione è la seguente:

"Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire con decreto reale le variazioni che sieno necessarie negli stati di previsione della entrata e della spesa del Fondo della emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-11 .."

PRESIDENTE. Il Governo accetta questa disposizione transitoria?

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. L'accetto.

PRESIDENTE. Do lettura di questa disposizione transitoria, proposta dalla Commissione e accettata dal Governo, che diventerà l'articolo 38-*bis* della legge:

"Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire con decreto reale le variazioni che sieno necessarie negli stati di previsione della entrata e della spesa del Fondo della emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-911 .."

La metto a partito.

(*E' approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

CABRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CABRINI. L'anno scorso, discutendosi il bilancio degli esteri, esprimevo il desiderio che il Governo italiano volesse farsi iniziatore di una conferenza internazionale sulla emigrazione. L'onorevole Tittoni, allora ministro degli esteri, mi rispondeva di consentire con la maggiore cordia-

lità alla proposta stessa, ma di non essere autorizzato a far dichiarazioni in proposito.

Il 28 aprile 1910, nelle comunicazioni fatte dal Presidente del Consiglio, era chiaramente indicata la possibilità che, in occasione delle feste nazionali del prossimo anno, Roma potesse essere scelta come sede di una conferenza internazionale per regolare la materia della emigrazione ed i trattati internazionali di lavoro. Esprimo il voto che l'attuale ministro degli esteri voglia assicurare tutta la sua collaborazione al raggiungimento di questo ideale, dal quale indubbiamente l'Italia e il suo proletariato non avranno che a ritrarre notevoli vantaggi.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. È superfluo io dica che, trattandosi di una iniziativa in sè stessa così alta e nobile, e, del resto, annunciata nel programma del Governo, tutta la mia più cordiale collaborazione le è pienamente assicurata.

*Il disegno di legge "Provvedimenti riguardanti l'emigrazione" (n. 243) fu votato a scrutinio segreto dalla Camera dei deputati nella tornata del 22 giugno 1910 e approvato con 242 voti favorevoli e 32 contrari.*



## IV.

Disegno di legge presentato al Senato dal Ministro degli affari esteri (Di San Giuliano), nella tornata del 25 giugno 1910, sui "Provvedimenti riguardanti l'emigrazione ..." (1)

*Signori Senatori,*

Il disegno di legge che ho l'onore di sottoporre all'esame del Senato, e che ha già riportato largo suffragio di voti dalla Camera elettiva, contiene alcune modificazioni alla legge del 1901, che l'esperienza di nove anni ha suggerito come necessarie.

Il progetto — mentre lascia invariate le linee fondamentali della legge del 1901, che per consenso generale ha fatto buona prova — mira a colmare alcune lacune della legge stessa e a rafforzare gli istituti di tutela degli emigranti, rendendo anche possibile un maggiore sviluppo dell'azione dello Stato nei riguardi dell'emigrazione continentale. Come pure esso tende a meglio adattare le norme legislative alle condizioni del movimento migratorio, che negli ultimi tempi sono in alcuni loro aspetti mutate, determinando nuove esigenze.

Diamo ragione qui appresso delle principali disposizioni contenute nel disegno di legge.

*Art. 5-bis.* La nostra legge sugli infortuni sul lavoro stabilisce esenzioni fiscali per gli atti e i documenti necessari agli operai colpiti da infortunio. Ma questa disposizione, valevole per gl'infortuni avvenuti in Italia, fu dall'Amministrazione finanziaria ritenuta non applicabile agli atti necessari per far valere diritti riconosciuti da leggi straniere e dipendenti da infortuni avvenuti all'estero; e ciò in forza del noto principio che le esenzioni fiscali non possono applicarsi per interpretazione analogica.

La stessa Amministrazione finanziaria aveva però sempre riconosciuto non essere giusto privare di questo beneficio i nostri operai che lavorano all'estero, i quali, nei casi d'infortunio, vengono sovente a trovarsi in condizioni anche peggiori di quelle degli operai vittime di infortunio nel Regno.

(1) Riprodotto dagli *Atti parlamentari* (Senato del Regno). Legislatura XXIII, 1<sup>a</sup> Sessione 1909-910 — Documenti, N. 311.

L'art. 5-*bis*, accogliendo voti da lungo tempo manifestati, fa cessare la lamentata disparità di trattamento ed assicura ai nostri operai all'estero, nei riguardi delle assicurazioni sociali (infortuni, malattia, invalidità e vecchiaia), le stesse esenzioni fiscali stabilite dalle patrie leggi.

*Art. 7.* Quest'articolo provvede a sistemare l'ufficio del Commissariato, nel quale sostanzialmente si impernia tutto il servizio di assistenza e di protezione degli emigranti. La legge del 1901 provvede alle cariche direttive dell'ufficio ed agli impiegati d'ordine, ma non ad un personale di segretari e di ragioneria. Si dovette supplire a questa deficienza assumendo impiegati avventizi e ricorrendo a funzionari di altre amministrazioni comandati a prestare servizio presso il Commissariato.

Questa organizzazione non poteva naturalmente avere che carattere transitorio; e forse si è già troppo tardato a meglio ordinare l'ufficio del Commissariato.

Il progetto, oltre a regolarizzare la posizione degli impiegati d'ordine che sono in maggioranza avventizi, prevede l'istituzione di nove segretari e di dieci impiegati di ragioneria; e tale numero è stato determinato valutandosi i bisogni del servizio coi criteri più ristretti.

Per gli impiegati di ragioneria è da tener particolare conto che il Commissariato dell'emigrazione deve amministrare un bilancio speciale ed accertare entrate particolari, e che la gestione del detto fondo, per necessità di cose, è molto complessa, comprendendo numerose partite e trattandosi di spese che si erogano solo in parte in Italia e nel resto in molti paesi esteri.

Giova anche tener presente che converrà destinare qualche impiegato di ragioneria agli ispettorati di maggiore importanza nei porti di imbarco, poichè sono appunto quegli uffici che accertano le tasse sulla emissione dei biglietti da parte dei vettori, e che tengono la contabilità dei medici della regia marina imbarcati sui piroscafi in servizio di emigrazione.

Il nuovo disegno di legge prevede altresì l'istituzione di una nuova categoria di funzionari: quella degli ispettori per l'interno, il cui numero è fissato dall'organico in cinque. Il progetto ministeriale presentato alla Camera dei deputati prevedeva soltanto due di questi funzionari; ma in seguito al voto espresso da ogni parte di quell'assemblea, si convenne di elevare il numero, in modo che l'esperimento da farsi con la nuova istituzione possa essere compiuto in condizioni tali da permettere seri risultati.

Questi funzionari saranno specialmente incaricati di vigilare sulle operazioni di emigrazione compiute nel Regno, le quali danno luogo purtroppo a numerosi abusi. Quando si pensi che il numero degli agenti



autorizzati arriva a circa 13 mila, che gli agenti clandestini sono pur troppo assai numerosi, che l'emigrazione clandestina (la quale è costituita o da lavoratori indotti artificiosamente ad espatriare, o ingannati sulle condizioni che li aspettano all'estero, o avviati a prendere imbarco in porti esteri) è valutata a circa 30 mila persone all'anno, si comprenderà facilmente come questi funzionari possano rendere notevoli servizi ed il loro numero sia il più ristretto possibile in rapporto ai bisogni.

Pei funzionari all'estero si mantiene il sistema della legge attuale, che lascia al regolamento di fissarne il numero. Si tratta infatti di bisogni soggetti a variare rapidamente, e quindi conviene che l'Amministrazione abbia una certa elasticità per provvedere ai bisogni stessi secondo le circostanze.

A tutti questi funzionari è riconosciuta la qualità di impiegati dello Stato e ad essi quindi si applica la legge sullo stato degli impiegati civili; e ciò sia per la necessaria garanzia della disciplina, come anche per regolare la posizione giuridica dei funzionari stessi.

Ma per la prima attuazione dell'organico, ampliato col presente disegno di legge, non sarà possibile attenersi alle disposizioni della legge suddetta, in quanto che l'ufficio ha già un certo numero di funzionari avventizi e comandati che lo servono da parecchi anni, ai quali è giusto usare la possibile considerazione, e che del resto hanno esperienza e pratica dei servizi del Commissariato.

Si stabilisce quindi che per la distribuzione del nuovo organico degli impiegati attualmente in regolare servizio, come degli avventizi e dei comandati, si provvederà secondo norme da stabilirsi per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

È superfluo aggiungere che sarà provveduto alla sistemazione soltanto di quegli avventizi e comandati che siano riconosciuti idonei e la cui collaborazione sia stata accertata dall'esperienza utile all'ufficio. La valutazione dei criteri di idoneità sarà fatta con norme giuste sì, ma rigorose, in modo da assicurare all'ufficio un personale preparato, competente, laborioso, tale che possa bene rispondere alle complesse esigenze dei servizi cui deve attendere.

Naturalmente, sistemando l'ufficio, come si fa col presente disegno di legge, cesserà la ragione di valersi dell'opera di avventizi. È quindi stabilito nel disegno di legge che al ruolo organico sia applicata la legge del 1897, riguardante appunto l'assunzione degli impiegati straordinari.

Come si è già accennato, dopo la prima applicazione dell'organico, le nomine e le promozioni saranno regolate dalla legge sullo stato giuridico degli impiegati; ma i commissari e gli agenti all'estero saranno

nominati secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, e ciò per i particolari requisiti dei quali questi funzionari debbono essere in possesso.

Ordinato così il Commissariato, è da augurarsi che esso possa estendere ed intensificare l'opera sua, assicurando ai nostri emigranti una somma di benefici maggiore di quelli che l'applicazione della legge del 1901 ha già fatto realizzare.

*Art. 7-bis.* La legge del 1901 istituì un Consiglio dell'emigrazione, chiamato a dare il suo parere nelle questioni più importanti relative all'emigrazione e negli affari di competenza di più Ministeri. Questo autorevole consesso ha reso e rende importanti servizi; onde esso non solo è mantenuto, ma se ne rafforza la costituzione e se ne disciplina meglio l'ordinamento.

Secondo la legge del 1901, il Consiglio è costituito da tre membri nominati per decreto reale fra i cultori di discipline che hanno attinenza col fatto dell'emigrazione; dai delegati dei Ministeri degli esteri, dell'interno, del tesoro, della marina, dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura, industria e commercio (delegato del Ministero degli esteri è di diritto il Commissario generale dell'emigrazione); da due rappresentanti delle classi operaie, scelti uno col metodo della delegazione e l'altro con un modo di elezione assai complicato. La legge che istituì l'Ufficio del lavoro chiamò il Direttore di questo a far parte del Consiglio dell'emigrazione, al quale il regolamento approvato col regio decreto 10 luglio 1901, n. 375, aggregò anche il Direttore generale del Banco di Napoli.

Il testo proposto conserva gli attuali componenti, aggiungendovi, fra i funzionari, un rappresentante del Ministero della guerra, per l'importanza che le questioni della leva all'estero hanno nei riguardi dell'emigrazione. Circa poi i rappresentanti delle classi operaie, se ne eleva il numero da due a tre e se ne semplifica il modo di scelta.

Oltre a ciò vengono chiamati a far parte del Consiglio due membri scelti dal Governo fra persone designate dalle istituzioni private di assistenza, le quali sono venute acquistando una notevole competenza nelle questioni relative all'emigrazione. Questi membri verranno scelti secondo le norme determinate dal regolamento.

Infine sono pure chiamati a far parte del Consiglio, con voto deliberativo, i membri della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione. Attualmente essi possono intervenire alle adunanze di quel consesso, ma, mancando una disposizione di legge, non vi hanno voto deliberativo. Sembra però opportuno che dell'autorevole consesso, a somiglianza di quanto è stabilito per gli altri Consigli superiori, faccia parte la diretta rappresentanza del Parlamento; mentre, d'altra parte,



poichè i pareri del Consiglio hanno in molti casi portata finanziaria, è opportuno, per evitare un doppio esame fatto in sedi diverse, che i membri della Commissione parlamentare di vigilanza partecipino alle deliberazioni del Consiglio.

Naturalmente, approvato questo disegno di legge, si provvederà al rinnovamento del Consiglio.

*Art. 10-bis.* La legge del 1901, come è noto, prevede l'istituzione di comitati mandamentali o comunali per l'emigrazione; ma questi comitati, malgrado l'impulso che ha cercato di dar loro il Commissariato, in generale non hanno fatto buona prova, e ciò soprattutto per cause attinenti alle condizioni della vita locale nei minori centri e per la costituzione fissa e schematica di questi enti.

Invece in molti luoghi, anche dove i comitati previsti dalla legge non hanno funzionato, sono state costituite, per iniziativa locale, società private di patronato per gli emigranti, molte delle quali hanno fatto ottima prova.

La disposizione di questo articolo è intesa a delegare a quei patronati ritenuti meritevoli di speciale fiducia le funzioni che la legge del 1901 affidava ai comitati; e ciò in quelle località dove il comitato, pur costituito, non agisce, mentre l'iniziativa privata ha dato vita ad organizzazioni che svolgono opera utile. Naturalmente il regolamento detterà le opportune garanzie per l'esercizio di queste facoltà.

*Art. 11.* L'istituzione dei Regi Commissari viaggianti sulle navi in servizio di emigrazione ha fatto ottima prova; e se le condizioni in cui è compiuto il trasporto degli emigranti dai porti italiani sono nell'ultimo decennio tanto migliorate, ciò è dovuto in molta parte all'opera dei medici militari della regia marina e degli altri funzionari imbarcati come regi commissari, che hanno saputo sradicare abusi, impedire frodi, dare efficace assistenza ed aiuto agli emigranti, attraverso una grande quantità di ostacoli e di difficoltà e malgrado i disagi di una vita faticosa e quasi senza riposo.

Nulla quindi s'innova sostanzialmente a questo istituto, che ha fatto ottima prova. Le disposizioni contenute in questo articolo e quelle altre corrispondenti dell'art. 32-bis del presente disegno di legge, tendono soltanto a portare alcuni miglioramenti al servizio; consentono cioè che il numero di questi funzionari sia elevato, in modo che i piroscafi sui quali non si possano imbarcare medici di marina per insufficienza di ufficiali, sia ridotto al minimo possibile; prevedono l'istituzione ed il funzionamento delle cariche direttive per la migliore organizzazione del servizio e per assicurare più efficacemente quelle garanzie di disciplina che costituiscono la miglior forza del servizio stesso; danno ai verbali di questi

funzionari la stessa efficacia dei verbali degli ufficiali di polizia giudiziaria, eliminando così i gravi inconvenienti che dalla mancanza di una disposizione simile oggi derivano, e che talvolta portano all'assoluzione, per insufficienza di prove, di società o di persone resesi colpevoli di abusi in danno di emigranti; migliorano infine la redazione del corrispondente articolo della legge del 1901, che non era molto felice.

*Art. 13-bis.* La legge del 1901, compilata quando la marina mercantile nazionale aveva, tolte poche eccezioni, materiale scarso e poco adatto al trasporto degli emigranti, volle agevolare la concorrenza della bandiera estera. Ed a tal fine stabilì che le compagnie estere, le quali volessero esercitare il trasporto degli emigranti dai porti italiani, godessero un trattamento fiscale di favore per quel che riguarda la registrazione degli atti costitutivi.

Oggi la condizione di cose è mutata, e la marina nazionale dispone di un naviglio sufficiente e, in generale, del tutto adatto al servizio di emigrazione. È quindi venuta meno la ragione di consentire un trattamento di favore alla bandiera estera. Con la disposizione di questo articolo si provvede quindi ad equiparare le società estere alle nazionali per quanto riguarda la tassa di registro sugli atti costitutivi. Però, al fine di evitare un aggravio eccessivo alle compagnie straniere con grandi capitali, le quali impiegassero in Italia soltanto parte del proprio materiale, si dispose, per ragioni di giustizia, che tali tasse siano pagate soltanto per la parte di materiale impiegato in Italia.

Naturalmente le compagnie marittime straniere, le quali già pagarono la tassa di registro sui loro atti costitutivi sulla base delle tariffe stabilite dalla legge del 1901, non possono venire colpite dall'applicazione di questo principio se non per gli aumenti di capitale successivi alla data di applicazione della legge.

*Art. 13-ter.* L'aumento dei rimpatri degli emigranti dalle Americhe, avvenuto successivamente al 1901, ha determinato la necessità di provvedere alla tutela degli emigranti nei viaggi di ritorno. Infatti armatori disonesti, allettando i nostri lavoratori con promesse di piccole riduzioni sul prezzo, talvolta non mantenute, riuscivano ad avviare un certo numero su piroscafi cattivi, sovente già radiati dalle patenti dei vettori a causa delle pessime loro condizioni nautiche. Gli emigranti giunti a bordo ricevevano poi un trattamento cattivo e in certi casi ebbero a lamentare abusi gravissimi.

Per provvedere a tale stato di cose, traendo partito da una delega al regolamento contenuta nell'art. 32 della legge del 1901, coi regi decreti del 28 giugno 1908, n. 411, e del 14 marzo 1909, n. 130, si provvede a disciplinare questo servizio, stabilendo che i piroscafi non iscritti



in patente di vettore e che non avessero a bordo un regio commissario non potessero trasportare emigranti nei viaggi di ritorno senza una speciale licenza rilasciata dall'Autorità consolare del porto transoceanico dal quale muovono (1).

(1) Riportiamo il testo dell'art. 19 del R. decreto 14 marzo 1909, n. 130, che disciplina queste licenze:

“Alle disposizioni del R. decreto 28 giugno 1908, n. 411, sono sostituite le seguenti:

Il capitano di piroscafo nazionale o straniero, non iscritto su patente di vettore, che imprenda viaggi da porti americani, qualora imbarchi più di cinquanta passeggeri italiani di terza classe o di classe equivalente, diretti ad un porto del Regno, deve munirsi di speciale licenza dalla Regia autorità consolare italiana.

La licenza potrà essere accordata:

*a*) se il piroscafo non fu precedentemente escluso o radiato dai servizi dell'emigrazione;

*b*) se il piroscafo è diretto ad uno dei porti indicati nell'art. 9 della legge sull'emigrazione;

*c*) se il piroscafo ha i requisiti di velocità, qualità nautiche, assetto e corredo conformi alle disposizioni contenute nel presente decreto e nel regolamento approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375, modificato col decreto 11 dicembre 1902, n. 540;

*d*) se ai passeggeri di terza classe si dà un trattamento di vitto ed alloggio non inferiore a quello richiesto per gli emigranti in partenza dal Regno;

*e*) se il piroscafo imbarca un medico italiano autorizzato dal console per la cura igienica e l'assistenza sanitaria dei passeggeri.

L'autorità consolare subordinerà la licenza, ove lo creda, ad una preventiva ispezione del piroscafo, che farà eseguire da periti di sua fiducia a spese del capitano.

La licenza deve indicare tutte le condizioni imposte al capitano.

Il capitano, giunto nel porto del Regno in cui deve sbarcare i passeggeri, invierà l'elenco prescritto dall'art. 185 del regolamento sull'emigrazione all'ispettore dell'emigrazione.

Il console, pel rilascio della licenza, può richiedere che il piroscafo sia sottoposto nel Regno all'ispezione di cui all'art. 138 del regolamento.

Appena che il piroscafo sia giunto nel porto del Regno in cui deve sbarcare i passeggeri, il medico dovrà far pervenire all'Ispettorato dell'emigrazione un rapporto sull'andamento del servizio durante il viaggio e sui fatti avvenuti.

L'ispettore dell'emigrazione dovrà recarsi subito a bordo, prima che il piroscafo sia stato ammesso a sbarcare i passeggeri di 3<sup>a</sup> classe, e procederà alla visita prescritta dall'art. 186 del regolamento.

Qualora il capitano non sia munito della licenza consolare, non sarà consentito lo sbarco dei passeggeri dal piroscafo se prima non vi abbia accettato a bordo l'ispettore dell'emigrazione o un ufficiale di pubblica sicurezza, secondo che si tratti di un porto indicato nell'art. 9 della legge sull'emigrazione o di altro porto. L'ispettore di emigrazione o l'ufficiale di pubblica sicurezza procederà alla visita di cui sopra ed all'accertamento delle contravvenzioni in cui sia incorso il capitano.

La licenza consolare sarà pure obbligatoria, sotto l'osservanza delle condizioni indicate ai paragrafi *d*) ed *e*), pei piroscafi iscritti in patente su cui non si trovi imbarcato il regio commissario „

L'applicazione di questo sistema delle licenze consolari ha dato ottimi risultati. Ma per meglio assicurare l'efficacia di questo provvedimento, si provvede col presente disegno di legge a stabilire adeguate penalità pei capitani che trasportassero emigranti senza licenza o che non ottemperassero alle condizioni stabilite dalla licenza stessa.

Dato poi il fatto che questi piroscafi appartengono normalmente a compagnie straniere che, in pratica, non sarebbe facile costringere al pagamento delle ammende, si provvede anche perchè le infrazioni alla ricordata disposizione ricevano una pronta sanzione, pur assicurando ai capitani dei piroscafi la possibilità di far valere i propri diritti e di ricorrere in appello.

*Art. 13-<sup>quater</sup>.* Le ragioni che hanno consigliato d'introdurre le disposizioni contenute in questo articolo, sono così indicate nella relazione del Governo alla Camera dei deputati, presentata nella seduta del 18 novembre 1909:

“L'esperienza compiuta da che è in vigore la legge sull'emigrazione, ha dimostrato che l'eccesso di materiale nautico, destinato al trasporto degli emigranti, è causa di eccitamento indiretto all'emigrazione, soprattutto perchè esso determina un aumento notevole nelle provvigioni corrisposte agli agenti locali per la vendita dei biglietti.

“In seno all'onorevole Consiglio dell'emigrazione fu già esaminato se non convenisse porre un limite alle provvigioni corrisposte ai rappresentanti, le quali in taluni casi hanno raggiunto e financo superato la cifra di 70 lire per posto. Ma si è riconosciuto che praticamente un siffatto regolamento - a parte gli inconvenienti cui darebbe luogo - non potrebbe avere costante e sicura applicazione, e richiederebbe una vigilanza per la quale l'Amministrazione non avrebbe mezzi sufficienti.

“È sembrato pertanto preferibile cercare di ostacolare una delle principali cause del rialzo delle provvigioni, indiretto ma efficace incitamento di correnti migratorie artificiali. E quindi si propone che il Governo del Re abbia facoltà di sospendere temporaneamente l'iscrizione di nuovi piroscafi su patente di vettore, per tutte o per determinate linee e con determinate modalità (come potrebbe, ad esempio, essere la facoltà nei vettori di sostituire i piroscafi iscritti su patente).

“Per l'esercizio di siffatta facoltà sono previste le opportune garanzie, richiedendosi il parere del Consiglio dell'emigrazione ed una deliberazione del Consiglio dei ministri.

“Tale provvedimento, che potrà anche avere conseguenze utili nei complessi riguardi dell'economia nazionale, non si ritiene possa avere conseguenze nocive per gli emigranti, sia pel regime della legge, che mette sotto il controllo del Commissariato il trattamento fatto a bordo e



la fissazione dei noli, e sia perchè l'esperienza dimostra che la concorrenza fra le compagnie si manifesta in generale, come si è già accennato, piuttosto che con ribassi di prezzo e con miglior trattamento dei passeggeri, col rialzo delle provvigioni ».

A quanto è detto nella relazione ora ricordata, gioverà aggiungere che, data l'importanza del provvedimento di cui si tratta, si stabilisce che il decreto reale, col quale si sospenda l'iscrizione di navi in patente, sia presentato al Parlamento entro 15 giorni dalla sua pubblicazione, e che sia accompagnato da una relazione.

*Art. 16-bis.* Questo articolo prevede una lieve tassa di concessione, da attribuire al Fondo per l'emigrazione, pei provvedimenti di assenso da parte del Commissariato alle nomine dei rappresentanti di vettore.

Costoro sfuggono ora al pagamento della tassa di concessione governativa dovuta nei casi consimili: ciò che costituisce un trattamento di favore verso questa categoria di persone, che non è da nulla giustificato.

Si spera anche che l'applicazione della tassa possa portare una certa remora alle frequenti variazioni che i vettori portano in questa categoria di loro agenti e che danno un lavoro gravoso all'Amministrazione.

Riguardo poi ai rappresentanti, il regolamento determinerà se, in quali casi e con quali cautele, convenga che il loro numero sia ancora ridotto, come già, a datare dal 4 gennaio 1904, si provvide a ridurre il numero di questi agenti da uno per comune ad uno per mandamento giudiziario da parte di ciascuna compagnia munita di patente.

*Art. 28.* Quest'articolo riguarda le entrate del Fondo per l'emigrazione e la gestione di esso.

Circa la gestione del Fondo per l'emigrazione, importante innovazione è quella per cui si stabilisce il controllo preventivo della Corte dei conti e si estendono al Fondo la legge e il regolamento di contabilità generale dello Stato. Ma poichè le norme della contabilità dello Stato non potrebbero senz'altro essere applicate al Fondo per l'emigrazione, date le particolarità della sua costituzione e soprattutto le speciali esigenze cui esso deve provvedere, è ammesso che un regolamento speciale stabilisca in quali limiti e con quali deroghe le norme stesse debbano essere applicate al Fondo per l'emigrazione.

Circa le entrate del Fondo, è risolta la questione che, fin dai primi tempi dell'attuazione della legge del 1901, si è presentata, provocando discussioni larghe e vivi dissensi. Come è noto, secondo la legge del 1901, il Fondo è costituito quasi esclusivamente con proventi ricavati dall'emigrazione transoceanica. Però la legge stessa affida al Commissariato il compito di provvedere anche all'assistenza dell'emigrazione continentale.

E questo compito fu imposto all'ufficio del Commissariato anche e specialmente dai bisogni di questa parte dell'emigrazione, la quale, essendo meglio organizzata, ha anche fatti di continuo presenti i suoi bisogni al Governo.

Ma la Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione ha sempre affermato la massima che, data l'attuale costituzione del Fondo stesso, esso non possa provvedere, come sarebbe desiderabile, alla emigrazione continentale. Tuttavia la stessa Commissione ha consentito che per i bisogni più impellenti si attingesse al Fondo, il quale è attualmente gravato, per questa parte dei servizi, di una spesa di 200 mila lire, oltre alla quota di spese generali.

Ma, mentre i bisogni dell'emigrazione continentale richiedono più efficaci cure, non poteva al Fondo richiedersi un maggiore sacrificio di quello finora sostenuto, fin quando non fosse mutata la sua costituzione e non ne fossero integrate le entrate. A ciò provvede il disegno di legge attuale, stabilendo uno speciale contributo di una lira per l'acquisto della tessera speciale, che darà diritto alle facilitazioni ferroviarie, e sarà valida per un anno.

Le concessioni ferroviarie per gli emigranti, come sono oggi disciplinate, contengono alcune limitazioni impacciose e non necessarie; esse saranno riordinate in modo da riuscire più utili agli emigranti senza alterare le basi delle tariffe ed aggravare il bilancio dell'azienda ferroviaria; e potranno usufruirne soltanto i detentori della tessera.

Così questo provvedimento integrerà le entrate del Fondo per l'emigrazione, mediante contributi i quali troveranno il loro immediato e diretto corrispettivo nelle migliorate facilitazioni ferroviarie.

Questo sistema proposto dal Governo alla Camera, dopo qualche esitazione, ebbe, con opportuno emendamento, larga ed autorevole adesione, in quel ramo del Parlamento, non appena ne fu inteso appieno lo spirito e la portata.

Infine giova rilevare che questo articolo, pur ammettendo il controllo della Corte dei conti, mantiene quello speciale già stabilito dalla legge del 1901, della Commissione parlamentare di vigilanza; e così le garanzie attuali per l'amministrazione del Fondo stesso non saranno per nulla menomate; ma nuove e di più continua efficacia ne saranno aggiunte.

*Art. 32-bis.* La legge del 1901 conferì già una delega di carattere permanente al regolamento. Ciò fu necessario per un complesso di ragioni che tuttora permangono e che anzi tendono ad acquistare maggiore importanza. La complessità del fenomeno dell'emigrazione, la variabilità dei suoi atteggiamenti e delle sue esigenze, la necessità di dover svolgere opera continua ed accorta, in paesi esteri, la stessa difficoltà di molti



argomenti di carattere tecnico, rendono preferibile che per molte parti si provveda entro i confini tracciati dalla legge, mediante regolamento emanato con tutte le garanzie. Frattanto, mantenendosi ferme le disposizioni contenute nell'art. 32 della legge del 1901, si delega al regolamento il compito di meglio provvedere ad alcuni punti che interessano la tutela degli emigranti.

Abbiamo già accennato alle facoltà conferite al regolamento pel servizio dei medici di marina destinati ad imbarcarsi come regi commissari sui piroscafi in servizio d'emigrazione.

Allo stesso regolamento si delega inoltre di provvedere all'ordinamento delle pensioni degl'impiegati del Commissariato. Questi, essendo equiparati agl'impiegati dello Stato, avranno sostanzialmente un trattamento analogo a quello fatto agl'impiegati stessi. Però il servizio delle pensioni, gravando non sul bilancio dello Stato ma su un Fondo speciale, dovrà essere disciplinato da particolari norme che troveranno loro sede nel regolamento.

Questo provvederà inoltre a determinare idonee e rigorose disposizioni per la tutela delle donne e dei fanciulli. Tale parte dell'emigrazione, che più di ogni altra è meritevole e bisognosa di aiuto, tende a crescere in modo notevole. Ad ovviare a danni morali e fisici gravissimi, è necessario che sia determinato in quali condizioni possa essere consentito ai fanciulli ed alle donne di espatriare, stabilendo un limite minimo di età, variabile secondo che si tratti di ragazzi che siano accompagnati dai loro genitori o vadano a raggiungerli, oppure arruolati per determinati lavori, o infine che emigrino alla ventura e senza un lavoro assicurato in precedenza.

Nel fissare questi limiti di età si deve aver considerazione, oltre che alle condizioni ed alle abitudini delle varie regioni italiane di provenienza di questa parte dell'emigrazione, anche alle legislazioni sulla immigrazione, e sul lavoro in genere, dei paesi di destino; come pure dovrà tenersi particolar conto della legislazione scolastica dei paesi stessi, quando essa si applichi agli stranieri in modo rigoroso così che possa influire a far perdere ai nostri ragazzi la loro lingua, e diminuire nel contempo la loro possibilità di guadagno.

La complessità delle norme, da stabilire in questa materia, la loro variabilità in rapporto alle leggi straniere, consigliano di affidarne la determinazione al regolamento che in questa materia così delicata sarà curato con particolare interesse.

Lo stesso regolamento stabilirà le norme per le assicurazioni degli emigranti. Come è noto, speculatori disonesti, deformando l'utile principio dell'assicurazione, se ne servono per compiere vere frodi che non trovano

una remora sufficiente nelle nostre leggi. A combattere gli abusi in materia di assicurazioni, il Commissariato ha usato tutti i mezzi a sua disposizione, ma questi sono scarsi e le frodi continuano tuttavia. Il regolamento determinerà se e con quali garanzie debba essere consentito a private imprese di compiere queste forme di assicurazione, e provvederà quindi ad eliminare definitivamente i gravi abusi che si debbono lamentare in questo campo.

Altri due punti di speciale interesse dovrà pure disciplinare il regolamento.

Come si è già accennato per gli ispettori viaggianti si è voluto conservare, in conformità al principio stabilito dalla legge del 1901, quella elasticità che l'Amministrazione deve avere in siffatta materia. Ma le facoltà del Governo in proposito conviene che siano disciplinate; e quindi il regolamento fisserà il numero e il trattamento degl'ispettori viaggianti, le condizioni per la loro nomina e destinazione e le modalità pel trapasso degli addetti giudicati idonei nel ruolo degl'ispettori viaggianti; fisserà inoltre i rapporti fra questi funzionari e gli agenti diplomatici e consolari, in modo da assicurare fra i funzionari governativi all'estero quella collaborazione che è necessaria perchè il servizio dia utili risultati.

Infine il regolamento disciplinerà i noli per i viaggi di ritorno degli emigranti. Dando ragione delle disposizioni contenute nell'art. 13-ter, fu già accennato al sistema delle licenze consolari per i detti viaggi. È evidente che questo sistema limita la concorrenza fra le Compagnie. Conviene quindi che un adeguato correttivo infreni ogni possibile abuso che possa scaturire da questa condizione speciale assicurata dalla legge; e ciò, s'intende, senza alcuna compressione di legittimi interessi.

*Art. 33.* Quest'articolo disciplina quanto si riferisce al servizio militare degli emigranti. Le disposizioni in vigore già assicurano alcune agevolanze. Qualche altra ne viene consentita con questo articolo; e ciò non solo al fine di usare la possibile considerazione agli interessi dei nostri lavoratori all'estero, ma anche per eliminare, in conformità ai sicuri risultati della nostra esperienza, restrizioni non necessarie, che in definitiva nuocciono agl'interessi della coscrizione, aumentando il numero dei renitenti, e che influiscono pure a staccare definitivamente dalla madre patria un certo numero di cittadini.

Le principali norme contenute in questo articolo sono due: si consente cioè che gli emigranti arruolati in prima categoria, quando non possano per motivi di riconosciuta importanza rimpatriare subito per compiere il servizio militare, possano essere autorizzati, occorrendo, a ritardare, di anno in anno, la loro presentazione, non oltre però il 25° anno. Si provvede poi perchè gl'inscritti di leva, nati e residenti in paesi dove pel



fatto della nascita abbiano dovuto prestare un periodo di regolare servizio militare, siano esentati dal compiere il servizio stesso nel Regno quando rimpatriino. Però si lascia facoltà all'Amministrazione militare di chiamare questi iscritti con una classe di seconda categoria, onde possano completare la loro istruzione secondo i nostri ordinamenti.

*Art. 33-bis.* In armonia con le recenti disposizioni sulla leva, si dispone che i cittadini sottoposti al servizio militare e arruolati in seconda categoria, che intendono emigrare, siano sottoposti alle stesse norme stabilite per la prima categoria.

*Art. 33-ter.* Contemporaneamente alla concessione di qualche nuova agevolanza, si ritiene necessario provvedere ad una più rigorosa repressione degli abusi verificatisi ad opera di persone disoneste che si adoperano per assicurare indebite esenzioni dall'obbligo militare.

Si stabilisce pertanto che i reati in materia di leva commessi all'estero siano perseguiti nel Regno in conformità a quanto prescrive l'art. 4 del vigente Codice penale; e ciò per ragioni di analogia con l'articolo stesso e perchè concorrono le ragioni che determinarono le disposizioni in esso contenute.

### *Signori Senatori,*

Il fenomeno dell'emigrazione ha assunto in questo ultimo decennio proporzioni considerevoli, richiamando su di sè l'attenzione del Parlamento e del Paese e lo studio dei cultori delle discipline sociali. Questo importante movimento di lavoratori ha esercitato ed esercita una grande influenza sull'economia pubblica e su tutta la nostra vita sociale. Lo Stato italiano ha già degnamente assolto il suo dovere verso l'emigrazione con la legge del 1901 e con l'applicazione ad essa data, così che, per largo consenso di autorevoli personaggi stranieri, l'Italia è il paese che forse meglio provvede alla tutela della sua emigrazione.

Il presente disegno di legge, in limiti ben circoscritti, e con disposizioni non numerose, tende a perfezionare l'opera iniziata nel 1901, dando ai servizi dell'emigrazione un assetto meglio rispondente all'importanza del fenomeno. Si confida quindi che questo disegno possa essere confortato dall'autorevole approvazione del Senato.

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella tornata del 23 giugno 1910 (1)

## ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 7, 11, 28 e 33 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sulla emigrazione sono abrogati e ad essi sono sostituiti gli articoli seguenti di pari numero con l'aggiunta degli articoli 5-bis, 7-bis, 10-bis, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 16-bis, 32-bis, 33-bis, 33-ter e 38-bis.

## Art. 5-bis.

*Tutte le esenzioni fiscali accordate in materia d'infortuni sul lavoro si applicano anche agli atti e documenti, che si riferiscono alla liquidazione o pagamento d'indennità o rendite dovute a cittadini, in base a leggi straniere, per causa d'infortunio sul lavoro, invalidità o vecchiaia.*

## ART. 7.

È istituito, sotto la dipendenza del ministro degli affari esteri, un Commissariato nel quale è concentrato tutto ciò che si riferisce ai servizi dell'emigrazione.

Il Commissariato dell'emigrazione è composto di un commissario generale e di tre commissari.

*I componenti il Commissariato che siano scelti nelle Amministrazioni dello Stato conservano il grado e i diritti di carriera che loro competono nell'Amministrazione da cui provengono e nella quale possono sempre ritornare col grado e con l'anzianità che avrebbero conseguito se vi fossero rimasti.*

*Gl'impiegati del Commissariato sono equiparati agli impiegati dello Stato, e ad essi sono applicabili le disposizioni della legge sullo stato degli impiegati civili.*

*Però, per quanto riguarda le nomine, il commissario generale sarà scelto tra gl'impiegati superiori dello Stato su proposta del ministro degli affari esteri udito il Consiglio dei ministri, ed i tre commissari nonchè gli agenti all'estero saranno nominati secondo le norme determinate dal regolamento.*

(1) Sono scritte in corsivo le aggiunte e le modificazioni sia di forma che di sostanza introdotte nel testo della legge del 31 gennaio 1901, n. 23.



*Tuttavia alla prima attuazione del ruolo organico allegato alla presente legge, per quanto concerne la distribuzione del ruolo stesso degli impiegati del Commissariato, nominati in virtù degli articoli 15 e 17 del regolamento 10 luglio 1901, n. 375, nonchè degli avventizi e dei comandati in servizio alla data di presentazione della presente legge, e giudicati idonei, come per la nomina del nuovo personale, sarà provveduto secondo norme da stabilirsi, con decreto reale, su proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio di Stato.*

*Al Commissariato dell'emigrazione saranno applicate le norme contenute nell'art. 9 della legge 11 luglio 1897, concernenti l'assunzione di personale avventizio per lavori straordinari, per parte delle amministrazioni dello Stato.*

#### ART. 7-bis.

*È istituito un Consiglio dell'emigrazione composto:*

- a) *del commissario generale come delegato del Ministero degli affari esteri;*
- b) *di sei delegati dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura;*
- c) *del direttore dell'Ufficio del lavoro;*
- d) *del direttore generale del Banco di Napoli;*
- e) *di tre membri nominati per decreto reale, su proposta del ministro degli affari esteri, tra i cultori delle discipline aventi attinenza con l'emigrazione;*
- f) *di tre membri scelti dal ministro degli affari esteri fra sei cittadini italiani designati dalla Confederazione generale del lavoro, dalla Lega nazionale delle cooperative e dalla Federazione italiana delle società di mutuo soccorso;*
- g) *di due membri scelti dal ministro fra le persone designate dalle istituzioni di assistenza degli emigranti riconosciute dal Commissariato.*

*I membri della Commissione parlamentare di vigilanza fanno parte di diritto del Consiglio dell'emigrazione con voto deliberativo.*

*Il regolamento determinerà le norme per la designazione e la scelta dei membri di cui alle lettere f) e g), come pure determinerà le modalità per la rinnovazione del Consiglio, le indennità dovute ai consiglieri e il modo di formazione dell'Ufficio di presidenza.*

*Il Consiglio sarà udito nelle questioni più rilevanti relative all'emigrazione, e negli affari di competenza di più Ministeri.*

*Il Consiglio elegge nel proprio seno quattro membri i quali, insieme col commissario generale, presidente, formano un Comitato permanente*

*con le attribuzioni indicate nel regolamento, il quale determinerà pure le norme per la rinnovazione di esso.*

ART. 10-bis.

*Nelle provincie dove istituti di assistenza agli emigranti funzionino in modo ritenuto dal R. Commissariato più conforme agli interessi degli emigranti che non i Comitati mandamentali o comunali, le attribuzioni a questi conferite passeranno agli istituti menzionati.*

ART. 11.

*Su ogni nave che trasporti emigranti prende imbarco un regio commissario che deve appartenere al corpo dei medici della regia marina, in servizio attivo; e al quale, oltre la direzione del servizio sanitario, è affidata la vigilanza e tutela nell'interesse dell'emigrazione, secondo le norme determinate dal regolamento. I medici della regia marina destinati in servizio di emigrazione, pur continuando a far parte del loro ruolo organico, sono messi a disposizione del Commissariato.*

*Essi sono retribuiti sul Fondo per l'emigrazione, nella cui cassa il vettore dovrà versare le competenze loro spettanti, ed hanno diritto per parte del vettore, nei viaggi sì di andata che di ritorno, al vitto gratuito e ad una cabina di prima classe.*

*Ove, per deficienza di medici della marina militare, non sia possibile destinare un ufficiale del detto corpo su una nave in servizio di emigrazione, sarà provveduto nei modi determinati dal regolamento.*

*I regi commissari esercitano le loro funzioni anche in viaggio di ritorno dal porto transoceanico, quando la nave si diriga ad un porto europeo con passeggeri italiani di terza classe, o di classe equivalente alla terza, che rimpatriano. Nel caso in cui la missione del regio commissario viaggiante abbia termine fuori del Regno per fatto dipendente dal vettore, questi è obbligato a fornirgli i mezzi pel rimpatrio nella misura che verrà determinata dal regolamento.*

*I verbali dei regi commissari fanno fede in giudizio per quanto concerne le infrazioni alla legge e al regolamento sull'emigrazione, come se fossero redatti da un ufficiale di polizia giudiziaria, ai termini del Codice di procedura penale e della legge di pubblica sicurezza.*

ART. 13-bis.

*Le Compagnie estere — le quali non siano già state riconosciute nel Regno, secondo gli articoli 230 e seguenti del Codice di commercio —*



quando chiedano patenti di vettore, saranno equiparate alle nazionali per quanto riguarda la tassa di registro sugli atti costitutivi.

Saranno parimenti soggetti alle tasse normali di registro gli atti che portano aumento nel capitale sociale delle Compagnie munite di patente di vettore. Le Compagnie che non facciano registrare gli atti di aumento del capitale, dentro i sei mesi dalla loro data, decadranno dalla patente.

Tali tasse saranno tuttavia applicate per la parte del capitale impiegato in Italia.

#### ART. 13-ter.

Le licenze consolari di cui all'art. 19 del regio decreto 14 marzo 1909, n. 130, sono sottoposte alla tassa di centesimi dieci per ogni tonnellata di stazza netta: l'importo di tale tassa, come delle ammende previste dal presente articolo, sarà devoluto integralmente al Fondo per l'emigrazione.

Il capitano del piroscafo che, senza essere munito di licenza consolare, trasporti emigranti di ritorno al disopra di cinquanta, andrà soggetto ad un'ammenda di cento lire per ciascuno di essi. La stessa pena si applica anche al capitano che, in un porto non transoceanico, abbia ricevuto, per trasbordo da altri piroscafi sprovvisti di licenza consolare, emigranti di ritorno diretti nel Regno.

In caso d'inosservanza di alcuna delle condizioni prescritte nella licenza, l'ammenda è di lire venti per ogni emigrante di ritorno.

All'applicazione di dette ammende è estesa la competenza del capitano del porto di arrivo del piroscafo, stabilita dall'art. 433 ultimo alinea del Codice della marina mercantile. Contro la decisione del capitano di porto si può ricorrere, dentro venti giorni dalla notificazione di essa, alla Corte d'appello.

Il capitano, cui sia contestata alcuna delle contravvenzioni previste dal presente articolo, deve depositare presso la R. Capitaneria l'ammontare delle relative ammende. Fino a che tale deposito non sia stato eseguito, al piroscafo non sarà concesso di partire dal porto d'approdo nel Regno.

#### ART. 13-quater.

Il Governo del Re, quando lo ritenga opportuno, potrà sospendere temporaneamente ogni nuova iscrizione di piroscafi su patente di vettore, per tutte o per alcune linee, e con determinate modalità. Il provvedimento sarà preso con decreto reale, su deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio dell'emigrazione.

*Il regio decreto dovrà essere presentato al Parlamento entro quindici giorni dalla data della sua pubblicazione, e accompagnato da relazione.*

ART. 16-bis.

*Ogni provvedimento di assenso da parte del Commissariato alle proposte dei vettori per nomina di rappresentanti, sarà sottoposto al pagamento di una tassa di concessione di lire 50 che sarà attribuita integralmente al Fondo per l'emigrazione.*

ART. 28.

*È dovuta dai vettori una tassa di lire otto per ogni posto intero di emigrante, quattro per ogni mezzo posto e due per ogni quarto di posto.*

*Gli emigranti non compresi nell'art. 6 della legge che, a scopo di lavoro, si recano per ferrovia all'estero fruiranno di speciali facilitazioni di viaggio sulle ferrovie italiane e di quelle che eventualmente fossero concordate con le amministrazioni estere, purchè si facciano rilasciare alla stazione di partenza, contemporaneamente al biglietto di viaggio, una tessera della validità di un anno e del valore di una lira.*

*Con decreto reale, promosso dal ministro dei lavori pubblici d'accordo con quello degli esteri, saranno stabilite le facilitazioni ferroviarie alle quali l'emigrante avrà diritto e determinate le norme di tali concessioni.*

*Il ricavato delle tasse e dei contributi di cui al presente articolo, come pure le tasse di patente, le pene pecuniarie ed in genere ogni altro reddito o provento dipendente dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione, sono attribuiti al Fondo per l'emigrazione.*

*Questo Fondo sarà investito in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, nella parte di esso che non sia devoluta a soddisfare le spese pel servizio dell'emigrazione.*

*La parte a ciò destinata è tenuta dalla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero al saggio d'interesse dei depositi volontari e calcolato a tenore dell'art. 44 del regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802.*

*I prelevamenti da questo conto corrente sono disposti dal Commissario generale, e sono assegnati esclusivamente a vantaggio dell'emigrazione tanto all'interno che all'estero.*

*Il bilancio del Fondo per l'emigrazione, sul quale graveranno le spese pel Commissariato, e per i servizi ad esso attinenti, verrà presentato ogni anno dal ministro degli affari esteri, al Parlamento, che lo esamina e lo vota separatamente.*



*Alla gestione di questo bilancio sono estese, nei modi che saranno determinati dal regolamento, le disposizioni vigenti sull'amministrazione e contabilità dello Stato e quelle sulla vigilanza, sul controllo e sulla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti.*

Il Fondo per l'emigrazione è messo sotto la vigilanza di una Commissione permanente, composta di tre senatori e tre deputati, da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascuna sessione. Essi continueranno a far parte della Commissione anche nell'intervallo tra le legislature e le sessioni. La Commissione pubblicherà ogni anno una relazione che sarà presentata al Parlamento dal ministro degli affari esteri.

ART. 32-bis.

*Il regolamento sull'emigrazione — fermo restando il disposto dell'art. 32 della legge 31 gennaio 1901, n. 23 — determinerà pure:*

a) *il numero e il grado dei medici da adibirsi ai servizi dell'emigrazione, il modo di costante integrazione di detto numero, i periodi di servizio e le cariche direttive;*

b) *le modalità per la ripartizione della pensione agli ufficiali medici tra l'Amministrazione della marina ed il Fondo per l'emigrazione, in ragione della somma totale degli stipendi che ciascuno di tali enti abbia corrisposto agli ufficiali stessi, tenendo conto dei periodi di navigazione compiuti al servizio delle due amministrazioni;*

c) *le attribuzioni dei medici militari a bordo delle navi, il loro trattamento, l'ammontare delle competenze loro dovute ed ogni altro obbligo del vettore;*

d) *i modi per provvedere al servizio sanitario e di sorveglianza a bordo delle navi in caso di deficienza di medici della regia marina;*

e) *le norme per la determinazione, in modo permanente, della cabina pel regio commissario a bordo di ogni piroscalo in servizio di emigrazione;*

f) *le modalità per gl'incarichi ai regi commissari del servizio di leva all'estero e di altri servizi speciali;*

g) *le norme per disciplinare l'espatrio delle donne e dei minorenni a scopo di lavoro;*

h) *i mezzi e le modalità per provvedere all'ordinamento delle pensioni degl'impiegati del Commissariato, con decorrenza dal giorno dell'assunzione in servizio, ed alla liquidazione di esse, mediante uno speciale fondo, amministrato e gestito dalla Cassa depositi e prestiti;*

i) *le norme per disciplinare tutto quanto attiene alle assicurazioni degli emigranti;*

l) *le norme per la scelta e la destinazione degl'ispettori all'estero previsti dagli articoli 12 e 29 e per il passaggio nel ruolo degl'ispettori degli addetti di emigrazione ritenuti idonei;*

m) *le norme per l'applicazione dell'art. 29 della legge nei riguardi dei contratti di arruolamento di emigranti non compresi nel capo II della legge stessa;*

n) *le norme per disciplinare le condizioni di esercizio delle linee iscritte su patenti di vettore e per determinare in quali casi i piroscafi perdono i diritti dipendenti dal fatto che hanno esercitato il trasporto degli emigranti sotto l'impero della legge e del regolamento sull'emigrazione;*

o) *le norme per i noli di ritorno degli emigranti;*

p) *le norme per il coordinamento delle istituzioni di assistenza a favore della emigrazione continentale.*

#### ART. 33.

Agli articoli 81 e 82 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, e all'art. 36 del testo unico delle leggi sulla leva marittima, è sostituito il seguente:

Il servizio della leva all'estero è affidato alle regie autorità diplomatiche e consolari e si svolgerà con le norme seguenti:

1° Gli iscritti residenti regolarmente all'estero possono farsi visitare presso la regia Legazione od il regio Consolato più vicino; e, secondo il risultato di questa visita, vengono arrolati nella categoria che loro spetta, o mandati rivedibili, o riformati, ovvero mandati a leve successive per legittimi impedimenti;

2° Gli iscritti nati e residenti all'estero o espatriati, prima di aver compiuto il sedicesimo anno di età in America, Oceania, Asia (esclusa la Turchia), Africa (esclusi i domini e protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitana, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco), qualora vengano arrolati, sono provvisoriamente dispensati dal presentarsi alle armi, finchè duri la loro residenza all'estero. In caso di mobilitazione generale dell'esercito e dell'armata, saranno obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile;

3° I militari di cui al numero precedente, rientrando nel Regno, prima di aver compiuto il 32° anno di età, devono immediatamente darne notificazione al distretto militare, se appartenenti all'esercito; alla capitaneria di porto, se appartenenti all'armata, e presentarsi per compiere



i loro obblighi di servizio militare. Contravvenendo a queste prescrizioni, sono dichiarati disertori.

*I detti militari, però, che siano nati e residenti in paesi ove, per fatto della nascita, sia loro imposta la cittadinanza locale, saranno esentati dall'obbligo di compiere la ferma, quando provino di aver prestato nel paese di nascita un periodo di effettivo servizio sotto le armi nell'esercito regolare. Essi potranno, però, essere chiamati alle armi con una classe di seconda categoria, se ciò sia ritenuto necessario per completare la loro istruzione militare in conformità con gli ordinamenti del regio esercito;*

4° *I militari ammessi alla dispensa provvisoria possono, in casi eccezionali, ottenere dalle regie autorità diplomatiche e consolari il permesso di rientrare in patria e permanervi per un periodo non superiore ai due mesi. I ministri della guerra e della marina potranno, caso per caso e secondo le norme del regolamento, prolungare la permanenza nel Regno di coloro che comprovino di compiere un regolare corso di studi;*

5° *Gl'inscritti stati ammessi alla dispensa provvisoria dal servizio alle armi in tempo di pace, i quali rientreranno nel Regno dopo di aver compiuto il 32° anno d'età, saranno dispensati dal compiere la ferma. Essi però saranno iscritti alla milizia territoriale con la rispettiva classe di leva, e dovranno rispondere alle eventuali chiamate della classe medesima;*

6° *Il regolamento determinerà i casi in cui gl'inscritti di leva non contemplati nel precedente numero 2 possono, se arruolati in prima categoria, essere, d'anno in anno, autorizzati, per motivi di riconosciuta importanza, a ritardare la loro presentazione alle armi, non oltre però il 1° dicembre dell'anno in cui compiono il 25° d'età;*

7° *Gl'inscritti residenti all'estero, che sono arruolati nella seconda categoria, sono dispensati dal rispondere alla chiamata alle armi per istruzione, fino a che duri la loro residenza all'estero.*

*Rientrando in Italia prima di aver compiuto il 32° anno di età, essi sono obbligati a presentarsi alle armi con gli uomini di seconda categoria chiamati per istruzione immediatamente dopo il loro arrivo all'estero.*

*Rientrando in Italia dopo la detta età, essi sono dispensati dal presentarsi alle armi come sopra, ma sono ascritti alla milizia territoriale, con la rispettiva classe di leva e devono rispondere alle eventuali chiamate della classe medesima.*

## ART. 33-bis.

*I militari di seconda categoria sono sottoposti alle stesse norme stabilite per quelli di prima categoria all'art. 1 della vigente legge sulla emigrazione.*

## ART. 33-ter.

*L'iscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commette in territorio estero dei reati preveduti nella legge sul reclutamento dell'esercito o nel Codice penale, è punito secondo la legge italiana ancorchè non si trovi nel Regno.*

*Il cittadino o lo straniero, che in territorio estero concorre in qualsiasi modo nel reato commesso dall'iscritto, soggiace alle pene stabilite dalla legge italiana ancorchè non si trovi nel territorio del Regno. Se sia stato giudicato all'estero pel medesimo fatto, può essere giudicato nel Regno se il ministro della giustizia ne faccia richiesta.*

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

## ART. 38-bis.

*Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire con decreto reale le variazioni che sono necessarie negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-11.*

Il Presidente della Camera dei deputati

G. MARCORÀ.



## Ruolo organico del personale addetto al Commissariato dell'emigrazione (a).

Numero	GRADI	Stipendio	Totale	Totale
		del grado	degli stipendi	per categorie
		Lire	Lire	Lire
1	Commissario Generale . . . . .	(b)	.	
3	Commissari . . . . .	7,000	21,000	21,000
1	Primo segretario di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	4,500	4,500	28,500
1	Id. di 2 <sup>a</sup> " . . . . .	4,000	4,000	
2	Segretari di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	3,500	7,000	
2	Id. di 2 <sup>a</sup> " . . . . .	3,000	6,000	
2	Id. di 3 <sup>a</sup> " . . . . .	2,500	5,000	
1	Id. di 4 <sup>a</sup> " . . . . .	2,000	2,000	
2	Ispettore per l'interno di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	6,000	12,000	27,000
3	Id. id. di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	5,000	15,000	
1	Ragioniere capo . . . . .	5,000	5,000	33,500
1	Primo ragioniere di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	4,500	4,500	
1	Id. di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	4,000	5,000	
2	Ragionieri di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	3,500	7,000	
2	Id. di 2 <sup>a</sup> " . . . . .	3,000	6,000	
2	Id. di 3 <sup>a</sup> " . . . . .	2,500	5,000	
1	Id. di 4 <sup>a</sup> " . . . . .	2,000	2,000	
1	Archivista capo . . . . .	4,000	4,000	36,500
3	Archivisti di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	3,500	10,500	
1	Id. di 2 <sup>a</sup> " . . . . .	3,000	3,000	
4	Applicati di 1 <sup>a</sup> " . . . . .	2,500	10,000	
3	Id. di 2 <sup>a</sup> " . . . . .	2,000	6,000	
2	Id. di 3 <sup>a</sup> " . . . . .	1,500	3,000	
1	Capo usciere . . . . .	1,800	1,800	8,400
3	Uscieri di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	1,400	4,200	
2	Id. di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	1,200	2,400	
48	<i>Totale generale</i> . . . . .	.	154,900	154,900

(a) Gli ispettori per l'interno, i primi segretari ed i segretari possono essere temporaneamente destinati, con funzioni d'ispettori, di vice ispettore od altra qualifica, agli Ispettorati nei porti d'imbarco ed all'ufficio che venisse istituito per i confini di terra. A detti uffici potranno anche essere destinati ragionieri.

(b) Il Commissario generale percepisce a carico del Fondo per l'emigrazione l'indennità stabilita con regio decreto, a norma dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

Visto, Il Presidente della Camera dei deputati  
G. MARCONI.

## V.

Relazione dell'Ufficio Centrale presentata al Senato il 6 luglio 1910  
sul disegno di legge: Provvedimenti riguardanti l'emigrazione (1).

*Relatore:* BODIO.

*Signori Senatori!*

L'emigrazione italiana, tanto verso l'America, quanto verso paesi europei, ha preso tali proporzioni negli ultimi dieci anni, che non hanno riscontro a ciò che avviene negli altri Stati d'Europa. Diciamo subito, per non allarmare il paese, che non si tratta in generale di una emigrazione vera e propria, cioè di una espatriazione di nostri concittadini, ma solo di una esportazione temporanea di mano d'opera, e che, tutto compreso, la perdita di popolazione per differenza numerica fra i partiti e i ritornati è più che compensata dall'eccedenza dei nati sui morti nel Regno. Solamente in alcune provincie la popolazione si è diradata, mentre in altre si fa via via più densa. Sono correnti migratorie studiate e conosciute, sì nelle cause, che negli effetti che producono sull'economia nazionale, e sulle quali non ci indugiamo ora a dissertare, trattandosi in questo momento solo di esaminare alcuni ritocchi proposti alla legge vigente del 31 gennaio 1901.

Basti rammentare che dall'Italia partono, un anno per l'altro, da sei a settecentomila individui in cerca di lavoro, di cui circa due quinti nei paesi limitrofi, specialmente in Francia, in Svizzera, in Austria, in Germania. La maggior parte di costoro lasciano le loro case all'aprirsi della primavera e trovano da occuparsi nelle costruzioni edilizie, per ritornare quando la stagione autunnale impedisce di continuare nei lavori all'aperto. Ma anche le schiere di lavoranti che si recano nelle Americhe, segnatamente negli Stati Uniti, e che formano insieme gli altri tre quinti della totale emigrazione, si impiegano nelle pubbliche o private costruzioni, nelle miniere, nelle coltivazioni di ortaggi e frutteti e fanno ritorno alle loro famiglie dopo due, tre o quattro anni. In parte poi essi medesimi ripartono per l'estero o vi mandano i loro figli e parenti; ma in sostanza si tratta quasi sempre di dimora transitoria per ragioni di

(1) Riprodotta dagli *Atti parlamentari* (Senato del Regno), Legislatura XXIII, I<sup>a</sup> Sessione 1909-1910. Documenti. N. 311-A.



lavoro; non lasciano che raramente l'Italia col proposito di prendere stabilmente una nuova patria.

Per gli ultimi cinque anni l'emigrazione si divideva come appresso, secondo le statistiche formate sui registri dei passaporti rilasciati:

Anni	Per paesi d'Europa	Fuori d'Europa
1905 . . . . .	279,248	447,083
1906 . . . . .	276,042	511,935
1907 . . . . .	288,774	415,901
1908 . . . . .	348,101	238,573
1909 . . . . .	226,355	399,282

Quelli che vanno in Europa, se sono terrazzieri, fornaciari, muratori, stuccatori, tagliapietra, ecc., ritornano per la massima parte nell'anno stesso. Rimangono assenti per maggior tempo gli altri, che sono operai nelle officine o nelle miniere, camerieri d'albergo, mercanti girovagli, ecc. Non si ha modo di contare il numero dei rimpatriati anno per anno per le vie di terra, che sono quelli sparsi nei paesi d'Europa. Si hanno invece le cifre dei ritornati per le vie di mare dalle Americhe, per il controllo della tassa percepita dalle Compagnie di navigazione autorizzate al trasporto di emigranti in ragione di otto lire a testa per gli individui da 10 anni in su, con riduzione alla metà da 5 anni a 10 e al quarto per bambini da un anno a 5, esclusi i lattanti. Ora, per i cinque anni suddetti, vediamo il numero dei partiti e dei ritornati sui piroscafi dei vettori nei viaggi fra l'Italia e tutti gli Stati d'America presi insieme (2):

Anni	Partiti	Ritornati
1905 . . . . .	350,951	120,204
1906 . . . . .	414,719	160,766
1907 . . . . .	372,579	248,979
1908 . . . . .	167,511	304,675
1909 . . . . .	337,019	134,207

Da questo parallelo apparisce evidente l'effetto della crisi americana, che ebbe pure i suoi fieri contraccolpi in Europa (più blandi in Italia che in altri Stati, in ragione della rispettiva importanza degli scambi internazionali).

(1) Dalle statistiche annuali degli imbarcati e degli sbarcati nei porti italiani e nel porto di Havre, dove la *Compagnie Générale Transatlantique* ha patente di vettore dal nostro R. Commissariato d'emigrazione.

Nel 1907 fu massima l'emigrazione dall'Italia; nel 1908 i ritorni furono il doppio più numerosi delle partenze; nel 1909 tende a ristabilirsi l'assetto precedente, per cui mediamente i ritorni equivalevano ad un terzo, circa, del numero delle partenze.

La legge del 31 gennaio 1901 intese a procurare assistenza ai nostri emigranti nelle diverse fasi del movimento, per dare informazioni a chi parte circa le condizioni dei paesi che richiamano la nostra emigrazione, cioè ricerca di lavoro, misure dei salari, prezzi dei generi di consumo, ecc.; per farli accompagnare sui piroscafi transatlantici da regi commissari, medici della marina militare; e in seguito pure per proteggerli, nei paesi di destinazione, col promuovere e sussidiare Comitati di patronato, uffici legali che difendano le ragioni di quelli fra i nostri che siano stati colpiti da infortuni sui lavori e via dicendo.

Il progetto di legge che sta innanzi al Senato ebbe già largo suffragio di voti dalla Camera dei deputati il giorno 22 giugno scorso. La relazione ministeriale che ne accompagna il testo, rende conto in forma chiara e concisa dei motivi delle nuove disposizioni; agevolandone l'esame anche in modo grafico, per così dire, poichè le varianti al testo della legge in vigore sono scritte in corsivo.

Le modificazioni proposte si possono raccogliere sotto i seguenti capi:

1° Composizione del Commissariato dell'emigrazione e situazione giuridica del personale che ne fa parte;

2° Composizione del Consiglio dell'emigrazione e suoi rapporti con la Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione;

3° Tutela degli emigranti sui vapori transoceanici anche nei viaggi di ritorno dalle Americhe;

4° Equiparazione delle società estere di navigazione autorizzate al trasporto degli emigranti alle società nazionali negli oneri delle tasse di registro ed altre.

Sarà esatta una tassa di concessione di lire cinquanta per ogni nomina o surrogazione di rappresentanti di vettore; e si dà facoltà al Governo di sospendere temporaneamente ogni nuova iscrizione di piroscafi su patente di vettore per una o più linee, per gravi motivi, in relazione, s'intende, colla emigrazione, a giudizio del Consiglio di ministri, sentito il Consiglio dell'emigrazione;

5° Speciali facilitazioni di viaggio saranno procurate agli emigranti che non s'imbarcano per paesi transoceanici; ma si recano in Stati europei per le frontiere di terra, a scopo di lavoro, purchè si facciano rilasciare alla stazione di partenza, contemporaneamente al biglietto di viaggio, una tessera di riconoscimento valevole per un anno, col pagamento di una lira. Questa tassa andrà a beneficio del Fondo dell'emigrazione,



e così potranno essere accresciuti i mezzi per la tutela degli emigranti nei paesi d'Europa, senza che possa dirsi che ad essa si provveda unicamente con il prodotto della tassa sul trasporto degli emigranti oltre Oceano.

6° Le esenzioni fiscali che sono ammesse per la liquidazione e la riscossione delle indennità per infortuni sul lavoro avvenuti in Italia, vengono estese agli atti che si renderanno necessari ai nostri lavoratori che abbiano da esigere in Italia indennità per infortuni sul lavoro sofferti all'estero o per invalidità e vecchiaia in base a leggi straniere;

7° La facoltà data al Governo (art. 32 della legge 31 gennaio 1901) di disporre per regolamento sopra certe materie importanti, che, senza quella delegazione, si potevano ritenere di competenza piuttosto del legislatore che del potere esecutivo, quella facoltà viene ora estesa ad altre funzioni del Commissariato dell'emigrazione, come diremo più avanti. Ciò rientra nel concetto adottato già dalla legge del 1901 di deferire al regolamento certe disposizioni che devono essere per la natura delle cose mutabili secondo che vengono atteggiandosi le circostanze di fatto;

8° Infine, nuove agevolazioni sono date a coloro che si trovano fuori del Regno in ordine al servizio militare.

Brevi commenti ora per delucidare alcune delle riforme proposte.

Quanto agli uffici del Commissariato, sono evidenti la necessità e l'urgenza di dar loro una sistemazione, mentre finora vi si provvede con espedienti provvisori.

Il personale del Commissariato sarà, di regola, reclutato mediante concorso o per chiamata da altre amministrazioni con destinazione definitiva, invece di continuare col sistema dei comandi e degli straordinari. Nessun nuovo impiegato straordinario potrà esservi aggiunto fuori dei termini stabiliti dalla legge 11 luglio 1897.

Il personale dirigente, o ciò che dicesi propriamente il Commissariato, si compone del commissario generale e di 3 commissari. Questi soli non hanno d'uopo di essere nominati per concorso e *possono* anche prendersi temporaneamente da altre amministrazioni dello Stato, alle quali potranno rispettivamente far ritorno col grado e coll'anzianità che avrebbero conseguito se vi fossero rimasti. Il commissario generale *dovrà* sempre essere nominato fra gl'impiegati superiori dello Stato, su proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio dei ministri. E non è chi non veda quanto sia opportuno lasciare libero il commissario generale di riprendere il suo posto nell'ufficio che teneva prima di assumere l'alta carica, in qualunque tempo, come pure di lasciare al Governo facoltà di ringraziarlo e rimandarlo in qualunque tempo alle sue precedenti

funzioni. Ciò assicura ad un tempo la dignità e l'indipendenza del funzionario e del Governo.

Norme speciali si daranno mediante regolamento per l'attuazione del nuovo organico e per la sistemazione in esso del personale esistente (in gran parte straordinario) negli uffici del Commissariato, a condizione che ne sia accertata l'idoneità.

Gli impiegati del Commissariato sono equiparati agl'impiegati dello Stato, per i loro obblighi e diritti, anche per ciò che riguarda la pensione di riposo.

L'organico comprende i funzionari dell'Ufficio centrale e un certo numero di ispettori all'interno, chiamati a far osservare le leggi, ad impedire l'emigrazione clandestina, a invigilare sul reclutamento che si fa di donne e fanciulle per le fabbriche all'estero, di tessuti, vetrerie, ecc. La Camera dei deputati discusse la pianta degli impiegati e di sua iniziativa fissò il numero degli ispettori all'interno.

Un ispettorato avrà sede a Milano da dove si potranno, meglio che da Roma, sorvegliare, con l'aiuto di commessi forniti dall'autorità politica, i transiti ferroviari alpini. Qualcuno di codesti ispettori potrà anche essere destinato temporaneamente al servizio di tutela nei porti italiani d'imbarco, pur continuando il personale dell'ispettorato nei porti medesimi ad essere fornito di funzionari e di guardie di pubblica sicurezza di mare dipendenti dal Ministero dell'interno.

Gli ispettori all'estero, come pure gli addetti di emigrazione, che sono quasi ispettori in funzione provvisoria ed in esperimento, non sono portati nell'organico, quantunque siano preveduti e voluti dalla legge. Il loro numero sarà determinato e mutato secondo le esigenze del servizio, in virtù del regolamento.

Il Consiglio dell'emigrazione si compone di tre membri nominati per decreto reale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, fra i cultori delle discipline economiche, geografiche e statistiche, di delegati dei ministeri, compreso il commissario generale come delegato di quello degli esteri. Gli altri Ministeri in esso rappresentati erano finora quelli dell'interno, del tesoro, della marina, dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura. Vi si aggiunge ora un delegato del Ministero della guerra, il direttore dell'Ufficio del lavoro, e il direttore generale del Banco di Napoli; i quali ultimi due vi erano già stati aggregati con disposizioni speciali.

Vi sono poi rappresentate le classi operaie interessate mediante tre membri scelti dal ministro fra sei persone designate da alcune organizzazioni dei lavoratori; e vi hanno infine voce le istituzioni di patronato



degli emigranti, riconosciute dal Commissariato, con due membri scelti dal ministro degli esteri.

La legge del 1901 deferiva ad una Commissione parlamentare, composta di tre senatori e tre deputati, la vigilanza sull'amministrazione del Fondo per l'emigrazione, e segnatamente sull'erogazione. Siccome però quella Commissione non avrebbe potuto esercitare un controllo contabile sopra i singoli mandati di spesa ed ordinativi di incasso, il regolamento 10 luglio 1901, n. 375, dispose il controllo della Corte dei conti sul bilancio consuntivo annuale. Il Commissariato, di moto proprio, fino dai primordi della sua amministrazione, sottopose al controllo preventivo della Corte tutti i decreti importanti spese facoltative, non dipendenti cioè da leggi, da regolamenti o da contratti. Ora colla nuova legge si dice espressamente che tutti gli atti della gestione del Fondo per l'emigrazione saranno sottoposti al riscontro, tanto preventivo, che consuntivo, della Corte.

Rimane tuttavia ferma la vigilanza della Commissione parlamentare per l'approvazione delle spese di maggiore importanza e di carattere facoltativo.

Se non che la Commissione di vigilanza, non facendo parte del Consiglio dell'emigrazione, non era finora informata delle deliberazioni di questo, cosicchè avveniva che il Consiglio suggerisse come opportuno un dato provvedimento, e la Commissione, ignara dei motivi che avevano determinato quel voto nel Consiglio, riprendesse in esame *ex novo* l'oggetto stesso. Ora si stabilisce che i membri della Commissione siano al tempo stesso membri di diritto del Consiglio dell'emigrazione.

• La nuova legge, nel confermare la norma che i commissari viaggianti su piroscafi che trasportano emigranti siano medici della marina militare, intende organizzare meglio questo servizio, ponendo un certo numero di questi ufficiali a disposizione in permanenza del Commissariato.

Oltre a ciò, si dà ai verbali di questi commissari viaggianti, per quanto riguarda le infrazioni alla legge e al regolamento sull'emigrazione, forza probatoria in giudizio, come se fossero redatti da ufficiali di polizia giudiziaria.

La legge precedente non disponeva espressamente che nei viaggi di ritorno i piroscafi dei vettori dovessero soddisfare alle stesse condizioni di capacità, aereazione, vitto degli emigranti, servizio sanitario a bordo, come nei viaggi di andata. Occorrendo supplire a questa lacuna, il Governo provvede mediante disposizioni regolamentari che traggono la loro autorità dalla delega legislativa fatta con l'art. 32. Esse si estendono

anche ai piroscafi non iscritti in patente, i quali non di rado erano di qualità nautiche molto scadenti. Colla nuova legge si assicurano a queste prescrizioni efficaci sanzioni.

La legge del 1901, modificando le leggi sul reclutamento, concesse alcune facilitazioni ai cittadini che si trovano all'estero al momento in cui cadono sotto gli obblighi della leva. A queste disposizioni la presente legge ne aggiunge qualche altra che l'Amministrazione militare ha trovato di poter consentire senza danno della compagine dell'esercito.

Le principali agevolazioni nuove sono le seguenti:

1° La facoltà di rinviare di anno in anno la presentazione sotto le armi, per coloro che furono riconosciuti idonei ed arruolati all'estero in prima categoria; e ciò qualora concorrano motivi di riconosciuta importanza;

2° Esenzione dall'obbligo del servizio attivo per cittadini che rimpatriano prima dei trentadue anni, quando abbiano, in forza di leggi locali, compiuto servizio militare all'estero.

Mentre però si allevia in tal guisa l'onere del servizio militare per i cittadini emigrati, si introducono efficaci sanzioni penali per coloro che, cittadini o stranieri, commettono all'estero il reato di sottrarsi con frode all'obbligo di leva o concorrano in qualsiasi modo scientemente al reato stesso.

Questa è la sostanza delle modificazioni proposte alla legge vigente sull'emigrazione, la quale, per largo consenso di chi si interessa a tali questioni, ha fatto fin qui buona prova.



## VI.

Discussione al Senato del Regno del disegno di legge: "Provvedimenti riguardanti l'emigrazione", (N. 311).

*Tornata dell'11 luglio 1910. (1)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Provvedimenti riguardanti l'emigrazione",.

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il senatore Scialoja primo iscritto.

SCIALOJA. Ho domandato la parola nella discussione generale di questo disegno di legge, non per trattare della materia che in esso si trova, ma per richiamare l'attenzione del Senato e del Governo su quella che in esso manca.

Già nella legge precedente, del 1901, si era sentita la necessità di modificare gli articoli del Codice civile che trattano della cittadinanza, e fu abrogata parzialmente una disposizione del Codice.

Come suole accadere in questi parziali ritocchi, la cosa fu fatta alquanto male, perchè, per esempio, mentre si abrogava la disposizione del Codice civile, per cui l'italiano, che accettava un impiego all'estero senza il permesso del Governo nostro, perdeva la cittadinanza, si dimenticava la disposizione di un articolo successivo (l'articolo di cui ho parlato prima è l'11 del Codice civile, quello di cui parlo ora è il 13), la quale impone, a chi voglia riacquistare la cittadinanza italiana, di lasciare l'impiego che abbia all'estero. Il semplice coordinamento di due articoli, che nel Codice civile sono a così breve distanza (dall'11 al 13) fu allora dimenticato. Perchè? Perchè si volle fare un parziale ritocco.

Nel progetto di legge sull'emigrazione, che fu portato alla Camera dei deputati, era inserito un importante articolo, il quale contemplava il riacquisto della cittadinanza italiana da parte di quegli emigranti che l'avessero perduta.

---

(1) Riprodotta dagli *Atti parlamentari* (Senato del Regno) Legislatura XXIII, 1ª sessione 1909-1910. Discussioni, pag. 3463 e seguenti.

Durante il breve tempo che io ho retto il Ministero di grazia e giustizia, ho creduto mio dovere di presentare al Senato un progetto di legge sulla cittadinanza, che ordinatamente e completamente regolasse tutta la materia. Ed in questo disegno di legge io ho inserito disposizioni anche più larghe di quelle che si contenevano nel progetto già presentato alla Camera dei deputati sull'emigrazione.

Il Senato aveva molto cortesemente accolta la mia proposta, ed era nell'animo mio nata la fiducia che il progetto sarebbe stato prontamente discusso da quest'alto Consesso, onde io stesso pregai la Commissione della Camera dei deputati di togliere dal progetto di legge sull'emigrazione quelle disposizioni che si riferivano alla cittadinanza, per non dar luogo ad un possibile conflitto; perchè la Camera avrebbe potuto votare una legge parziale sulla cittadinanza, mentre il Senato era chiamato a votarne una generale.

Il Ministero, di cui io faceva parte, cadde prima che il progetto di legge sull'emigrazione fosse portato a discussione alla Camera. Ma l'attuale Gabinetto mantenne, di fronte a quell'articolo che era stato tolto dalla Commissione, lo stesso atteggiamento che aveva tenuto il Gabinetto precedente. Ciò mi faceva credere e sperare che il nuovo Ministero mantenesse anche la stessa condotta di fronte al progetto di legge sulla cittadinanza presentato al Senato.

Ma non so per quale ragione questo progetto di legge, come tutti gli altri presentati al Senato, fu fermato. Per quell'interesse di paternità, che ha colui il quale ha preparato un progetto, io ho voluto informarmi delle cause di quest'arresto, ma non sono riuscito a conoscere il vero: perchè i colleghi dell'Ufficio centrale del Senato mi dicevano che il progetto era fermato per desiderio del Governo, ed il Governo mi diceva che si trattava di materia in cui la Commissione senatoriale agiva per conto suo. Ora io vorrei che il Governo, con precise dichiarazioni, spiegasse questo stato di cose.

Un progetto di legge sull'emigrazione che non contenga disposizioni sulla cittadinanza, quando non sia quasi contemporaneamente votata una altra legge sulla cittadinanza, è in parte un non senso. Ciò riconoscevano i proponenti il progetto di legge, i quali non avevano trascurato questo punto, e ciò mi pare che risulti evidente anche a chiunque legga il disegno di legge quale ci viene ora presentato.

Parte importantissima di esso è quella che riguarda il servizio militare degli italiani che si trovano all'estero. Ma quelle disposizioni hanno un assoluto bisogno di essere integrate con quelle relative allo stato di cittadinanza.

Nel disegno di legge da me presentato, relativamente all'emigrazione, si



proponevano parecchie disposizioni, perchè il concetto, al quale il disegno di legge era informato era questo: rendere ai nostri emigrati più facile che sia possibile l'esplicazione della loro attività nei paesi ove si recano, permettere loro di assumere la cittadinanza locale, se ciò sia loro imposto dalle leggi di quegli Stati e sia condizione *sine qua non* per spiegare interamente la loro attività industriale e civile; ma d'altra parte permettere che con ogni facilità si possa dai nostri emigrati riacquistare la cittadinanza italiana. Io ammetteva che con una semplice dichiarazione questa cittadinanza potesse essere istantaneamente riacquistata, e prevedendo il caso di coloro che trascurassero tale dichiarazione (bisogna prevedere sempre questi peccati di omissione) io stabiliva che un breve periodo di tempo di residenza sul suolo italiano facesse *ipso jure* riacquistare a questi nostri antichi fratelli la cittadinanza dello Stato nostro. E in un articolo, che è passato inosservato per il suo modesto tenore, io aggiungeva che le dichiarazioni relative alla cittadinanza potessero farsi dinanzi a tutti gli ufficiali di stato civile e consolari, non solo, ma anche dinanzi a quegli altri ufficiali che per regolamento fossero a ciò abilitati; e io intendeva con ciò di poter dare anche ai capitani delle navi la facoltà di assumere tali dichiarazioni, perchè è appunto sulle navi che più facilmente si possono trovare riuniti gli emigranti di ritorno e ad essi si può fare l'invito e l'incitamento a compiere la dichiarazione, che altrimenti è spesso dimenticata.

Si proponeva dunque tutto un ordinamento, che tendeva appunto a dar buone regole circa la cittadinanza dei nostri fratelli emigrati all'estero.

Tutto ciò è sparito. Di tutto ciò più non si parla, come se si trattasse di un lontano problema teorico, di cui non ci si dovesse interessare.

A me duole molto di veder che le più gravi questioni (e parmi che questa sia una delle più gravi questioni italiane) siano posposte ad altre, le quali sembrano più urgenti solo perchè le voci di interessati si fanno più fortemente e più prossimamente sentire. (*Benissimo*). È questo un problema in cui ciascuno di noi è interessato, e ciascuno di noi deve alzar forte la voce per reclamare che l'Italia abbia una legge degna dei nostri tempi. (*Bravo*). Io dico degna dei nostri tempi, perchè noi ci siamo alquanto addormentati nella legislazione civile, e non sentiamo che dal tempo in cui fu emanato il Codice civile ad oggi il mondo ha molto e molto camminato. Ed in questa materia della cittadinanza, quantunque essa sia forse più importante per l'Italia che per qualunque altro Stato d'Europa, eccezione fatta per la Germania, in questa materia della cittadinanza, dico, tutti gli Stati più civili hanno riformato le loro leggi.

Tutti gli Stati di Europa non solo, ma del mondo intero, hanno in quest'ultimo trentennio riformato le loro leggi di cittadinanza. Alla relazione al progetto di legge da me presentato io allegava l'indice delle leggi nuove sulla cittadinanza, emanate nel mondo. Posso in questo momento supplire ad una lacuna, menzionando una legge che in quel momento io non conosceva, perchè era stata da poco tempo emanata, una legge dell'Impero cinese. Noi siamo molto più addietro anche dell'Impero cinese in questa materia, e dobbiamo sentire questa vergogna: dobbiamo sentirla come italiani, perchè come la gloria delle arti è stata nostra e noi la vogliamo rivendicar sempre, ora ed in avvenire, così anche la gloria del diritto deve appartenerci. Essa non è legata all'ampiezza del territorio e alla potenza economica o militare, essa è legata ad una lunga tradizione che noi non dobbiamo mai dimenticare. (*Bene. Bravo.*)

Io dunque desidero che il Governo ci faccia franche dichiarazioni.

Non mi muove amor proprio; se il progetto di legge da me presentato, per quanto studiato con tutta l'anima, non sembra buono, se ne presenti immediatamente un altro.

Ma con cautela però, in questo senso. La nostra principale nemica in questa, come in tutte le altre materie, è la rettorica. E in questa materia della cittadinanza va girando per l'aria una certa proposizione, che si dice essere un principio, ma non è che una frase rettorica, impossibile ad incorporarsi in disposizioni di legge, la quale tuttavia impedisce la pratica legislazione in materia. È il così detto principio della doppia cittadinanza. Si tratta di una frase pericolosa sempre, pericolosissima per l'Italia, e tale da impedire qualunque formulazione di legge in materia di cittadinanza.

Io non vorrei annoiare il Senato, perchè la materia è bensì attinente al progetto di legge, ma non costituisce proprio la sostanza di esso. Io però vorrei dire una parola su questa questione, perchè forse i nostri emigrati si interesseranno alla discussione del progetto che è ad essi diretto, ed è bene che conoscano anche la nostra opinione su questo punto.

La così detta doppia cittadinanza, per quanto abbia illustri rappresentanti e cari al mio cuore (perchè alcuni sono anche miei antichi discepoli, e perchè l'ultimo libro che fu scritto in materia è stato a me dedicato), non è che una parola vana, sicchè ogni volta che io ho discusso con i rappresentanti di questa pretesa teoria, non ho dovuto argomentare lungamente in un senso e nell'altro, ma la vittoria è stata da me facilmente ottenuta, perchè nessuno mai ha saputo con chiarezza determinare che cosa praticamente intendesse con questa doppia cittadinanza. La frase dovrebbe significare questo: il riconoscimento da parte dell'Italia di una cittadinanza straniera nello stesso individuo che conserva la cittadinanza



italiana. Ma in diritto (perchè in diritto le frasi non servono a niente) ciò dovrebbe tradursi in una certa serie di norme pratiche. Poniamo dunque il problema in questo modo. Supponiamo che vi sia in Argentina un italiano, la cui doppia cittadinanza sia riconosciuta. Osserviamo subito che non dovrebbe essere riconosciuta solo da noi, ma anche dall'Argentina, e che questo riconoscimento non si può ottenere con una legge interna, ma solo mediante un trattato fra i due Stati.

Ma quando si sia ammesso questo individuo a doppia faccia, bisogna incominciare ad applicare ad esso le regole giuridiche. Se costui si trova in Argentina, potrà forse invocare la difesa dell'Italia contro il Governo locale? È questo il solo punto preveduto e al quale si può dare ragionevole risposta; perchè la risposta è già data dal diritto internazionale per coloro che si trovano oggi patologicamente in condizione di doppia cittadinanza. Si ammette infatti che ciascuno Stato si astenga dall'intervenire pel cittadino che si trovi nel territorio dell'altro Stato, che lo consideri come proprio suddito.

Ho detto che il caso oggi si presenta dal punto di vista patologico, perchè il fenomeno della doppia cittadinanza si riscontra nel caso di conflitto di due leggi, che rivendichino a sè come cittadino lo stesso individuo. Ma ciò che ora è prodotto di un vizio del diritto internazionale, si vorrebbe tramutare dai seguaci della nuova tesi in un fenomeno fisiologico; si vorrebbe rendere normale una malattia del diritto internazionale.

Ma le difficoltà si fanno assai più gravi, quando costui, che sarebbe doppio cittadino per riconoscimento di due Stati, si trovasse in un terzo Stato; quale delle due patrie sarebbe allora tenuta a proteggerlo?

A questo non si risponde: l'unica risposta che io ho inteso è che lo potrà proteggere quello Stato che il terzo Stato ammetterà ad esercitare tale diritto!

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri (interrompendo)*. Ma tutto questo non riguarda l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Odor. Scialoja, la prego di restare nei limiti dell'ordine del giorno.

SCIALOJA. Quanto ho detto riguarda l'ordine del giorno, perchè riguarda la nostra emigrazione in un punto molto interessante. È appunto nella discussione generale che si può richiamare il Governo sui vizi anche negativi di un disegno di legge. Ed io debbo parlare di questa questione, perchè il principio della doppia cittadinanza è quello che mi si oppone per non mandare innanzi il progetto da me presentato.

FANI, *ministro di grazia, giustizia e dei culti (interrompendo)*. Ma nessuno lo ha detto.

SCIALOJA. Lo si suppone; e appunto per questo io desidero che si dichiari forte, che nessuno lo ha mai detto.

FANI, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

SCIALOJA. Ed oltre a questa della difesa diplomatica, molte altre questioni vi sono per le quali si rivela inammissibile il sistema della doppia cittadinanza. Così quelle che sorgono in caso di guerra tra i due Stati; così quelle relative all'estradizione; e poi, venendo al diritto privato, quelle che nascerebbero per lo stato di famiglia, pel regolamento della successione, insomma, per tutta quella parte importantissima del diritto, che non si può regolare se non in base ad una legge che determini lo stato delle persone.

Quando questo stato è doppio, per causa di conflitto di leggi tra due Stati, ciascuno dei due decide le questioni in base alle proprie leggi, non curandosi dell'opposizione dell'altro Stato.

Ma se la doppia cittadinanza fosse, per legge, riconosciuta come fenomeno normale, ognuno degli Stati non potrebbe più dettar norme e dar sentenze e provvedimenti senza tener conto delle leggi dell'altro Stato.

Si ha molto coraggio dai teorici; io ho letto in un libro che, per esempio, in materia di divorzio, dato che il doppio cittadino appartenesse all'Italia, che non ammette il divorzio e ad un altro Stato che l'ammette, il divorzio, in questo si pronuncierebbe, ma non avrebbe valore che per questo; per l'Italia sarebbe nullo. Vedete qual magnifico risultato si ottiene con questo sistema!

Dunque togliete di mezzo questo concetto, e riconoscete che l'unica parte sana di esso consiste nel rendere facilissimo il mutamento di cittadinanza, ed allora riconoscerete anche che è assai difficile formulare disposizioni di legge, che rendano questo mutamento più semplice ed agevole di quello che era nel progetto di legge da me presentato; in questo progetto il mutamento è reso più facile che in tutte le altre leggi vigenti in questo momento.

Io non voglio più annoiare il Senato e conchiudo così: domando che il Governo, recisamente e non a me, ma al Senato, ma ai nostri lontani emigrati, dichiari che intende regolare questa materia della cittadinanza e come intende regolarla, affinchè anche l'Ufficio centrale del Senato assuma completa la sua responsabilità. Se esso fermerà il progetto, io reclamerò allora al Senato; ma son sicuro che non lo fermerà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro di grazia e giustizia e dei culti.

FANI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io voleva dichiarare al Senato, in ordine alla questione elevata dall'onor. senatore Scialoja,



che il Governo non ha ritirato in modo alcuno il progetto di legge: "Sulla cittadinanza", che era stato presentato dal senatore Scialoja, allora ministro di grazia e giustizia e dei culti, locchè vuol dire che volontà del Governo non è quella di ritirare e di non dare l'autorità e l'onore della discussione al suo disegno di legge.

Io, quando ebbi qualche comunicazione e qualche conferenza in proposito di questo argomento con l'illustre Presidente dell'Ufficio centrale dissi che il Governo si riserbava su questo progetto di legge di portare il suo studio collegialmente, pronto a porre in discussione il progetto stesso, salvo a presentare quegli emendamenti che, nel suo pensiero, avrebbe reputato necessari, in ordine ad una materia così importante e così delicata.

Questa dichiarazione faccio in questo momento in cui l'onorevole senatore Scialoja pare che desideri che io dica pubblicamente se il Governo a novembre intende discutere il progetto "Sulla cittadinanza", che egli ha presentato; dichiarazione che faccio ben volentieri, salvo, ripeto, il diritto del Governo di presentare al Senato quegli emendamenti che egli crederà necessari. E non mi pare di dover entrare in merito della questione, chè altrimenti sarebbe preoccupato il contenuto del progetto presentato dal senatore Scialoja.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Ringrazio il Governo di questa dichiarazione e spero che a novembre realmente il progetto possa essere discusso. Pregherei perciò il Governo di voler preparare in questi mesi gli emendamenti, affinché il Senato, proprio al principio del nuovo anno parlamentare, possa incominciare la discussione. Si tratta di materia che darà luogo certamente a una larga discussione in Senato, ed è utile che questa abbia luogo in quel tempo, in cui la Camera dei deputati è occupata nell'esame dei progetti di legge di sua particolare competenza, i quali più tardi vengono in Senato. Altrimenti accadrà ciò che è accaduto adesso, che siamo stati per un mese col Senato chiuso, mentre avremmo potuto discutere parecchi importanti disegni di legge, ed ora dobbiamo discutere dieci progetti al giorno, che sono quelli che tardivamente ci vengono trasmessi dalla Camera dei deputati.

FÒÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FÒÀ. Desidero esprimere il mio compiacimento perchè il Governo ha accettato negli articoli 11 e 32 *bis* di questa legge il principio dell'aumento del numero degli ufficiali superiori destinati al servizio degli emi-

granti, e insieme il completamento del numero complessivo dei sanitari destinati a questo ufficio.

Credo sia mio dovere di aggiungere la mia modestissima voce a quella che già si è udita nell'altro ramo del Parlamento in onore di questi sanitari, il cui esercizio, come commissari Regi, oramai, dopo un decennio, si può giudicare in senso molto favorevole.

Ora le condizioni del servizio sono spesso piuttosto difficili e angusti, imperciocchè il commissario Regio appena sbarcato, dopo un viaggio, corre rischio di doversi tosto rimbarcare, senza avere neppure il tempo di mutare abiti; e se poi dovesse fermarsi tre o quattro giorni in attesa del nuovo imbarco, viene subito requisito per supplenza negli ospedali, dove i malati vedono un passaggio continuo di medici come in una lanterna magica; il che certo non torna a loro vantaggio. È sperabile che questo inconveniente scomparisca o si attenui, aumentando il numero dei commissari Regi e destinando dei maggiori ai posti d'imbarco; così si potrà regolare meglio il servizio.

Io desidero ancora esprimere un voto: l'ufficio di commissario Regio è molto delicato; vi possono essere talvolta dei rapporti difficili, che esigono molto tatto, molta abilità diplomatica, da parte del medico di marina di fronte ai medici di bordo. Ed è da questo stato di cose (sebbene si possa dire che il servizio generalmente è ottimo) che qualche volta nascono conflitti, e di qui la necessità che le autorità superiori si intromettano per evitarli.

Io aggiungo quindi la mia voce a quella di altri nel raccomandare che al servizio di commissario Regio sia destinato un medico col grado di capitano, perchè più sperimentato e quindi più autorevole, di fronte al medico di bordo.

Desidererei pure di fare alcune raccomandazioni di ordine tecnico: ma siccome questa materia è rinviata a un regolamento, mi limito soltanto a raccomandare che questo sia presto fatto e presto applicato.

Vorrei poi raccomandare che nel regolamento fosse introdotta qualche norma tecnica per correggere lo stato attuale delle cose.

Una di queste riguarderebbe la vaccinazione. Noi vacciniamo troppo i nostri emigranti, e ciò può parere un paradosso, ma in realtà è così.

Questo è il risultato ormai di una esperienza decennale, nella quale si è osservato che si raccolgono molti casi di esiti negativi di vaccinazione, esiti negativi che non si possono spiegare se non perchè le vaccinazioni si succedono troppo frequentemente. Ma siccome nel concetto generale vi è che l'emigrante debba essere rivaccinato, non si bada se molti di questi emigranti sieno ritornati in Italia da poco tempo, e ritornino in America magari dopo sei mesi, dopo un anno o due dalla vac-



cinazione. In questo caso, essi non danno alcun risultato. È interessante, sotto questo rapporto, l'osservazione seguente. I risultati della vaccinazione fatti sul *Cretic*, in uno di questi ultimi anni, adoprando la stessa linfa, sono i seguenti: i Greci e Siriaci, che vi furono imbarcati, diedero il 66,66 per cento di esiti positivi, gli Spagnuoli hanno dato il 40 per cento, i Portoghesi il 57, gli Italiani il 17 per cento. Perché gli Italiani hanno dato solo il 17 per cento di esiti positivi di fronte ai Greci, agli Spagnuoli ed ai Portoghesi? Perché erano già stati vaccinati di recente e quindi non avevano bisogno della rivaccinazione. Converrebbe che questi emigranti avessero il certificato di vaccinazione, o che la data di essa fosse scritta nel loro passaporto, e non fossero per conseguenza obbligati ad una pratica perfettamente uggiosa per essi, incomoda per chi deve vaccinare una folla di emigranti, e disturbatrice a bordo, ove nei primi giorni di viaggio il medico deve attendere ai molti accidenti che seguono una affrettata rivaccinazione.

Debbo anche osservare, ed è purtroppo cosa che si comprende, che nella gran massa degli emigranti vi è anche qualche squilibrato di mente, e quindi fra le malattie che scoppiano a bordo, e che non si potevano prima prevedere, ci sono anche degli accessi di pazzia. Noi non possiamo limitarci in questo caso alla raccomandazione che questi mentecatti si isolino; ma bisogna che il regolamento prescriva alle Compagnie di navigazione la cabina di isolamento. E di questo faccio formale proposta.

Noi abbiamo ormai la conoscenza completa del materiale di navigazione che serve pel trasporto degli emigranti, e sappiamo che non è tutto all'altezza dei tempi, e all'altezza dei bisogni. Io debbo segnalare che vi sono dei bastimenti, di cui tutto il mondo sa i nomi (che potrebbero essere il *Minas*, il *Re Umberto*, il *Rio Amazonas* della Compagnia Ligure e l'*Italia*, il *Calabria*, il *Perugia* della "Anchor Line") che dovrebbero scomparire dal servizio della emigrazione. Ammetto che noi abbiamo acquistata una sensibilità maggiore e quindi una maggiore esigenza di mano in mano che i nostri procedimenti tecnici si perfezionano e la scienza progredisce; noi non tolleriamo più certe deficienze; onde osservo che mentre il regolamento, ad esempio, prescrive almeno dodici miglia di velocità, i bastimenti suddetti, quando il mare è grosso, non fanno che sette miglia, e la velocità è uno dei coefficienti grandissimi dello stato igienico a bordo.

Nota ancora che non vi sono frigoriferi in alcuni di quei bastimenti, e che lo spazio già ristretto per gli emigranti, è in parte occupato tuttavia da una stalla con buoi viventi, che devono essere macellati durante il viaggio. Queste cose non si dovrebbero più ammettere: tali condizioni di viaggio ormai ripugnano alla nostra civiltà. Fra gli altri sono segna-

lati, per la poca velocità, il *Minas*, il *Calabria*, il *Perugia* e l'*Italia*; tutti poi sono ad un'elica sola, tutti hanno uno spazio a bordo limitatissimo; e quando il mare è agitato, quando questa povera gente pigiata, senza un luogo di ritrovo nella stiva, vuole salire a bordo a cercare aria e ristoro non lo può fare per mancanza di spazio. Tutto ciò è ripugnante; una nazione progredita come la nostra, che in quello dell'emigrazione presenta un fenomeno costante e che ubbidisce a leggi ormai determinate, deve provvedere anche al perfezionamento del materiale da trasporto.

Io potrei spingere la mia sentimentalità sino al punto da ripetere il tema favorito degli asili e dei ricoveri per gli emigranti.

Ma, come l'onorevole ministro intende dal mio esordio, non voglio spingermi alle conseguenze ultime. Certo voglio dire che l'ideale da raggiungere è quello dei ricoveri dove gli emigranti, venuti a folla in un porto, siano custoditi, ripuliti, disinfettati, esaminati, ed infine si impedisca il loro sfruttamento, che è la cosa la più dolorosa e la più triste e che anche adesso persiste. Ma conosco, purtroppo, le circostanze e me ne rendo ragione; so che questi ricoveri, i quali sarebbero l'ideale assoluto, non si possono costruire coi fondi dell'emigrazione; non li può costruire nemmeno lo Stato perchè costano enormemente.

Tuttavia io desidererei che si abbandonasse quella nota troppo ottimistica che, per giustificare la non erezione dei ricoveri, si mantiene a proposito delle locande, perchè le locande non la meritano. Che le locande rispondano a una necessità provvisoria sia pure; ma che le cose vi procedano bene non si può dire in modo assoluto.

Bisogna averle visitate, non con un amico che vi porti nella migliore delle locande, nel migliore dei giorni; bisogna andare in tutte le più piccole e capitarvi all'improvviso, ed allora si capisce come alle volte si esca addolorati da queste visite. Io non accuso nessuno: ma se anche queste locande fossero veramente adattate al servizio, esse sono assolutamente insufficienti per lo spazio, perchè il rigore che nella selezione delle locande è necessario, ne limita il numero ed accade talvolta che a Napoli o a Genova rispondono solo ad una piccola parte del bisogno della giornata.

Quando giungono in un solo giorno 2000 emigranti, un certo numero di essi trova ricovero nelle locande, tutto il resto si spande nella città con pericolo dell'igiene e di quello sfruttamento di cui ho parlato. Quindi è necessario che tra la locanda troppo lodata, ed il ricovero forse troppo paventato dalle finanze dello Stato, ci sia qualche provvedimento intermedio.

Io spero che il Governo studierà il modo di facilitare un'azione coo-



perativa o di obbligare le compagnie di navigazione ad associarsi per esercitare esse questa industria, la quale potrebbe essere fatta sotto la sorveglianza del Governo, che potrebbe imporre certe norme e certe garanzie.

Detto questo sopra l'argomento forse più difficile in materia di organizzazione sanitaria dell'emigrazione, finisco con una raccomandazione che spero sia anche superflua, quella di provvedere a che tutti gli emigranti che arrivano con affezioni oculari o affetti da anchilostomiasi, che sono due malattie, che impediscono l'accettazione dell'emigrante soprattutto per l'America del Nord, ma che si possono guarire, sieno ricoverati preventivamente, o dopo il loro ritorno in padiglioni separati, dove il sanitario li possa curare, impedendo lo sfruttamento del malato prima della partenza, e la propagazione del male al paese, quando vi ritorna.

Mi arresto a questa domanda e spero di avere risposta favorevole dall'on. ministro.

BODIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODIO, *relatore*. Nella stretta del tempo in cui siamo, essendo desiderio di tutti abbreviare le discussioni, mi limiterò a rispondere alle osservazioni fatte dal professore Foà.

Alle raccomandazioni fatte dal senatore Scialoja hanno già risposto l'onorevole ministro di grazia e giustizia e quello degli esteri, dicendo che il progetto di legge presentato dallo stesso onorevole Scialoja, nella sua qualità di guardasigilli, non è abbandonato, ma sarà messo in discussione alla prossima ripresa dei lavori parlamentari.

Per ora il progetto di legge che ci sta innanzi si occupa della cittadinanza solamente per ciò che riguarda il ritorno dei figli degli emigranti italiani, che noi desideriamo conservare come italiani, i quali abbiano dovuto prestare servizio militare nel paese in cui si trovano in forza delle leggi locali. È una soluzione modesta, empirica, che si dà per quest'unica ipotesi. Si dice in sostanza: qualora, per una di quelle situazioni che il senatore Scialoja chiamava patologiche, il figlio di un emigrante italiano fosse stato costretto a fare il servizio militare nell'Argentina o altrove, quando esso ritorni non dovrà fare il servizio ordinario sotto le armi nel paese nostro; basterà che vi faccia le esercitazioni della seconda categoria, per avere l'istruzione strettamente indispensabile per le nostre armi.

È una manifestazione di più che il ministro della guerra non esitò a consentire, visto che le altre già fatte con la legge del 1901, non fecero diminuire il numero dei giovani che rimpatriano per fare il servizio con la loro classe. Difatti gli arruolati di prima categoria che rim-

patriarono a questo scòpo furono 10,168 della classe del 1886, sopra 19,936 iscritti; furono 11,327 sopra 23,305 della classe del 1887 e 12,525 sopra 27,652 iscritti della leva dei nati nel 1888. Un'altra prova se ne ha nel numero crescente dei residenti all'estero che regolarizzano la loro posizione di fronte alla leva; i quali salirono da 12,231 per la classe del 1880 a 43,000 per quella del 1886. E si capisce: quando si usano agevolazioni, si possono mantenere rapporti cordiali e di fiducia con la madre-patria, anche per l'onere del servizio militare; se invece si stringono molte rigorosamente i freni, la gente non viene. Del resto, con le riforme introdotte nelle cause di esenzione, essendo state rinforzate la prima e la seconda categoria, non c'è penuria di uomini da chiamare sotto le armi per la ferma ordinaria o per le esercitazioni.

Passo ad esaminare le osservazioni fatte dall'onorevole Foà, il quale si è occupato di questo disegno di legge da un punto di vista puramente sanitario. Egli riconosce in generale la bontà del servizio di assistenza introdotto sui vapori transatlantici, col far accompagnare ogni convoglio di emigranti da un commissario regio, medico militare della R. marina. Egli è d'avviso che agli ufficiali subalterni, medici militari, convenga aggiungere qualche ufficiale superiore, cioè qualche maggiore medico. Ora io sono in grado di assicurare che i due Ministeri della marina e degli esteri si sono già intesi perchè, oltre alla cinquantina di medici, fra tenenti e capitani, siano messi a disposizione del Commissariato per l'emigrazione due maggiori medici.

Questa aggiunta fu fatta per due ordini di considerazioni, l'uno di ordine militare e l'altro di servizio sanitario. Quando l'organico del personale dei medici militari dovette allargarsi per fornire una cinquantina fra tenenti e capitani, era ovvio che si dovesse far posto a qualche maggiore in più del quadro precedente, per quella certa euritmia che occorre per far luogo ad un giusto movimento di promozioni. Diversamente si sarebbe deformata quella piramide di gradi che nei servizi militari è necessario mantenere. Però quei due maggiori non saranno disoccupati. Saranno ad essi assegnate funzioni importanti per regolare il servizio dei medici commissari e per sorvegliare le visite degli emigranti nei porti d'imbarco, uno a Napoli e l'altro a Genova.

L'onor. Foà diceva ancora che bisognerebbe attuare un servizio di osservazione per quegli emigranti verso gli Stati Uniti che non potessero essere accettati immediatamente a bordo per qualche malattia, che, curata senza indugio, potrebbe in pochi giorni essere dissipata, com'è il caso di una certa forma transitoria del tracoma agli occhi e dell'anchilostoma. Questi emigranti potrebbero essere posti in grado in pochi giorni di partire, invece di essere respinti al proprio paese, con loro



totale rovina, dopo aver venduto la casa, il piccolo podere, gli animali, ossia dopo aver realizzato tutto il loro piccolo capitale, col proposito appunto di andare in America.

Anche per questo oggetto il senatore Foà sarà lieto di apprendere che il R. Commissariato, col parere favorevole già ottenuto dal Consiglio dell'emigrazione, ha disposto per la costruzione di due padiglioni, che accoglieranno in osservazione codesti malati, in attesa che possano prendere imbarco col minore indugio possibile.

L'onorevole senatore Foà diceva inoltre che a bordo dei vapori che trasportano gli emigranti al di là dell'Oceano, dovrebbe destinarsi anche un locale speciale per coloro che, durante la traversata, danno in eccessi di pazzia. Questa sua raccomandazione sarà tenuta presente sicuramente dal Commissariato per nuove migliorie da introdursi nel servizio sanitario a bordo.

Quanto poi all'altra osservazione fatta dallo stesso onorevole collega, che le operazioni di vaccinazione vengono prodigate anche a coloro che ebbero a subirle appena qualche anno prima, quando partivano la prima volta per l'America, conviene sapere che la vaccinazione si fa a tutti i partenti per assecondare una richiesta esplicita fatta dai Governi dei paesi americani di immigrazione. Si potrà tuttavia entrare in trattative con essi per trovare una soluzione ragionevole, che faccia evitare l'inconveniente lamentato.

Riguardo poi ai vapori destinati all'emigrazione, questi sono venuti rapidamente migliorando. Ce ne sono ancora alcuni che lasciano a desiderare, ma giova avere presenti alcune cifre che dimostrano le eliminazioni fatte, via via, dei vapori scadenti, dal principio dell'attuazione della legge del 1901. Da quell'anno in poi ventitrè piroscafi furono ritirati dai vettori, in seguito ad invito formale fatto loro dal Commissariato dell'emigrazione. Altri nove vapori furono ritirati per decadenza delle patenti, in applicazione delle disposizioni regolamentari; e quindici furono radiati di autorità, essendo le compagnie italiane od estere recalcitranti. E la radiazione si fa in seguito a parere del Consiglio dell'emigrazione, sopra una relazione accurata dell'ufficio, il quale studia e riferisce di volta in volta sulle circostanze di fatto.

E nuovi vapori non si ammettono in servizio di emigrazione, in forza del recente regolamento, 14 marzo 1909, se non abbiano almeno 5 mila tonnellate di stazza e doppia elica, o non siano stati varati da più di tre anni. E si è pure più esigente nell'esigere l'aria, lo spazio, la luce; nel che le leggi americane di immigrazione sono anche più severe delle nostre, con sanzioni rigorose a carico delle società di navigazione.

Chiedo venia ancora, sebbene l'ora incalzi, di dire poche parole circa

i ricoveri degli emigranti, che la legge del 1901 dava facoltà al Governo di costruire, col fondo dell'emigrazione, nei porti di Napoli, Genova e Palermo. Nei primi anni dall'istituzione del Commissariato era pensiero assiduo di esso e del Consiglio dell'emigrazione di attuare al più presto quei ricoveri, o meglio diciamo alberghi degli emigranti, per non adoperare una parola che ha suono di elemosina. Il Consiglio dell'emigrazione si è occupato, lo ripeto, con ardore della cosa in parecchie sessioni successive, *ex professo*, discutendone per intere sedute; ma si incontrarono difficoltà insuperabili per trovare lo spazio adatto e ampio quanto occorre allo scopo. Oltre a ciò, se anche l'area si fosse potuta avere gratuitamente, la spesa della loro edificazione e arredamento veniva ad essere così ingente, che non sarebbe stata giustificata dalla utilità, e si riconobbe che un servizio sufficiente poteva ottenersi anche mediante una sorveglianza più rigorosa sopra le locande e con una selezione delle medesime.

A Genova non si trovava un'area disponibile sufficiente, su cui erigere il ricovero degli emigranti, poichè questo dovrebbe sorgere sul porto, in vicinanza immediata del pontile d'imbarco; e ciò perchè uno degli scopi principali a cui si tende con siffatta istituzione è quello di tenere gli emigranti appartati dal nugolo dei faccendieri che vanno intorno ad essi per sfruttare la loro credulità e miseria.

Permetta il Senato che io ricordi l'origine della proposta di costruire i ricoveri. Si aveva notizia che un tale stabilimento esisteva in Amburgo, e tenuto molto bene. Se non che in Amburgo il ricovero fu costruito a spese di una Compagnia di navigazione, l' "Hamburg-America", in queste circostanze. Vi fu un tempo in cui in Russia infieriva il colera. Gli emigranti russi e della Polonia russa ed austriaca si avviavano attraverso la Germania per imbarcarsi ad Amburgo o a Brema onde essere trasportati agli Stati Uniti.

Il Governo tedesco allora fece noto alla Compagnia amburghese che non poteva più oltre permettere il trasporto di emigranti russi e polacchi, che potevano portare il colera in Germania. La Compagnia rispose: "Provvedo io ad evitare questo pericolo. Prendo questi emigranti alla frontiera, li metto in treni appositi e in vagoni sigillati; così nessuno potrà uscirne durante il viaggio finchè io non li abbia messi in quel lazaretto".

Come si sa, Amburgo è un porto fluviale magnifico, che risale per ottanta chilometri dal mare, e tutti gli stabilimenti marittimi vi si stendono con la massima comodità. Il ricovero di Amburgo occupa una superficie di 25,000 metri quadrati; è fatto a padiglioni divisi da filari di alberi e giardini, di un pianterreno e di un solo piano superiore. Vi sono



dentro perfino tre chiese, una evangelica, una cattolica ed una ortodossa pei russi. Vi è un servizio sanitario eccellente. In quel ricovero gli emigranti si radunano per essere ivi imbarcati in vapori transatlantici e vi sogliono far dimora per una settimana.

Da noi invece gli emigranti arrivano per lo più alla vigilia ovvero tre o quattro giorni prima di quello dell'imbarco. E la stessa legge nostra fa obbligo ai vettori di provvedere al loro alloggio e vitto solamente per 24 ore, e più precisamente dal mezzogiorno della giornata che precede l'imbarco. Nè i vettori hanno obbligo tassativo di collocarli in una locanda, ma debbono fornire ad essi il mantenimento, e generalmente vi provvedono col pagare una diaria. È facile vedere che, quand'anche si costruisse un ricovero, con grande dispendio, noi non potremmo costringere gli emigranti ad entrarvi, poichè se questi spendono del proprio, possono starne fuori.

Ho già detto delle angustie di spazio intorno al ponte d'imbarco a Genova. A Napoli il Ministero della marina aveva concessa una larga superficie da principio; se bene rammento, di ottomila metri quadrati; poi, mentre si discuteva e si facevano i progetti tecnici da un valente ingegnere del Genio civile, lo stesso Ministero della marina revocò la data concessione, perchè — e si capisce benissimo — nella situazione del porto di Napoli ogni metro quadrato ha un valore grandissimo e tutti gli stabilimenti commerciali hanno bisogno di espandersi. La ferrovia ha bisogno del doppio binario e di stazioni più capaci; ci sono tutti i servizi marittimi e di sanità marittima; di maniera che, se il ricovero a Napoli fosse stato costruito in quella comoda località, si sarebbe dovuto demolire poco dopo, perchè vi erano altri interessi da soddisfare anche più importanti che quello di alloggiarvi gli emigranti di passaggio.

Il preventivo della spesa per i tre ricoveri ammontava a sei milioni, così ripartiti: due milioni per Genova, tre milioni per Napoli e un altro milione per Palermo. Ora il Consiglio, dopo aver discusso più maturamente sulla questione, venne in questa deliberazione, nella seduta del 6 aprile 1908: " Il Consiglio, ritenendo che la costruzione dei ricoveri, allo stato presente delle cose, non sia giustificata dalla necessità e che una rigorosa sorveglianza sulle locande possa evitare la spesa dell'acquisto o della costruzione dei ricoveri a carico del Fondo dell'emigrazione, passa all'ordine del giorno „. Il denaro che si era preventivato per l'edificazione dei ricoveri, potrà essere speso più utilmente per gli altri fini di tutela, di collocamento, di assistenza, di istruzione degli emigranti e anche la riserva patrimoniale di parecchi milioni, che fu in questi anni costituita, potrà essere molto giovevole per contingenze avvenire.

Ora dunque si tratta della sorveglianza sulle locande. Non sono ottimista al punto da credere che tutte le locande autorizzate siano veramente buone; ma, per visite fatte che si rinnovano frequentemente dagli ispettori, sembra che siano in condizioni soddisfacenti per aria, luce, pulizia. Esse sono attualmente in numero di 28, con 1800 letti. Ma questo numero di letti non basta, ed ha ragione l'on. Foà di dire che bisogna provvedere ad aumentarlo. Posso però soggiungere che il Commissariato ha radunato i principali vettori italiani, dicendo loro: È obbligo vostro di mantenere gli emigranti almeno per una giornata prima dell'imbarco: trovate modo, formando tra voi una cooperativa, di apprestare a buone condizioni altri 700 letti, perchè ne siano disponibili simultaneamente 2500 in complesso nei giorni di maggiore affluenza.

Un'ultima riflessione vorrei fare circa i grandi ricoveri che si erano da principio divisati. Le malattie possono essere più dannose che altrove, dove sono agglomerate più centinaia di persone. Meglio adunque fare padiglioni o locande separate e spaziose. Se gli emigranti si agglomerano e non si dà tempo sufficiente per fare una pulizia generale, radicale, accuratissima, noi avremo perduto l'intento primario che ci eravamo proposti di conseguire.

Il medico americano che sorveglia e visita per conto del suo Governo gli emigranti destinati agli Stati Uniti e che è molto severo (e qualche volta, possiamo dirlo, di una rigidità eccessiva), quando trova che uno degli emigranti ha abitato nel giorno avanti in un luogo dove siasi manifestato un caso di vaiuolo o di altra malattia infettiva, ne riferisce al suo console; il quale, secondo una legge americana vigente, può negare al piroscalo in partenza la patente netta.

Date queste risposte all'egregio collega Foà, attenderò che altre osservazioni si facciano sui singoli articoli. Solamente mi corre debito di accennare ad una opposizione che fu mossa contro l'art. 32-bis del presente disegno di legge, a quello cioè che riguarda la facoltà data al Governo di stabilire norme e discipline anche per i vapori che trasportano gli emigranti di ritorno.

Le principali Compagnie di navigazione che fanno il trasporto degli emigranti inviarono al Senato una memoria per chiedere che venissero tolte dalla nuova legge le disposizioni con le quali si estende la vigilanza del Commissariato anche sui viaggi di ritorno. Data la condizione in cui si effettua la nostra emigrazione, che è nella massima parte temporanea, anche quella che si dirige agli Stati Uniti, il disciplinare anche i viaggi di ritorno diventa un necessario complemento della legge in vigore. La vostra Commissione però non dubita che il Commissariato, nel fissare periodicamente i prezzi di trasporto di coloro che ritornano in



patria, seguirà sempre quella temperanza di criteri che ha adoperati fin qui nel fissare i limiti massimi dei prezzi dell'andata; e che si renderà conto di volta in volta delle circostanze in cui avvengono i trasporti dall'America in Europa, per non legare necessariamente i prezzi dei viaggi di ritorno a quelli dei viaggi dall'Italia per i porti americani.

Tutte le altre disposizioni della legge che vi sta innanzi sono semplici ritocchi alla legge organica in vigore, suggeriti e raccomandati dall'esperienza di nove anni di applicazione.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Sono convinto di fare cosa gradita al Senato condensando la mia risposta ai vari oratori nel minor numero di parole possibili, tanto più che già sopra tutti gli argomenti da essi trattati, ha risposto esaurientemente l'illustre relatore, con quella competenza eccezionale che tutti gli riconoscono.

Il mio collega della grazia e giustizia ha già risposto all'onorevole senatore Scialoja, assicurandolo che è desiderio del Governo che il disegno di legge sulla cittadinanza venga discusso alla ripresa dei lavori parlamentari, prendendo a base, come egli disse, il disegno di legge dell'onorevole Scialoja al quale il Governo presenterà gli opportuni emendamenti.

Debbo però fare una semplice osservazione all'onorevole senatore Scialoja.

Egli disse, e disse giustamente, che un disegno di legge sull'emigrazione, il quale tace della questione della cittadinanza, è un non senso. Ma questo non senso è stato deliberatamente voluto dal Governo, per un riguardo al senatore Scialoja e per un dovuto omaggio al Senato.

Infatti, l'articolo relativo al riacquisto della cittadinanza faceva parte del disegno di legge che oggi discutiamo, quando fu originariamente presentato, ma venne soppresso perchè pendeva dinanzi al Senato il disegno di legge presentato dall'on. Scialoja.

In qualunque modo, a suo tempo, il Senato voglia risolvere la questione della doppia nazionalità e tutti i singoli casi a cui molto sottilmente accennava il senatore Scialoja, non vi ha dubbio che il facile riacquisto della cittadinanza è un grande interesse nazionale al quale è urgente provvedere. Si tratta di centinaia di migliaia di nostri connazionali per i quali la più efficace arma di difesa e di tutela dei loro diritti nei paesi transatlantici dove si trovano, è il voto, onde è necessario che essi possano facilmente acquistare la cittadinanza di quei paesi senza spezzare intieramente i legami con la loro patria, che deve essere

sempre disposta a riaprir loro le braccia quando, dopo il loro fecondo lavoro in terre lontane, tornano a goderne i frutti in Italia.

Ho voluto accennare a questo, che è il vero, grande interesse nazionale, per dimostrare come il Governo sia indubbiamente sincero nel desiderio di affrettare la risoluzione del problema del riacquisto della cittadinanza; e tanto lo è che, quando io presi in esame il disegno di legge, che ora discutiamo, volevo, o far rivivere l'articolo soppresso, o inserirvi, con le opportune modificazioni, quelli proposti dal senatore Scialoja sul riacquisto della cittadinanza; e fu, ripeto, unicamente per un riguardo a lui ed al Senato che questo non venne fatto.

Il senatore Foà ha trattato di diversi argomenti speciali, alcuni dei quali possono trovare la loro sede nella compilazione del regolamento, altri rientrano nelle attribuzioni ordinarie del Governo e del Commissariato. Io non posso che assicurarlo che le sue considerazioni saranno prese dal Governo in attento esame, e non entro nel merito di esse, perchè mi rimetto intieramente a quanto ha detto, molto meglio di come io potrei, l'illustre senatore Bodio. Solo osserverò che, per quanto concerne i regi commissari, che sono, come è noto, ufficiali medici, risponderà il mio collega della marina, qualora le dichiarazioni che ho fatto non sembrino al senatore Foà sufficienti.

Quanto alla eliminazione dal servizio del trasporto degli emigranti, dei piroscafi meno buoni, faccio notare che dal 1901 ad oggi se ne sono eliminati circa 50; ed il momento in cui quelli da lui citati dovranno essere eliminati, probabilmente non è molto lontano. La cabina per i pazzi esiste già in alcuni piroscafi, e spero che presto potrà essere adottata, e resa obbligatoria anche per gli altri che ancora ne mancano.

I progetti per le stazioni sanitarie degli emigranti sono già pronti, e si cercherà di attuarli quanto prima sarà possibile.

Sulla questione dei ricoveri ha già risposto esaurientemente il relatore dell'Ufficio centrale: come egli vi ha detto, il Consiglio dell'emigrazione fu unanime nel riconoscere che i risultati benefici che potrebbero dare questi ricoveri, dove gli emigranti non debbono rimanere che 24 o 48 ore al più, non sono corrispondenti all'ingente spesa che la loro costruzione dovrebbe costare.

Aggiungo poi che, visto il grande rigore, con cui negli Stati Uniti si respingono quegli emigranti i quali vengono da una locanda dove vi sia stato un caso o di tracoma o di anchilostoma, o di altra malattia contagiosa, il sistema dei ricoveri sarebbe molto pericoloso, perchè basterebbe un caso di una di queste malattie nel ricovero, per escludere dallo sbarco negli Stati Uniti centinaia di emigranti. Tanto più che, non bisogna illuderci, la causa principale forse dei gravi inconvenienti



che si lamentano nei porti di imbarco, e principalmente in Napoli, inconvenienti igienici, sfruttamento e altri, o per lo meno una delle cause principali di essi, sta appunto nel fatto che i nostri emigranti sono poveri contadini, inesperti, che giungono per la prima volta nell'ambiente tumultuoso di una grande città, che non hanno nè nozioni, nè abitudini di igiene; tutte cause profonde, complesse, attinenti a tutta la storia, a tutte le condizioni economiche, morali e sociali di buona parte d'Italia, e per le quali è assai più facile di fare eloquenti discorsi che li deplorano, anzichè additare provvedimenti pratici che li eliminino. In quanto alle locande, non vi ha dubbio che provvedimenti siano necessari per migliorarne le condizioni. E per ciò il mio divisamento, oltre la vigilanza ordinaria che vi si esercita, è quello di far compiere un'ispezione straordinaria, inviandovi uno o più funzionari del Commissariato centrale dell'emigrazione.

Mi pare di aver con questo risposto a tutti gli oratori che hanno preso parte finora alla discussione.

Il disegno di legge che vi sta dinanzi, onorevoli senatori, non è una grande riforma; esso è modesto, ma oso affermarlo, è anche pratico. Esso introduce nella nostra legislazione, che già da uomini competenti di ogni paese del mondo fu riconosciuta come una delle più efficacemente tutelatrici degli interessi degli emigranti, introduce, dico, nella nostra legislazione alcune riforme da cui i nostri emigranti risentiranno benefici non lievi. Accennerò tra le altre all'aumento del numero dei Regi commissari, all'istituzione degli ispettori all'interno, alla migliore sistemazione del Commissariato, all'esenzione da alcune tasse per l'assicurazione e in una certa misura quasi alla creazione di provvedimenti di tutela per quella parte della nostra emigrazione che si dirige verso paesi di Europa. Esso quindi costituisce indubbiamente un progresso cauto e prudente, ma per ciò stesso pratico ed efficace. (*Approvazioni*).

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Ringrazio l'onorevole senatore Foà per la lode che egli ha dato all'indirizzo del corpo sanitario della marina, e sono sicurissimo che queste parole da lui pronunciate saranno apprese con vivissima soddisfazione dal corpo sanitario. Quanto alle osservazioni che egli ha fatto, posso assicurarlo che ne terrò il massimo conto, additandole all'attenzione dell'ispettore di sanità. Ed intanto posso dirgli che si è già disposto che al servizio di emigrazione siano di preferenza destinati i capitani, visto che la responsabilità è molto grande, mentre i tenenti medici saranno di preferenza destinati al ser-

vizio degli ospedali, dove essi hanno tutto da guadagnare per la loro pratica professionale.

FOA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FOA. Ringrazio gli onorevoli ministri degli esteri e della marina di ciò che hanno detto, e che mi pare intonato ad un accoglimento favorevole delle osservazioni fatte. Io non mi sono mai nascosto le gravi difficoltà che esistono nel più cruccioso problema dell'emigrazione, quello dei ricoveri, che dovrebbero essere in ogni caso luoghi di raccoglimento e di cura degli emigranti, ma non una grande caserma, dove, se uno si ammala di una malattia infettiva, danneggerebbe tutta la collettività. Mi rimetto alle parole dette dall'onorevole ministro degli affari esteri le quali riflettono la buona volontà di provvedere e che sono il riconoscimento di uno stato di fatto certo non perfetto.

Ripeto il voto che il regolamento, che deve determinare il maggior numero di ufficiali subalterni e superiori al servizio di emigrazione, sia di sollecita applicazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

*Il disegno di legge "Provvedimenti riguardanti l'emigrazione", (n. 311) fu votato a scrutinio segreto dal Senato nella tornata del 12 luglio 1910 e approvato con 75 voti favorevoli e 20 contrari.*



## VII.

LEGGE 17 LUGLIO 1910, N. 538.

**Provvedimenti riguardanti l'emigrazione.**

IN NOME DI SUA MAESTÀ  
**VITTORIO EMANUELE III**  
 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
 RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
 Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Gli articoli 7, 11, 28 e 33 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sulla emigrazione sono abrogati e ad essi sono sostituiti gli articoli seguenti di pari numero, con l'aggiunta degli articoli *5-bis*, *7-bis*, *10-bis*, *13-bis*, *13-ter*, *13-quater*, *16-bis*, *32-bis*, *33-bis*, *33-ter* e *38-bis*.

*Art. 5-bis.*

Tutte le esenzioni fiscali accordate in materia d'infortuni sul lavoro si applicano anche agli atti e documenti che si riferiscono alla liquidazione o pagamento d'indennità o rendite dovute a cittadini, in base a leggi straniere, per causa d'infortunio sul lavoro, invalidità o vecchiaia.

*Art. 7.*

È istituito, sotto la dipendenza del Ministro degli affari esteri, un Commissariato nel quale è concentrato tutto ciò che si riferisce ai servizi dell'emigrazione.

Il Commissariato dell'emigrazione è composto di un commissario generale e di tre commissari.

I componenti il Commissariato che siano scelti nelle Amministrazioni dello Stato conservano il grado ed i diritti di carriera che loro compe-

tono nell'Amministrazione da cui provengono e nella quale possono sempre ritornare col grado e con l'anzianità che avrebbero conseguito se vi fossero rimasti.

Gli impiegati del Commissariato sono equiparati agli impiegati dello Stato, e ad essi sono applicabili le disposizioni della legge sullo stato degli impiegati civili.

Però, per quanto riguarda le nomine, il commissario generale sarà scelto tra gl'impiegati superiori dello Stato su proposta del Ministro degli affari esteri, udito il Consiglio dei ministri, ed i tre commissari nonchè gli agenti all'estero saranno nominati secondo le norme determinate dal regolamento.

Tuttavia alla prima attuazione del ruolo organico allegato alla presente legge, per quanto concerne la distribuzione nel ruolo stesso degli impiegati del Commissariato, nominati in virtù degli articoli 15 e 17 del regolamento 10 luglio 1901, n. 375, nonchè degli avventizi e dei comandanti in servizio alla data di presentazione della presente legge, e giudicati idonei, come per la nomina del nuovo personale, sarà provveduto secondo norme da stabilirsi con decreto reale, su proposta del Ministro degli affari esteri, udito il Consiglio di Stato.

Al Commissariato dell'emigrazione saranno applicate le norme contenute nell'art. 9 della legge 11 luglio 1897, concernenti l'assunzione di personale avventizio per lavori straordinari, per parte delle Amministrazioni dello Stato.

#### Art. 7-bis.

È istituito un Consiglio dell'emigrazione composto:

- a) del commissario generale come delegato del Ministero degli affari esteri;
- b) di sei delegati dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura;
- c) del direttore dell'Ufficio del lavoro;
- d) del direttore generale del Banco di Napoli;
- e) di tre membri nominati per decreto reale; su proposta del Ministro degli affari esteri, tra i cultori delle discipline aventi attinenza coll'emigrazione;
- f) di tre membri scelti dal Ministro degli affari esteri fra sei cittadini italiani designati dalla Confederazione generale del lavoro, dalla Lega nazionale delle cooperative e dalla Federazione italiana delle società di mutuo soccorso;
- g) di due membri scelti dal Ministro fra le persone designate dalle istituzioni di assistenza degli emigranti riconosciute dal Commissariato.



I membri della Commissione parlamentare di vigilanza fanno parte di diritto del Consiglio dell'emigrazione con voto deliberativo.

Il regolamento determinerà le norme per la designazione e la scelta dei membri di cui alle lettere *f*) e *g*), come pure determinerà le modalità per la rinnovazione del Consiglio, le indennità dovute ai consiglieri e il modo di formazione dell'Ufficio di presidenza.

Il Consiglio sarà udito nelle questioni più rilevanti relative all'emigrazione e negli affari di competenza di più Ministeri.

Il Consiglio elegge nel proprio seno quattro membri, i quali, insieme col commissario generale, presidente, formano un Comitato permanente con le attribuzioni indicate nel regolamento, il quale determinerà pure le norme per la rinnovazione di esso.

#### Art. 10-bis.

Nelle provincie dove istituti di assistenza agli emigranti funzionino in modo ritenuto dal regio Commissariato più conforme agli interessi degli emigranti che non i comitati mandamentali o comunali, le attribuzioni a questi conferite passeranno agli istituti menzionati.

#### Art. 11.

Su ogni nave che trasporti emigranti prende imbarco un regio commissario, che deve appartenere al corpo dei medici della regia marina, in servizio attivo; e al quale, oltre la direzione del servizio sanitario, è affidata la vigilanza e tutela nell'interesse dell'emigrazione, secondo le norme determinate dal regolamento. I medici della regia marina destinati in servizio di emigrazione, pur continuando a far parte del loro ruolo organico, sono messi a disposizione del Commissariato.

Essi sono retribuiti sul Fondo per l'emigrazione, nella cui cassa il vettore dovrà versare le competenze loro spettanti, ed hanno diritto per parte del vettore, nei viaggi sì di andata che di ritorno, al vitto gratuito e ad una cabina di prima classe.

Ove, per deficienza di medici della marina militare, non sia possibile destinare un ufficiale del detto corpo su una nave in servizio di emigrazione, sarà provveduto nei modi determinati dal regolamento.

I regi commissari esercitano le loro funzioni anche nel viaggio di ritorno dal porto transoceanico, quando la nave si diriga ad un porto europeo con passeggeri italiani di terza classe, o di classe equivalente alla terza, che rimpatriano. Nel caso in cui la missione del regio commissario viaggiante abbia termine fuori del Regno per fatto dipendente dal vet-

tore, questi è obbligato a fornirgli i mezzi pel rimpatrio nella misura che verrà determinata dal regolamento.

I verbali dei regi commissari fanno fede in giudizio, per quanto concerne le infrazioni alla legge e al regolamento sull'emigrazione, come se fossero redatti da un ufficiale di polizia giudiziaria, ai termini del Codice di procedura penale e della legge di pubblica sicurezza.

#### Art. 13-bis.

Le Compagnie estere — le quali non siano già state riconosciute nel Regno, secondo gli articoli 230 e seguenti del Codice di commercio — quando chiedano patenti di vettore, saranno equiparate alle nazionali per quanto riguarda la tassa di registro sugli atti costitutivi.

Saranno parimente soggetti alle tasse normali di registro gli atti che portano aumento nel capitale sociale delle Compagnie munite di patente di vettore. Le Compagnie che non facciano registrare gli atti di aumento del capitale dentro i sei mesi dalla loro data, decadranno dalla patente.

Tali tasse saranno tuttavia applicate per la parte del capitale impiegato in Italia.

#### Art. 13-ter.

Le licenze consolari di cui all'art. 19 del regio decreto 14 marzo 1909, n. 130, sono sottoposte alla tassa di centesimi dieci per ogni tonnellata di stazza netta: l'importo di tale tassa, come delle ammende previste dal presente articolo, sarà devoluto integralmente al Fondo per l'emigrazione.

Il capitano del piroscafo che, senza essere munito di licenza consolare, trasporti emigranti di ritorno al di sopra di cinquanta, andrà soggetto ad un'ammenda di cento lire per ciascuno di essi. La stessa pena si applica anche al capitano che, in un porto non transoceanico, abbia ricevuto per trasbordo da altri piroscafi sprovvisti di licenza consolare, emigranti di ritorno diretti nel Regno.

In caso d'inosservanza di alcuna delle condizioni prescritte nella licenza, l'ammenda è di lire venti per ogni emigrante di ritorno.

All'applicazione di dette ammende è estesa la competenza del capitano di porto di arrivo del piroscafo, stabilita dall'art. 433, ultimo alinea, del Codice della marina mercantile. Contro la decisione del capitano di porto si può ricorrere, dentro venti giorni dalla notificazione di essa, alla Corte d'appello.

Il capitano, cui sia contestata alcuna delle contravvenzioni previste dal presente articolo, deve depositare presso la regia capitaneria l'am-



montare delle relative ammende. Fino a che tale deposito non sia stato eseguito, al piroscavo non sarà concesso di partire dal porto d'approdo nel Regno.

Art. 13-*quater*.

Il Governo del Re, quando lo ritenga opportuno, potrà sospendere temporaneamente ogni nuova iscrizione di piroscavi su patente di vettore, per tutte o per alcune linee, e con determinate modalità. Il provvedimento sarà preso con decreto reale, su deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio dell'emigrazione.

Il regio decreto dovrà essere presentato al Parlamento entro 15 giorni dalla data della sua pubblicazione, e accompagnato da relazione.

Art. 16-*bis*.

Ogni provvedimento di assenso da parte del Commissariato alle proposte dei vettori per nomina di rappresentanti, sarà sottoposto al pagamento di una tassa di concessione di L. 50, che sarà attribuita integralmente al Fondo per l'emigrazione.

Art. 28.

È dovuta dai vettori una tassa di lire otto per ogni posto intero di emigrante, quattro per ogni mezzo posto e due per ogni quarto di posto.

Gli emigranti non compresi nell'art. 6 della legge, che, a scopo di lavoro, si recano per ferrovia all'estero, fruiranno di speciali facilitazioni di viaggio sulle ferrovie italiane e di quelle che eventualmente fossero concordate con le amministrazioni estere, purchè si facciano rilasciare alla stazione di partenza, contemporaneamente al biglietto di viaggio, una tessera della validità di un anno e del valore di una lira.

Con decreto reale, promosso dal Ministro dei lavori pubblici d'accordo con quello degli esteri, saranno stabilite le facilitazioni ferroviarie alle quali l'emigrante avrà diritto e determinate le norme di tali concessioni.

Il ricavato delle tasse e dei contributi di cui al presente articolo, come pure le tasse di patente, le pene pecuniarie ed in genere ogni altro reddito o provento dipendente dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione, sono attribuiti al *Fondo per l'emigrazione*.

Questo Fondo sarà investito in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato nella parte di esso che non sia devoluta a soddisfare le spese pel servizio dell'emigrazione.

La parte a ciò destinata è tenuta dalla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero al saggio d'interesse dei depositi volontari e calcolato a tenore dell'art. 44 del regolamento 9 dicembre 1875, numero 2802.

I prelevamenti da questo conto corrente sono disposti dal commissario generale, e sono assegnati esclusivamente a vantaggio dell'emigrazione tanto all'interno che all'estero.

Il bilancio del *Fondo per l'emigrazione*, sul quale graveranno le spese pel Commissariato e pei servizi ad esso attinenti, verrà presentato ogni anno dal Ministro degli affari esteri al Parlamento, che lo esamina e lo vota separatamente.

Alla gestione di questo bilancio sono estese, nei modi che saranno determinati dal Regolamento, le disposizioni vigenti sulla amministrazione e contabilità dello Stato e quelle sulla vigilanza, sul controllo e sulla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti.

Il *Fondo per l'emigrazione* è messo sotto la vigilanza di una Commissione permanente, composta di tre senatori e tre deputati, da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascuna sessione. Essi continueranno a far parte della Commissione anche nell'intervallo tra le legislature e le sessioni. La Commissione pubblicherà ogni anno una relazione, che sarà presentata al Parlamento dal Ministro degli affari esteri.

#### Art. 32-bis.

Il regolamento sull'emigrazione — fermo restando il disposto dell'articolo 32 della legge 31 gennaio 1901, n. 23 — determinerà pure:

a) il numero e il grado dei medici da adibirsi ai servizi dell'emigrazione, il modo di costante integrazione di detto numero, i periodi di servizio e le cariche direttive;

b) le modalità per la ripartizione della pensione agli ufficiali medici tra l'Amministrazione della marina ed il Fondo per l'emigrazione, in ragione della somma totale degli stipendi che ciascuno di tali enti abbia corrisposto agli ufficiali stessi, tenendo conto dei periodi di navigazione compiuti al servizio delle due Amministrazioni;

c) le attribuzioni dei medici militari a bordo delle navi, il loro trattamento, l'ammontare delle competenze loro dovute e ogni altro obbligo del vettore;

d) i modi per provvedere al servizio sanitario e di sorveglianza a bordo delle navi in caso di deficienza di medici della regia marina;



e) le norme per la determinazione, in modo permanente, della cabina pel regio commissario a bordo di ogni piroscifo in servizio di emigrazione;

f) le modalità per gli incarichi ai regi commissari del servizio di leva all'estero e di altri servizi speciali;

g) le norme per disciplinare l'espatrio delle donne e dei minorenni a scopo di lavoro;

h) i mezzi e le modalità per provvedere all'ordinamento delle pensioni degli impiegati del Commissariato, con decorrenza dal giorno della assunzione in servizio, ed alla liquidazione di esse, mediante uno speciale fondo amministrato e gestito dalla Cassa depositi e prestiti;

i) le norme per disciplinare tutto quanto attiene alle assicurazioni degli emigranti;

l) le norme per la scelta e la destinazione degli ispettori all'estero previsti dagli articoli 12 e 29 e per il passaggio nel ruolo degli ispettori degli addetti di emigrazione ritenuti idonei;

m) le norme per l'applicazione dell'art. 29 della legge nei riguardi dei contratti di arruolamento di emigranti non compresi nel capo II della legge stessa;

n) le norme per disciplinare le condizioni di esercizio delle linee iscritte su patenti di vettore e per determinare in quali casi i piroscafi perdono i diritti dipendenti dal fatto che hanno esercitato il trasporto degli emigranti sotto l'impero della legge e del regolamento sull'emigrazione;

o) le norme per i noli di ritorno degli emigranti;

p) le norme per il coordinamento delle istituzioni di assistenza a favore della emigrazione continentale.

### Art. 33.

Agli articoli 81 e 82 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, e all'art. 36 del testo unico delle leggi sulla leva marittima, è sostituito il seguente:

Il servizio della leva all'estero è affidato alle regie autorità diplomatiche e consolari e si svolgerà con le norme seguenti:

1° Gli iscritti residenti regolarmente all'estero possono farsi visitare presso la regia Legazione od il regio Consolato più vicino; e, secondo il risultato di questa visita, vengono arruolati nella categoria che loro spetta, o mandati rivedibili, o riformati, ovvero mandati a leve successive per legittimi impedimenti;

2° Gli iscritti nati e residenti all'estero o espatriati prima di aver compiuto il sedicesimo anno di età in America, Oceania, Asia (esclusa la Turchia), Africa (esclusi i domini e protettorati italiani l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco), qualora vengano arrolati, sono provvisoriamente dispensati dal presentarsi alle armi, finchè duri la loro residenza all'estero. In caso di mobilitazione generale dell'esercito e dell'armata, saranno obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile;

3° I militari di cui al numero precedente, rientrando nel Regno prima di aver compiuto il trentaduesimo anno di età, devono immediatamente darne notificazione al distretto militare, se appartenenti all'esercito; alla capitaneria di porto, se appartenenti all'armata, e presentarsi per compiere i loro obblighi di servizio militare. Contravvenendo a queste prescrizioni, sono dichiarati disertori.

I detti militari, però, che siano nati e residenti in paesi ove, per fatto della nascita, sia loro imposta la cittadinanza locale, saranno esentati dall'obbligo di compiere la ferma, quando provino di aver prestato nel paese di nascita un periodo di effettivo servizio sotto le armi nell'esercito regolare. Essi potranno, però, essere chiamati alle armi con una classe di seconda categoria, se ciò sia ritenuto necessario per completare la loro istruzione militare in conformità cogli ordinamenti del regio esercito;

4° I militari ammessi alla dispensa provvisoria possono, in casi eccezionali, ottenere dalle regie autorità diplomatiche e consolari il permesso di rientrare in patria e permanervi per un periodo non superiore ai due mesi. I ministri della guerra e della marina potranno, caso per caso e secondo le norme del regolamento, prolungare la permanenza nel Regno di coloro che comprovino di compiere un regolare corso di studi;

5° Gli iscritti stati ammessi alla dispensa provvisoria dal servizio alle armi in tempo di pace, i quali rientreranno nel Regno dopo di aver compiuto il trentaduesimo anno di età, saranno dispensati dal compiere la ferma. Essi però saranno iscritti alla milizia territoriale con la rispettiva classe di leva, e dovranno rispondere alle eventuali chiamate della classe medesima;

6° Il regolamento determinerà i casi in cui gli iscritti di leva non contemplati nel precedente numero 2 possono, se arrolati in prima categoria, essere, d'anno in anno, autorizzati, per motivi di riconosciuta importanza, a ritardare la loro presentazione alle armi, non oltre però il 1° dicembre dell'anno in cui compiono il 25° di età;

7° Gli iscritti residenti all'estero, che sono arrolati nella seconda



categoria, sono dispensati dal rispondere alla chiamata alle armi per istruzione, fino a che duri la loro residenza all'estero.

Rientrando in Italia prima di aver compiuto il 32° anno di età, essi sono obbligati a presentarsi alle armi con gli uomini di seconda categoria chiamati per istruzione immediatamente dopo il loro arrivo dall'estero.

Rientrando in Italia dopo la detta età, essi sono dispensati dal presentarsi alle armi come sopra, ma sono iscritti alla milizia territoriale con la rispettiva classe di leva, e devono rispondere alle eventuali chiamate della classe medesima.

*Art. 33-bis.*

I militari di seconda categoria sono sottoposti alle stesse norme stabilite per quelli di prima categoria dall'art. 1° della vigente legge sulla emigrazione.

*Art. 33-ter.*

L'iscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare commette in territorio estero dei reati preveduti nella legge sul reclutamento dell'esercito o nel Codice penale, è punito secondo la legge italiana, ancorchè non si trovi nel Regno.

Il cittadino o lo straniero, che in territorio estero concorre in qualsiasi modo nel reato commesso dall'iscritto, soggiace alle pene stabilite dalla legge italiana ancorchè non si trovi nel territorio del Regno. Se sia stato giudicato all'estero pel medesimo fatto, può essere giudicato nel Regno se il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.

*Disposizioni transitorie.*

*Art. 38-bis.*

Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire con decreto reale le variazioni che sono necessarie negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-11.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI - DI SAN GIULIANO - FANI -  
FACTA - TEDESCO - SPINGARDI - LEO-  
NARDI-CATTOLICA - RAINERI.



## ALLEGATO.

## Ruolo organico del personale addetto al Commissariato dell'emigrazione (a).

Numero	GRADI	Stipendio	Totale	Totali
		del grado	degli stipendi	per categorie
		Lire	Lire	Lire
1	Commissario Generale . . . . .	(b)	.	
3	Commissari . . . . .	7,000	21,000	21,000
1	Primo segretario di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	4,500	4,500	28,500
1	Id. di 2 <sup>a</sup> " . . . . .	4,000	4,000	
2	Segretari di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	3,500	7,000	
2	Id. di 2 <sup>a</sup> " . . . . .	3,000	6,000	
2	Id. di 3 <sup>a</sup> " . . . . .	2,500	5,000	
1	Id. di 4 <sup>a</sup> " . . . . .	2,000	2,000	
2	Ispettore per l'interno di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	6,000	12,000	27,000
3	Id. id. di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	5,000	15,000	
1	Ragioniere capo . . . . .	5,000	5,000	33,500
1	Primo ragioniere di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	4,500	4,500	
1	Id. di 2 <sup>a</sup> " . . . . .	4,000	4,000	
2	Ragionieri di 1 <sup>a</sup> classe. . . . .	3,500	7,000	
2	Id. di 2 <sup>a</sup> " . . . . .	3,000	6,000	
2	Id. di 3 <sup>a</sup> " . . . . .	2,500	5,000	
1	Id. di 4 <sup>a</sup> " . . . . .	2,000	2,000	
1	Archivista capo . . . . .	4,000	4,000	36,500
3	Archivisti di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	3,500	10,500	
1	Id. di 2 <sup>a</sup> " . . . . .	3,000	3,000	
4	Applicati di 1 <sup>a</sup> " . . . . .	2,500	10,000	
3	Id. di 2 <sup>a</sup> " . . . . .	2,000	6,000	
2	Id. di 3 <sup>a</sup> " . . . . .	1,500	3,000	
1	Capo uscieri . . . . .	1,800	1,800	8,400
3	Uscieri di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	1,400	4,200	
2	Id. di 2 <sup>a</sup> " . . . . .	1,200	2,400	
48	<i>Totale generale</i> . . . . .		154,900	154,900

(a) Gli ispettori per l'interno, i primi segretari ed i segretari possono essere temporaneamente destinati, con funzioni d'ispettore, di vice ispettore od altra qualifica, agl'Ispettorati nei porti d'imbarco ed all'ufficio che venisse istituito per i confini di terra. A detti uffici potranno anche essere destinati ragionieri.

(b) Il Commissario generale percepisce a carico del Fondo per l'emigrazione l'indennità stabilita con regio decreto, a norma dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

Visto, d'ordine di Sua Maestà  
Il Ministro degli affari esteri  
DI SAN GIULIANO.

# I N D I C E

---

I. — Disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dal Ministro degli affari esteri (TIRRONI) nella seduta del 18 novembre 1909 sui “ Provvedimenti riguardanti l'emigrazione „ . . . . .	PAG. 3
II. — Relazione della Giunta generale del bilancio, in data 12 marzo 1910 . . . . .	24
III. — Discussione alla Camera dei deputati (Tornate del 15, 17, 18, 20 e 21 giugno 1910) . . . . .	51
Angiulli . . . . .	180
Baslini . . . . .	91, 95, 215, 216
Beltrami . . . . .	95, 222, 231
Bergamasco, <i>sottosegretario di Stato</i> . 154, 200, 208, 212, 237	
Cabrini. 65, 77, 79, 85, 176 a 178, 181, 182, 185, 190, 210, 212, 214, 236, 240	
Cavagnari. . . . .	61, 64, 65, 178, 179, 227, 236, 238
Chiesa . . . . .	227
De Amicis . . . . .	239
Di Marzo . . . . .	51, 84, 89
Di San Giuliano, <i>ministro</i> . 81, 82, 89, 132, 174, 175, 177, 178, 180, 182, 183, 187, 192 a 196, 198, 214 a 216, 220, 227, 229, 231, 234, 236, 239 a 241	
Facta, <i>ministro</i> . . . . .	210
Falletti, <i>relatore</i> . 65, 79, 111, 159, 172, 174, 177, 178, 191 a 193, 195, 196, 198, 207, 216, 232, 233, 240	
Fasce. . . . .	64, 82
Ferraris . . . . .	202
Fiamberti . . . . .	204, 209 a 211
Girardini . . . . .	81, 83 a 85, 89
Libertini Gesualdo. 104, 190 a 192, 194, 195, 200, 201, 240	
Lucifero. . . . .	77
Morpurgo . . . . .	172, 180, 215, 217, 219
Pantano. . . . .	125, 192, 206, 226
Pietravallo. . . . .	113, 179



<i>Presidente</i> . . . . .	51, 83, 113, 172, 174, 176 a 178, 180, 182, 183, 186, 188, 190, 192 a 196, 198, 201, 204, 209 a 212, 214 a 217, 220, 233, 234, 238 a 240
Quaglino . . . . .	96
Rubini . . . . .	82
Scellino . . . . .	228
Valli Eugenio. . . . .	194

IV. — **Disegno di legge presentato al Senato dal Ministro degli affari esteri (Di SAN GIULIANO) nella tornata del 25 giugno 1910 . . . . .** 242

V. — **Relazione dell'Ufficio Centrale presentato al Senato il 6 luglio 1910. . . . .** 265

VI. — **Discussione al Senato del Regno (Tornata dell'11 luglio 1910):**

Bodio, <i>relatore</i> . . . . .	282
Di San Giuliano, <i>ministro</i> . . . . .	288
Fani . . . . .	277
Foà . . . . .	278, 291
Leonardi-Cattolica, <i>ministro</i> . . . . .	290
<i>Presidente</i> . . . . .	272, 291
Scialoja . . . . .	272, 278

VII. — **Testo di legge promulgato:**

Legge 17 luglio 1910, n. 538 " <b>Provvedimenti riguardanti la emigrazione</b> „ . . . . .	292
--	-----